PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE TRE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

SOMMARIO

Allegati 4

Definizioni 5

Introduzione 8

Sezione 1 – Descrizione del quadro normativo 10

1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associ azioni, secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 231/2001 10

1.2. I presupposti della responsabilità degli enti 11

1.3. L'interesse o vantaggio dell'ente 11

1.4. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione 12

1.5. Apparato sanzionatorio 13

1.5.1. Sanzioni pecuniarie 13

1.5.2. Sanzioni interdittive 14

1.5.3. Pubblicazione della sentenza 14

1.5.4. Confisca 15

1.6. I reati presupposto alla responsabilità degli enti ex D.lgs. n. 231/2001 15

1.7. Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione 16

1.7.1. Linee Guida di Confindustria 17

Sezione 2 - Descrizione della Società 19

2.1. Organizzazione di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.r.l. 19

2.2. Corporate governance di Progetto Ambiente BACINO LECCE TRE s.r.l. 19

2.3. Articolazione aziendale. 19

2.4. Il Gruppo CO.GE.AM. e il D.lgs. n. 231/2001 all'interno dei gruppi di imprese. 19

2.4.1. Descrizione del Gruppo CO.GE.AM. 22

Sezione 3 - il modello di progetto ambiente bacino lecce tre 24

3.1. La scelta di dotarsi del Modello previsto dal D.lgs. n. 231 / 2001 24

3.2. Finalità del Modello 24

3.3. Le attività svolte per la predisposizione del modello 25

3.3.1. Segue: il processo di valutazione del rischio. 26

3.4 Elementi fondamentali del Modello 26

3.4. I presìdi e i principi di controllo. 27

3.4.1. Sistema normativo interno. 27

3.4.2. Struttura organizzativa. 27

3.4.4. Principi e protocolli di prevenzione 28

3.5. I destinatari del Modello organizzativo 28

Sezione 4 – diffusione del modello e formazione del personale 29

4.1. La diffusione del Modello 29

4.1.1 Informativa al Personale Interno 29

4.1.2. La formazione del personale. 29

4.1.3. Informativa a collaboratori esterni, fornitori e partner 30

Sezione 5 – organismo di vigilanza 31
5.1. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza 31
5.2. Principi generali di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza 32
5.2.1. Nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza 32
5.2.2. Cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza. 32
5.2.3. Rinuncia, sostituzione e revoca 32
5.2.4. Compenso, rimborso spese e poteri di spesa 33
5.3. Funzioni e poteri dell'OdV 33
5.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza 34
5.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 35
5.5.1. Flussi informativi ad hoc 36
5.5.2. Informativa continua 37
5.6. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza 39
5.7. Rapporti con l'Organismo di Vigilanza delle altre società del Gruppo 39

Sezione 6 - Whistleblowing 41
6.1. Segnalazioni 41

Sezione 7 – sistema disciplinare 42
7.1 Funzione del sistema disciplinare 42
7.2. Esempi di violazioni 42
7.3. Sistema sanzionatorio per dipendenti, quadri e dirigenti 43
7.4. Sistema sanzionatorio previsto per gli Amministratori e per i Sindaci. 44
7.5. Sistema sanzionatorio previsto per Consulenti, collaboratori e partners 45
7.6. Organo di vigilanza e controllo. 45
7.7. Il procedimento nei confronti dei terzi destinatari del modello. 45

Sezione 8 – mog 231 e integrazione con i sistemi di gestione 47
8.1. Premessa 47
8.2. Gestione della documentazione 47

ALLEGATI

1. Codice Etico;
2. Visura societaria, con l'indicazione delle deleghe e procure in essere;
3. Organigramma;
4. Procedura Whistleblowing.

DEFINIZIONI

- "**Attività sensibili**": attività di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE che vengono svolte nell'ambito delle Aree a rischio reato;
- "**Autore del reato**": uno o più Destinatari del Modello che, rivestendo una determinata qualifica all'interno della Società, o comunque operando per conto di essa, commettono uno dei Reati;
- "**CCNL**": contratto collettivo nazionale del lavoro del settore attualmente in vigore, applicato da PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE;
- "**Codice Ambiente o Testo Unico Ambiente**": D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006;
- "**Codice Etico**": testo contenente i diritti ed i doveri morali di chi agisce per PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE. Il testo definisce la responsabilità etico-sociale di tutti coloro che partecipano, a qualunque titolo, all'attività aziendale;
- "**Collaboratori**": soggetti impegnati in PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE per incarichi temporanei o per periodi limitati nel tempo;
- "**Consulenti**": coloro che svolgono attività in favore di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione, nonché quei soggetti esterni all'organizzazione aziendale che prestano attività di consulenza ed assistenza di ogni tipo nell'interesse di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE;
- "**Destinatari del Modello**": tutti i soggetti coinvolti nell'attività produttiva di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE, ivi inclusi tutti i dipendenti, il personale interno, il personale afferente ad altre società del gruppo, i collaboratori, anche non continuativi, e, in generale, gli *stakeholders*;
- "**Dipendenti**": tutti i dipendenti di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE, compresi i dirigenti e i collaboratori non occasionali;
- "**D.lgs. n. 231/2001 o Decreto o Decreto 231**": il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche;
- "**Due diligence**": attività di controllo e confronto della documentazione inerente ad una determinatà società;
- "**D.V.R.**": Documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 D.lgs. n. 81/2008;
- **"Enti":** Soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, quali società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, nonché istituzioni dotate di personalità giuridica;
- "**E-learning**": metodologia di insegnamento e apprendimento che coinvolge sia l'insegnante che l'apprendista, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
- "**Fornitori continuativi**": soggetti che hanno rapporti di fornitura continuativa di beni o servizi con PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE;

- "**Funzione e/o Ufficio aziendale**": comparto di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE cui è devoluta un'attività unitariamente intesa od un singolo ramo dell'oggetto sociale di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE;

- "**Gruppo**": società controllate che fanno capo a CO.GE.AM.;

- "**Illecito amministrativo dipendente da reato**": Fatto illecito che determina la responsabilità "amministrativa" degli enti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, e quindi l'inflizione delle relative sanzioni, costituito dalla commissione di un reato presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente e da un esponente "apicale" o "sottoposto" dell'ente stesso; il verificarsi di un illecito amministrativo dipendente da reato può essere reso possibile da una più o meno marcata colpa di organizzazione.

- "**Interlocutori esterni**": tutte le persone (fisiche e giuridiche) che hanno a qualsiasi titolo rapporti con PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE nell'ambito del perseguimento dell'oggetto sociale;

- "**Modello**" o "**Modello Organizzativo**": il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. n. 231/2001;

- "**Organi sociali**": i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE;

- "**Organismo di Vigilanza** o **OdV**": organismo interno a PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 ed alla verifica del suo costante aggiornamento;

- "**Outsourcing**": tutte le prestazioni di servizi che la Società affida a soggetti terzi, anche in differenti settori;

- "**P.A.**": tutti quegli enti giuridici o società controllate da enti pubblici economici e non che sono definiti come Pubblica Amministrazione secondo disposizioni di legge vigenti;

- **"Parte Generale**": Parte generale del Modello recante i principi generali del medesimo ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;

- **"Parte Speciale**": Parte speciale del Modello recante la metodologia di *risk Analysis* adottata per i Processi Sensibili e le relative procedure adottate per prevenire in concreto detti rischi;

- "**Partner**": controparti contrattuali di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE, quali, ad esempio, fornitori, consulenti, agenti e clienti sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma stabile di collaborazione (associazione temporanea d'impresa – ati, *joint venture,* consorzi, *etc*);

- "**Personale afferente ad altre società del gruppo**"**:** soggetti apicali, collaboratori, dipendenti, consulenti o collaboratori, anche non continuativi, che fanno capo ad altre società del Gruppo;

- "**Personale interno**": personale addetto alle attività svolte da PROGETTO AMBIENTE

BACINO LECCE TRE, ivi inclusi i soggetti apicali, i soggetti sottoposti all'altrui direzione e, infine, i dipendenti o collaboratori a qualunque titolo organici alla struttura della società;

- "**Piano annuale**": programma annuale di verifiche dell'efficacia e dello stato di attuazione del Modello;
- "**Processi sensibili**": un insieme di attività di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE nel cui ambito ricorre il rischio potenziale di commissione dei reati;
- "**PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE**" o "**Società**": PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l.;
- "**Reati**" o "**Reati presupposto**": singoli reati richiamati dagli artt. 24 e seguenti del D.lgs. n. 231/2001, quindi, uno dei reati che fungono da presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti;
- **"Responsabile di funzione e/o di ufficio**": soggetto responsabile di una area funzionale identificata come significativa all'esito dell'analisi dei rischi, individuato sulla base dell'organigramma di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE;
- "***Risk assessment***": attività di individuazione delle singole aree di rischio riferite ad ogni attività eseguita da PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE finalizzata ad individuare, succesivamente, i concreti rischi in riferimento ai singoli Reati;
- "**R.L.S.**": Responsabile della sicurezza incaricato dai lavoratori come identificato nel Testo Unico Sicurezza;
- "**R.S.P.P.**": Responsabile del servizio di prevenzione e protezione come identificato nel Testo Unico Sicurezza";
- "**Soggetti apicali**": soggetti che, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001, ricoprono incarichi di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente ovvero di un'unità organizzativa dotata di sufficiente autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, di fatto, gestiscono o controllano l'ente;
- "**Soggetti sottoposti all'altrui direzione**": soggetti che, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001, che dipendono dalla viglianza e dal controllo dei soggetti apicali;
- "***Stakeholders***": tutti quei soggetti che, a vario titolo, anche in via solamente occasionale, siano portartori di interessi di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE;
- "**Testo Unico Sicurezza**": Testo Unico di cui al D.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche;
- **"Whistleblower**": soggetto che riferisce una preoccupazione, una segnalazione, ovvero che comunica una violazione del presente modello, del codice etico o la potenziale commissione di Reati.

INTRODUZIONE

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE ha inteso dotarsi di un *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* (in seguito, il "Modello"), ritenendolo un elemento imprescindibile per l'adeguatezza del proprio assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ottemperando così alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "Decreto 231").

Nell'adozione tanto del Modello quanto del Codice Etico, la Società ha rinvenuto un'importante occasione per valorizzare il proprio livello di trasparenza e rigore nel perseguimento dell'oggetto sociale, anche sensibilizzando i propri esponenti apicali, i propri dipendenti e collaboratori e i terzi che, a vario titolo, si interfacciano con la stessa, al rispetto della legalità e alla prevenzione delle condotte illecite.

Consapevole della propria responsabilità sociale ed anche al fine di tutelare la propria immagine e reputazione, PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE richiede ai propri interlocutori di adottare comportamenti responsabili e virtuosi, rispettosi della legge e dei principi e dei valori etico-sociali cui PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE stessa si ispira, compendiati nel Modello e nel Codice Etico. Al contempo, mediante la comunicazione e la diffusione del Modello, la Società incentiva la piena e puntuale consapevolezza dei comportamenti non ammessi e non tollerati nell'esercizio dell'attività aziendale.

Inoltre, mediante la concreta attuazione e l'effettiva diffusione del Modello, la Società intende impedire che la propria attività possa generare occasioni per la commissione di illeciti; in particolare, la Società intende prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto 231 (c.d. "reati presupposto"), anche grazie ad un sistema di controllo interno che impedisca la realizzazione di comportamenti devianti. Bisogna infatti considerare che la commissione di reati non è mai in linea con gli interessi di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE ed è, al contrario, specificamente osteggiata e sempre condannata dalla Società, anche laddove la stessa sembri poterne trarre – apparentemente – un beneficio o un vantaggio.

Nel predisporre il Modello, PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE ha provveduto ad analizzare la propria struttura organizzativa aziendale, con particolare riferimento al sistema di controllo interno, al fine di valutare l'esistenza di margini di miglioramento alla luce delle principali *best practices* e dei più recenti approdi giurisprudenziali e dottrinali in materia di responsabilità degli enti.

Il Modello presenta una suddivisione in Parte Generale e plurime Parti Speciali, tante quante sono le aree di attività che connotano l'esercizio dell'impresa, individuate mediante la mappatura dei processi aziendali eseguita con un'attività di *risk assessment*.

Il Modello è dotato di portata ampia e generalizzata, che coinvolge ogni aspetto dell'attività d'impresa; inoltre, la sua applicazione non è limitata al solo personale di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE, bensì è rivolto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto o nell'interesse della Società (di seguito, i "Destinatari"), quali:

1) i soci;

2) i componenti degli Organi Sociali e qualsiasi soggetto, in posizione apicale, che eserciti – anche di fatto – funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo della Società;

3) tutti i dipendenti e tutti i collaboratori, anche occasionali, della Società, ivi compresi i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato quali, ad esempio, i collaboratori a progetto, gli stagisti e i lavoratori somministrati;

4) i consulenti, i fornitori, i *partner* commerciali, e qualsiasi altro soggetto terzo che, a qualunque titolo, collaborino o svolgano la propria attività in nome e/o per conto – o comunque a favore – della Società in virtù di apposito mandato o di altro rapporto contrattuale.

5) qualunque altra controparte contrattuale.

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 231/2001

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Prima dell'introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti collettivi non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, etc.) potevano essere perseguite per l'eventuale commissione di reati nell'interesse della compagine societaria.

Tale assetto normativo è stato profondamente innovato dal D.lgs. n. 231/2001, che ha segnato l'adeguamento, da parte della legislazione italiana, ad una serie di convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito: in particolare, si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione, nonché della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Con l'emanazione del D.lgs. n. 231/2001, il legislatore italiano ha ottemperato agli obblighi previsti da tali fonti internazionali e comunitarie, che impongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio che colpisca la criminalità d'impresa in modo più diretto ed efficace.

Il D.lgs. n. 231/2001 si inserisce, dunque, in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi, quantomeno europei – istituisce la responsabilità della *societas*, considerata "*quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente*" (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale).

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica secondo cui le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, sovente rientrano nell'ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità *sui generis*, poiché, ancorché qualificata *formalmente* come "*amministrativa*", tale responsabilità presenta natura *sostanzialmente* penale in quanto:

- deriva dalla commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di uno dei reati richiamati dal Decreto (i reati "presupposto", ossia che fungono da presupposto per l'applicazione della responsabilità dell'ente);
- si affianca alla responsabilità del proprio esponente persona fisica – apicale o sottoposto – che abbia commesso uno dei reati "presupposto", pur restandone autonoma (potendo essere riconosciuta anche nel caso in cui l'autore del reato resti ignoto ([1])));

([1]) Cfr. art. 8 del Decreto.

- è accertata nell'ambito di un procedimento penale ([2]);
- contempla l'applicazione di sanzioni, pecuniarie ed interdittive, particolarmente afflittive (sino all'interdizione dall'esercizio dell'attività), oltre alla confisca.

In particolare, gli enti possono essere chiamati a rispondere per i reati "presupposto" commessi – o anche solo tentati – da esponenti dei vertici aziendali (c.d. soggetti apicali) ([3]) o da coloro che sono soggetti alla direzione e al controllo di questi ultimi (c.d. soggetti sottoposti) ([4]).

La responsabilità degli enti è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e si aggiunge a quest'ultima. L'impianto normativo previsto dal Decreto 231 mira dunque a coinvolgere, nella repressione di determinati reati, gli enti nel cui interesse o a vantaggio dei quali, il reato in parola sia stato commesso, colpendone il patrimonio e la gestione in virtù di un'accertata colpa di organizzazione.

1.2. I presupposti della responsabilità degli enti

Ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231, occorre la compresenza di diversi presupposti. In particolare, è necessario che:

a) sia stato commesso un reato "presupposto", ossia una fattispecie criminosa richiamata nel testo del Decreto 231 o per la quale sia specificamente prevista, anche da una diversa fonte normativa, la responsabilità dell'ente ai sensi del decreto medesimo;
b) il reato presupposto sia stato commesso (quantomeno anche) nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
c) l'autore del reato o uno dei concorrenti alla sua commissione sia un soggetto in posizione apicale e/o un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un apicale, anche se non identificato.

1.3. L'interesse o vantaggio dell'ente.

Quanto ai requisiti necessari perché possa configurarsi, accanto alla responsabilità penale delle persone fisiche, anche la responsabilità amministrativa della persona giuridica, come già detto, deve trattarsi, in primo luogo, di un reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

In particolare:

- l'**interesse** implica la finalizzazione della condotta illecita verso il conseguimento di un'utilità, non necessariamente economica, a beneficio dell'ente; utilità che – tuttavia – non deve essere necessariamente conseguita, essendo sufficiente che il reato sia orientato verso la realizzazione di tale interesse;
- il **vantaggio** consiste nella concreta acquisizione di una utilità apprezzabile sul piano economico da parte dell'ente.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato abbia agito per soddisfare un interesse *concorrente* a quello dell'ente stesso: in altri termini, tale responsabilità è esclusa soltanto quando la persona fisica abbia commesso l'illecito *esclusivamente* nell'interesse proprio

([2]) Cfr. art. 36 del Decreto.
([3]) Cfr. art. 5, comma 1, lett. a), e art. 6 del Decreto.
([4]) Cfr. art. 5, comma 1, lett. b), e art. 7 del Decreto.

o di terzi. Viceversa, Il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo) non determina alcuna responsabilità in capo all'ente, trattandosi in una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.

1.4. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

I potenziali soggetti attivi del reato presupposto alla responsabilità degli enti sono:

a) "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi*" (cosiddetti soggetti apicali);

b) "*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*" (cosiddetti soggetti sottoposti all'altrui direzione).

Come si vede, i soggetti richiamati dalla norma in esame sono innanzitutto coloro i quali svolgono funzioni inerenti alla gestione ed il controllo dell'ente o di sue articolazioni: il legislatore, pertanto, ha voluto intraprendere una scelta di tipo "funzionalistico", invece che una di tipo "nominalistico", riservando cioè l'attenzione alla concreta attività svolta, piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita.

A titolo esemplificativo, sono considerati apicali gli amministratori, i sindaci, i direttori generali; se dotati di autonomia finanziaria e funzionale, sono considerati apicali anche i preposti a sedi secondarie (direttori di stabilimento) e, in caso di organizzazione ripartita per divisioni, dei direttori di divisione. Più in generale, sono apicali tutti i soggetti che, a prescindere da una valida e formale investitura ([5]), esercitino ruoli di gestione e controllo dell'ente in via continuativa e significativa.

Inoltre, il Decreto 231 estende la sua applicazione anche a fatti commessi da "*persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale*". Anche la categoria, ampia, dei soggetti sottoposti è individuata sulla base di un criterio funzionale: indipendentemente dalla qualifica formale e dalla natura del legame con l'ente, è tale chi debba rispondere al controllo, alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.

Al riguardo, la Relazione ministeriale precisa che "*la scelta di limitare la responsabilità della società al solo caso di reato commesso dai vertici, non si sarebbe rivelata plausibile dal punto di vista logico e politico criminale*". Da un lato, infatti, sarebbe risultata assurda un'esclusione della responsabilità dell'ente per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da un dipendente; dall'altro, le realtà economiche moderne sono caratterizzate da una evidente frammentazione dei processi operativi e decisionali, di talché acquista sempre maggior rilievo l'importanza anche del singolo dipendente nelle scelte e nelle attività dell'ente.

Ciò richiede una particolare attenzione al fine di elaborare un Modello organizzativo che si riveli, nella prassi, realmente efficace. Si avrà modo di verificare, nella parte speciale dedicata ai singoli

([5]) Il Decreto richiama il criterio funzionale descritto dall'art. 2639 c.c., che equipara – con particolare riferimento ai reati societari – al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile: (a) chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata; (b) chi, pur privo di regolare investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

reati, come sia necessario che ogni singola figura professionale potenzialmente a rischio di commissione dei reati sia monitorata, attraverso la predisposizione di opportuni protocolli, aventi lo scopo di assicurare un idoneo controllo e una effettiva vigilanza su quelle attività "sensibili" nell'ottica della potenziale commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei requisiti fin qui richiamati, che consentono di effettuare un collegamento oggettivo tra il reato commesso e l'attività dell'ente, il legislatore impone anche l'accertamento di un requisito di tipo soggettivo, consistente nella colpevolezza dell'ente per il reato realizzato. Tale requisito soggettivo, si identifica con l'individuazione di una colpa dell'organizzazione, intesa come assenza o inefficacia di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. Tali regole di diligenza costituiscono proprio il contenuto centrale del presente Modello organizzativo.

1.5. Apparato sanzionatorio

Il D.lgs. n. 231/2001 contiene un articolato sistema sanzionatorio che muove dall'applicazione di sanzioni pecuniarie comminate utilizzando delle quote, alle quali si aggiungono, seguendo la scala della gravità del reato commesso, misure interdittive tra cui la sospensione o la revoca di concessioni e licenze, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi; fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, che possono giungere al divieto di esercitare la stessa attività d'impresa.

In particolare, le sanzioni previste dal Decreto 231 possono essere dettagliate come segue.

1.5.1. Sanzioni pecuniarie

A fronte della commissione di un reato presupposto, accertata con sentenza di condanna, è sempre prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria: per ciascun reato presupposto il Decreto prevede un certo numero di "quote" che possono essere inflitte all'ente condannato (in ogni caso, non inferiori a cento e non superiori a mille).

A sua volta, ogni singola "quota" può avere un valore minimo (€ 258,00) e uno massimo (€ 1.549,00). In concreto, poi, il numero e il valore delle quote da comminare all'ente in caso di condanna sono stabiliti dal giudice penale sulla base delle indicazioni contemplate nel Decreto. In particolare, il giudice determina il numero delle quote sulla base: (a) della gravità del fatto; (b) del grado di responsabilità dell'ente; (c) dell'attività posta in essere dall'ente stesso per prevenire la commissione di ulteriori reati. L'entità della singola quota, invece, è definita in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo da assicurare incisività alla sanzione.

Peraltro, il Decreto 231 prevede una serie di circostanze che possono ridurre la sanzione pecuniaria: ad esempio quando l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo o addirittura nullo; oppure ancora quando il danno cagionato dalla commissione del reato sia particolarmente tenue. Inoltre, la sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose cagionate attraverso la commissione del reato, o quantomeno si sia efficacemente adoperato in tal senso. Attenua la

sanzione pecuniaria anche l'adozione e l'attuazione (*a posteriori*) di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi (c.d. modello rimediale).

1.5.2. Sanzioni interdittive

A differenza delle sanzioni pecuniarie, che devono sempre essere inflitte all'ente riconosciuto responsabile, le sanzioni interdittive possono essere applicate soltanto per quei reati presupposto che espressamente le prevedano. Inoltre, il giudice può procedere a comminare una sanzione interdittiva solo quando:

a) a fronte di un reato presupposto commesso da un apicale – o da un "subordinato" per via di gravi carenze organizzative – l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità;

   oppure

b) l'ente, già condannato in via definitiva per un illecito dipendente da reato, ne abbia commesso un altro nell'arco dei successivi cinque anni (c.d. reiterazione).

Viceversa, il giudice non può disporre una sanzione interdittiva quando l'ente:

1) abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o comunque si sia efficacemente adoperato in tal senso;
2) inoltre, abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
3) ed infine abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Ciò detto, il Decreto prevede numerose sanzioni interdittive, graduate secondo un livello di limitazione dell'attività dell'ente (e, quindi, di afflittività) progressivamente maggiore. Si tratta, in particolare:

- del divieto – anche in via definitiva – di pubblicizzare beni o servizi;
- della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli concessi;
- del divieto – anche in via definitiva – di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni che si siano rivelate "funzionali" alla commissione dell'illecito;
- dell'interdizione – anche definitiva – dall'esercizio dell'attività.

Tali sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ossia prima che intervenga l'accertamento definitivo della responsabilità dell'ente. A tal fine, è però necessaria la sussistenza:

- di gravi indizi di responsabilità dell'ente;
- del concreto pericolo di commissione di ulteriori illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

1.5.3. Pubblicazione della sentenza

Nel caso in cui nei confronti dell'ente riconosciuto responsabile sia stata applicata una sanzione interdittiva, il giudice dispone anche la pubblicazione della sentenza, una volta sola (per estratto

o per intero), in uno o più giornali; allo stesso tempo, della sentenza è ordinata anche l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5.4. Confisca

Quando interviene una sentenza di condanna, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione di quella parte che può essere restituita all'eventuale soggetto danneggiato dal reato e tutelando, in ogni caso, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Nel caso in cui non sia possibile eseguire la confisca esattamente del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente a questi.

1.6. I reati presupposto alla responsabilità degli enti ex D.lgs. n. 231/2001

Prima di entrare nel dettaglio delle attività svolte da PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE, al fine di valutare quali di esse espongano l'ente alla possibile commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, è opportuno completare l'inquadramento generale dei confini di tale fonte normativa.

Come anticipato, non qualsiasi illecito penale determina la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto; a tal fine, deve trattarsi (alternativamente) di reati: (a) tassativamente richiamati nel Decreto stesso; (b) previsti da una diversa fonte normativa la quale – tuttavia – preveda esplicitamente la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto.

La responsabilità dell'ente era inizialmente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 D.lgs. n. 231/2001) o contro il patrimonio della P.A. (art. 24 D.lgs. n. 231/2001). In seguito, è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi ed integrativi del D.lgs. n. 231/2001 – anche ad altre categorie di reati.

Allo stato, le ipotesi di reato rilevanti ai fini della responsabilità "amministrativa" dell'ente possono essere ricomprese nelle seguenti categorie

1) Reati contro il patrimonio della P.A. commessi attraverso erogazioni pubbliche (art. 24);
2) Reati contro la P.A. (art. 25)
3) Delitti di falso (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria ed il commercio (artt. 25-*bis* e 25-*bis.*1);
4) Reati societari (art. 25-*ter*);

a) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25-*quater*);

5) Reati contro la personalità individuale (artt. 25-*quinques* e 25-*quater*.1);
6) Reati di "abuso di mercato" (art. 25-*sexies* e art. 187 quinquies T.U.F.);
7) Reati commessi in violazione delle norme a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (art. 25-*septies*);
8) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-*octies*);

9) Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1);
10) Delitti di criminalità organizzata (art 24-*ter*);
11) Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
12) Reati inerenti alla criminalità informatica e l'illecito trattamento di dati (art. 24-*bis*);
13) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-*novies*);
14) Reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
15) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
16) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
17) Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
18) Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
19) Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
20) Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
21) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-*duodevicies*);
22) Reati in materia di frodi alimentari (art. 12, L. n. 9/2013);
23) Reati transnazionali (L. n. 146/2006).

1.7. Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione

Agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001, il legislatore ha previsto, come strumento per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'adozione di un effettivo ed efficace Modello di organizzazione e di gestione, che sia idoneo a prevenire la commissione dei reati della stessa specie di quelli che si sono in concreto verificati.

Da tali norme del Decreto 231, emerge una differenza di disciplina, e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 prevede infatti che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale qualora ricorrano le seguenti circostanze:

a. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c. le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d. non vi sia stata un'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Secondo l'art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ne consegue che l'adozione di un Modello (o di più modelli) costituisce un'opportunità che il legislatore attribuisce all'ente, finalizzata alla possibile esclusione della responsabilità.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, vale a dire, nel caso di specie, il Consiglio di Amministrazione di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE – non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo in realtà necessario che il Modello sia efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto 231, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta mappatura delle attività a rischio);
b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, D.lgs. n. 231/2001, richiede:

a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.7.1. Linee Guida di Confindustria

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del Decreto 231 "*possono essere adottati* (…) *sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*".

Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle linee guida predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell'ambito dell'autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei.

Le caratteristiche proprie di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE consentono di fare riferimento in genere alle Linee Guida di Confindustria, che forniscono alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto 231, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Nella predisposizione del presente Modello, PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE si è dunque ispirata tali linee guida, allo scopo di individuare i migliori presìdi per prevenire la commissione dei Reati.

Al contempo, proprio seguendo le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, sono state altresì tenute in debita considerazione le peculiarità della struttura organizzativa e dell'attività aziendale di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE.

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

2.1. Organizzazione di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.r.l.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE è una società a responsabilità limitata con socio unico, di diritto italiano, con sede legale a Massafra (TA) e sede operativa a Ugento (LE), località Burgesi, ove è situato l'impianto complesso per il trattamento dei rifiuti solidi urbani (RSU), a servizio dell'ambito territoriale LE-3.

La Società ha infatti quale attività la gestione del suddetto impianto per il trattamento (selezione e biostabilizzazione) dei rifiuti urbani con annessa discarica di servizio/soccorso, a seguito di contratto di affidamento di Pubblico Servizio stipulato con la Regione Puglia il 3 agosto 2006, avente la durata di anni quindici a decorrere dalla data di avvio in esercizio dell'impianto e quindi sino a maggio 2026.

In particolare, l'impianto è dimensionato per trattare un quantitativo di circa 81.000 ton/anno di RSU tal quale, proveniente dal bacino ex ATO LE/3. La linea di biostabilizzazione funziona per 365 g/anno e 24 h/giorno.

L'annessa discarica di servizio/soccorso è invece costituita da un bacino per lo stoccaggio complessivo dei rifiuti precedentemente trattati, per circa 498.000 mc suddiviso in n.3 lotti da 2 settori ciascun.

La politica dell'azienda, che trova esplicazione nel Sistema di Gestione Integrata per la Qualità, Ambiente e Sicurezza (UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e UNI EN ISO 45001:2018) si applica a tutte le principali attività della società.

2.2. Corporate governance di Progetto Ambiente BACINO LECCE TRE s.r.l.

La Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione; la rappresentanza legale dell'Ente è attribuita al presidente del CdA. Sono poi in carica due amministratori delegati. La gestione è dunque condotta attraverso un adeguato sistema di deleghe, per l'effetto del quale soltanto i soggetti muniti di formali poteri possono impegnare la Società nei confronti dei terzi. Di tali poteri è data adeguata pubblicità.

2.3. Articolazione aziendale.

Per quanto concerne l'articolazione dell'azienda, si rinvia all'organigramma allegato al presente Modello.

2.4. Il Gruppo CO.GE.AM. e il D.lgs. n. 231/2001 all'interno dei gruppi di imprese.

Il fenomeno dei gruppi societari rappresenta oggi la forma di organizzazione più comune che caratterizza le imprese con determinate dimensioni funzionali ed operative, che estendono la loro attività tra più società collegate, operanti sotto la direzione e il controllo di una società capogruppo.

Le società che fanno parte di un gruppo sono, da un punto di vista giuridico, autonome e indipendenti benché l'attività di ognuna sia espressione di una politica aziendale comune, generalmente dettata dalla *holding*.

Il gruppo di imprese ha, quindi, una valenza solo economica e non giuridica, che consente di diversificare i rischi patrimoniali tra le società.

La riforma del diritto societario, introdotta con il D.lgs. n. 6/2003, non ha fornito una definizione di gruppo di imprese ma ha dato rilievo all'attività di direzione e coordinamento negli articoli 2497 e 2497-*sexies* c.c., che si riferiscono a quelle società che sono tenute alla redazione di un bilancio consolidato o esercitano forme di controllo sulle altre società.

Il controllo può essere di diritto (nel caso di maggioranza di quote di una società o disposto tramite un apposito contratto) o sotto forma di attività di direzione e coordinamento (forme di controllo economico).

Le forme di raggruppamento societario che fanno capo ad una *holding* possono essere diverse. In particolare, di seguito, senza pretesa di esaustività, viene esposta una possibile sintesi:

- *holding* finanziaria o pura: non svolge alcuna attività di produzione o scambio di beni e servizi con le partecipate;
- *holding* operativa o mista: antitetica alla holding finanziaria;
- *holding* capogruppo: possiede azioni o quote delle altre società in maniera rilevante tale da esercitare un'influenza dominante e che a sua volta potrà essere una holding pura o mista;
- *holding* gestoria: gestisce società che hanno business con interdipendenze strategiche;
- *holding* di famiglia: società controllata da componenti di una stessa famiglia.

In diritto penale, le disposizioni che prendono in esame il gruppo di imprese sono l'art. 2621 c.c. e l'art. 2622 c.c. in tema di false comunicazioni sociali e l'art. 2634 c.c. in tema di infedeltà patrimoniale degli amministratori.

Anche nell'ordinamento penale, tuttavia, il gruppo di imprese ha una valenza prettamente economica e non giuridica. E, allo stesso modo, il D.lgs. n. 231 del 2001 nulla prevede in materia di eventuale responsabilità del gruppo, limitandosi ad individuare i presupposti e la disciplina della responsabilità dei singoli enti che lo compongono.

La normativa, infatti, non affronta il concetto di gruppi di imprese e non disciplina gli effetti che possono scaturire nei confronti del gruppo, qualora venga commesso un reato da parte di un apicale o di un sottoposto di una o più delle società di cui il gruppo stesso si compone.

Pertanto, dapprima la dottrina e la giurisprudenza di merito, poi quella di legittimità hanno, cercato di colmare questa lacuna, estendendo l'applicazione del Decreto 231 ai gruppi di società, interrogandosi sulle possibili ricadute di responsabilità.

In particolare, i più recenti arresti giurisprudenziali hanno ricollegato l'ipotesi di estensione della responsabilità all'interno di un gruppo ai medesimi requisiti applicativi previsti per il singolo ente (illustrati in precedenza nella Sezione I, parr. 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6): *i*) commissione di un reato;

ii) qualifica soggettiva dell'autore del reato; *iii*) interesse e vantaggio.

Nulla deve essere precisato in merito al primo requisito: per parlarsi di responsabilità di gruppo è, infatti, sempre necessario che sia stato commesso uno dei reati che fungono da presupposto per l'applicazione della responsabilità prevista dal Decreto 231.

Più interessante è, invece, quanto elaborato dalla giurisprudenza in merito ai due ulteriori elementi.

Quanto all'interesse o vantaggio, è stato affermato il principio di carattere generale secondo cui, "*qualora il reato presupposto sia stato commesso da una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società*", in quanto l'attribuzione della "*responsabilità della capogruppo o di una controllata non può discendere dalla mera presunzione di coincidenza dell'interesse di gruppo con quello delle singole società, dovendosi verificare in concreto la sussistenza di un interesse o di un vantaggio della "holding" o di altra società del gruppo*" ([6]).

Da ciò consegue che, per poter affermare una responsabilità "infragruppo", non è sufficiente evocare l'appartenenza al gruppo o parlare di un generico "interesse di gruppo", anzi, per poter configurare l'addebito della capogruppo o di altra società del gruppo, occorre, per ciascuna di esse, la verifica in concreto della sussistenza di una condizione ulteriore, consistente nell'effettivo interesse anche in capo alla società a cui si pretende di estendere la responsabilità.

Inoltre, con riferimento al soggetto attivo, è stato precisato che, per l'estensione della responsabilità all'interno del gruppo, deve sussistere un collegamento qualificato tra chi commette il reato e la società della cui responsabilità si parla.

La responsabilità da reato non può, dunque, estendersi alla capogruppo o ad una società collegata in modo indiscriminato, essendo invece necessario che un soggetto ad esse appartenente abbia commesso il reato o, quantomeno, abbia concorso alla sua realizzazione ([7]).

Tre sono i casi tipici in cui tale circostanza può verificarsi:

- se il soggetto ha agito in virtù di un ruolo qualificato in più società coinvolte nella commissione del reato (ad es: apicale della capogruppo e della controllata);
- se alla commissione di un reato da parte di un soggetto appartenente alla controllata ha concorso un soggetto appartenente alla capogruppo;
- se sia individuata, nella controllata o collegata, la figura di amministratore di fatto in capo ad un soggetto appartenente alla capogruppo, che eserciti di un dominio sulla controllata, mediante un'ingerenza continuativa e significativa.

Viceversa, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, non è possibile desumere la responsabilità amministrativa sulla base della mera esistenza di una relazione di controllo o di collegamento societario.

Tutte le esposte considerazioni sono utili per la predisposizione del Modello organizzativo di

([6]) Cass. Pen., Sez. II, 27/09/2016, n.52316.
([7]) Cass. Pen., Sez. II, 27/09/2016, n.52316.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE che fa parte del Gruppo CO.GE.AM. insieme ad altre società consorelle attive nel settore ambientale.

Infatti, si mostra opportuna l'adozione di protocolli di monitoraggio per tutte le operazioni infragruppo e per i contratti di servizio, con specifico riferimento alle attività che sono realizzate tramite *outsourcing*.

Quest'ultime devono essere regolamentate con idonei contratti, il cui contenuto disciplini la modalità di conoscenza ed il rispetto del Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE, prevedendo le relative sanzioni disciplinari.

Parimenti importante è la predisposizione di apposite regole all'interno dei modelli organizzativi di tutte le singole società del Gruppo, le quali siano idonee a garantire la trasparenza di tali attività e a definire i criteri minimi di condotta rispettosa della legge.

2.4.1. Descrizione del Gruppo CO.GE.AM.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE è parte di un gruppo di società attivo nella differenziazione e trasformazione dei rifiuti e nella produzione di combustibile utile per gli impianti di generazione elettrica. In particolare, la Società è controllata interamente da CO.GE.AM. S.c.a.r.l., che controlla altresì le società:

- Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.u.r.l.;
- Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.u.r.l.;
- Progetto Ambiente Provincia di Foggia s.u.r.l.;
- Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.u.r.l.

Pertanto, la potenziale estensione di responsabilità *ex* D.Lgs n. 231/2001 all'interno del Gruppo è stata oggetto di attenta analisi per la redazione del presente Modello, mediante valutazione dei rapporti intercorrenti tra la Società e la propria controllante CO.GE.AM. S.c.a.r.l.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE ha infatti ritenuto opportuno concentrare le proprie risorse sulle principali attività di impresa (c.d. "*core business*"), ovvero la gestione dell'impianto di trattamento del rifiuto CSS (combustibile solido secondario). Si tratta, invero, di aree la cui gestione richiede competenze e professionalità specifiche di cui la Società è in possesso. I connessi temi, rilevanti nella prospettiva del D.lgs. n. 231/2001, relativi ad ambiente e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro vengono pertanto considerati in via diretta dalla Società attraverso la disciplina contenuta nelle Parti Speciali e nei sistemi di gestione implementati.

Al contempo, si è avvertita l'esigenza di esternalizzare in capo alla CO.GE.AM. S.c.a.r.l., (attraverso un contratto di *outsourcing*) alcuni servizi per la cui corretta esecuzione sono necessarie strutture organizzative a ciò dedicate, particolari conoscenze tecniche, nonché personale specializzato di cui la PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE non è dotata.

In particolare, i settori di attività oggetto del citato contratto di outsourcing sono quelle di seguito indicate:

- **risorse umane**;

- **gestione amministrativa**;
- **contabilità**;
- **area legale**;
- **acquisti**;
- **manutenzione**;
- **magazzino**.

In considerazione del contratto di *outsourcing*, un rischio di possibile risalita verso l'alto di responsabilità è dunque astrattamente possibile. Il tema è dunque stato analizzato nella parte speciale del presente Modello, che prevede appositi protocolli sullo specifico tema, volti a mitigare ulteriormente il rischio di potenziale commissione di un reato all'interno del Gruppo.

E' però importante evidenziare che tutte le società del Gruppo sono dotate di un Modello organizzativo e di un Codice Etico. Pertanto, esistono presidi interni alla Società ed agli altri enti del Gruppo volti a prevenire i Reati in parola.

SEZIONE 3 - IL MODELLO DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE

3.1. La scelta di dotarsi del Modello previsto dal D.lgs. n. 231 / 2001

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE ha ritenuto necessario dotarsi di un modello organizzativo conforme al Decreto legislativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in un'ottica di efficientamento del proprio sistema di compliance e di diffusione al proprio interno della cultura di legalità, che funge da presupposto indefettibile per lo svolgimento dell'attività aziendale.

Obiettivo principale di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE è l'osservanza – da parte di tutti coloro che operano per e con la Società – di condotte caratterizzate da correttezza e trasparenza, in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto 231.

Inoltre, PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE attribuisce grande importanza all'aggiornamento del proprio Modello, allo scopo di adeguarlo alle più recenti riforme legislative che, di volta in volta, ampliano il novero dei reati presupposto alla responsabilità degli enti *ex* Decreto 231. Inoltre, il costante aggiornamento del Modello consente di garantire precipue condizioni di correttezza e trasparenza nel compimento delle proprie attività, attraverso un costante monitoraggio dei processi aziendali più sensibili, costituendo altresì un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che lavorano per e con la Società (dipendenti, clienti, fornitori, partner, ecc.).

3.2. Finalità del Modello

Il Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE delinea il sistema, strutturato ed organico, di protocolli e di attività di controllo (preventivo e *post factum*) finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di Reati, mediante l'individuazione delle attività che presentano profili di rischio maggiori e la conseguente identificazione dei necessari presidi.

In particolare, il Modello persegue le seguenti finalità:

- integrare, rafforzandolo, il sistema di *Corporate Governance* e di *compliance* di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di strumenti di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati connessi all'attività aziendale;
- informare e formare i Destinatari in merito all'esistenza di detto sistema e alla necessità che la loro operatività sia costantemente conforme ad esso;
- ribadire che PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui la Società si ispira e intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale, dunque in contrasto con l'interesse della stessa;

- rendere tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE, consapevoli del fatto che la commissione di un reato in ambito aziendale dà luogo non soltanto all'applicazione di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti della Società, esponendola a pregiudizi finanziari, operativi e d'immagine;
- rimarcare che tutti i Destinatari sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme vigenti e, comunque, ad uniformare i propri comportamenti ai più elevati standard di diligenza, prudenza e perizia, nella prospettiva di salvaguardare la sicurezza e l'ambiente;

3.3. Le attività svolte per la predisposizione del modello

Al fine di adottare il Modello, PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE ha svolto una serie di attività propedeutiche, suddivise in fasi, dirette alla valutazione e all'eventuale implementazione dell'attuale assetto organizzativo interno, con particolare riferimento al sistema di prevenzione e gestione dei rischi di reato.

Nello specifico, le **fasi** nelle quali si è articolato il percorso che ha portato all'adozione del Modello sono state le seguenti.

FASI	ATTIVITÀ
FASE 1	**ANALISI DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI** ➢ analisi della struttura societaria, dell'assetto organizzativo e del sistema di controllo, nonché delle modalità operative con cui si sviluppano i processi di maggiore rilevanza; ➢ individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati presupposto (c.d. processi/**attività sensibili**, il cui elenco è contenuto in separati documenti); ➢ identificazione dei **key officers**, ovvero delle persone che, in base alle funzioni e alle responsabilità attribuitegli, hanno una conoscenza approfondita delle **attività sensibili**, delle modalità operative adottate e dei relativi controlli, per lo svolgimento di interviste mirate;
FASE 2	**RISK ASSESSMENT** ➢ riepilogo del quadro emerso dall'attività di analisi della struttura organizzativa; ➢ mappatura dei rischi potenziali, con individuazione dei reati astrattamente ipotizzabili e delle potenziali modalità di commissione; ➢ analisi del sistema di controlli preventivi esistenti e individuazione di eventuali necessità di rafforzamento del sistema di controllo interno.
FASE 3	**ELABORAZIONE DEL MODELLO** ➢ predisposizione del modello organizzativo, alla luce delle più autorevoli linee-guida e secondo i principali arresti giurisprudenziali e dottrinali in materia.

3.3.1. Segue: il processo di valutazione del rischio.

Con specifico riferimento alla fase 2, è utile riportare di seguito un diagramma illustrativo delle modalità di svolgimento dell'attività di *risk assessment*.

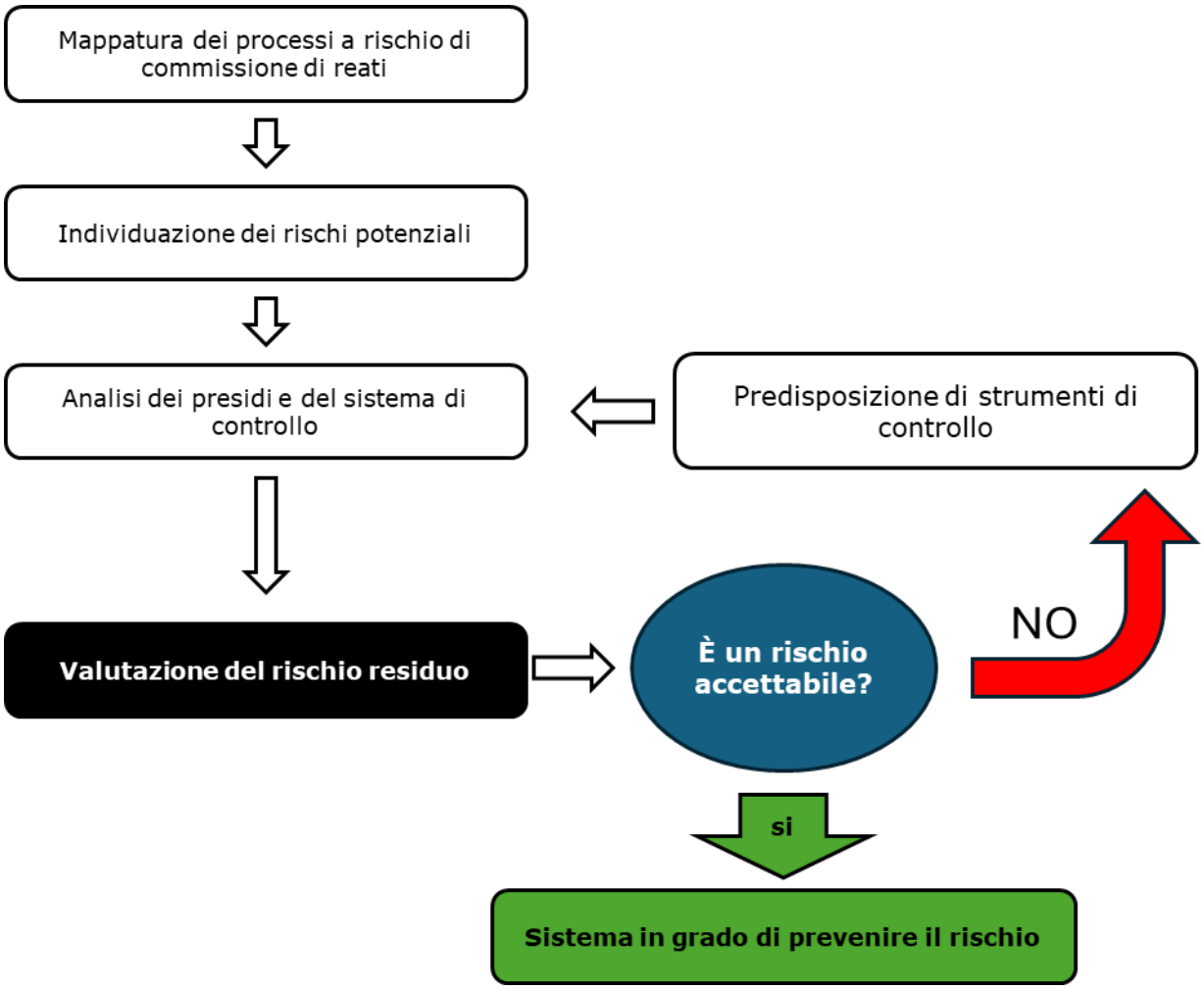

3.4 Elementi fondamentali del Modello

Il Modello si compone della **Parte Generale**, delle **Parti Speciali** e del **Codice Etico**:

- la Parte Generale del Modello descrive il quadro normativo di riferimento del Modello, le sue finalità, la sua struttura ed il suo processo di realizzazione. Nella parte generale è inoltre delineata la struttura e la composizione dell'OdV, con l'indicazioni delle funzioni e dei poteri dell'organismo. Ancora, vengono individuate nella parte generale le regole che presiedono all'aggiornamento del Modello, il sistema disciplinare per le violazioni, gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello e quelli inerenti la formazione del personale;
- le Parti Speciali contengono regole procedurali interne e principi di controllo volti ad integrare il contenuto della Parte Generale con una descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta e dei processi/attività sensibili che

caratterizzano l'attività aziendale;

- il Codice Etico integra la Parte Generale e le Parti Speciali, individuando i principi di etica, di moralità e di legalità che la Società pone alla base della propria attività aziendale.

3.4. I presìdi e i principi di controllo.

Nell'adozione del Modello, la Società ha inteso cristallizzare i seguenti fondamentali elementi che fungono da presìdi alla verificazione del rischio di commissione dei Reati.

Tali presìdi e principi si integrano tra loro, trovando la loro esplicitazione nella parte generale e – soprattutto – nelle parti speciali del Modello.

In questo modo, qualunque sia l'attività sensibile su cui il Modello mira ad intervenire, è garantita una omogeneità delle modalità di gestione del rischio di commissione dei Reati, idonea ad assicurare la coerenza interna del Modello.

In particolare, gli elementi in questione sono: i) il sistema normativo interno; ii) la struttura organizzativa aziendale; iii) i principi e i protocolli di prevenzione generali e specifici.

3.4.1. Sistema normativo interno.

I documenti che compongono il Modello, in uno con il Codice Etico, individuano regole di comportamento interne finalizzate a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività sensibili che caratterizzano la realtà aziendale.

Inoltre, sono altresì previsti specifici protocolli di controllo, utili a gestire il rischio di commissione dei Reati e alla verifica del rispetto delle regole di comportamento.

Nell'ambito del sistema normativo interno sono ricompresi anche i sistemi di gestione della qualità, della sicurezza e salute sul lavoro e dell'ambiente, i quali sono certificati da parte di accreditati organismi esterni di certificazione in conformità ai principali standard internazionali ed in particolare a quelli della normativa UNI EN ISO 9001:2015, della norma UNI EN ISO 45001, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e a quelli della norma UNI EN ISO 14001 in materia ambientale.

3.4.2. Struttura organizzativa.

Il Modello analizza e garantisce l'esistenza di una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, fondata quantomeno sui seguenti principi:

- i compiti, i poteri e le responsabilità delle Funzioni Aziendali, con particolare riferimento a quelle coinvolte nelle attività sensibili a rischio reato, sono
    - adeguatamente definiti;
    - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
    - conosciuti all'interno della Società e adeguatamente pubblicizzati all'esterno.

3.4.4. Principi e protocolli di prevenzione

Il Modello delinea sia dei protocolli di prevenzione generali sia dei protocolli di prevenzione specifici.

Sono generali quei protocolli applicabili ad ogni attività sensibile affrontata dal Modello, quali, ad esempio:

- la **Regolamentazione**, tale per cui l'operatività aziendale è puntualmente regolata in modo da indicare chiaramente i principi di condotta e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- la **Tracciabilità**, in ragione della quale i passaggi rilevanti dei processi aziendali sono adeguatamente documentati e la relativa documentazione correttamente archiviata e conservata;
- la **Separazione dei compiti**, prevedendosi per ogni operazione rilevante l'intervento di più soggetti che provvedono, rispettivamente, all'assunzione della decisione, all'autorizzazione, all'attuazione e al controllo del processo.

Ogni attività sensibile (come indicata nelle Parti Speciali) è puntualmente regolata da protocolli specifici, volti a minimizzare (o ad eliminare ove possibile) il rischio di commissione di reati presupposto, che si caratterizzano, di volta in volta, in ragione delle peculiarità dell'area di attività su cui insistono.

3.5. I destinatari del Modello organizzativo

Il Modello è indirizzato – *in primis* – a tutto il personale di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE che si trovi a svolgere le attività sensibili. Le disposizioni contenute nel Modello devono, dunque, essere rispettate dal personale dirigenziale, che opera in nome e per conto della Società, e dai lavoratori subordinati; soggetti tutti opportunamente formati e informati circa i contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità appositamente previste dallo stesso (*infra* Sezione 4 – Paragrafo 4.1.).

Al fine di garantire un'efficace ed effettiva prevenzione dei Reati, il presente Modello è destinato anche ai collaboratori esterni, intesi sia come persone fisiche (consulenti, professionisti, *etc.*) sia come società che, mediante contratto, prestino la propria collaborazione a PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE per la realizzazione delle proprie attività. Il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che obblighi il contraente diverso dalla società ad attenersi ai principi del Modello nell'attività che riguarda l'impresa.

Rispetto ai Fornitori continuativi ed ai *Partners* di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE, si prevede che la Società – prima di vincolarsi contrattualmente ai terzi – svolga un'adeguata procedura di *due diligence*. Segnatamente, tale attività di controllo dovrà essere volta a verificare la reputazione del soggetto con cui si intende contrattare e dei suoi principali esponenti (soci e amministratori), la situazione finanziaria, la competenza tecnica per rendere il servizio oggetto del contratto, i maggiori clienti con cui opera e gli eventuali rapporti con le autorità pubbliche.

Per le attività rese in *Outsourcing* il soggetto investito, in tutto o in parte, delle predette attività, si dota di un proprio Modello e/o di una certificazione indipendente dei processi interni di controllo.

SEZIONE 4 – DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

4.1. La diffusione del Modello

Nel rispetto delle *best practices* esistenti, è preciso impegno della Società dare ampia divulgazione ai principi e alle disposizioni contenuti nel Modello, allo scopo di garantirne una efficace attuazione. Seguendo l'insegnamento fornito dalle Linee Guida di Confindustria, l'informazione su Modello deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

4.1.1 Informativa al Personale Interno

Quanto all'informazione, il Modello (parte generale e Codice Etico) è disponibile per la relativa consultazione sul sito internet della Società, il cui indirizzo è opportunamente comunicato a tutti i Destinatari, mediante adeguate modalità (ad es. una comuncazione a mezzo di posta elettronica).

Il Modello in versione integrale è inoltre messo a disposizione di tutto il Personale interno con strumenti idonei a garantirne la piena accessibilità. Una copia cartacea è altresì disponibile presso la sede operativa ed in formato elettronico presso la sede legale.

Il Personale Interno di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE è prontamente informato, nel rispetto dei requisiti modali minimi di seguito riportati, dell'adozione del presente Modello sin dal momento della loro assunzione.

In particolare, ai neo assunti viene consegnata un'informativa con riferimento all'applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 nell'ambito della Società.

È inoltre previsto l'accesso diretto dalla *intranet* aziendale ad una sezione appositamente dedicata dove è disponibile e costantemente aggiornata tutta la documentazione di riferimento in materia di D.lgs. n. 231/2001.

4.1.2. La formazione del personale.

Per la Società, la comunicazione e la formazione costituiscono strumenti essenziali al fine della efficace implementazione e diffusione del Modello Organizzativo. A tal fine, PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE garantisce la formazione del proprio Personale interno.

La Società definisce periodicamente uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello e negli altri documenti aziendali ad esso riferibili, con modalità idonee a garantirne la conoscenza effettiva da parte degli stessi.

La formazione è organizzata avendo cura di operare una necessaria diversificazione di approfondimento a seconda dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti attribuiti nonché dell'ambito di attività in cui i singoli Destinatari operano.

Il piano di formazione è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza.

I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità

amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di Reati da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e negli altri documenti ad esso riferibili, nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

La formazione è svolta nella fase di adozione del Modello e, successivamente, a seguito di modifiche o aggiornamenti di rilievo, che possano far ritenere obsoleta la formazione svolta in precedenza (ad es.: se intervengono modifiche rilevanti, come l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti a nuovi reati che, potenzialmente, interessino direttamente la Società).

L'attività di formazione è gestita e monitorata dalla competente Funzione Aziendale ed è adeguatamente documentata. In particolare, la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata mediante strumenti idonei ad attestare la presenza dei destinatari della formazione stessa.

Per i soggetti posti all'apice delle funzioni considerate più a rischio di commissione dei Reati, la formazione generale di cui sopra è integrata con una formazione specifica inerente i Reati a maggior rischio per ciascuna funzione ed i presidi identificati a mitigazione dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente lo stato di attuazione della formazione e, se del caso, effettua controlli specifici sul livello di conoscenza e comprensione acquisito dai Destinatari, in relazione al contenuto del Decreto, del Modello e del Codice Etico.

4.1.3. Informativa a collaboratori esterni, fornitori e partner

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche verso quei soggetti terzi che intrattengano con PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società medesima senza vincoli di dipendenza (ad esempio: consulenti, agenti, partner commerciali, procacciatori di affari e altri collaboratori autonomi).

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE, pertanto, promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

L'impegno formale da parte dei suddetti soggetti al rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello è documentato attraverso la predisposizione di specifiche clausole contrattuali debitamente sottoposte ed accettate dalle controparti. Queste prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti o dei protocolli di controllo attinenti in ragione delle prestazioni fornite dalle controparti, la possibile risoluzione del vincolo negoziale.

SEZIONE 5 – ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Il D.lgs. n. 231/2001, all'art. 6 comma 1, prevede l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) interno all'ente, dotato di autonomi poteri di controllo e di iniziativa (che consentano di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di compulsare, ove necessario il suo aggiornamento).

Il Decreto 231 stabilisce che l'OdV può essere sia monosoggettivo che plurisoggettivo.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE ha optato, nel pieno rispetto della disciplina normativa, per un OdV collegiale, composto da tre membri esterni.

L'OdV, nella sua composizione, garantisce appieno l'indipendenza, la professionalità e la competenza nello svolgimento del compito che gli è affidato, in quanto i componenti hanno, individualmente o collegialmente, specifiche e comprovate competenze in ambito ambientale, legale e di *audit* aziendale.

La scelta di un OdV collegiale è stata ritenuta la più idonea, sulla base delle caratteristiche della struttura organizzativa della Società, a garantire l'effettività dei controlli cui l'OdV è istituzionalmente preposto.

In conformità alla normativa vigente e alle *best practices* elaborate a livello nazionale, l'OdV di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE è in possesso dei seguenti requisiti:

A. Autonomia e indipendenza.

   L'Organismo, per verificare l'osservanza e la corretta applicazione del Modello, può intraprendere qualsiasi iniziativa di controllo, con possibilità di accedere senza alcuna limitazione a tutte le informazioni aziendali – da chiunque detenute – ritenute rilevanti. Per evitare ogni tipo di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque esponente – apicale o sottoposto – della Società, l'Organismo è inserito come unità di *staff* rispetto al vertice aziendale; i suoi componenti sono privi di compiti operativi e non partecipano a nessuna attività o decisione aziendale.

B. Professionalità.

   L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; in particolare deve possedere competenze specialistiche in tema di attività ispettiva e consulenziale (ad es. gestione dei sistemi di sicurezza e prevenzione degli infortuni, campionamento statistico, tecniche di analisi, conoscenze contabili, metodologie di individuazione delle frodi) e competenze giuridiche, con particolare riferimento ai reati previsti dal Decreto 231 ed agli istituti generali di tale decreto. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, ne garantiscono l'obbiettività di giudizio.

C. Continuità d'azione.

   L'organismo deve rappresentare una struttura dedicata, che – con i necessari poteri ispettivi e di controllo – provvede costantemente alla vigilanza del rispetto del Modello.

5.2. Principi generali di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Di seguito, si riportano gli elementi essenziali che regolano e connotano il funzionamento dell'OdV di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE.

5.2.1. Nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE.

Contemperando le esigenze aziendali con la necessaria stabilità e continuità d'azione del predetto Organismo, i membri rivestono il loro ruolo per anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell'effettiva nomina e possono prorogare la propria attività oltre la scadenza in piena legittimità. I membri possono essere rinominati alla scadenza.

Alla scadenza del mandato, l'OdV rimane in carica sino alla effettiva nomina dei membri del nuovo organismo.

5.2.2. Cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza.

All'atto del conferimento dell'incarico, ciascun soggetto designato ad assumere la carica di componente dell'OdV deve sottoscrivere una dichiarazione in cui attesta l'assenza di fattori d'incompatibilità quali, ad esempio:

- relazioni di parentela o di coniugio o affinità entro il 4° grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere o sindaci di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di consistenza tale da consentire di esercitare una notevole influenza su PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE;
- partecipazione attiva quale membro del Consiglio di Amministrazione o Amministratore nei tre esercizi anteriori alla nomina quale membro dell'OdV, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti di cui al D.lgs. 231/2001 o altri reati ad essi assimilabili o comunque delitti commessi non colposamente;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il sopravvenire di cause di incompatibilità/ineleggibilità determina l'immediata decadenza del membro dell'OdV.

Se nel corso dell'incarico vengono a mancare uno o più componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione degli stessi.

L'OdV potrà comunque operare, in via temporanea, anche se di esso sia rimasto in carica un solo componente.

5.2.3. Rinuncia, sostituzione e revoca

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può rinunciare in qualunque momento alla carica, con

l'obbligo di darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, che provvede tempestivamente alla sostituzione del componente dimissionario; quest'ultimo prosegue nelle sue funzioni in regime di *prorogatio* sino all'effettiva sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare il componente dell'Organismo di Vigilanza soltanto per giusta causa. Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla sostituzione del membro revocato. L'Organismo di Vigilanza è tutelato da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione in ragione delle funzioni esercitate.

5.2.4. Compenso, rimborso spese e poteri di spesa

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, al momento della nomina o con deliberazione successiva, la remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza. Devono in ogni caso essere rimborsate, in presenza di adeguata documentazione giustificativa, le spese sopportate dall'Organismo nell'esercizio delle proprie funzioni.

Affinché l'Organismo di Vigilanza sia caratterizzato da effettiva autonomia di azione ed indipendenza, esso è dotato di un adeguato *budget* annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato su proposta dell'Organismo stesso. Delle risorse finanziare in questo modo messe a disposizione, l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, dovendo relazionare l'Organo Amministrativo in merito all'utilizzo. Inoltre, in presenza di comprovate e motivate ragioni, l'Organismo può eccedere il *budget* a sua disposizione, salva comunque la necessità di ottenere ratifica *ex post* da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato.

5.3. Funzioni e poteri dell'OdV

I compiti che l'Organismo, in perfetta autonomia, indipendenza e libertà di azione è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. sono in particolare:

- vigilanza sull'effettività del modello;
- esame dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale e non già meramente formale capacità di prevenire la commissione di reati;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti funzionalità del modello;
- monitoraggio costante in ordine alla necessità di aggiornare il modello organizzativo.

Per lo svolgimento dei suddetti compiti, l'OdV:

- propone al Consiglio di amministrazione la necessità di modificare od integrare il Modello, previo eventuale concerto con le funzioni aziendali interessate;
- informa il Consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale sull'attività svolta con periodicità almeno annuale, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità e/o opportunità;
- promuove, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di formazione/informazione e comunicazione rivolti ai dipendenti della Società;

- predispone strumenti utili a ricevere flussi informativi da parte delle diverse funzioni aziendali, secondo quanto al riguardo previsto dal Modello;
- propone alle funzioni aziendali competenti l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste nel Modello.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni di presunte violazioni del Modello e si astengono dal farne uso per fini non conformi alle funzioni istituzionalmente svolte.

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, all' OdV è data la possibilità di:

- accedere ad informazioni, documenti e/o dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti, presso qualsiasi struttura aziendale;
- segnalare l'eventuale opportunità di attivare eventuali procedimenti disciplinari con le eventuali sanzioni previste dal sistema disciplinare dell'ente;
- ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per un più efficiente espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231/2001.

5.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, informa l'Organo Amministrativo affinché possa adottare le azioni necessarie a garantire l'adeguatezza e la concreta attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV provvede a fornire all'Organo Amministrativo, un'informativa annuale avente ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica sui processi sensibili ai sensi del Decreto;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle relative azioni intraprese dall'Organismo e dagli altri soggetti interessati;
- le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello;
- le attività di controllo rispetto alle quali non si è potuto procedere per giustificate ragioni;
- lo stato di attuazione del Modello.

Inoltre, l'OdV deve porre in atto flussi informativi *ad hoc*, indipendentemente dalla previsione di flussi periodici, in presenza di circostanze che rendano necessaria o comunque opportuna l'informativa. Pertanto, l'Organismo dovrà riferire tempestivamente all'Organo Amministrativo in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;

- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto 231;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali;
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento delle sue funzioni;
- esito degli eventuali accertamenti condotti dall'OdV a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Organo Amministrativo.

L'Organismo, inoltre, dovrà riferire senza indugio:

- all'Organo Amministrativo eventuali violazioni del Modello poste in essere da Dirigenti della società, da membri dell'Organo di Controllo;
- all'Organo di Controllo, eventuali violazioni del Modello poste in essere dall'Organo Amministrativo, affinché adotti i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge.

In ogni caso, l'OdV di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE può essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo o può, a sua volta, presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazione specifiche.

5.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'articolo 6, comma 2°, lett. d) del Decreto 231 impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento utile a consentire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello, nonché per l'eventuale accertamento, *a posteriori,* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

In tale prospettiva, il flusso informativo verso l'OdV ha ad oggetto tutti gli atti, i comportamenti e/o gli eventi che possono determinare una violazione del modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.

Più precisamente, in ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione attinente all'attuazione del Modello nelle *"Aree a rischio".*

In particolare, i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori sono tenuti a riferire all'OdV di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE notizie rilevanti e relative alla vita della società nella misura in cui esse possano esporre la stessa al rischio di commissione di Reati e/o di illeciti ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di reati ed illeciti.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE si impegna a definire, in attuazione al Modello, un efficace flusso di informazioni che consenta all'OdV di essere puntualmente aggiornato su:

- eventuali segnalazioni relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione del Modello previsti dal Decreto in relazione alle attività della Società o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- qualsiasi attività di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (Magistratura, Guardia di Finanza, altre autorità ecc.);
- mutamenti nell'organizzazione o nelle attività che possono influire, direttamente o indirettamente, sull'obiettivo di tutela della salute e sicurezza e di tutela ambientale;
- accadimento di incidenti, infortuni, mancati infortuni e/o segnalazione di casi di malattia professionale;
- eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti per i reati previsti dal Decreto 231;
- commissione di illeciti amministrativi;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori prassi applicative, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc*;
- informativa continua.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima, e determina le eventuali iniziative, ascoltando, eventualmente, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stato istituito un canale informativo dedicato (odv@progetto-ambiente-le3.com). Le segnalazioni possono, altresì, essere trasmesse per posta all'indirizzo: ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs. N. N. 231/01, PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.r.l., Contrada Forcellara San Sergio snc -74016 Massafra (TA).

Inoltre, la Società ha implementato alcuni specifici canali per l'effettuazione di segnalazioni in materia di *Whistleblowing*. Sul punto, si veda quanto precisato nella Sezione 6 della presente parte Generale.

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'OdV posti a carico dei Destinatari può determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello.

5.5.1. Flussi informativi ad hoc

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV da esponenti aziendali o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere in:

a) significative notizie con impatto sul funzionamento del Modello 231 quali, a mero titolo esemplificativo:

- modifiche organizzative e/o del sistema di nomine, deleghe e procure con impatto sul Modello 231;
- provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o accertamenti o procedimenti riguardanti direttamente o indirettamente la Società per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto 231;
- richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
- procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- evidenze derivanti da verifiche interne o esterne e/o studi e approfondimenti dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
- eventuali infortuni o quasi infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- eventuali incidenti o quasi incidenti in materia ambientale ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito a tematiche ambientali;

b) violazioni (reali o presunte) dei principi sanciti dal Modello o potenzialmente rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/01 o in ipotesi di gravi situazioni di rischio o pericolo (anche eventuale) relative alla parte generale ed alle parti speciali del Modello:

- la commissione di reati, di illeciti amministrativi o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con il Modello e con i relativi protocolli;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di reati o per il rispetto dei principi di comportamento del Modello;
- informazioni di ogni provenienza, verbali o scritte "anche anonime" concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello o di comportamenti tali da non assicurare un'effettiva attuazione del Modello.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima, e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

5.5.2. Informativa continua

Oltre alle notizie di cui al paragrafo precedente, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Organismo le informazioni rilevanti concernenti attività ricorrenti:

- le notizie relative alle variazioni organizzative e procedurali significative ai fini del Modello;
- la documentazione relativa alla richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti o contributi pubblici;
- le operazioni e, più in generale, le attività/servizi svolti/ricevuti per/da la controllante CO.GE.AM. s.c.a.r.l.;
- le transazioni commerciali/finanziarie esposte a peculiari profili di rischio (ad esempio di importo economico rilevante, effettuate in Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata, coinvolgenti intermediari, dalla struttura finanziaria complessa);
- tutti i contratti con procacciatori d'affari stipulati dalla Società, nonché i contratti ritenuti più significativi relativi ad appalti e che presentano particolari profili di rischio (ad esempio in relazione a tematiche inerenti la Salute e la Sicurezza sul lavoro, l'ambiente, onorabilità ed affidabilità della controparte contrattuale) ovvero di ammontare economico rilevante;
- ogni documento utile ai fini della valutazione della previsione e del mantenimento nel tempo di adeguati presidi volti a prevenire comportamenti illeciti nell'utilizzo degli strumenti e sistemi informatici e nel trattamento dei dati;
- la reportistica, richiesta dall'OdV, relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale.

Permane in capo all'ente che fornisce detta reportistica, l'obbligo di relazionare all'OdV e di esibire ulteriore documentazione, eventualmente richiesta dallo stesso.

Inoltre, con riferimento alle tematiche di prevenzione della salute, sicurezza e ambiente, vengo no periodicamente trasmesse all'OdV le seguenti informazioni specifiche:

- gli organigrammi aggiornati, in materia di salute e sicurezza ed in materia ambientale, con evidenza delle eventuali variazioni, distinte per sedi/stabilimenti, intervenute nelle strutture organizzative esistenti ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., del D.lgs. n. 334/99 e s.m.i. e del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- una relazione di sintesi sulle principali evidenze, distinte per sedi/stabilimento, derivanti dai Documenti di Valutazione dei Rischi, dai Piani di Emergenza, dai Documenti di analisi ambientale iniziale;
- l'aggiornamento dei piani di miglioramento conseguenti le non conformità riscontrate ai sensi delle normative ISO 9001 ISO 45001 e ISO 14001 e le eventuali altre iniziative interne alle strutture aziendali competenti in materia di salute, sicurezza e ambiente;
- gli elenchi aggiornati, distinti per sedi/stabilimenti, degli eventi incidentali e dei near miss, unitamente al programma di interventi correttivi programmati;
- le statistiche aggiornate dell'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali occorsi nelle sedi/stabilimenti della società;
- le relazioni previste dall'articolo 35 del D.lgs. n. 81/01 in merito alle riunioni periodiche in materia di sicurezza e la relazione annuale in materia sanitaria da parte del medico competente;

- i verbali/documenti finali delle riunioni periodiche in materia ambientale, di riesame della direzione, di eventuali provvedimenti disciplinari adottati, di eventuali audit svolti da terze parti, ecc.;
- gli aggiornamenti in merito al conseguimento della certificazione prevenzione incendi per tutti gli stabilimenti;
- i report di sintesi sugli esiti delle attività di verifica e monitoraggio degli adempimenti ambientali;
- le relazioni inerenti lo stato di attuazione delle prescrizioni AIA ivi inclusi: i) gli investimenti sostenuti; ii) gli eventuali ritardi o criticità nella programmazione ed esecuzione degli adempimenti AIA; iii) le eventuali variazioni intervenute nell'AIA e nelle vigenti autorizzazioni ambientali della Società.

5.6. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV si dota di un apposito regolamento che ne disciplina le regole di funzionamento.

In particolare, il documento disciplina l'attività ed il funzionamento dell'OdV, ivi incluse tutte le attività relative alle modalità di esercizio delle sue attribuzioni (e.g. pianificazione, esecuzione, rapporto e verifiche non programmate, programmazione ed esecuzione delle riunioni).

Lo stesso regolamento disciplina la validità delle deliberazioni, le modalità di gestione delle risorse finanziarie a disposizione e le procedure necessarie per le modifiche al regolamento stesso.

5.7. Rapporti con l'Organismo di Vigilanza delle altre società del Gruppo

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE ha deciso di adottare un OdV plurisoggettivo composto da tre (n. 3) membri. L'OdV così composto è comune alla controllante CO.GE.AM. e alle consorelle Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.u.r.l., Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.u.r.l., Progetto Ambiente Provincia di Foggia S.u.r.l., Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.u.r.l.

La scelta di un OdV identico nella composizione dei propri membri all'interno delle società del Gruppo è basata sulla convinzione che membri diversi per ogni società del Gruppo rischierebbe di "isolare" le informazioni, rendendo difficoltosa la comunicazione tra gli OdV stessi frustrando la possibilità di attuare con piena conoscenza e con sinergia le attività di controllo cui lo stesso organo è deputato.

Data la struttura del Gruppo cui fanno riferimento le singole società, è consigliabile che vi sia una conoscenza comune stabile e continua delle informazioni oggetto di verifica, anche per massimizzare l'efficacia dei controlli.

La scelta di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE è, quindi, coerente con tale finalità perché l'identità dei membri degli OdV consente che gli organismi siano al corrente delle modalità di svolgimento delle attività nelle consociate, nonché di eventuali disfunzioni o episodi che possano determinare il verificarsi di un reato presupposto o che, comunque, possa indicare un sintomo

di rischio per il corretto funzionamento del Modello.

In tal modo, si garantisce un'uniformità di vedute oltre che una visione di insieme di tutta la realtà produttiva del Gruppo.

In proposito, infatti, si rammenta che determinati Servizi sono forniti da CO.GE.AM. s.c.a.r.l. nei confronti delle società operative, con la conseguenza che tutte le operazioni esternalizzate, potranno essere vagliate e controllate in maniera omogenea dagli OdV delle società operative.

SEZIONE 6 - WHISTLEBLOWING

6.1. Segnalazioni

Ai sensi dell'art. 2-*bis* del Decreto 231, il Modello deve prevedere dei canali di segnalazione interna, mediante i quali i Destinatari del Modello, nonché i soggetti terzi, possano riportare eventuali fatti suscettibili di avere un rilievo ai sensi della normativa di cui al Decreto medesimo.

Inoltre, la disciplina del c.d. *whistleblowing* è stata recentemente oggetto di riforma, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il quale ha introdotto alcune previsioni specifiche in punto di tutela del segnalante, oggetto delle segnalazioni e modalità di gestione di queste ultime.

Ai fini di conformarsi alla normativa esistente, PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE ha adottato un'apposita procedura, che ha previsto la predisposizione di adeguati canali di segnalazione interna regolamentando in modo analitico l'attività di gestione delle segnalazioni.

A tale procedura – che costituisce un allegato al Modello – si rinvia per il dettaglio della regolamentazione dell'attività di gestione delle segnalazioni, precisando esclusivamente che, qualora l'OdV non sia nominato "Gestore delle Segnalazioni", esso deve comunque tempestivamente essere informato di ogni segnalazione che attenga a violazioni delle parti generali e speciali del Modello o del Codice Etico.

SEZIONE 7 – SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Funzione del sistema disciplinare

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 lett. e) e dall'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto 231, la definizione di un adeguato sistema disciplinare che contrasti e sia idoneo a sanzionare l'eventuale violazione del Modello, da parte dei soggetti in posizione apicale e/o dei soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, costituisce un elemento indispensabile del Modello stesso e condizione essenziale per garantire la sua efficacia.

In termini generali la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione commessa e dotate di "meccanismi di deterrenza", applicabili in caso di violazione del Modello e delle procedure aziendali, ha lo scopo di contribuire, da un lato, all'efficacia ed effettività del Modello stesso, e, dall'altro, all'efficacia dell'attività di controllo effettuata dall'Organismo di Vigilanza.

La Società ha, quindi, definito che la violazione delle norme del Codice Etico e del Modello comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia – improntato in termini di trasparenza, correttezza, integrità e lealtà - instaurato con PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE e possono determinare, quale conseguenza, l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dei soggetti interessati con la possibile conseguente irrogazione di sanzioni. Ciò a prescindere dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale o amministrativo - nei casi in cui il comportamento integri o meno una ipotesi di illecito - e dall'esito del conseguente giudizio, in quanto Codice Etico, Modello e procedure aziendali ad esso riferibili costituiscono precise norme di comportamento vincolanti per i Destinatari.

In ogni caso, data l'autonomia della violazione del Codice Etico e del Modello rispetto a violazioni di legge che comportano la commissione di un reato o di un illecito amministrativo rilevanti ai fini del Decreto 231, la valutazione delle condotte poste in essere dai Destinatari effettuata dalla società, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.

7.2. Esempi di violazioni

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui, anche in eventuale concorso con altri, si presentino le seguenti condotte:

- mancato rispetto, in generale, dei principi/regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure aziendali allo stesso riferibili, anche con condotte omissive;
- omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed internazionali, che dispongano regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più degli illeciti contemplati dal Decreto 231;
- omissioni di comportamenti prescritti e formulati nel Codice Etico, nel Modello, e nelle procedure aziendali allo stesso riferibili, che espongono la Società alle situazioni di rischio reati di cui al Decreto 231;
- inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dei soggetti

apicali e/o dei superiori gerarchici nelle attività organizzative ed operative;

- inosservanza delle disposizioni aziendali concernenti gli obblighi di evidenza e tracciabilità dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti, in modo da impedirne la trasparenza e la verificabilità;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali;
- comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli e/o impedimento ingiustificato dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli, incluso l'OdV;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi/regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nel Modello, e nelle procedure aziendali allo stesso riferibili.

Ove le sanzioni disciplinari derivanti da violazioni del Codice Etico, del Modello, e delle procedure aziendali ad esso riferibili siano applicate a dipendenti muniti di procura con potere di rappresentare la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della suddetta procura.

7.3. Sistema sanzionatorio per dipendenti, quadri e dirigenti.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti (intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con la Società) in violazione delle singole regole comportamentali sancite dal Modello costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e delle relative disposizioni contenute nel vigente CCNL applicato ovvero CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali.

Le infrazioni sono accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari sono avviati dalla Funzione Aziendale competente, secondo quanto previsto dalla legge nazionale e dal CCNL applicabile.

Le sanzioni sono applicate tenendo conto dei seguenti elementi:

- gravità della condotta e e sua eventuale intenzionalità ovvero grado di negligenza, imprudenza o imperizia che la ha determinata;
- comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari ed alla reiterazione delle condotte;
- posizione gerarchica e/o funzionale, ruolo e mansioni del dipendente coinvolto;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità del soggetto coinvolto e alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel

commettere il fatto;

- altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Nella tabella seguente sono riportati i provvedimenti disciplinari, posti in correlazione con la potenziale violazione.

	Violazione	Sanzioni
A	• Inosservanza di procedure prescritte; • Omissione ingiustificata dei controlli previsti per le attività a rischio; • Mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV; • Adozione di comportamenti non conformi alle previsioni del Modello.	Richiamo verbale o scritto
B	• Commissione di una violazione già contestata con richiamo verbale o scritto nei precedenti due anni, anche se di lieve entità; • Comportamenti reiterati non conformi alle prescrizioi del Modello (reiterazione avvenuta prima dell'accertamento e della contestazione della violazione)	Multa
C	• Violazione delle procedure interne previste dal Modello o adozione di comportamenti non conformi al Modello in aree a rischio o adozione di atti contrari all'interesse dell'azienda, che: o arrechino danno alla Società; o espongano la Società ad una situazione oggettiva di perciolo all'integrità dei propri beni.	Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
D	• Comportamento adottato in aree a rischio fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del modello; • comportamenti gravi, già censurati in precedenza; • azioni dirette in modo univoco alla commissione di un reato previsto dal Decreto 231.	Licenziamento con preavviso
E	• Condotta adottata in aree a rischio che sia palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello o della legge e tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l'applicazione nei confronti della Società delle sanzioni previste dal Decreto 231, con conseguente grave danno patrimoniale e d'immagine per la Società stessa.	Licenziamento senza preavviso

7.4. Sistema sanzionatorio previsto per gli Amministratori e per i Sindaci.

La Società valuta con estrema attenzione le violazioni del Codice Etico, del Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili poste in essere da soggetti apicali, in quanto essi rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori e il mercato.

La creazione ed il consolidamento di un'etica aziendale basata sui valori di correttezza, lealtà e trasparenza presuppone, infatti, che tali valori siano fatti propri e rispettati in primis da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano nell'ambito della Società. Pertanto, in caso di violazione, da parte degli amministratori e/o dei sindaci, dei principi e delle disposizioni del Codice Etico, del Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili ovvero di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con tali disposizioni, gli organi sociali competenti

provvederanno ad assumere le misure di tutela di volta in volta più opportune, nell'ambito di quelle previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, ivi compresa la revoca della delega e/o del mandato conferiti al soggetto interessato.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela, è fatta comunque salva la facoltà della Società di avvalersi delle misure previste a suo favore dal Codice Civile (azioni di responsabilità e/o risarcitorie).

Nel caso in cui le violazioni siano poste in essere da un soggetto apicale che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, troveranno applicazione anche le azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società.

7.5. Sistema sanzionatorio previsto per Consulenti, collaboratori e partners

La Società ritiene che ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti cui si riferisce il Decreto, sia da censurare.

Pertanto, per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme del Codice Etico e del Modello costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, e può quindi comportare - nei casi più gravi - la risoluzione del contratto e/o dell'incarico nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

7.6. Organo di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai componenti dell'Organo di Vigilanza e Controllo, nel caso in cui il rapporto con la Società sia di lavoro subordinato, si applicherà quanto previsto nei paragrafi dedicati ai "lavoratori dipendenti" e/o ai "dirigenti"; nel caso in cui, invece, il rapporto sia di collaborazione/consulenza, vale quanto indicato nel paragrafo dedicato ai "collaboratori".

7.7. Il procedimento nei confronti dei terzi destinatari del modello.

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative necessarie, l'OdV trasmette al Responsabile della funzione interessata che gestisce il rapporto contrattuale e, per conoscenza, all'Organo Amministrativo ed all'Organo di Controllo, una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

Il Responsabile della funzione interessata che gestisce il rapporto contrattuale, d'intesa con il Presidente del CdA invia al terzo interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali curandone la relativa applicazione.

L'OdV è informato della conclusione del procedimento e dell'applicazione del rimedio contrattuale.

SEZIONE 8 – MOG 231 E INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI GESTIONE

8.1. Premessa

La Società ha provveduto ad effettuare un'analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 (attività di *risk assessment* e *risk management*) al fine di elaborare un Modello Organizzativo coerente con la specifica attività aziendale.

Si rileva, ad ogni modo, che i modelli organizzativi previsti dal D.lgs. n. 231/01 non costituiscono, per l'organizzazione, nulla di nuovo poiché l'attività svolta è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo particolarmente rigoroso basato sull'implementazione di Sistemi di Gestione (es: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, etc.). I sistemi di gestione con le relative procedure, possono ritenersi parte integranti del MOG 231.

Ulteriormente, l'azienda ha adottato il Codice di autoregolamentazione dei dati personali con il quale intende assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al REG UE 679/2016.

8.2. Gestione della documentazione

In base ai risultati della valutazione dei rischi, individuati i processi operativi, per la corretta gestione di ciascuno di essi è stato definito un adeguato supporto documentale (norme operative, procedure interne, modulistica, etc.,) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

Le attività aziendali soggette ad eventuale rischio di reato sono regolamentate dalle istruzioni operative di controllo interno e dalle procedure implementate dei sistemi di gestione. Con riferimento ai termini "Procedure e/o protocolli", si ritiene opportuno definire il corretto significato.

Il protocollo rappresenta su un piano generale, la linea di condotta primaria da preferire nell'esecuzione di un dato processo (e, quindi, implicitamente, in procedure/operazioni che attengono a tale processo). La procedura, invece, è quella parte del protocollo che serve a dettagliare le modalità con cui si intende realizzare una determinata operazione/azione, in presenza di varie alternative, alla luce di predeterminati criteri di fondo ritenuti meritevoli.

PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE TRE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 1
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

INDICE

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI. 4

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE. 5

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING. 6

D IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE. 6

1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI VERIFICHE E CONTROLLI. 8

1.1. I REATI PRESUPPOSTO. 8

Art. 318 e 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione 8

Artt. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 8

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 8

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 9

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 9

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite 9

Art. 491-bis c.p. - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria 10

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 10

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici 10

Art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 11

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 11

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 11

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità 12

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 12

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 12

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 12

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 13

2. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ANCHE FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO E/O AL RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE E/O CONCESSIONI PUBBLICHE). 14

2.1. I REATI PRESUPPOSTO. 14

Art. 640, comma secondo, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee 14

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico 14

Art. 491-bis c.p. - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria 14

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 15

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici 15

Art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 15

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 15

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 15

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità 15

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 16

Art. 318 e 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione 16
Artt. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 16
Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 16
Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 16
Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 16
Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite 17
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 17
Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 17
2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 18

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 20
3.1. COMPITI DELL'ODV. 20

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.

La presente parte speciale detta i protocolli diretti alla prevenzione dei reati presupposto, potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione da parte di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. (di seguito anche la SOCIETÀ).

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di trasparenza ed efficienza dei rapporti con il soggetto Pubblico.

Questa sezione costituisce, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la SOCIETÀ si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto, nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo in esame sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Per completezza, nella seguente tabella vengono delineate le attività sensibili identificate all'interno del processo di approvvigionamento e le funzioni aziendali direttamente coinvolte in tali attività.

N°	Attività Sensibili		Funzioni Aziendali
1	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o le Autorità Pubbliche di Vigilanza in occasione di verifiche e controlli		• CDA - AA.DD.; • Responsabile di Funzione a seconda della tipologia di verifica/controllo (ev. CO.GE.AM. – outsourcing)
	a.	Visite ispettive e/o accertamenti di qualsiasi natura (ispezione tributaria, sicurezza sul lavoro, ambiente, ecc.)	
	b.	Presentazione di dichiarazioni e/o documenti, ad esempio per il versamento delle imposte, o altra documentazione	
2	Gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche finalizzati all'ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche)		• CDA -AA.DD.; • Responsabile di Funzione a seconda della tipologia di verifica/controllo (ev. CO.GE.AM. – outsourcing)
	a.	Predisposizione e invio della domanda volta all'ottenimento e rinnovo del provvedimento	
	b.	Pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al momento della presentazione dell'istanza	

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A., ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.lgs. n. 231/01;
- delle Linee Guida di Confindustria.

Tutti i Destinatari del Modello si attengono al rispetto di alcuni principi generali di comportamento di seguito descritti, finalizzati a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che potrebbero configurarsi nei rapporti – di qualsiasi tipo – con la Pubblica Amministrazione. Tali principi devono essere rispettati dai Destinatari in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della SOCIETÀ.

I soggetti interni ed esterni devono obbligatoriamente:

1. rispettare tutti i regolamenti interni e leggi che disciplinano le attività svolte dalla SOCIETÀ, con particolare attenzione alle attività che comportano un rapporto con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. istaurare e gestire ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima chiarezza, correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
3. prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
4. rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
5. evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della SOCIETÀ.

Inoltre, è fatto divieto di:

a) tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se non vi si è autorizzati in ragione di regolamenti interni, organigramma, ordini di servizio o specifiche deleghe;

b) promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura a esponenti della Pubblica Amministrazione – indipendentemente dal ruolo e dalla funzione esercitata – al fine di influenzarne in qualsiasi modo le decisioni o di indurre i medesimi ad assicurare un qualche vantaggio indebito alla SOCIETÀ;

c) distribuire omaggi e/o regali al di fuori di quelli di valore esiguo o volti a promuovere iniziative di carattere artistico, sociale e/o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato;

d) riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente;

e) destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici (comunque denominati) a finalità diverse da quelle per le quali sono stati conseguiti;

f) tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore circa la corretta valutazione della documentazione presentata;

g) alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della SOCIETÀ o manipolare i dati;

h) favorire, nei processi di affidamento degli incarichi, soggetti che siano stati segnalati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione;

i) prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

In particolare, è vietato partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere:

- interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale; interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Infine, tutti i soggetti coinvolti nel processo in parola adottano comportamenti conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
- ai principi e protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello.

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. gestisce parte del processo in parola, affidando l'attività in *outsourcing* alla propria controllante CO.GE.AM. s.c.a.r.l.

A tal riguardo, al fine di predisporre idonei presidi che prevengano la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, devono essere rispettati i seguenti ulteriori protocolli di carattere generale.

È obbligatorio:

1. accertarsi che l'*outsourcee* sia posto a conoscenza delle previsioni del Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. e che si impegni a rispettarle, eventualmente anche prevedendo specifiche clausole all'interno del contratto di *outsourcing*;
2. vigilare sul corretto svolgimento dell'attività da parte dell'*outsourcee* e sul rispetto, da parte di quest'ultimo dei principi e protocolli previsti dal Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l.

D IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione dell'attività in modo efficace.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la SOCIETÀ attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della SOCIETÀ nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione;

- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire:
  - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
  - il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri;
- Il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato.

1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI VERIFICHE E CONTROLLI.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti alla Gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della P.A., con particolare riferimento a quelle attività finalizzate all'ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni, licenza e concessioni da parte della SOCIETÀ.

1.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività di parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

ART. 318 E 321 C.P. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

ARTT. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, uno pubblico da un lato e uno privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione. L'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al pubblico ufficiale, di una somma di danaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione.

Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La prima (corruzione c.d. "*impropria*"), prevista dall'art. 318 c.p., si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto la realizzazione di un atto o l'esercizio di un potere conforme ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale; viceversa, la seconda (corruzione c.d. "*propria*"), disciplinata dall'art. 319 c.p., prevede l'omissione o il ritardo di un atto dovuto oppure il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il reato di corruzione, per sua natura, richiede il concorso (ossia l'attività in concerto) di un soggetto pubblico e di un soggetto privato; in quest'ottica, l'art. 321 c.p. estende la punibilità anche al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo e che, quindi, abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio. Al privato, dunque, si applicano le stesse pene previste per il soggetto pubblico dagli artt. 318, 319 (nonché dagli artt. 319-ter e 320 c.p., di cui si dirà a breve).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Potrebbe integrarsi il reato di corruzione "per l'esercizio della funzione" se alcuni esponenti della Società, a seguito della regolare conclusione di una verifica da parte della P.A., elargissero ad uno o più dei funzionari coinvolti denaro o beni di non modico valore (ad es. un orologio o un computer).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Potrebbe integrarsi il reato di corruzione "per atto contrario ai doveri dell'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. se alcuni esponenti della Società, nell'ambito di una verifica da parte della P.A., offrissero denaro o beni di non modico valore ad uno o più dei funzionari coinvolti, affinché questi omettano di segnalare le irregolarità rilevate.

ART. 319-QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ha ad oggetto gli atteggiamenti del soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il soggetto privato a dare o promettere, a lui o ad un terzo soggetto, una qualche utilità.

Il reato si configura quando il comportamento prevaricatorio del soggetto pubblico non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a quest'ultimo possibilità di scelta (tipica del reato di concussione *ex* art. 317 c.p.).

In altri termini, l'art. 319-*quater* c.p. riguarda gli episodi in cui, mediante pressioni indebite, il funzionario pubblico

ottiene una dazione (o quantomeno una promessa) di denaro o di altra utilità da parte del privato, il quale decide di assecondare il soggetto pubblico perché in tal modo può ottenere un vantaggio, rispetto a circostanze sfavorevoli che, altrimenti, avrebbe dovuto legittimamente subire.

In definitiva, il privato cede volontariamente alle pretese del funzionario pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi se, nella pendenza di una verifica da parte della P.A., gli esponenti della Società venissero indotti, con atteggiamenti di pressione da parte degli accertatori medesimi, a corrisponder loro (o a terzi) somme di denaro al fine di ottenere l'omissione di rilievi nel relativo verbale ed evitare, dunque, l'irrogazione di sanzioni – in realtà doverose – a carico della Società.

ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, come definito dall'art. 358 c.p. Ciò significa che costituisce atto corruttivo anche quello compiuto nei confronti di un soggetto che – pur non ricoprendo la qualifica di pubblico ufficiale – svolga comunque un servizio pubblico.

Ai fini dell'applicazione delle varie fattispecie di corruzione, rilevano dunque le definizioni di "*pubblico ufficiale*" e di "*incaricato di pubblico servizio*" contemplate dagli artt. 357 e 358 c.p.:

- sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; ha natura pubblica qualsiasi funzione amministrativa che:
  a. sia disciplinata da norme di dritto pubblico e da atti autoritativi;
  b. sia caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione;
  c. sia svolta mediante l'esercizio di poteri autorizzativi o certificativi;
- sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della funzione pubblica, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (autorizzativi e certificativi).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 c.p. estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un pubblico ufficiale ma un soggetto incaricato di svolgere un servizio pubblico. Pertanto, a titolo di esempio, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si offrisse una somma di denaro ad un soggetto incaricato di pubblico servizio, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

La fattispecie criminosa in esame punisce la condotta di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

In altri termini, il reato in parola estende la punibilità anche agli episodi in cui il fatto corruttivo non si compia a causa del rifiuto da parte del soggetto pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui, in sede di una verifica da parte della P.A., un esponente della Società offrisse una somma di denaro ad uno dei funzionari incaricati di svolgere i controlli affinché non evidenzi irregolarità nel verbale conclusivo, ma tale offerta non venisse accettata per rifiuto di quest'ultimo.

ART. 346-BIS C.P. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

La fattispecie di reato, residuale rispetto ai casi di concorso nei reati di corruzione, incrimina chi, vantando rapporti privilegiati – veri o soltanto millantati – con soggetti pubblici, si proponga di realizzare, dietro compenso,

un'attività di "mediazione" illecita, ossia realizzata con modalità improprie e al di fuori degli ambiti e contesti istituzionali o comunque legittimi.

In particolare, il "mediatore" manifesta al privato la possibilità di ottenere determinati risultati grazie alle proprie conoscenze (non necessariamente reali, ma anche solo millantate) con soggetti pubblici, ingenerando così il convincimento che – mediante i propri "agganci" – possa indebitamente indirizzare l'azione amministrativa.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove esponenti della Società, al fine di far ritardare lo svolgimento di una ispezione, corrispondessero del denaro ad un soggetto che, avendo in passato prestato servizio presso la P.A. titolare del potere di verifica, affermi di poter garantire – sfruttando indebitamente le proprie conoscenze – un trattamento di favore.

ART. 491-BIS C.P. - FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA

La norma in esame richiama le fattispecie di reato previste per gli atti pubblici, quando siano commesse su documenti informatici. In particolare, sono richiamati i reati di:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati dal contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- Falsità in foglio firmato. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito del processo di gestione dei rapporti con la P.A. in caso di verifiche, ispezioni e controlli, tale reato si potrebbe configurare laddove un esponente della Società falsificasse un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria in merito al controllo eseguito.

ART. 615-TER C.P. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui taluno realizzi un accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico presidiato da misure di sicurezza ovvero si mantenga nel medesimo contro la volontà del gestore del sistema.

Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui, alternativamente, la condotta: (a) presenti modalità particolarmente lesive (ad es., uso di armi, violenza); (b) sia tenuta da parte di un soggetto qualificato (ad es., pubblico ufficiale); (c) determini conseguenze pregiudizievoli a seguito dell'accesso abusivo (ad es., distruzione o danneggiamento del sistema); (d) infine, abbia ad oggetto un sistema informatico o telematico di "interesse pubblico", relativo – cioè – ad attività direttamente volte al soddisfacimento di bisogni generali della collettività (ad es., rete di telefonia).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato si potrebbe configurare laddove un esponente della Società riuscisse ad accedere al sistema informatico della P.A. per verificare se vi sia stata trasmissione di notizia di reato a carico del legale rappresentante della Società medesima.

ART. 615-QUATER C.P. - DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI

Il reato in commento si configura nel caso in cui taluno, per il tramite di una condotta abusiva, si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi che consentano l'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero fornisca indicazioni o istruzioni in tal senso allo scopo di procurare a sé stesso o ad altri un profitto ovvero arrecare ad altri un danno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Riprendendo l'esempio ipotizzato in relazione al reato di accesso abusivo, il reato in commento si potrebbe configurare nel caso in cui la Società si procurasse abusivamente i codici di accesso al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, al fine di modificare surrettiziamente i dati in esso contenuti relativi alla posizione fiscale della Società ed evitare lo svolgimento di una verifica fiscale.

ART. 615-QUINQUIES C.P.: DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui taluno si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni ovvero metta a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi ivi contenuti oppure di favorire l'interruzione, anche parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame si potrebbe realizzare laddove la Società si procurasse un'apparecchiatura in grado di alterare – in sede di eventuale controllo – il funzionamento del sistema informatico delle Autorità (ad es., Agenzia delle Entrate) per la rilevazione della posizione fiscale della società.

ART. 617-QUATER C.P. - INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Il reato in commento si configura nel caso in cui taluno, mediante un comportamento fraudolento, intercetti, impedisca o interrompa comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra una pluralità si sistemi.

Inoltre, nel caso in cui la condotta non integri un reato punito più gravemente, la fattispecie in esame si realizza anche qualora taluno riveli al pubblico, in tutto o in parte, le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra una pluralità si sistemi attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società, allo scopo di rallentare l'esecuzione di controlli concernenti la posizione fiscale di quest'ultima, si introducesse nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate per impedire l'accesso ai dati della Società.

ART. 635-BIS C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Il reato in commento, che si applica laddove il fatto non integri una fattispecie punita più severamente, si configura nel caso in cui taluno distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici appartenenti ad altri.

È prevista inoltre una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un esponente della Società, in occasione di un'ispezione, avvedutosi di aver trasmesso per errore ad un consulente della Società una comunicazione dal contenuto potenzialmente pregiudizievole per l'impresa, si recasse dal destinatario e, con minaccia, procedesse alla cancellazione della e-mail.

ART. 635-TER C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

La fattispecie in esame, di carattere residuale rispetto a norme punite più severamente, si configura nel caso in cui taluno, anche a titolo di tentativo, distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni dati o programmi informatici impiegati dallo Stato, da enti pubblici ovvero di pubblica utilità.

È inoltre prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il reato sia stato commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui la Società, in concorso con un dipendente dell'Ufficio Pubblico preposto al l'ispezione, ottenesse l'alterazione dell'esito delle verifiche effettuate.

ART. 635-QUINQUIES C.P. - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

Il reato in esame, che costituisce un'ipotesi speciale del delitto di cui all'art. 635-*quater* c.p., si configura nel caso in cui le medesime condotte – richiamate dalla norma incriminatrice da ultimo citata – abbiano ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe configurarsi laddove la Società, durante una verifica, intervenisse sui sistemi informatici dell'Autorità (ad es. Ag. Entrate), impedendone temporaneamente il funzionamento.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del c.d. metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione.

Sono previste delle circostanze aggravanti per i casi in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero per le ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina i cc.dd. rapporti *straordinari* con la P.A., ossia qualsiasi tipo di interlocuzione con funzionari pubblici nel corso o in relazione ad attività di verifica, ispezione, accertamento e controllo effettuate da qualsiasi Pubblica Amministrazione (ad es. ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ARPA, ANAC, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco etc.), anche in funzione di Polizia Giudiziaria per l'accertamento di reati, nell'ambito dell'attività d'impresa di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

Nell'ambito dell'attività di Gestione dei rapporti straordinari con la P.A. l'obiettivo è di assicurare, mediante un processo trasparente e documentabile in ogni sua fase, il corretto svolgimento delle attività da parte dei pubblici ufficiali preposti con la piena collaborazione di tutte le funzioni aziendali coinvolte.

Il processo è basato sui seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Segregazione delle attività.**
Vi è diversità soggettiva tra chi autorizza il compimento di un atto, chi lo esegue e chi controlla.

B. **Poteri autorizzativi e di firma**.
Ai responsabili delle funzioni coinvolte nelle attività di ispezione/accertamento è conferita apposita procura speciale/delega, al fine di dotarlo del potere di rappresentare in tali circostanze la SOCIETÀ.

I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate, prevedendo ove richiesto delle soglie di approvazione delle spese. Inoltre, tali poteri devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della SOCIETÀ.

Ove previsto dalla legge, a tali poteri è data adeguata pubblicità verso l'esterno.

C. **Documentazione e tracciabilità**.
Ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo di autorizzazione, di svolgimento e di controllo deve poter essere verificato *ex-post* tramite appositi supporti documentali.

In occasione delle attività di verifica/ispezione, il soggetto che si è interfacciato con la P.A. cura la redazione di un supporto documentale (ad es.: una comunicazione email), a cui allegare l verbale rilasciato durante l'ispezione. Qualora non sia stato predisposto un verbale, il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato a partecipare all'ispezione provvederà a redigere un documento ad uso interno, in cui riepilogare l'attività svolta, i nominativi dei funzionari, i documenti richiesti/consegnati, i soggetti coinvolti.

I verbali e gli altri documenti relativi all'accesso vengono custoditi e archiviati presso la sede della SOCIETÀ.

D. **Definizione di specifici flussi informativi**.
Sono definiti specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

Sono inoltre previste informative ad evento verso l'Organismo di Vigilanza, che dovrà ricevere il supporto documentale di cui al precedente punto *C*.

2. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ANCHE FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO E/O AL RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE E/O CONCESSIONI PUBBLICHE).

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività inerenti alla Gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della P.A., con particolare riferimento a quelle attività finalizzate all'ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni, licenza e concessioni da parte della SOCIETÀ.

Tale processo si suddivide in due attività: *i*) predisposizione e invio della domanda volta all'ottenimento e rinnovo del provvedimento; *ii*) pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al momento della presentazione dell'istanza.

2.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività sensibile in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi di reato. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

ART. 640, COMMA SECONDO, N. 1 C.P. - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore affinché compia un atto di disposizione patrimoniale che determini profitto per l'agente o un soggetto terzo. In particolare, l'artificio consiste in una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera una trasfigurazione della realtà esterna agli occhi del soggetto passivo. Il raggiro, invece, è una progressione ingegnosa di parole o argomenti volti a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. Ai sensi del Decreto n. 231/2001, viene in considerazione l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., ovvero l'aver commesso il fatto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie potrebbe realizzarsi laddove la Società, per ottenere un beneficio economico derivante dal rilascio di una concessione/autorizzazione, nell'ambito dell'istruttoria realizzata dall'ente pubblico producesse della falsa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, in realtà non sussistenti.

ART. 640-TER C.P. - FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo, senza averne il diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Ad esempio, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, al fine di ottenere l'aggiudicazione di un bando pubblico, accedendo al sistema informatico dell'amministrazione competente manipolasse il certificato elettronico relativo all'assolvimento degli obblighi contributivi, in tal modo attestando falsamente alle amministrazioni stesse la regolarità contributiva nei confronti dei propri dipendenti e ottenendo, così, l'aggiudicazione del bando.

ART. 491-BIS C.P. - FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato si potrebbe configurare laddove un esponente della Società falsificasse un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria in merito al possesso di un requisito da parte della Società, necessario ad ottenere un provvedimento autorizzativo.

ART. 615-TER C.P. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare laddove un esponente della Società, dopo che sia stata presentata un'istanza per ottenere un provvedimento autorizzativo, riuscisse ad accedere al sistema informatico della P.A. erogante, per verificare gli esiti della procedura prima della pubblicazione.

ART. 615-QUATER C.P. - DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Riprendendo l'esempio ipotizzato in relazione al reato di accesso abusivo (art. 615-ter c.p.), il reato in commento si potrebbe configurare, nel caso in cui la Società si procurasse abusivamente i codici di accesso al sistema informatico della P.A. erogante, al fine di modificare dati da valutare per il rilascio del provvedimento.

ART. 615-QUINQUIES C.P.: DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame si potrebbe realizzare laddove la Società, dopo aver presentato domanda per l'ottenimento di un provvedimento autorizzativo, al fine di evitare controlli sulla posizione della Società che evidenzierebbero l'assenza dei requisiti, si procurasse un'apparecchiatura in grado di alterare il funzionamento del sistema informatico della P.A.

ART. 617-QUATER C.P. - INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società, allo scopo di rallentare l'esecuzione di controlli concernenti la posizione fiscale dell'impresa in concomitanza con il rilascio di un provvedimento autorizzativo, si introducesse nel sistema informatico della P.A. erogante per impedire l'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate.

ART. 635-BIS C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un esponente della Società, avvedutosi di aver trasmesso per errore una comunicazione dal contenuto potenzialmente pregiudizievole per l'impresa ad un consulente della Società incaricato di coadiuvare la Società nella predisposizione della richiesta di erogazione della sovvenzione pubblica, si recasse dal destinatario e, con minaccia, procedesse alla cancellazione della e-mail.

ART. 635-TER C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

La fattispecie in commento potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un esponente della Società, avvedutosi di aver trasmesso per errore una comunicazione dal contenuto potenzialmente pregiudizievole per l'impresa alla P.A. erogante, si recasse dal destinatario e con minaccia ne pretendesse la cancellazione

ART. 635-QUINQUIES C.P. - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente della Società, mediante l'impiego di un virus danneggiasse il funzionamento del sistema informatico dell'Amministrazione al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo.

ART. 318 E 321 C.P. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Potrebbe integrarsi il reato di corruzione "per l'esercizio della funzione" di cui all'art. 318 c.p. qualora un esponente della Società, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione, elargisse una somma di denaro ad uno o più dei funzionari della P.A. erogante.

ARTT. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Potrebbe integrarsi il reato di corruzione "per atto contrario ai doveri dell'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. qualora un esponente della Società, presentata la domanda, offrisse ad uno o più dei funzionari della P.A. erogante una somma di denaro, al fine di ottenere la sovvenzione pur in mancanza dei requisiti previsti.

ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 c.p. estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un pubblico ufficiale ma un soggetto incaricato di svolgere un servizio pubblico. Pertanto, a titolo di esempio, il reato di corruzione di incaricato di pubblico servizio, potrebbe essere commesso qualora la Società, al fine di favorire il rilascio di un provvedimento autorizzativo, elargisse una somma di denaro in contanti ad un soggetto incaricato di Pubblico Servizio.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Ai sensi dell'art. 322 c.p., gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta del privato "corruttore". A titolo di esempio, tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui, presentata la domanda, un esponente della Società offrisse ad un funzionario della P.A. una somma di denaro per ottenere il provvedimento autorizzativo pur in mancanza dei requisiti previsti, ma tale offerta non sia accettata per rifiuto del soggetto pubblico.

ART. 319-QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi se, nella pendenza dell'emissione del provvedimento autorizzativo, gli esponenti della Società venissero indotti, con atteggiamenti di pressione da parte di alcuni funzionari della P.A. erogante, a corrisponder loro (o a terzi) somme di denaro al fine di ottenere l'omissione di rilievi che determinerebbero un provvedimento di diniego.

ART. 346-BIS C.P. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove un esponente della Società, al fine di ottenere un'autorizzazione, corrispondesse del denaro ad un soggetto che, avendo in passato prestato servizio presso la P.A., affermi di poter garantire – sfruttando indebitamente le proprie conoscenze – l'indebita concessione del provvedimento.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, commettessero una serie indefinita di reati tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale aderissero ad un sistema criminoso di stampo mafioso, contribuendo alla commissione di una serie indefinita di reati di reati tra quelli appena elencati.

2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina i cc.dd. rapporti *ordinari* con la P.A., ossia qualsiasi tipo di interlocuzione con funzionari pubblici finalizzata ad adempiere a doveri imposti alla SOCIETÀ, nonché ad ottenere il rilascio di eventuali autorizzazioni, licenze o concessioni relative all'attività di impresa.

Nell'ambito dell'attività di Gestione dei rapporti ordinari con la P.A. l'obiettivo è di assicurare, mediante un processo trasparente e documentabile in ogni sua fase, il corretto svolgimento delle attività da parte dei pubblici ufficiali preposti con la piena collaborazione di tutte le funzioni aziendali coinvolte.

2.2.1. Regole di comportamento.

A tal riguardo, per prevenire il compimento di fatti che possano, anche solo astrattamente, configurare ipotesi di reato rilevanti ai sensi del Decreto 231, sono poste le seguenti **regole di comportamento**.

- Fase di istruttoria interna e presentazione della domanda.

  È fatto divieto di tenere qualsiasi tipo di condotta che:

  - in sede di incontri informali con esponenti della P.A., volti alla definizione e rappresentazione della posizione della SOCIETÀ, sia finalizzata a favorire indebitamente gli interessi della SOCIETÀ, in particolare anche mediante la fornitura di dati/informazioni non veritiere;
  - nel corso della fase istruttoria promossa dalla P.A. a fronte di domande e istanze per il conseguimento di autorizzazioni, licenze o concessioni, sia finalizzata al superamento di vincoli o criticità ai fini del rilascio di un provvedimento favorevole;
  - in sede di predisposizione di delibere o di atti normativo-regolamentari in genere, siano finalizzati ad agevolare indebitamente gli interessi della SOCIETÀ.

- Gestione del rapporto con la P.A.

  È fatto divieto di tenere qualsiasi tipo di condotta che:

  - nell'esercizio delle attività oggetto di un'autorizzazione, di una licenza o di una concessione ottenuta, possano essere finalizzati ad evitare, anche in parte, l'osservanza degli adempimenti di legge/amministrativi o, comunque, a poter disporre di indebiti privilegi;
  - in sede di adempimenti conseguenti agli obblighi di legge/normativi e di attività di gestione in genere, possano essere diretti a rappresentare alla Pubblica Amministrazione dati/informazioni non corretti, con la finalità di perseguire posizioni privilegiate nell'interesse della SOCIETÀ o di eludere obblighi di legge e/o normativi;
  - in sede di ispezioni, controlli o verifiche da parte della P.A., possano essere finalizzati a influenzare indebitamente, nell'interesse della SOCIETÀ, il giudizio di tali Enti.

2.2.2. Protocolli.

Il processo è basato sui seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Segregazione delle attività.**
   Vi è diversità soggettiva tra chi autorizza il compimento di un atto, chi lo esegue e chi controlla.

B. **Principi etici e comportamentali.**
   Il Codice etico e il modello prevedono specifici principi di condotta, diffusi verso tutti i Destinatari.

C. **Formazione periodica**.
   È definito un programma di informazione e formazione periodica del personale coinvolto nell'attività in parola.

D. **Poteri autorizzativi e di firma**.
Al soggetto deputato alla formulazione dell'istanza finalizzate all'ottenimento di una autorizzazione, concessione o licenza è conferita apposita procura speciale/delega, al fine di dotarlo del potere di rappresentare in tali circostanze la SOCIETÀ.

I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate, prevedendo ove richiesto delle soglie di approvazione delle spese; inoltre devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della SOCIETÀ.

Ove previsto dalla legge, a tali poteri è data adeguata pubblicità verso l'esterno..

E. **Controllo gerarchico.**
È previsto il controllo gerarchico sulla documentazione da presentare alla P.A., con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione dell'istanza, lasciando l'evidenza del controllo.

Sono ben definiti i ruoli e i compiti della funzione responsabile del controllo.

F. **Documentazione e tracciabilità**.
Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di autorizzazione, di svolgimento e di controllo deve poter essere verificato *ex-post* tramite appositi supporti documentali.

Ove possibile, la documentazione viene archiviata suddividendola tra istanze in corso di approvazioni e accolte ovvero secondo un criterio di cadenza temporale e, comunque, in modo da garantire la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati.

G. **Definizione di specifici flussi informativi**.
Sono definiti specifici flussi informativi all'organismo di vigilanza, attraverso modalità che garantiscano la tracciabilità dell'intera operazione e dei responsabili coinvolti.

Al fine di garantire un adeguato flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza, il Responsabile dell'attività (o i Responsabili, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) trasmettono una comunicazione mediante supporto documentale (ad es.: una email), contenente informazioni quali: i) la descrizione dell'operazione; l'Ente Pubblico coinvolto; i soggetti interni coinvolti (responsabili e delegati), nonché eventuali consulenti incaricati; iv) la descrizione delle principali iniziative/attività svolte.

H. **Clausole contrattuali.**
Nei contratti con i Consulenti, con i Partner e con i Fornitori, è prevista un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione delle norme previste dal Decreto 231.

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche individuate sia nella parte generale e nelle parti speciali del Modello.

I soggetti responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo portano a conoscenza dell'OdV le attività a rischio che si verificano nell'ambito del processo in parola, tramite adeguati supporti documentali aventi una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

3.1. COMPITI DELL'ODV.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano resi edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di relativi alla gestione dei rapporti con la P.A.;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati relativi alla gestione dei rapporti con la P.A.;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle Funzioni competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare la divulgazione di istruzioni standardizzate relative alla predisposizione dei supporti documentali da parte dei soggetti responsabili delle attività sensibili;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
    - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE TRE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 2
RICHIESTA, ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

INDICE

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI. 3

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE. 4

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING. 5

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE. 5

1. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI PUBBLICI E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO, NONCHÉ UTILIZZO E RENDICONTAZIONE DELLA RISORSA. 7

1.1. I REATI PRESUPPOSTO. 7

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee 7

Art. 640, comma secondo, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee 7

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 7

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico 8

Art. 491-bis c.p. - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria 8

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 8

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici 9

Art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 9

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 9

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 9

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità 10

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 10

Art. 318 e 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione 10

Artt. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 10

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 11

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 11

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 12

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite 12

Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato 12

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 12

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 13

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 14

2. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 16

2.1. COMPITI DELL'ODV. 16

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.

La presente parte speciale detta i protocolli diretti alla prevenzione dei reati presupposto, potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di acquisizione e gestione, da parte di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. (di seguito anche la SOCIETÀ), di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da enti pubblici.

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di trasparenza ed efficienza dei rapporti con il soggetto Pubblico.

Questa sezione costituisce, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la SOCIETÀ si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto, nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo in esame sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Per completezza, nella seguente tabella vengono delineate le attività sensibili identificate all'interno del processo di approvvigionamento e le funzioni aziendali direttamente coinvolte in tali attività.

N°	Attività Sensibili	Funzioni Aziendali
1	Richiesta di finanziamenti, contributi, agevolazioni pubblici e predisposizione della documentazione a supporto, nonché utilizzo e rendicontazione della risorsa	• CDA - AA.DD.; • Responsabile tecnico; • Area contabilità (CO.GE.AM - outsourcing); • Ufficio del Personale (CO.GE.AM. – outsourcing); • Responsabile Ufficio Affari Legali e Rapporti P.A. (CO.GE.AM. – outsourcing);

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività di acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da enti pubblici, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.lgs. n. 231/01;
- delle Linee Guida di Confindustria.

Tutti i Destinatari del Modello si attengono al rispetto di alcuni principi generali di comportamento di seguito descritti, finalizzati a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che potrebbero configurarsi nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nella gestione di risorse finanziarie pubbliche di qualsiasi tipo. Tali principi devono essere rispettati dai Destinatari in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della SOCIETÀ.

I soggetti interni ed esterni devono obbligatoriamente:

1. rispettare tutti i regolamenti interni e leggi che disciplinano le attività svolte dalla SOCIETÀ, con particolare attenzione alle attività che comportano un rapporto con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. istaurare e gestire ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima chiarezza, correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
3. esercitare le proprie mansioni orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. Nella gestione di risorse pubbliche, è doveroso seguire una logica di contenimento dei costi, pur senza pregiudicare la qualità del risultato;
4. prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
5. rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
6. evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della SOCIETÀ.

Inoltre, è fatto divieto di:

a) utilizzare risorse pubbliche per scopi diversi da quelle per cui sono erogate;

b) tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se vi si è autorizzati in ragione di regolamenti interni, organigramma, ordini di servizio o specifiche deleghe;

c) promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura a esponenti della Pubblica Amministrazione – indipendentemente dal ruolo e dalla funzione esercitata – al fine di influenzarne in qualsiasi modo le decisioni o di indurre i medesimi ad assicurare un qualche vantaggio indebito alla SOCIETÀ;

d) distribuire omaggi e/o regali al di fuori di quelli di valore esiguo o volti a promuovere iniziative di carattere artistico, sociale e/o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato;

e) riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente;

f) destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici (comunque denominati) a finalità diverse da quelle per le quali sono stati conseguiti;

g) tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore circa la corretta valutazione della documentazione presentata;

h) alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della SOCIETÀ o manipolare i dati;

i) favorire, nei processi di affidamento degli incarichi, soggetti che siano stati segnalati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione;

j) prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici; è vietato partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere:

- interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale; interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Infine, tutti i soggetti coinvolti nel processo in parola adottano comportamenti conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
- ai principi e protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello.

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. gestisce il processo in parola, affidando l'attività in *outsourcing* alla propria controllante CO.GE.AM. s.c.a.r.l.

A tal riguardo, al fine di predisporre idonei presidi che prevengano la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, devono essere rispettati i seguenti ulteriori protocolli di carattere generale.

È obbligatorio:

1. accertarsi che l'*outsourcee* sia posto a conoscenza delle previsioni del Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. e che si impegni a rispettarle, eventualmente anche prevedendo specifiche clausole all'interno del contratto di *outsourcing*;

2. vigilare sul corretto svolgimento dell'attività da parte dell'*outsourcee* e sul rispetto, da parte di quest'ultimo dei principi e protocolli previsti dal Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l.

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza e consentire la gestione dell'attività in modo efficace.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la SOCIETÀ attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della SOCIETÀ nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire:
    - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
    - il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri;
- Il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato.

1. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI PUBBLICI E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO, NONCHÉ UTILIZZO E RENDICONTAZIONE DELLA RISORSA.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti alle attività finalizzate all'ottenimento, da parte della SOCIETÀ, di finanziamenti, contributi, agevolazioni pubblici, nonché al loro successivo utilizzo.

1.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività di parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

ART. 316-TER C.P. – INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il reato in esame, che costituisce una fattispecie residuale rispetto a quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. (sussistendone i presupposti di entrambe, pertanto, sarà quest'ultima a prevalere), si configura quando taluno, mediante l'impiego o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. Per la realizzazione del reato è sufficiente il mendacio od il semplice silenzio su circostanze rilevanti, senza che occorra realizzare condotte più articolate come i raggiri e senza la necessità di indurre in errore l'amministrazione procedente. La fattispecie si consuma con l'effettivo conseguimento delle erogazioni pubbliche che, in assenza del mendacio, non sarebbero state erogate.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie potrebbe realizzarsi laddove la Società, per ottenere un finanziamento pubblico (comunque denominato), attesti falsamente (senza tuttavia produrre falsa documentazione) di averne i requisiti, e dunque di aver sofferto una significativa contrazione dei ricavi.

ART. 640, COMMA SECONDO, N. 1 C.P. - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore affinché compia un atto di disposizione patrimoniale che determini profitto per l'agente o un soggetto terzo. In particolare, l'artificio consiste in una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera una trasfigurazione della realtà esterna agli occhi del soggetto passivo. Il raggiro, invece, è una progressione ingegnosa di parole o argomenti volti a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. Ai sensi del Decreto n. 231/2001, viene in considerazione l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., ovvero l'aver commesso il fatto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie potrebbe realizzarsi laddove la Società, per ottenere l'elargizione di un finanziamento pubblico, nell'ambito dell'istruttoria realizzata dall'ente pubblico producesse della falsa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, in realtà non sussistenti.

ART. 640-BIS C.P. - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

La fattispecie oggettiva del reato è indicata attraverso il richiamo al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.: l'elemento specializzante consiste nell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee».

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Può valere quanto detto per il reato precedente, dal quale il presente si differenzia soltanto in ragione della tipologia di risorsa finanziaria pubblica percepita dal soggetto che commette il reato.

ART. 640-TER C.P. - FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo, senza averne il diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del Decreto n. 231/2001 solamente ove commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, al fine di ottenere l'aggiudicazione di un bando pubblico, accedendo al sistema informatico dell'amministrazione competente manipolasse il certificato elettronico relativo all'assolvimento degli obblighi contributivi, in tal modo attestando falsamente alle amministrazioni stesse la regolarità contributiva nei confronti dei propri dipendenti e ottenendo, così, l'aggiudicazione del bando.

ART. 491-BIS C.P. - FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA

La norma in esame richiama le fattispecie di reato previste per gli atti pubblici, quando siano commesse su documenti informatici. In particolare, sono richiamati i reati di:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati dal contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- Falsità in foglio firmato. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito dell'attività di richiesta ed acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici, tale reato si potrebbe configurare laddove un esponente della Società falsificasse un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria in merito al possesso di un requisito da parte della Società, necessario ad ottenere la sovvenzione pubblica.

ART. 615-TER C.P. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui taluno realizzi un accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico presidiato da misure di sicurezza ovvero si mantenga nel medesimo contro la volontà del gestore del sistema.

Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui, alternativamente, la condotta: (a) presenti modalità particolarmente lesive (ad es., uso di armi, violenza); (b) sia tenuta da parte di un soggetto qualificato (ad es., pubblico ufficiale); (c) determini conseguenze pregiudizievoli a seguito dell'accesso abusivo (ad es., distruzione o danneggiamento del sistema); (d) infine, abbia ad oggetto un sistema informatico o telematico di "interesse pubblico", relativo – cioè – ad attività direttamente volte al soddisfacimento di bisogni generali della collettività (ad es., rete di telefonia).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Tale reato si potrebbe configurare laddove un esponente della Società, dopo che sia stata presentata domanda di accesso ad una sovvenzione pubblica, riuscisse ad accedere al sistema informatico della P.A. erogante, per verificare gli esiti della procedura prima della pubblicazione.

ART. 615-QUATER C.P. - DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI

Il reato in commento si configura nel caso in cui taluno, per il tramite di una condotta abusiva, si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi che consentano l'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero fornisca indicazioni o istruzioni in tal senso allo scopo di procurare a sé stesso o ad altri un profitto ovvero arrecare ad altri un danno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Riprendendo l'esempio ipotizzato in relazione al reato di accesso abusivo, il reato in commento si potrebbe configurare nel caso in cui la Società si procurasse abusivamente i codici di accesso al sistema informatico della P.A. erogante, al fine di modificare dati da valutare per l'elargizione del contributo.

ART. 615-QUINQUIES C.P.: DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui taluno si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni ovvero metta a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi ivi contenuti oppure di favorire l'interruzione, anche parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame si potrebbe realizzare laddove la Società, dopo aver presentato domanda per l'ottenimento di una sovvenzione pubblica, al fine di evitare controlli sulla posizione della Società che evidenzierebbero l'assenza dei requisiti, si procurasse un'apparecchiatura in grado di alterare il funzionamento del sistema informatico della P.A. erogante.

ART. 617-QUATER C.P. - INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Il reato in commento si configura nel caso in cui taluno, mediante un comportamento fraudolento, intercetti, impedisca o interrompa comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra una pluralità si sistemi.

Inoltre, nel caso in cui la condotta non integri un reato punito più gravemente, la fattispecie in esame si realizza anche qualora taluno riveli al pubblico, in tutto o in parte, le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra una pluralità si sistemi attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società, un esponente della Società, allo scopo di rallentare l'esecuzione di controlli concernenti la posizione fiscale dell'impresa, si introducesse nel sistema informatico della P.A. erogante per impedire l'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate.

ART. 635-BIS C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Il reato in commento, che si applica laddove il fatto non integri una fattispecie punita più severamente, si configura nel caso in cui taluno distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici appartenenti ad altri.

È prevista inoltre una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un esponente della Società, avvedutosi di aver trasmesso per errore una comunicazione dal contenuto potenzialmente pregiudizievole per l'impresa ad un consulente della Società incaricato di coadiuvare la Società nella predisposizione della richiesta di erogazione della sovvenzione pubblica, si recasse dal destinatario e, con minaccia, procedesse alla cancellazione della e-mail.

ART. 635-TER C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

La fattispecie in esame, di carattere residuale rispetto a norme punite più severamente, si configura nel caso in cui taluno, anche a titolo di tentativo, distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni dati o programmi informatici impiegati dallo Stato, da enti pubblici ovvero di pubblica utilità.

È inoltre prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il reato sia stato commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un esponente della Società, avvedutosi di aver trasmesso per errore una comunicazione dal contenuto potenzialmente pregiudizievole per l'impresa alla P.A. erogante, si recasse dal destinatario e con minaccia ne pretendesse la cancellazione.

ART. 635-QUINQUIES C.P. - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

Il reato in esame, che costituisce un'ipotesi speciale del delitto di cui all'art. 635-*quater* c.p., si configura nel caso in cui le medesime condotte – richiamate dalla norma incriminatrice da ultimo citata – abbiano ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente della Società, mediante l'impiego di un virus danneggiasse il funzionamento del sistema informatico dell'Amministrazione erogante al fine di ottenere l'elargizione della sovvenzione.

ART. 318 E 321 C.P. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

ARTT. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, uno pubblico da un lato e uno privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione. L'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al pubblico ufficiale, di una somma di danaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione.

Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La prima (corruzione c.d. "*impropria*"), prevista dall'art. 318 c.p., si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto la realizzazione di un atto o l'esercizio di un potere conforme ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale; viceversa, la seconda (corruzione c.d. "*propria*"), disciplinata dall'art. 319 c.p., prevede l'omissione o il ritardo di un atto dovuto oppure il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il reato di corruzione, per sua natura, richiede il concorso (ossia l'attività in concerto) di un soggetto pubblico e di un soggetto privato; in quest'ottica, l'art. 321 c.p. estende la punibilità anche al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo e che, quindi, abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio. Al privato, dunque, si applicano le stesse pene previste per il soggetto pubblico dagli artt. 318, 319 (nonché dagli artt. 319-ter e 320 c.p., di cui si dirà a breve).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Potrebbe integrarsi il reato di corruzione "per l'esercizio della funzione" di cui all'art. 318 c.p. qualora un esponente della Società, a seguito dell'ottenimento della sovvenzione, elargisse una somma di denaro ad uno o più dei funzionari della P.A. erogante

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Potrebbe integrarsi il reato di corruzione "per atto contrario ai doveri dell'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. qualora un esponente della Società, presentata la domanda, offrisse ad uno o più dei funzionari della P.A. erogante una somma di denaro, al fine di ottenere la sovvenzione pur in mancanza dei requisiti previsti.

ART. 319-QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ha ad oggetto gli atteggiamenti del soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il soggetto privato a dare o promettere, a lui o ad un terzo soggetto, una qualche utilità.

Il reato si configura quando il comportamento prevaricatorio del soggetto pubblico non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a quest'ultimo possibilità di scelta (tipica del reato di concussione *ex* art. 317 c.p.).

In altri termini, l'art. 319-*quater* c.p. riguarda gli episodi in cui, mediante pressioni indebite, il funzionario pubblico ottiene una dazione (o quantomeno una promessa) di denaro o di altra utilità da parte del privato, il quale decide di assecondare il soggetto pubblico perché in tal modo può ottenere un vantaggio, rispetto a circostanze sfavorevoli che, altrimenti, avrebbe dovuto legittimamente subire.

In definitiva, il privato cede volontariamente alle pretese del funzionario pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi se, nella pendenza della delibera sull'erogazione della sovvenzione, gli esponenti della Società venissero indotti, con atteggiamenti di pressione da parte di alcuni funzionari della P.A. erogante, a corrisponder loro (o a terzi) somme di denaro al fine di ottenere l'omissione di rilievi che determinerebbero un provvedimento di diniego.

ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, come definito dall'art. 358 c.p. Ciò significa che costituisce atto corruttivo anche quello compiuto nei confronti di un soggetto che – pur non ricoprendo la qualifica di pubblico ufficiale – svolga comunque un servizio pubblico.

Ai fini dell'applicazione delle varie fattispecie di corruzione, rilevano dunque le definizioni di "*pubblico ufficiale*" e di "*incaricato di pubblico servizio*" contemplate dagli artt. 357 e 358 c.p.:

- sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; ha natura pubblica qualsiasi funzione amministrativa che:
  a. sia disciplinata da norme di dritto pubblico e da atti autoritativi;
  b. sia caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione;
  c. sia svolta mediante l'esercizio di poteri autorizzativi o certificativi;
- sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della funzione pubblica, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (autorizzativi e certificativi).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 c.p. estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un pubblico ufficiale ma un soggetto incaricato di svolgere un servizio pubblico. Pertanto, a titolo di esempio, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora la Società, al fine di conseguire un vantaggio economico, elargisse una somma di denaro ad un soggetto incaricato di Pubblico Servizio.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

La fattispecie criminosa in esame punisce la condotta di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

In altri termini, il reato in parola estende la punibilità anche agli episodi in cui il fatto corruttivo non si compia a causa del rifiuto da parte del soggetto pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui, presentata la domanda, un esponente della Società offrisse ad un funzionario della P.A. erogante una somma di denaro per ottenere la sovvenzione pur in mancanza dei requisiti previsti, ma tale offerta non sia accettata per rifiuto del soggetto pubblico.

ART. 346-BIS C.P. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

La fattispecie di reato, residuale rispetto ai casi di concorso nei reati di corruzione, incrimina chi, vantando rapporti privilegiati – veri o soltanto millantati – con soggetti pubblici, si proponga di realizzare, dietro compenso, un'attività di "mediazione" illecita, ossia realizzata con modalità improprie e al di fuori degli ambiti e contesti istituzionali o comunque legittimi.

In particolare, il "mediatore" manifesta al privato la possibilità di ottenere determinati risultati grazie alle proprie conoscenze (non necessariamente reali, ma anche solo millantate) con soggetti pubblici, ingenerando così il convincimento che – mediante i propri "agganci" – possa indebitamente indirizzare l'azione amministrativa.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove un esponente della Società, al fine di ottenere la sovvenzione, corrispondesse del denaro ad un soggetto che, avendo in passato prestato servizio presso la P.A. erogante, affermi di poter garantire – sfruttando indebitamente le proprie conoscenze – l'indebita concessione della sovvenzione.

ART. 316-BIS C.P.: MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea e destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse. Le «opere o attività di pubblico interesse» devono essere interpretate in senso ampio, sicché l'interesse pubblico è connesso non alla natura oggettiva dell'opera o dell'attività quanto alla provenienza pubblica delle risorse.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, o in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità.

Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma (o parte di essa) per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma erogata.

Dunque, il reato si realizza mediante un comportamento fraudolento attuato successivamente all'ottenimento dell'erogazione pubblica e, quindi, nella fase esecutiva di gestione delle somme ricevute. Nel caso in cui il finanziamento sia stato ottenuto mediante un comportamento fraudolento, il reato potrebbe concorrere con il delitto di cui all'art. 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, avendo ottenuto dei contributi pubblici (comunque denominati; ad esempio, dei fondi per l'assunzione e la formazione di personale con disabilità) impieghi dette somme per finanziare attività diverse da quelle previste, quali per esempio attività di marketing.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in

cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del c.d. metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione.

Sono previste delle circostanze aggravanti per i casi in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero per le ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina le attività aziendali connesse alle risorse finanziarie pubbliche. Tale processo si suddivide nelle attività di predisposizione e presentazione delle richieste finalizzate all'ottenimento della risorsa, nonché nelle attività di utilizzo e rendicontazione dei fondi erogati.

Nell'ambito di tale processo, l'obiettivo della SOCIETÀ è assicurare che le attività siano caratterizzate – in ogni momento – da ampia trasparenza e tracciabilità e consentano il puntuale rispetto delle prescrizioni e dei termini imposti dall'ente erogatore per l'impiego delle risorse concesse.

Il processo è basato sui seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Segregazione delle attività.**
Vi è diversità soggettiva tra chi autorizza il compimento di un atto, chi lo esegue e chi controlla. È dunque assicurata l'interazione di più uffici per escludere che un singolo soggetto possa coprire l'intero spettro di attività che compongono l'approvvigionamento.

B. **Principi etici e comportamentali.**
Il Codice etico e il modello prevedono specifici principi di condotta, diffusi verso tutti i Destinatari.

C. **Formazione periodica**.
È definito un programma di informazione e formazione periodica del personale coinvolto nell'attività in parola.

D. **Formalizzazione dell'iter**.
È debitamente formalizzato l'iter di richiesta, ottenimento e gestione dei contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici, a partire dall'autorizzazione fino al controllo *ex post*, con l'imputazione a commessa della quota d'investimento effettuata in base allo stato di avanzamento.

E. **Poteri autorizzativi e di firma**.
Al soggetto deputato alla formulazione dell'istanza finalizzate all'ottenimento di una autorizzazione, concessione o licenza è conferita apposita procura speciale/delega, al fine di dotarli del potere di rappresentare in tali circostanze la SOCIETÀ.

I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate, prevedendo ove richiesto delle soglie di approvazione delle spese; inoltre devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della SOCIETÀ.

Ove previsto dalla legge, a tali poteri è data adeguata pubblicità verso l'esterno.

F. **Definizione delle attività di controllo.**
Sono adeguatamente definiti i ruoli e i compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle risorse pubbliche, con particolare riguardo ai presupposti per la presentazione della relativa richiesta e alla rendicontazione all'ente erogatore delle attività svolte.

G. **Documentazione e tracciabilità**.
Ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo di autorizzazione, di svolgimento e di controllo deve poter essere verificato *ex-post* tramite appositi supporti documentali.

Tutta la documentazione viene archiviata con modalità tali da non consentire l'accesso a soggetti che non siano espressamente autorizzati.

H. **Clausole contrattuali.**
Nei contratti con i Consulenti, con i Partner e con i Fornitori, è prevista un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione delle norme previste dal Decreto 231.

I. **Definizione di specifici flussi informativi**.
Sono definiti specifici flussi informativi all'organismo di vigilanza, attraverso modalità che garantiscano la tracciabilità dell'intera operazione e dei responsabili coinvolti (ad es.: comunicazione email), nella quale indicare gli elementi essenziali dell'attività svolta, quali ad esempio: l'oggetto della richiesta, l'iter seguito, l'eventuale esito della richiesta.

Inoltre, all'organismo di vigilanza è periodicamente comunicato il rendiconto dell'utilizzo della risorsa ottenuta.

2. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche individuate sia nella parte generale e nelle parti speciali del Modello.

I soggetti responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo portano a conoscenza dell'OdV le attività a rischio che si verificano nell'ambito del processo in parola, tramite adeguati supporti documentali aventi una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

2.1. COMPITI DELL'ODV.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano resi edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di relativi alla gestione delle risorse pubbliche;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati relativi alla gestione delle risorse pubbliche;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle Funzioni competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare la divulgazione di istruzioni standardizzate relative alla predisposizione dei supporti documentali da parte dei soggetti responsabili delle attività sensibili;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
    - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE TRE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 3
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

INDICE

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI. 4

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE. 5

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING. 6

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE. 6

1. DEFINIZIONE DEI CONTRATTI. 8

1.1. I REATI PRESUPPOSTO. 8

Art. 640, comma secondo, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee 8

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 8

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico 8

Art. 491-bis c.p. - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria. 9

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 9

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici9

Art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 9

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 10

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 10

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità 10

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 11

Art. 318 e 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione 11

Artt. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 11

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 11

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 12

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 12

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite 12

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti 13

Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 13

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 13

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 13

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 15

2. FATTURAZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI IN ENTRATA. 16

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee. 16

Art. 640, comma secondo, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee 16

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico 16

Art. 318 e 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione 16

Artt. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 17

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 17

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 17

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 18

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite 18
Art. 8 D. Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 18
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 19
Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 19
2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 20

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 21
3.1. COMPITI DELL'ODV. 21

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.

La presente parte speciale detta i protocolli diretti alla prevenzione dei reati presupposto, potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione amministrativa dei servizi che vengono erogati da PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. (di seguito anche la SOCIETÀ).

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di trasparenza ed efficienza dei rapporti con il soggetto Pubblico.

Questa sezione costituisce, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la SOCIETÀ si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto, nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo in esame sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Per completezza, nella seguente tabella vengono delineate le attività sensibili identificate all'interno del processo di approvvigionamento e le funzioni aziendali direttamente coinvolte in tali attività.

N°	Attività Sensibili		Funzioni Aziendali
1	Erogazione dei servizi		• CDA - AA.DD. • Responsabile Ufficio Affari Legali e Rapporti P.A. (CO.GE.AM. – outsourcing); • Responsabile tecnico; • Responsabile Impianto • Ufficio contabilità (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Ufficio Segreteria (CO.GE.AM. - outsourcing)
	a.	Definizione dei contratti	
	b.	Fatturazione e gestione dei flussi finanziari in entrata	

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività di erogazione dei propri servizi, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.lgs. n. 231/01;
- delle Linee Guida di Confindustria.

Tutti i Destinatari del Modello si attengono al rispetto di alcuni principi generali di comportamento di seguito descritti, finalizzati a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che potrebbero configurarsi nell'ambito dell'erogazione dei servizi. Tali principi devono essere rispettati dai Destinatari in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della SOCIETÀ.

I soggetti interni ed esterni devono obbligatoriamente:

1. rispettare le fonti normative che disciplinano le attività svolte dalla SOCIETÀ, con particolare attenzione alle attività che comportano un rapporto con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. istaurare e gestire ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima chiarezza, correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
3. esercitare le proprie mansioni orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. Nella gestione di risorse pubbliche, è doveroso seguire una logica di contenimento dei costi, pur senza pregiudicare la qualità del risultato;
4. prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
5. rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
6. evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della SOCIETÀ.

Inoltre, è fatto divieto di:

a) utilizzare risorse pubbliche per scopi diversi da quelle per cui sono erogate;

b) tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se vi si è autorizzati in ragione di regolamenti interni, organigramma, ordini di servizio o specifiche deleghe;

c) promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura a esponenti della Pubblica Amministrazione – indipendentemente dal ruolo e dalla funzione esercitata – al fine di influenzarne in qualsiasi modo le decisioni o di indurre i medesimi ad assicurare un qualche vantaggio indebito alla SOCIETÀ;

d) distribuire omaggi e/o regali al di fuori di quelli di valore esiguo o volti a promuovere iniziative di carattere artistico e/o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato;

e) riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente;

f) destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici (comunque denominati) a finalità diverse da quelle per le quali sono stati conseguiti;

g) tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore circa la corretta valutazione della documentazione presentata;

h) alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della SOCIETÀ o manipolare i dati;

i) favorire, nei processi di affidamento degli incarichi, soggetti che siano stati segnalati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione;

j) prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

In particolare, è vietato partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere:

- interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale; interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Infine, tutti i soggetti coinvolti nel processo in parola adottano comportamenti conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
- ai principi e protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello.

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. gestisce il processo in parola, affidando l'attività in *outsourcing* alla propria controllante CO.GE.AM. s.c.a.r.l.

A tal riguardo, al fine di predisporre idonei presidi che prevengano la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, devono essere rispettati i seguenti ulteriori protocolli di carattere generale.

È obbligatorio:

1. accertarsi che l'*outsourcee* sia posto a conoscenza delle previsioni del Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. e che si impegni a rispettarle, eventualmente anche prevedendo specifiche clausole all'interno del contratto di *outsourcing*;
2. vigilare sul corretto svolgimento dell'attività da parte dell'*outsourcee* e sul rispetto, da parte di quest'ultimo dei principi e protocolli previsti dal Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l.

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione dell'attività in modo efficace.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la SOCIETÀ attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della SOCIETÀ nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire:
    - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
    - il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri;
- Il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato.

1. DEFINIZIONE DEI CONTRATTI.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di definizione dei contratti che regolano l'erogazione dei servizi da parte della SOCIETÀ.

1.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività di parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

ART. 640, COMMA SECONDO, N. 1 C.P. - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore affinché compia un atto di disposizione patrimoniale che determini profitto per l'agente o un soggetto terzo. In particolare, l'artificio consiste in una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera una trasfigurazione della realtà esterna agli occhi del soggetto passivo. Il raggiro, invece, è una progressione ingegnosa di parole o argomenti volti a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. Ai sensi del Decreto n. 231/2001, viene in considerazione l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., ovvero l'aver commesso il fatto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie potrebbe realizzarsi laddove la Società, per ottenere la stipula di un contratto che consenta l'erogazione dei propri servizi, nell'ambito dell'istruttoria realizzata dall'ente pubblico producesse della falsa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, in realtà non sussistenti.

ART. 640-BIS C.P. - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

La fattispecie oggettiva del reato è indicata attraverso il richiamo al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.: l'elemento specializzante consiste nell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee».

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Può valere quanto detto per il reato precedente, dal quale il presente si differenzia soltanto in ragione della tipologia di risorsa finanziaria pubblica percepita dal soggetto che commette il reato.

ART. 640-TER C.P. - FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo, senza averne il diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del Decreto n. 231/2001 solamente ove commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, al fine di ottenere la stipula di un contratto che consenta l'erogazione dei propri servizi, accedendo al sistema informatico dell'amministrazione competente manipolasse il documenti elettronici in possesso della P.A., in tal modo attestando falsamente alle amministrazioni stesse la regolarità contributiva nei confronti dei propri dipendenti e ottenendo, così, l'aggiudicazione del bando.

ART. 491-BIS C.P. - FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA

La norma in esame richiama le fattispecie di reato previste per gli atti pubblici, quando siano commesse su documenti informatici. In particolare, sono richiamati i reati di:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati dal contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- Falsità in foglio firmato. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito dell'attività di definizione dei contratti con la P.A., tale reato si potrebbe configurare laddove un esponente della Società falsificasse un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria in merito al possesso di un requisito da parte della Società, necessario ad ottenere la stipula del contratto.

ART. 615-TER C.P. - ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui taluno realizzi un accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico presidiato da misure di sicurezza ovvero si mantenga nel medesimo contro la volontà del gestore del sistema.

Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui, alternativamente, la condotta: (a) presenti modalità particolarmente lesive (ad es., uso di armi, violenza); (b) sia tenuta da parte di un soggetto qualificato (ad es., pubblico ufficiale); (c) determini conseguenze pregiudizievoli a seguito dell'accesso abusivo (ad es., distruzione o danneggiamento del sistema); (d) infine, abbia ad oggetto un sistema informatico o telematico di "interesse pubblico", relativo – cioè – ad attività direttamente volte al soddisfacimento di bisogni generali della collettività (ad es., rete di telefonia).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato si potrebbe configurare laddove un esponente della Società, nell'ambito della definizione dei contratti finalizzati all'erogazione dei servizi, riuscisse ad accedere al sistema informatico della P.A. erogante, per acquisire dati utili alla Società.

ART. 615-QUATER C.P. - DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI

Il reato in commento si configura nel caso in cui taluno, per il tramite di una condotta abusiva, si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi che consentano l'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero fornisca indicazioni o istruzioni in tal senso allo scopo di procurare a sé stesso o ad altri un profitto ovvero arrecare ad altri un danno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Riprendendo l'esempio ipotizzato in relazione al reato di accesso abusivo, il reato in commento si potrebbe configurare nel caso in cui la Società si procurasse abusivamente i codici di accesso al sistema informatico della P.A., al fine di modificare dati da valutare per la definizione del contratto.

ART. 615-QUINQUIES C.P.: DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui taluno si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni ovvero metta a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un

sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi ivi contenuti oppure di favorire l'interruzione, anche parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame si potrebbe realizzare laddove la Società, nell'ambito della definizione dei contratti finalizzati all'erogazione dei servizi, al fine di evitare controlli sulla posizione della Società che evidenzierebbero l'assenza dei relativi requisiti, si procurasse un'apparecchiatura in grado di alterare il funzionamento del sistema informatico della P.A.

ART. 617-QUATER C.P. - INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Il reato in commento si configura nel caso in cui taluno, mediante un comportamento fraudolento, intercetti, impedisca o interrompa comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra una pluralità si sistemi.

Inoltre, nel caso in cui la condotta non integri un reato punito più gravemente, la fattispecie in esame si realizza anche qualora taluno riveli al pubblico, in tutto o in parte, le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra una pluralità si sistemi attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società, allo scopo di rallentare l'esecuzione di controlli necessari alla stipula del contratto, si introducesse nel sistema informatico della P.A. erogante per impedire l'interlocuzione con altri enti.

ART. 635-BIS C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Il reato in commento, che si applica laddove il fatto non integri una fattispecie punita più severamente, si configura nel caso in cui taluno distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici appartenenti ad altri.

È prevista inoltre una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un esponente della Società, avvedutosi di aver trasmesso per errore una comunicazione dal contenuto potenzialmente pregiudizievole per l'impresa ad un consulente della Società incaricato di coadiuvare la Società nella definizione del contratto, si recasse dal destinatario e, con minaccia, procedesse alla cancellazione della e-mail.

ART. 635-TER C.P. - DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

La fattispecie in esame, di carattere residuale rispetto a norme punite più severamente, si configura nel caso in cui taluno, anche a titolo di tentativo, distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni dati o programmi informatici impiegati dallo Stato, da enti pubblici ovvero di pubblica utilità.

È inoltre prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il reato sia stato commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un esponente della Società, avvedutosi di aver trasmesso per errore una comunicazione dal contenuto potenzialmente pregiudizievole per l'impresa alla P.A., si recasse dal destinatario e con minaccia ne pretendesse la cancellazione.

ART. 635-QUINQUIES C.P. - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

Il reato in esame, che costituisce un'ipotesi speciale del delitto di cui all'art. 635-*quater* c.p., si configura nel caso in cui le medesime condotte – richiamate dalla norma incriminatrice da ultimo citata – abbiano ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare nel caso in cui un esponente della Società, mediante l'impiego di un virus danneggiasse il funzionamento del sistema informatico dell'Amministrazione al fine di favorire la definizione del contratto.

ART. 318 E 321 C.P. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

ARTT. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, uno pubblico da un lato e uno privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione. L'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al pubblico ufficiale, di una somma di danaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione.

Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La prima (corruzione c.d. "*impropria*"), prevista dall'art. 318 c.p., si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto la realizzazione di un atto o l'esercizio di un potere conforme ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale; viceversa, la seconda (corruzione c.d. "*propria*"), disciplinata dall'art. 319 c.p., prevede l'omissione o il ritardo di un atto dovuto oppure il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il reato di corruzione, per sua natura, richiede il concorso (ossia l'attività in concerto) di un soggetto pubblico e di un soggetto privato; in quest'ottica, l'art. 321 c.p. estende la punibilità anche al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo e che, quindi, abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio. Al privato, dunque, si applicano le stesse pene previste per il soggetto pubblico dagli artt. 318, 319 (nonché dagli artt. 319-ter e 320 c.p., di cui si dirà a breve).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Potrebbe integrarsi il reato di corruzione "per l'esercizio della funzione" di cui all'art. 318 c.p. qualora un esponente della Società, a seguito della definizione del contratto, elargisse una somma di denaro ad uno o più dei funzionari della P.A. controparte.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Potrebbe integrarsi il reato di corruzione "per atto contrario ai doveri dell'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. qualora un esponente della Società, nell'ambito della definizione del contratto, offrisse ad uno o più dei funzionari della P.A. erogante una somma di denaro, al fine di ottenerne la stipula pur in mancanza dei requisiti previsti.

ART. 319-QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ha ad oggetto gli atteggiamenti del soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il soggetto privato a dare o promettere, a lui o ad un terzo soggetto, una qualche utilità.

Il reato si configura quando il comportamento prevaricatorio del soggetto pubblico non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a quest'ultimo possibilità di scelta (tipica del reato di concussione *ex* art. 317 c.p.).

In altri termini, l'art. 319-*quater* c.p. riguarda gli episodi in cui, mediante pressioni indebite, il funzionario pubblico ottiene una dazione (o quantomeno una promessa) di denaro o di altra utilità da parte del privato, il quale decide di assecondare il soggetto pubblico perché in tal modo può ottenere un vantaggio, rispetto a circostanze sfavorevoli che, altrimenti, avrebbe dovuto legittimamente subire.

In definitiva, il privato cede volontariamente alle pretese del funzionario pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi se, nell'ambito della definizione del contratto, gli esponenti della Società venissero indotti, con atteggiamenti di pressione da parte di alcuni funzionari della P.A. controparte, a corrisponder loro (o a terzi) somme di denaro al fine di ottenere l'omissione di rilievi che impedirebbero la stipula.

ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, come definito dall'art. 358 c.p. Ciò significa che costituisce atto corruttivo anche quello compiuto nei confronti di un soggetto che – pur non ricoprendo la qualifica di pubblico ufficiale – svolga comunque un servizio pubblico.

Ai fini dell'applicazione delle varie fattispecie di corruzione, rilevano dunque le definizioni di "*pubblico ufficiale*" e di "*incaricato di pubblico servizio*" contemplate dagli artt. 357 e 358 c.p.:

- sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; ha natura pubblica qualsiasi funzione amministrativa che:
  a. sia disciplinata da norme di dritto pubblico e da atti autoritativi;
  b. sia caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione;
  c. sia svolta mediante l'esercizio di poteri autorizzativi o certificativi;
- sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della funzione pubblica, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (autorizzativi e certificativi).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 c.p. estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un pubblico ufficiale ma un soggetto incaricato di svolgere un servizio pubblico. Pertanto, a titolo di esempio, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora la Società, al fine di conseguire un vantaggio economico, elargisse una somma di denaro ad un soggetto incaricato di Pubblico Servizio.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

La fattispecie criminosa in esame punisce la condotta di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

In altri termini, il reato in parola estende la punibilità anche agli episodi in cui il fatto corruttivo non si compia a causa del rifiuto da parte del soggetto pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui, presentata la domanda, un esponente della Società offrisse ad un funzionario della P.A. controparte una somma di denaro per ottenere la stipula pur in mancanza dei requisiti previsti, ma tale offerta non sia accettata per rifiuto del soggetto pubblico.

ART. 346-BIS C.P. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

La fattispecie di reato, residuale rispetto ai casi di concorso nei reati di corruzione, incrimina chi, vantando rapporti privilegiati – veri o soltanto millantati – con soggetti pubblici, si proponga di realizzare, dietro compenso, un'attività di "mediazione" illecita, ossia realizzata con modalità improprie e al di fuori degli ambiti e contesti istituzionali o comunque legittimi.

In particolare, il "mediatore" manifesta al privato la possibilità di ottenere determinati risultati grazie alle proprie conoscenze (non necessariamente reali, ma anche solo millantate) con soggetti pubblici, ingenerando così il convincimento che – mediante i propri "agganci" – possa indebitamente indirizzare l'azione amministrativa.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove un esponente della Società, al fine di ottenere la stipula del contratto, corrispondesse del denaro ad un soggetto che, avendo in passato prestato servizio presso la P.A. controparte, affermi di poter garantire – sfruttando indebitamente le proprie conoscenze – l'indebita definizione dell'accordo.

ART. 353 C.P. – TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

La fattispecie sanziona l'impedimento o il turbamento di una gara o l'allontanamento dalla stessa di concorrenti che siano realizzati attraverso l'uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (doni, promesse, collusioni e mezzi fraudolenti in genere).

L'ambito di applicazione della norma riguarda solo le ipotesi in cui, in qualsiasi forma, si proceda in forma di gara o licitazione privata. Il reato presuppone che vi sia stato inizio della procedura di gara; quindi, che almeno sia stato pubblicato il bando, e si realizza quando:

- la gara venga impedita, ovvero non possa essere effettuata a causa di uno dei mezzi suddetti;
- la gara venga turbata, nel senso che ne venga alterato il regolare svolgimento per influenzarne il risultato rispetto a quello cui si giungerebbe senza l'intervento perturbatore.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove un esponente della Società favorisca la Società nell'aggiudicazione di una gara pubblica, ne alteri il regolare svolgimento mediante accordi illeciti con alcuni degli altri concorrenti, ovvero fornendo informazioni non veritiere in grado di trarre in inganno gli altri concorrenti.

ART. 353-BIS C.P. – TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La fattispecie completa il reato di turbata libertà degli incanti, sanzionando il medesimo tipo di condotte, se antecedenti al bando di gara, e, comunque finalizzate ad alterare il risultato finale della scelta del contraente. La condotta consiste, quindi, nel turbare il procedimento di definizione del contenuto del bando di gara "o di altro atto equipollente" per il condizionamento della scelta del (futuro) contraente.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove un esponente della Società favorisca la Società nell'aggiudicazione di una gara pubblica, ne alteri il procedimento finalizzato a stabilire il contenuto del bando o le modalità di scelta del contraente.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del c.d. metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione.

Sono previste delle circostanze aggravanti per i casi in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero per le ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina le attività aziendali connesse alla definizione dei contratti per l'erogazione dei servizi.

Nell'ambito di tale processo, l'obiettivo della SOCIETÀ è assicurare che le attività siano caratterizzate – in ogni momento – da ampia trasparenza e tracciabilità.

Il processo è basato sui seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Segregazione delle attività.**
Vi è diversità soggettiva tra chi autorizza il compimento di un atto, chi lo esegue e chi controlla.

È dunque assicurata l'interazione di più soggetti per escludere che un singolo possa coprire l'intero spettro di attività che compongono la definizione dei contratti relativi all'erogazione dei servizi.

B. **Principi etici e comportamentali.**
Il Codice etico e il modello prevedono specifici principi di condotta, diffusi verso tutti i Destinatari.

C. **Poteri autorizzativi e di firma**.
Oltre al Consiglio di amministrazione (che dispone dei poteri di legge), è conferita procura all'Amministratore Delegato, con evidenza per i terzi presso la camera di commercio.

La firma dei contratti spetta a soggetti cui è conferito apposito potere di firma, debitamente pubblicizzato all'esterno.

Inoltre, sono adeguatamente definiti i ruoli e i compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività sensibile.

D. **Definizione delle attività di controllo.**
Sono adeguatamente definiti i ruoli e i compiti della funzione responsabile del controllo sulle attività di definizione della documentazione predisposta e trasmessa alla Pubblica Amministrazione, ai fini della definizione dei contratti.

E. **Documentazione e tracciabilità**.
Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata.

I dati e le informazioni vengono trasmessi e registrati attraverso sistemi (anche informatici) che consentano la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema (e che, eventualmente, li modificano).

Il processo deve poter essere verificato *ex post* tramite appositi supporti documentali.

Tutta la documentazione viene archiviata con modalità tali da non consentire l'accesso a soggetti che non siano espressamente autorizzati (ad es.: comunicazioni email).

F. **Definizione di specifici flussi informativi**.
Sono definiti specifici flussi informativi all'organismo di vigilanza, attraverso modalità che garantiscano la tracciabilità dell'intera operazione e dei soggetti coinvolti.

G. **Protocolli per la gestione dei rapporti con la P.A.**
Valgono inoltre i medesimi protocolli previsti per la gestione dei rapporti con la P.A. (parte speciale 1).

2. FATTURAZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI IN ENTRATA.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di gestione del ciclo di fatturazione attivo e di gestione dei flussi finanziari in entrata della SOCIETÀ.

ART. 316-TER C.P. – INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il reato in esame, che costituisce una fattispecie residuale rispetto a quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. (sussistendone i presupposti di entrambe, pertanto, sarà quest'ultima a prevalere), si configura quando taluno, mediante l'impiego o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. Per la realizzazione del reato è sufficiente il mendacio od il semplice silenzio su circostanze rilevanti, senza che occorra realizzare condotte più articolate come i raggiri e senza la necessità di indurre in errore l'amministrazione procedente. La fattispecie si consuma con l'effettivo conseguimento delle erogazioni pubbliche che, in assenza del mendacio, non sarebbero state erogate.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito della gestione del ciclo attivo di fatturazione, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, per ottenere erogazioni da parte dell'ente pubblico, presenti documenti dai quali risulti falsamente contabilizzata l'erogazione dei servizi.

ART. 640, COMMA SECONDO, N. 1 C.P. - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore affinché compia un atto di disposizione patrimoniale che determini profitto per l'agente o un soggetto terzo. In particolare, l'artificio consiste in una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera una trasfigurazione della realtà esterna agli occhi del soggetto passivo. Il raggiro, invece, è una progressione ingegnosa di parole o argomenti volti a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. Ai sensi del Decreto n. 231/2001, viene in considerazione l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., ovvero l'aver commesso il fatto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito della gestione del ciclo attivo di fatturazione, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, per ottenere un pagamento da parte della P.A., ingannasse quest'ultima sull'attività svolta e sui servizi erogati.

ART. 640-TER C.P. - FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo, senza averne il diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del Decreto n. 231/2001 solamente ove commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un indebito vantaggio economico, accedesse al sistema informatico della P.A. e manipolasse i documenti elettronici in possesso di quest'ultima, in tal modo attestando falsamente l'erogazione e/o la contabilizzazione dei servizi.

ART. 318 E 321 C.P. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

ARTT. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, uno pubblico da un lato e uno privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione. L'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al pubblico ufficiale, di una somma di danaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione.

Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La prima (corruzione c.d. "*impropria*"), prevista dall'art. 318 c.p., si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto la realizzazione di un atto o l'esercizio di un potere conforme ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale; viceversa, la seconda (corruzione c.d. "*propria*"), disciplinata dall'art. 319 c.p., prevede l'omissione o il ritardo di un atto dovuto oppure il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il reato di corruzione, per sua natura, richiede il concorso (ossia l'attività in concerto) di un soggetto pubblico e di un soggetto privato; in quest'ottica, l'art. 321 c.p. estende la punibilità anche al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo e che, quindi, abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio. Al privato, dunque, si applicano le stesse pene previste per il soggetto pubblico dagli artt. 318, 319 (nonché dagli artt. 319-ter e 320 c.p., di cui si dirà a breve).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Potrebbe integrarsi il reato di corruzione "per l'esercizio della funzione" di cui all'art. 318 c.p. qualora un esponente della Società, elargisse una somma di denaro ad uno o più dei funzionari della P.A. controparte, al fine di ottenere il rapido pagamento di compensi dovuti per i servizi erogati.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Potrebbe integrarsi il reato di corruzione "per atto contrario ai doveri dell'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. qualora un esponente della Società, nell'ambito della definizione del contratto, offrisse ad uno o più dei funzionari della P.A. erogante una somma di denaro, al fine di ottenere pagamenti non dovuti, relativi all'erogazione dei servizi.

ART. 319-QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ha ad oggetto gli atteggiamenti del soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il soggetto privato a dare o promettere, a lui o ad un terzo soggetto, una qualche utilità.

Il reato si configura quando il comportamento prevaricatorio del soggetto pubblico non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a quest'ultimo possibilità di scelta (tipica del reato di concussione *ex* art. 317 c.p.).

In altri termini, l'art. 319-*quater* c.p. riguarda gli episodi in cui, mediante pressioni indebite, il funzionario pubblico ottiene una dazione (o quantomeno una promessa) di denaro o di altra utilità da parte del privato, il quale decide di assecondare il soggetto pubblico perché in tal modo può ottenere un vantaggio, rispetto a circostanze sfavorevoli che, altrimenti, avrebbe dovuto legittimamente subire.

In definitiva, il privato cede volontariamente alle pretese del funzionario pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi se gli esponenti della Società venissero indotti, con atteggiamenti di pressione da parte di alcuni funzionari della P.A. controparte, a corrisponder loro (o a terzi) somme di denaro al fine di ottenere il pagamento dei servizi erogati.

ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, come definito dall'art. 358 c.p. Ciò significa che costituisce atto corruttivo anche quello compiuto nei confronti di un soggetto che – pur non ricoprendo la qualifica di pubblico ufficiale – svolga comunque un servizio pubblico.

Ai fini dell'applicazione delle varie fattispecie di corruzione, rilevano dunque le definizioni di "*pubblico ufficiale*" e di "*incaricato di pubblico servizio*" contemplate dagli artt. 357 e 358 c.p.:

- sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; ha natura pubblica qualsiasi funzione amministrativa che:
  a. sia disciplinata da norme di dritto pubblico e da atti autoritativi;
  b. sia caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione;
  c. sia svolta mediante l'esercizio di poteri autorizzativi o certificativi;
- sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della funzione pubblica, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (autorizzativi e certificativi).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 c.p. estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un pubblico ufficiale ma un soggetto incaricato di svolgere un servizio pubblico. Pertanto, a titolo di esempio, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora la Società, al fine di conseguire un vantaggio economico, elargisse una somma di denaro ad un soggetto incaricato di Pubblico Servizio.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

La fattispecie criminosa in esame punisce la condotta di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

In altri termini, il reato in parola estende la punibilità anche agli episodi in cui il fatto corruttivo non si compia a causa del rifiuto da parte del soggetto pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui, presentata la domanda, un esponente della Società offrisse ad un funzionario della P.A. controparte una somma di denaro per ottenere il pagamento di compensi non dovuti, ma tale offerta non sia accettata per rifiuto del soggetto pubblico.

ART. 346-BIS C.P. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

La fattispecie di reato, residuale rispetto ai casi di concorso nei reati di corruzione, incrimina chi, vantando rapporti privilegiati – veri o soltanto millantati – con soggetti pubblici, si proponga di realizzare, dietro compenso, un'attività di "mediazione" illecita, ossia realizzata con modalità improprie e al di fuori degli ambiti e contesti istituzionali o comunque legittimi.

In particolare, il "mediatore" manifesta al privato la possibilità di ottenere determinati risultati grazie alle proprie conoscenze (non necessariamente reali, ma anche solo millantate) con soggetti pubblici, ingenerando così il convincimento che – mediante i propri "agganci" – possa indebitamente indirizzare l'azione amministrativa.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove un esponente della Società, al fine di ottenere il pagamento di compensi non dovuti, corrispondesse del denaro ad un soggetto che, avendo in passato prestato servizio presso la P.A. controparte, affermi di poter garantire – sfruttando indebitamente le proprie conoscenze – l'indebita erogazione di denaro.

ART. 8 D. LGS. 74/2000 - EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rappresenta un illecito "speculare" rispetto a quello previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000. È escluso che chi abbia emesso fatture per operazioni inesistenti possa concorrere nel reato dichiarativo dell'utilizzatore e, viceversa, quest'ultimo non concorrerà nell'illecito in esame (salvo

che si tratti di operazioni infragruppo, in cui vi sia un unico soggetto in grado di condizionare l'amministrazione sia della società che emette fatture per operazioni inesistenti sia della società che ne fa uso in dichiarazione).

Il reato è integrato dall'emissione o dal rilascio di fatture o altri documenti – aventi analogo valore probatorio sul piano fiscale – per operazioni inesistenti, in tutto o in parte, al fine di consentire al destinatario di evadere le imposte sui redditi o l'IVA. Come per il reato dell'art. 2, non sono previste soglie di punibilità, sicché integra la fattispecie dell'art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 anche l'emissione di una sola fattura – o il rilascio di documenti equivalenti – per operazioni inesistenti, indipendentemente dall'importo indicato.

Come per il reato di cui all'art. 2, l'illecito in esame contempla l'inesistenza oggettiva e soggettiva dell'operazione, falsamente dedotta nella fattura o nel documento fiscale, rilevando – in definitiva – ogni divergenza fra espressione contabile e realtà commerciale/economica (ad eccezione della c.d. "sotto-fatturazione"), sempreché la fattura o il documento fiscale (ad es. ricevuta o scontrino, nota di credito o di addebito) presenti tutti i requisiti di forma e contenuto prescritti dalla normativa tributaria; in caso contrario, infatti, il documento non rappresenterebbe titolo idoneo ai fini della deduzione del relativo costo.

Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che l'emissione di più fatture o il rilascio di più documenti relativi ad operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta integra un unico reato, indipendentemente dall'unicità o pluralità dei destinatari.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso emettendo una fattura per una prestazione non effettuata.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del c.d. metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione.

Sono previste delle circostanze aggravanti per i casi in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero per le ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la fatturazione dei servizi erogati dalla SOCIETÀ.

Nell'ambito di tale processo, l'obiettivo della SOCIETÀ è assicurare che le attività siano caratterizzate – in ogni momento – da ampia trasparenza e tracciabilità e consentano l'efficiente erogazione dei propri servizi.

Il processo è basato sui seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Segregazione delle attività.**

   Vi è diversità soggettiva tra chi autorizza il compimento di un atto, chi lo esegue e chi controlla.

   È dunque assicurata l'interazione di più soggetti per escludere che un singolo possa coprire l'intero spettro di attività che compongono il processo.

B. **Coerenza nell'assegnazione e nell'esercizio dei poteri con i ruoli e con le posizioni di responsabilità.**
   La suddivisione dell'attività è strutturata sulla base delle specifiche attribuzioni di competenza di ciascun soggetto, con la supervisione dell'intero processo dei vertici aziendali

C. **Principi etici e comportamentali.**
   Il Codice etico e il modello prevedono specifici principi di condotta, diffusi verso tutti i Destinatari.

D. **Poteri autorizzativi e di firma e definizione dei ruoli**.
   Oltre al Consiglio di amministrazione (che dispone dei poteri di legge), è conferita procura all'Amministratore Delegato, con evidenza per i terzi presso la camera di commercio.

   La firma dei contratti spetta a soggetti cui è conferito apposito potere di firma, debitamente pubblicizzato all'esterno.

   Inoltre, sono adeguatamente definiti i ruoli e i compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività sensibile.

E. **Documentazione e tracciabilità.**
   Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata.

   I dati e le informazioni vengono trasmessi e registrati attraverso sistemi (anche informatici) che consentano la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema (e che, eventualmente, li modificano).

   Il processo deve poter essere verificato *ex post* tramite appositi supporti documentali.

   Tutta la documentazione viene archiviata con modalità tali da non consentire l'accesso a soggetti che non siano espressamente autorizzati.

F. **Definizione di specifici flussi informativi**.
   Sono definiti specifici flussi informativi all'organismo di vigilanza, attraverso modalità che garantiscano la tracciabilità dell'intera operazione e dei responsabili coinvolti (ad. es.: comunicazioni email).

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche individuate sia nella parte generale e nelle parti speciali del Modello.

I soggetti responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo portano a conoscenza dell'OdV le attività a rischio che si verificano nell'ambito del processo in parola, tramite adeguati supporti documentali aventi una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

3.1. COMPITI DELL'ODV.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano resi edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di relativi alla gestione dei servizi erogati dalla SOCIETÀ;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati relativi all'erogazione dei servizi;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle Funzioni competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare la divulgazione di istruzioni standardizzate relative alla predisposizione dei supporti documentali da parte dei soggetti responsabili delle attività sensibili;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
    - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE TRE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 4
GESTIONE AMBIENTALE

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

INDICE

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI. 3

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE. 5

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING. 6

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE. 6

1. I REATI PRESUPPOSTO. 8

Art. 452-*bis* c.p. – Inquinamento ambientale 8
Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale 8
Art. 452-*quinquies* c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente 8
art. 452 sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività 9
Art. 137 d. lgs. 152/2006 - sanzioni penali (scarichi) 9
art. 256 D. Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 9
Art. 257 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti 10
Art. 258 D.lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 10
Art. 259 d. lgs. 152/2006 - traffico illecito di rifiuti 10
Art. 260 d. lgs. 152/2006 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 10
Art. 260-bis d. lgs. 152/2006 - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti 10
Art. 279 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni (emissioni) 11
Art. 3, comma 6, L. 549/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (ozono) 11
Art. 416 c.p.: Associazione a delinquere 11
Art. 416-bis c.p.: Associazioni di stampo mafioso 11

2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 13

2.1. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE. 13
2.2. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE. 13
2.3. GESTIONE E CONTROLLO OPERATIVO ED EMERGENZE. 13
2.4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE. 14
2.5. RAPPORTO CON I FORNITORI. 14
2.6. GESTIONE DEGLI ASSET. 15

3. GESTIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 16

4. GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO 17

5. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 18

6. GESTIONE DELLE BONIFICHE - PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 19

7. GESTIONE DELLE SORGENTI RADIOATTIVE – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 20

8. GESTIONE DEGLI SCARICHI – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 21

9. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 22

9.1. FLUSSI VERSO L'ODV 22
9.2. COMPITI DELL'ODV. 22

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.

La presente parte speciale detta i protocolli diretti alla prevenzione dei reati presupposto, potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione ambientale di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. (di seguito anche la SOCIETÀ).

Quello ambientale è il processo principale dell'attività aziendale della SOCIETÀ, il cui *business* è proprio quello della gestione di un impianto complesso per il trattamento dei rifiuti solidi urbani.

La presente parte speciale, dunque, istituisce in primo luogo i protocolli relativi alla gestione del suddetto impianto, in armonia con le norme penali che tutelano l'ambiente. Inoltre, si estende all'istituzione di protocolli per le altre attività di matrice ambientale (anche amministrative) che caratterizzano l'impresa.

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di obiettivi di efficienza nella gestione della principale attività d'impresa della SOCIETÀ.

Questa sezione costituisce, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la SOCIETÀ si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto, nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo in esame sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Per completezza, nella seguente tabella vengono delineate le attività sensibili identificate all'interno del processo di approvvigionamento e le funzioni aziendali direttamente coinvolte in tali attività.

N°	Attività Sensibili		Funzioni Aziendali
1	Gestione e trattamento dei rifiuti		• CDA - AA.DD. • Responsabile Tecnico; • Responsabile Impianto; • Ufficio Qualità; • Addetti impianto.
	a.	Gestione operativa dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti	
	b.	Deposito temporaneo e stoccaggio dei rifiuti	
	c.	Attività di gestione e post-gestione delle discariche	
	d.	Gestione degli automezzi per il trasporto dei rifiuti	
2	Gestione delle emissioni in atmosfera		• CDA - AA.DD. • Responsabile Tecnico; • Responsabile Impianto; • Ufficio Qualità; • Addetti impianto.
3	Gestione e manutenzione degli impianti		• CDA - AA.DD. • Responsabile Tecnico; • Responsabile Impianto; • Ufficio Qualità; • Addetti impianto.
4	Gestione delle bonifiche		• CDA - AA.DD. • Responsabile Tecnico; • Responsabile Impianto; • Ufficio Qualità; • Addetti impianto.
	a.	Bonifica di siti contaminati a seguito di un evento potenzialmente negativo	
	b.	Comunicazioni di eventi potenzialmente negativi	

5	Gestione delle sorgenti radioattive		• CDA - AA.DD. • Responsabile Tecnico; • Responsabile Impianto; • Ufficio Qualità; • Addetti impianto; • Consulenti esterni.
6	Gestione degli scarichi		• CDA - AA.DD. • Responsabile Tecnico; • Responsabile Impianto; • Ufficio Qualità; • Addetti impianto.
	a.	Richiesta, rinnovo e/o modifica di autorizzazioni per gli scarichi idrici industriali	
	b.	Effettuazione e monitoraggio di scarichi di acque reflue industriali	

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività di gestione ambientale, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.lgs. n. 231/01;
- della normativa primaria e secondaria in materia ambientale;
- delle Linee Guida di Confindustria.

Tutti i Destinatari del Modello si attengono al rispetto di alcuni principi generali di comportamento di seguito descritti, finalizzati a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che potrebbero configurarsi nell'ambito della gestione ambientale. Tali principi devono essere rispettati dai Destinatari in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della SOCIETÀ.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

1. porre in essere attività o omissioni che possano causare la distruzione ovvero compromettere lo stato di conservazione di un habitat all'interno di un sito protetto;
2. aprire o effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza osservare i limiti e le prescrizioni impartiti dall'autorizzazione o stabiliti dalla normativa vigente;
3. effettuare scarichi in violazione dei divieti previsti dalla normativa di settore vigente;
4. effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
5. realizzare o gestire una discarica, ovvero un deposito temporaneo di rifiuti di durata superiore ai dodici mesi, in assenza di autorizzazione;
6. effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero di miscelazione di sostanze di diversa pericolosità, ovvero di diluizione di sostanze;
7. predisporre i certificati di analisi dei rifiuti o formulari identificativi (FIR) fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
8. effettuare il trasporto dei rifiuti senza il necessario formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) correttamente compilato;
9. effettuare o lasciare che altri effettuino spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi della vigente normativa;
10. violare i valori limite di emissione in atmosfera, ovvero le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio delle emissioni stesse;
11. porre in essere, promuovere o collaborare o dare causa a comportamenti tali da integrare la fattispecie rientranti tra i reati di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo;
12. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra le categorie sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
13. utilizzare anche occasionalmente la SOCIETÀ o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di tali reati;
14. in sede di incontri informali e formali, indurre i rappresentanti della pubblica amministrazione a favorire indebitamente il rilascio di autorizzazioni;
15. in sede di predisposizione di qualunque opportuno documento, influire sulla scelta del rilascio di certificazioni/autorizzazioni in materia ambientale;
16. in sede di ispezioni influenzare indebitamente nell'interesse della SOCIETÀ il giudizio/parere degli organismi di controllo.

Sono inoltre imposti i seguenti obblighi:

a. assicurare la piena tutela e salvaguardia ambientale, nel rispetto del Codice Etico e delle procedure e/o prassi aziendali esistenti;
b. rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competente;
c. attenersi alle norme vigenti dei limiti di immissioni in atmosfera e di inquinamento acustico;
d. attenersi alle norme vigenti per il rispetto alla gestione, distribuzione, trattamento acque e scarico acque reflue;
e. attenersi alle norme vigenti in relazione allo smaltimento e trattamento rifiuti (pericolosi o meno);
f. attenersi alle norme vigenti in materia di gestione delle sostanze pericolose e rischi incendio;
g. porre in essere tempestivamente le azioni di rimedio che si rendessero necessarie in seguito a segnalazioni interne, ovvero provenienti da Pubbliche Autorità o al verificarsi di eventi rilevanti per la tutela ambientale;
h. perseguire una gestione responsabile delle risorse naturali e l'uso di soluzioni volte a migliorare l'impatto ambientale delle proprie attività;
i. impegnarsi all'impiego delle tecnologie più adatte alla prevenzione dei rischi ambientali ed alla riduzione degli impatti ambientali diretti ed indiretti;
j. comunicare tempestivamente alle Autorità competenti il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un'area o una porzione di territorio geograficamente determinata (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
k. rispettare a quanto stabilito alle prescrizioni del sistema di gestione ambientale.

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. gestisce il processo in parola, affidando l'attività in *outsourcing* alla propria controllante CO.GE.AM. s.r.l.

A tal riguardo, al fine di predisporre idonei presidi che prevengano la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, devono essere rispettati i seguenti ulteriori protocolli di carattere generale.

È obbligatorio:

1. accertarsi che l'*outsourcee* sia posto a conoscenza delle previsioni del Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. e che si impegni a rispettarle, eventualmente anche prevedendo specifiche clausole all'interno del contratto di *outsourcing*;
2. vigilare sul corretto svolgimento dell'attività da parte dell'*outsourcee* e sul rispetto, da parte di quest'ultimo dei principi e protocolli previsti dal Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l.

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza e consentire la gestione dell'attività in modo efficace.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la SOCIETÀ attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della SOCIETÀ nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire:
    - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
    - il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri;
- Il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato.

1. I REATI PRESUPPOSTO.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di gestione ambientale della SOCIETÀ.

Posto che le fattispecie criminose rilevanti risultano comuni a tutte le attività di cui si compone il processo di gestione ambientale, al fine di rendere più agevole la consultazione del documento evitando superflue ripetizioni, esse verranno elencate un'unica volta, procedendosi poi successivamente alla descrizione dei diversi protocolli relativi a ciascuna attività.

Per ogni fattispecie di reato, verrà illustrato un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

ART. 452-*BIS* C.P. – INQUINAMENTO AMBIENTALE

Il reato in esame si configura laddove taluno determini, attraverso condotte abusive (ad es., per mancanza delle prescritte autorizzazioni), una compromissione o un deterioramento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo e sottosuolo) oppure di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna, sempreché la compromissione o il deterioramento sia di entità significativa e misurabile mediante apposite indagini ambientali realizzate con apposita strumentazione tecnica. È prevista una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui tali condotte siano realizzate in un'area protetta o sottoposta a vincolo oppure ai danni di specie animali o vegetali protette.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe configurarsi laddove la Società, nello svolgimento dell'attività di gestione di rifiuti in forza di un provvedimento autorizzativo palesemente illegittimo, determini una compromissione significativa e misurabile del suolo

ART. 452 QUATER C.P. - DISASTRO AMBIENTALE

La fattispecie di reato in esame, di carattere residuale rispetto al delitto di "disastro innominato" di cui all'art. 343 c.p., si configura quanto taluno determini, per effetto di una condotta abusiva, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, il cui ripristino, particolarmente oneroso, sia reso possibile solamente mediante provvedimenti eccezionali ovvero, in ragione della notevole estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o del numero delle persone risultate esposte, l'offesa alla pubblica incolumità. E' poi prevista una circostanza aggravante che troverà applicazione nel caso in cui il disastro sia stato realizzato in un'area protetta o sottoposta a vincolo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrà ritenersi configurato nell'ipotesi in cui la Società, gestendo rifiuti pericolosi, determini una rilevante alterazione di un ecosistema, il cui ripristino sia reso possibile solo con ingenti investimenti e mediante provvedimenti eccezionali

ART. 452-*QUINQUIES* C.P. – DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE

La norma in esame introduce un'ipotesi di responsabilità anche a titolo di colpa per la commissione dei reati di inquinamento e disastro ambientale di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p., prevedendo una pena inferiore rispetto a quella stabilita per le corrispondenti fattispecie dolose. È inoltre prevista un'ulteriore ipotesi di reato nel caso in cui, attraverso una condotta colposa e abusiva, si determini solo un pericolo di inquinamento o di disastro ambientale.

Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della Società per le fattispecie in esame, verrebbe applicata una sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale delitto potrebbe configurarsi laddove la Società, per imprudenza nella gestione dell'impianto, strumenti per la trattazione dei rifiuti inadeguati, da cui derivi una compromissione del suolo qualificabile come inquinamento o disastro ambientale.

ART. 452 SEXIES C.P. - TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALI AD ALTA RADIOATTIVITÀ

Tale fattispecie, che troverà applicazione solo nel caso in cui la condotta non integri un più grave reato, si configura nel caso in cui taluno, non disponendo della prescritta autorizzazione o nel caso in cui questa sia palesemente illegittima, ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono poi previste delle aggravanti nel caso in cui derivi, dalla condotta, un pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria o di porzioni estese di suolo o sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna oppure un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrà ritenersi configurato nell'ipotesi in cui la Società, effettui il servizio di trasporto di rifiuti ad alta radioattività in assenza del necessario titolo abilitativo

ART. 137 D. LGS. 152/2006 - SANZIONI PENALI (SCARICHI)

L'art. 137 del D. Lgs. 152/2006 contempla una pluralità di reati.

La fattispecie di cui al secondo comma si configura nel caso in cui taluno apra o, comunque, effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 senza autorizzazione oppure continui ad effettuare gli scarichi dopo che l'autorizzazione relativa sia stata sospesa o revocata.

La fattispecie di cui al quinto comma si configura nel caso in cui taluno, nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriale contenenti le sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, superi i valori limite stabiliti nella tabella 3 oppure, laddove si tratti di uno scarico sul suolo, superi i limiti fissati della tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 ovvero quelli più restrittivi eventualmente fissati dalle regioni, dalle province autonome o dall'Autorità competente.

La fattispecie di cui all'undicesimo comma si configura nell'ipotesi in cui taluno non osservi i divieti di scarico nel suolo o nel sottosuolo previsti dagli artt. 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
I reati in materia di scarichi potrebbero realizzarsi nel caso in cui la Società, omettendo di raccogliere e gestire adeguatamente come rifiuti liquidi eventuali acque raccolte durante l'attività di gestione dell'impianto, effettui uno scarico non autorizzato di sostanze pericolose nel suolo.

ART. 256 D. LGS. 152/2006 - ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

L'art. 256 del D. Lgs. 152/2006 contempla una pluralità di reati in materia di gestione di rifiuti.

Il primo comma punisce le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti realizzate in assenza dei prescritti provvedimenti autorizzativi e, dal punto di vista della sanzione, viene operata una distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Il terzo comma incrimina, invece, l'attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata e viene prevista, analogamente al caso precedente, diversificazione della pena a seconda della pericolosità o meno del rifiuto smaltito nella discarica, oltre alla confisca dell'area (qualora il proprietario sia coinvolto nella commissione del reato).

Il quarto comma introduce una circostanza attenuante che troverà applicazione nelle ipotesi in cui le condotte indicate nel primo e nel terzo comma siano svolte, anziché in mancanza del necessario titolo abilitativo, con inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero nel caso in cui le iscrizioni e le comunicazioni siano carenti di alcuno dei requisiti o delle condizioni richiesti.

Il quinto comma incrimina l'attività di colui il quale misceli categorie diverse di rifiuti pericolosi.

Il sesto comma, infine, punisce la condotta di chi (anche a titolo di concorso con il produttore) effettui un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (quali provette, garze, tamponi, ecc.) presso il luogo in cui sono stati prodotti.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, i reati concernenti l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata potrebbero realizzarsi nel caso in cui la Società, avendo acquisito un nuovo cliente, ometta di verificare se disponga della necessaria autorizzazione per trasportare la tipologia di rifiuti trattata dal medesimo e, per l'effetto, cominci a gestire una categoria di rifiuti non compresa nel proprio titolo abilitativo.

ART. 257 D. LGS. 152/2006 - BONIFICA DEI SITI

La norma in esame punisce una pluralità di condotte omissive allo scopo di favorire il procedimento di bonifica dei siti inquinati.

Viene anzitutto punita la condotta di colui il quale, in qualità di responsabile dell'inquinamento o quale avente la disponibilità di un sito sul quale rilevi un inquinamento pregresso, ometta di comunicare all'Autorità competente l'evento potenzialmente contaminante. È inoltre sottoposto a sanzione penale chiunque, resosi responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di rischio del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee, ometta di provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'Autorità dell'ambito del procedimento amministrativo disciplinato dagli artt. 242 e ss. D. Lgs. 152/2006. La corretta esecuzione della bonifica, invece, determina la non punibilità delle condotte che hanno determinato l'inquinamento. È poi prevista una circostanza aggravante nel caso in cui l'inquinamento sia stato provocato da sostanze pericolose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale reato potrà ritenersi configurato nell'ipotesi in cui la Società, nella realizzazione del procedimento di bonifica su un terreno da ella precedentemente contaminato, si discosti dalle prescrizioni contenute nel progetto approvato dall'Autorità.

ART. 258 D.LGS. 152/2006 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

La fattispecie in esame prevede una serie di ipotesi di reato connesse alla violazione della normativa in materia di adempimenti obbligatori (comunicazioni al catasto, tenuta dei registri e dei formulari) relativi al catasto dei rifiuti e al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società non adempiesse agli obblighi previsti in materia di catasto dei rifiuti o di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

ART. 259 D. LGS. 152/2006 - TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Il reato in esame si configura laddove taluno effettui una spedizione transfrontaliera di rifiuti senza aver inviato la notifica a tutte le autorità competenti interessate o senza il consenso delle autorità competenti interessate ovvero nel caso in cui il loro consenso sia stato ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, oppure nel caso in cui la spedizione di rifiuti non sia stata concretamente specificata nel documento di accompagnamento ovvero comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali o sia comunque contraria alle disposizioni di cui agli artt. 14, 16, 19 e 21 del regolamento (oggi sostituito dal regolamento CE 14 giugno 2006, 1013). È poi prevista una circostanza aggravante nel caso in cui la spedizione riguardi rifiuti pericolosi.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società effettui una spedizione di rifiuti transfrontaliera omettendo di informare l'Autorità competente presso lo Stato destinatario dei rifiuti.

ART. 260 D. LGS. 152/2006 - ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante una pluralità di condotte abusive ed attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi o gestista un quantitativo ingente di rifiuti allo scopo di trarne un ingiusto profitto. È poi prevista una circostanza aggravante nel caso in cui vengano trattati rifiuti ad alta radioattività.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, avendo omesso di rinnovare l'autorizzazione concernente il trasporto e la gestione dei rifiuti, continui ad esercitare in forma stabile ed organizzata la propria attività

ART. 260-BIS D. LGS. 152/2006 - SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Tale reato si configura nel caso in cui taluno, impiegando il sistema SISTRI, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti ovvero inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. La norma incrimina altresì il trasportatore di rifiuti pericolosi che non sia trovato in possesso di una copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione ovvero disponga di tale scheda fraudolentemente alterata, nonché il trasportatore che non sia in possesso del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nei casi in cui sia prescritto come obbligatorio, oppure disponga di un certificato contenente false informazioni sulla natura, composizione e caratteristiche dei rifiuti.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, nella compilazione del SISTRI, volontariamente ometta l'indicazione di un rifiuto per il quale non dispone dell'autorizzazione al trasporto.

ART. 279 D. LGS. 152/2006 - SANZIONI (EMISSIONI)

La norma in esame contempla una pluralità di fattispecie in tema di emissioni atmosferiche, tra le quali assume rilevanza ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/2001 solamente il reato di cui al quinto comma, che viene delineato come un'ipotesi aggravata della condotta descritta al secondo comma.

Il reato di cui al comma 5 si configura nel caso in cui l'esercente di uno stabilimento violi i limiti di emissione indicati nei titoli abilitativi, dalla normativa vigente o imposti dall'autorità, a condizione che si determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalle disposizioni normative.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, nell'effettuare il trasferimento di prodotti polverulenti mediante coclea, superi i valori limite indicati nel titolo abilitativo e, per l'effetto, determini una compromissione della qualità dell'aria

ART. 3, COMMA 6, L. 549/1993 - CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (OZONO)

La norma in esame contempla il reato di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive per l'ozono, riportate nella tabella A allegata alla L. 549/1993.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, omettendo di verificare adeguatamente i rifiuti raccolti presso un cliente, ritiri taluna delle sostanze qualificate come lesive per l'ozono e riportate nella tabella A allegata alla L. 549/1993.

ART. 416 C.P.: ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere, con riferimento all'attività di "gestione del contante", potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P.: ASSOCIAZIONI DI STAMPO MAFIOSO

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati c.d. fine venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione. Sono inoltre previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso, con riferimento all'attività di "gestione del contante", potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, commettendo una serie indefinita di reati societari, mediante fondi neri appositamente generati attraverso un'impropria gestione del contante.

2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Le attività svolte da PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate e allineate ai criteri imposti dal Decreto 231. Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi generali sopra richiamati per la gestione complessiva delle attività a rischio di commissione di reati ambientali.

2.1. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE.

- Analisi Ambientale Iniziale, che consiste in un processo di individuazione e di valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali diretti ed indiretti, legati alle attività e ai servizi svolti dalla SOCIETÀ. Il processo è volto ad identificare gli aspetti ambientali che presentano un impatto significativo sull'ambiente e che si traduce nella redazione del "rapporto di analisi ambientale";
- Definizione da parte degli organi societari delegati e diffusione a tutti i livelli del documento di Politica Interno, di obiettivi, traguardi e programmi ambientali coerenti con le prescrizioni legali che insistono sull'attività aziendale e con gli aspetti ambientali valutati come significativi;
- Procedure di comunicazione interna ed esterna per garantire la sensibilizzazione e l'informazione tra i diversi livelli della struttura organizzativa e per il dialogo con i soggetti esterni interessati;
- Effettuazione di periodici riesami del sistema di gestione;
- Assicurazione della disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione di quanto pianificato.

2.2. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE AMBIENTALE.

- Disposizioni e/o procedure organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati, tese a regolamentare ruoli, responsabilità e modalità di gestione e monitoraggio di tutte le attività inerenti alla gestione ambientale.

  In particolare, il sistema di gestione comprende le disposizioni organizzative operative atte a definire, coerentemente con le disposizioni di legge applicabili:

  - i responsabili legali ambientali o i suoi delegati;
  - i requisiti specifici dei soggetti coinvolti nella gestione ambientale;
  - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei soggetti con compiti ambientali nell'ambito delle attività sensibili individuate;
  - le modalità di tenuta sotto controllo della documentazione, compresa l'archiviazione e la tracciabilità, dei documenti obbligatori di carattere ambientale;
  - le modalità per il controllo ed aggiornamento della normativa che consente nel tempo di mantenere la conformità legislativa definendo un programma di sorveglianza.
- Impegni di spesa per la gestione delle attività in materia ambientale.

2.3. GESTIONE E CONTROLLO OPERATIVO ED EMERGENZE.

La SOCIETÀ ha definito le attività di controllo operativo ambientale attraverso specifiche procedure/istruzioni o contemplandole all'interno delle procedure di gestione dei servizi in modo da assicurare:

- la disponibilità di tutte le informazioni necessarie e l'utilizzo di adeguate modalità operative per l'erogazione e la gestione, anche ambientale, dei servizi, fra le quali anche relative ai fornitori coinvolti;
- lo svolgimento di attività di monitoraggio e controllo ambientale dei servizi erogati e la sorveglianza ambientale del rispetto dei requisiti di legge compresi i soggetti esterni direttamente coinvolti nei servizi.

In particolare, oltre a procedure poste in essere per la gestione ed il controllo operativo ambientale in linea con le attività sensibili individuate, sono state definite modalità operative specifiche legate ad operazioni o attività che possono generare aspetti ambientali significativi.

La SOCIETÀ ha individuato e definito le modalità per la gestione delle emergenze ambientali, compresi i ruoli, le competenze e le responsabilità del personale coinvolto, fra le quali:

- emergenza incendio ed emissioni: valutazione del rischio incendio, individuazione e controllo periodico delle principali fonti di innesco o di emissione, gestione dei certificati di prevenzione incendi, controllo dei mezzi estinguenti attraverso il registro antincendio, predisposizione del piano emergenza, formazione ed informazione del personale coinvolto;
- emergenza sversamenti: valutazione individuazione e controllo delle possibili fonti (serbatoi, attività di riempimento e/o scarico, rotture di impianti o veicoli); gestione e controllo periodico dell'efficienza delle attrezzature/impianti; predisposizione del piano di emergenza, formazione ed informazione del personale coinvolto;

La SOCIETÀ ha individuato e definito le modalità per la Comunicazione, la rilevazione e l'investigazione degli incidenti e delle non conformità ambientali e per la loro gestione (risoluzione delle cause che le hanno determinate), attraverso la procedura di gestione del miglioramento.

2.4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.

- Definizione, attraverso procedura, delle modalità e responsabilità di gestione delle risorse umane coinvolte nella gestione ambientale attraverso:
    - la valutazione delle competenze ambientali del personale coinvolto in relazione ai requisiti definiti ed alle evoluzioni delle esigenze gestionali e normative e del gap rispetto ai risultati attesi;
    - la definizione di programmi formativi tesi trasferire le competenze attese o a sensibilizzare i soggetti interessati sulle tematiche ambientali;
    - la verifica dell'efficacia delle attività formative effettuate al fine di assicurare la comprensione e la capacità di applicare quanto appreso;

2.5. RAPPORTO CON I FORNITORI.

Sono adeguatamente definiti:

- modalità e contenuti dell'informazione in merito a norme e prescrizioni che il fornitore deve rispettare;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio dei corretti comportamenti ambientali dei fornitori.

Sono previsti idonei criteri di selezione dei fornitori, che consentano un approvvigionamento coerente con le migliori tecnologie in materia di ambiente, salute e sicurezza. Nello specifico la valutazione del fornitore è eseguita in ragione:

- dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali del fornitore;
- della rispondenza dei beni e/o servizi forniti alle specifiche di acquisto e alle migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale.

Sono previste clausole contrattuali standard riguardanti gli impegni ambientali richiesti ai fornitori nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

Nei contratti è altresì prevista un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto 231, nonché dei principi contenuti nel presente Modello.

- Nei contratti con i Consulenti, con i Partner e con i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto legislativo n. 231/2001, nonché dei principi contenuti nel presente Modello.

2.6. GESTIONE DEGLI ASSET.

Sono disciplinate, nel rispetto della normativa vigente, le attività di ricezione, movimentazione, immagazzinamento, consegna e distribuzione (compresi i rapporti di manutenzione e d'ispezione), degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza.

In particolare, sono previste:

- periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo;
- la gestione delle emergenze.

3. GESTIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Con riferimento alle attività di gestione operativa di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, sono previsti i seguenti protocolli:

1. esistenza di criteri predefiniti di identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
2. esistenza di criteri predefiniti per la scelta, l'identificazione e/o la realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti in conformità alla normativa vigente, nonché per la gestione e l'utilizzo di discariche;
3. esecuzione delle attività di raccolta dei rifiuti effettuata per categorie omogenee e identificazione preventiva delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
4. avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità prevista e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalle autorizzazioni e dalla normativa vigente;
5. chiara identificazione dei soggetti conferitori dei rifiuti in ingresso e definizione delle modalità di esecuzione delle verifiche sulle pesate dei rifiuti in ingresso ed in uscita;
6. specifici controlli delle autorizzazioni in possesso dei conferitori esterni.

Con riferimento alle attività di gestione delle attività di caratterizzazione, classificazione dei rifiuti, nonché della documentazione amministrativa e di trasporto degli stessi:

1. identificazione, caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), classificazione e registrazione dei rifiuti;

2. verifica della correttezza dei dati registrati nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti;

3. verifica della correttezza della copia cartacea delle schede di movimentazione di rifiuti con i dati e le informazioni inserite nel sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

4. GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO

Con riferimento alle attività di gestione delle emissioni in atmosfera, sono previsti i seguenti protocolli**:**

1. identificazione e aggiornamento dei punti di emissione e dei punti di campionamento;
2. definizione del programma dei campionamenti e delle analisi delle emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
3. monitoraggio dei dati riguardanti le emissioni, ivi compresi i certificati analitici delle analisi e i campionamenti effettuati;
4. definizione di un flusso informativo periodico da parte dei fornitori al fine di monitorare che la gestione, verifica o campionamento delle emissioni affidata a terze parti sia effettuata nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni autorizzative;
5. investigazione interna a cura delle Funzioni coinvolte relativamente ai superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate sui punti di emissione;
6. risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate sui punti di emissione.

5. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Con riferimento alla attività connesse alla gestione e manutenzione del patrimonio e degli impianti in relazione al quale insistono obblighi in materia ambientale, sono previsti i seguenti protocolli:

1. identificazione e valutazione dei rischi e delle criticità ambientali in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati, per attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in situazioni di emergenza e di incidenti (sulla base, anche, del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni previste nei relativi provvedimenti autorizzativi);
2. identificazione delle misure e delle attività di prevenzione, protezione e mitigazione da porre in essere al fine di prevenire o mitigare il rischio ambientale connesso a operazioni da porre in essere sull'impianto;
3. chiara identificazione delle responsabilità, delle modalità operative e dei controlli per la gestione e manutenzione degli impianti;
4. implementazione di un flusso informativo periodico e formalizzato in capo alle terze parti incaricate delle attività di gestione e manutenzione, che comprenda anche gli aspetti connessi al monitoraggio delle autorizzazioni dei fornitori;
5. esecuzione di un censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano di cessazione dell'utilizzo e/o di controlli manutentivi o di dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
6. esecuzione di verifiche periodiche di rispetto del piano di monitoraggio ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

6. GESTIONE DELLE BONIFICHE - PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Con riferimento alla gestione delle attività ed adempimenti connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee, l'attività della SOCIETÀ si ispira ai seguenti principi di controllo:

1. definizione e rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità così come statuiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo, dagli ordini di servizio, dalle procedure e da ulteriori documenti organizzativi che regolamentano la gestione delle attività che possono dare luogo a bonifiche, ovvero all'identificazione degli eventi che potenzialmente possano contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
2. esistenza di separazione delle responsabilità tra i soggetti che svolgono le attività di identificazione delle aree da bonificare ovvero di eventi che possano anche solo potenzialmente contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee ed i soggetti che gestiscono le attività di notifica agli enti competenti e gli aspetti relativi alla gestione operativa della bonifica;
3. esistenza di un sistema volto alla predisposizione, registrazione, archiviazione delle comunicazioni e della documentazione connessa alla notifica agli enti compenti e alla gestione della bonifica;
4. definizione dei criteri di identificazione degli elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di comunicazione e/o bonifica;
5. comunicazione da effettuarsi alle Autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
6. messa in sicurezza del sito secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente;
7. predisposizione del progetto di bonifica e di tutta la documentazione da presentare alle Autorità competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
8. verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
9. predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

7. GESTIONE DELLE SORGENTI RADIOATTIVE – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Con riferimento alla attività connesse alla gestione delle sorgenti radioattive sono previsti i seguenti protocolli:

1. definizione e rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità così come statuiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo, dagli ordini di servizio, dalle procedure e da ulteriori documenti organizzativi che regolamentano la gestione delle sorgenti radioattive;
2. chiara identificazione delle responsabilità, delle modalità operative e dei controlli nell'identificazione e classificazione di macchine radiogene o apparecchiature contenenti sorgenti radioattive;
3. formale designazione, ai sensi della normativa vigente, di un esperto qualificato responsabile di assicurare la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione;
4. formale designazione, ai sensi della normativa vigente, dei responsabili della gestione della sorgente, in caso di sorgenti ad alta attività;
5. previsione di un sistema di sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso agli impianti (c.d. "Portale Radiometrico)
6. verifiche periodiche volte alla verifica del corretto funzionamento della strumentazione utilizzata per la rilevazione e misurazione si sorgenti radioattive;
7. chiara definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle attività in caso di anomalie e/o emergenze riguardanti la gestione di macchine radiogene e/o sorgenti radioattive;
8. definizione delle modalità, dei criteri e delle responsabilità nell'ambito dello smaltimento e della dismissione di macchine radiogene e/o sorgenti radioattive.

8. GESTIONE DEGLI SCARICHI – PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Con riferimento alla attività connesse alla gestione degli scarichi sono previsti i seguenti protocolli:

1. identificazione e aggiornamento dei punti di scarico e dei punti di campionamento connessi a scarichi di acque reflue industriali;
2. definizione del programma dei campionamenti e delle analisi degli scarichi in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative AIA o da altri provvedimenti autorizzativi rilasciati;
3. monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi, ivi compresi i certificati analitici delle analisi e i campionamenti effettuati;
4. investigazione interna a cura delle Funzioni coinvolte relativamente ai superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate sugli scarichi;
5. risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi.

9. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

9.1. FLUSSI VERSO L'ODV

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche individuate nel Modello e in eventuali procedure aziendali applicabili alla materia ambientale.

Dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura degli organi sociali preposti alla gestione ambientale, la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione, ed in particolare:

1. l'analisi ambientale ed il relativo rapporto ambientale;
2. il Piano di emergenza;
3. le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla gestione ambientale.

Con cadenza semestrale, è inoltre previsto l'invio all'OdV, da parte degli organi sociali delegati alla gestione ambientale, dell'andamento della sorveglianza ambientale e dello stato degli adempimenti previsti, comprese le situazioni di non conformità e la loro gestione.

Dal punto organizzativo, verrà fornita all'OdV la preventiva comunicazione, da parte della Direzione, di ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ivi comprese anche quelle inerenti agli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività ambientali presso la SOCIETÀ.

L'OdV deve inoltre essere immediatamente informato in merito a situazioni di difformità ambientali/non conformità o ispezioni ambientali, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità preposta in merito ambientale.

9.2. COMPITI DELL'ODV.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano resi edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di relativi alla gestione ambientale;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati relativi alla gestione ambientale;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle Funzioni competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare la divulgazione di istruzioni standardizzate relative alla predisposizione dei supporti documentali da parte dei soggetti responsabili delle attività sensibili;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- alla possibilità di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- esame delle segnalazioni in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze di procedure, dei luoghi, delle attrezzature, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla tutela dell'ambiente;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla SOCIETÀ con riferimento al settore ambientale, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla SOCIETÀ ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa della SOCIETÀ.

L'OdV deve comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini previsti dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE TRE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 5
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

INDICE

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI. 3

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE. 4

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING. 5

1. ACCERTARSI CHE L'*OUTSOURCEE* SIA POSTO A CONOSCENZA DELLE PREVISIONI DEL MODELLO DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. E CHE SI IMPEGNI A RISPETTARLE, EVENTUALMENTE ANCHE PREVEDENDO SPECIFICHE CLAUSOLE ALL'INTERNO DEL CONTRATTO DI *OUTSOURCING*; 5

2. VIGILARE SUL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DELL'*OUTSOURCEE* E SUL RISPETTO, DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DEI PRINCIPI E PROTOCOLLI PREVISTI DAL MODELLO DI PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. 5

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE. 5

1. I REATI PRESUPPOSTO. 7

ART. 589 C.P. – OMICIDIO COLPOSO 7

ART. 590 C.P. – LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME. 7

2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 9

2.1. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. 9

2.2. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. 9

2.3. SISTEMA DI DELEGHE DI FUNZIONI. 9

2.4. INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI. 10

2.5. GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI. 10

2.6. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE. 11

2.7. RAPPORTO CON I FORNITORI. 11

2.8. GESTIONE DEGLI ASSET. 12

2.9. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E AUDIT. 12

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 14

3.1. FLUSSI VERSO L'ODV 14

3.2. COMPITI DELL'ODV. 14

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione di reati "presupposto" potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. (di seguito anche la SOCIETÀ).

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di efficienza nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Questa sezione costituisce, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la SOCIETÀ si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto, nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo in esame sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Per completezza, nella seguente tabella vengono delineate le attività sensibili identificate all'interno del processo di approvvigionamento e le funzioni aziendali direttamente coinvolte in tali attività.

N°	Attività Sensibili		Funzioni Aziendali
1	Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori		• CDA - AA.DD.; • RSPP; • Dirigenti e Preposti.
	a.	Pianificazione e gestione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori	
	b.	Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro	
	c.	Sistema di deleghe di funzioni	
	d.	Individuazione, valutazione e riduzione dei rischi	
	e.	Gestione del sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori (es. Piano di emergenza, Gestione infortuni)	
	f.	Attività di formazione e informazione	
	g.	Rapporto con i fornitori	
	h.	Gestione degli asset aziendali	
	i.	Attività di monitoraggio e audit	

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività della salute e della sicurezza sul lavoro, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.lgs. n. 231/01;
- delle previsioni del D.lgs. n. 81/08;
- delle Linee Guida di Confindustria.

La tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta un obiettivo primario della gestione generale per la SOCIETÀ.

La SOCIETÀ è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo, attraverso, tra l'altro, l'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi.

La Società, in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere, nella gestione attiva della sicurezza, l'intera organizzazione aziendale;
- alla prevenzione e al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati, informati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- a coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i loro responsabili per la sicurezza;
- a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
- a definire e diffondere, all'interno dell'azienda, gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema;
- a vigilare sull'attività degli appaltatori, curandone la selezione sulla base di criteri di professionalità e attenzione alla sicurezza e alle norme vigenti, gestendo i rischi da interferenza, coordinandone l'attività, fornendo ogni informazione necessaria e opportuna.

In particolare, i Destinatari sono obbligati a:

1. individuare le specifiche aree aziendali che presentano un rischio di infortuni.

   A tal fine, occorre avvalersi del "Documento di Valutazione dei Rischi", redatto ai sensi dell'art. 18 del TU Sicurezza, che contempla la valutazione dei rischi riscontrati in azienda, al fine di garantire una concreta tutela della salute dei lavoratori. Tale documento, costituisce parte delle attività che la SOCIETÀ deve porre in essere per dare concreta attuazione al disposto dell'art. 30 del TU Sicurezza, secondo i principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL e dal British Standard OHSAS 18001 (UNI EN ISO 45001);

2. predisporre gli opportuni e necessari presidi, misure e piani di sicurezza;
3. individuare condotte o fatti sintomatici del cattivo, difettoso o mancato funzionamento dei suddetti presidi, misure e piani di sicurezza.

L'intero processo di gestione della salute e sicurezza sul lavoro è basato sui principi di separazione dei compiti, tracciabilità delle attività, procure e deleghe di funzioni e rispetto di principi comportamentali, nei termini che seguono.

1. **Separazione dei compiti**.
   Il processo è strutturato secondo una netta separazione di compiti, in conformità alle previsioni normative di cui al d.lgs. n. 81/2008, che garantisce l'interazione di più uffici ed esclude che un singolo soggetto possa coprire l'intero spettro di attività che caratterizzano il processo.
2. **Tracciabilità.**
   Ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo di autorizzazione, di svolgimento e di controllo deve essere verificato *ex-post* tramite appositi supporti documentali.
3. **Deleghe e procure, poteri autorizzativi.**
   Le attività contemplate nel processo in esame devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della SOCIETÀ e dal sistema interno di deleghe e procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma. I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate, prevedendo ove richiesto delle soglie di approvazione delle spese.
4. **Esistenza di procedure/norme/circolari.**
   Devono esistere disposizioni aziendali, procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante. Sul punto, si precisa che la SOCIETÀ è in possesso della certificazione di conformità alla norma ISO 45001 in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, con riferimento alla gestione di impianto complesso di trattamento di r.s.u. mediante le fasi di preselezione e biostabilizzazione.

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. gestisce il processo in parola, affidando l'attività in *outsourcing* alla propria controllante CO.GE.AM. s.r.l.

A tal riguardo, al fine di predisporre idonei presidi che prevengano la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, devono essere rispettati i seguenti ulteriori protocolli di carattere generale.

È obbligatorio:

1. accertarsi che l'*outsourcee* sia posto a conoscenza delle previsioni del Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. e che si impegni a rispettarle, eventualmente anche prevedendo specifiche clausole all'interno del contratto di *outsourcing*;
2. vigilare sul corretto svolgimento dell'attività da parte dell'*outsourcee* e sul rispetto, da parte di quest'ultimo dei principi e protocolli previsti dal Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l.

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione dell'attività in modo efficace.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la SOCIETÀ attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della SOCIETÀ nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire:
    - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
    - il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri;
- Il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato.

1. I REATI PRESUPPOSTO.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di gestione ambientale della SOCIETÀ.

Posto che le fattispecie criminose rilevanti risultano comuni a tutte le attività di cui si compone il processo di gestione ambientale, al fine di rendere più agevole la consultazione del documento evitando superflue ripetizioni, esse verranno elencate un'unica volta, procedendosi poi successivamente alla descrizione dei diversi protocolli relativi a ciascuna attività.

Per ogni fattispecie di reato, verrà illustrato un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

ART. 589 C.P. – OMICIDIO COLPOSO

ART. 590 C.P. – LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni la morte di una persona oppure le arrechi lesioni personali gravi o gravissime.

Per "lesione" si intende, da un lato, l'insieme degli effetti patologici costituenti una malattia, oppure, dall'altro, quelle alterazioni organiche e funzionali determinate da un infortunio, di regola derivanti da una causa violenta. La lesione è grave se la malattia – o l'infortunio – ha messo in pericolo la vita della vittima, oppure ha determinato un periodo di convalescenza ed inabilità superiore ai quaranta giorni, oppure ancora ha comportato l'indebolimento permanente della funzionalità di un senso o di un organo. È gravissima se la malattia è certamente o probabilmente insanabile (o comunque con effetti permanenti non curabili) oppure vi è stata la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero la deformazione o lo sfregio del volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere cagionato da un comportamento attivo, quando l'agente realizza una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo, oppure mediante un atteggiamento omissivo: l'agente non ha impedito, pur avendone la possibilità, un evento dannoso che aveva il dovere giuridico di impedire, sicché può esserne chiamato a rispondere a titolo di "omesso impedimento".

A titolo di esempio, si configura il reato di lesioni colpose mediante una condotta attiva nel caso di un lavoratore che, nella esecuzione delle proprie mansioni "operative", utilizzi maldestramente le attrezzature fornitegli e, non avvedendosi della presenza di altri lavoratori, li urti, ferendoli; viceversa, sarà ravvisabile il reato di lesioni colpose mediante condotta omissiva qualora il soggetto posto in posizione di garanzia rispetto alla salute dei lavoratori (ad es. DdL, Delegato, preposti), non ottemperando ai propri obblighi di vigilanza e controllo, non fornisca ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale – ad esempio, le calzature antinfortunistiche – così non impedendo che il lavoratore, nel trasportare carichi di un certo peso, si infortuni a causa della caduta di tale materiale sul proprio piede.

Deve precisarsi che non ogni condotta omissiva determina responsabilità penale per omesso impedimento di un evento lesivo della vita o dell'incolumità fisica del lavoratore: a tal fine, è necessaria la preesistenza di un dovere giuridico, non soltanto morale, di impedire l'evento; tale dovere giuridico discende a propria volta dalla presenza di una posizione di garanzia, prevista dalla legge, da un contratto oppure derivante dalla volontà unilaterale dell'agente.

L'ordinamento giuridico italiano individua nel Datore di Lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" (cfr. art. 2087 c.c.); il contenuto della sua posizione di garanzia potrà essere in parte ristretto mediante l'istituto della delega di funzioni. A tal fine, quest'ultima deve essere sufficientemente specifica, deve risultare da atto scritto avente data certa e deve essere accompagnata da un effettivo trasferimento in capo al delegato di adeguati poteri gestori ed organizzativi, di controllo e di spesa, necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Peraltro, il delegato – che deve accettare per iscritto il conferimento della delega – deve essere in possesso di adeguata esperienza nonché di opportune capacità e competenze, anche tecnico-professionali, per esercitare correttamente le facoltà delegate.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni – rilevanti ai fini della responsabilità degli enti – devono verificarsi per colpa, ossia per assenza di volizione, che può essere "generica" o "specifica": si ha colpa generica in caso di violazione di regole di condotta ampiamente diffuse nel tessuto sociale, in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia; viceversa, si ha colpa specifica quando si ha violazione di regole di condotta cristallizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline. Tale aspetto determina una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per la maggior parte delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto, in gran parte punite esclusivamente a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la

realizzazione dell'evento come conseguenza della propria condotta, non essendo sufficiente un comportamento imprudente, imperito o negligente.

Deve ricordarsi che i reati di omicidio e lesioni colpose, gravi o gravissime, determinano la responsabilità dell'ente soltanto se commessi con violazione di norme antinfortunistiche, relative all'igiene, alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello, è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- deve essere garantita l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecniche disponibili, secondo le peculiarità dell'attività lavorativa svolta;
- la responsabilità in capo alla persona fisica – e quindi all'ente – non viene esclusa dal comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento lesivo, quando quest'ultimo sia comunque riconducibile alla mancanza o insufficienza delle cautele antinfortunistiche che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso ad una simile condotta. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute o alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non sono poste solamente a garanzia dei dipendenti, ma si estendono a tutte le persone che legittimamente accedono ai locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti che possono commettere queste tipologie di reato, vi rientrano tutti coloro che, in ragione della loro mansione, svolgano attività sensibili in materia di salute e sicurezza sul lavoro quali, a titolo esemplificativo:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il medico competente, che in ragione della propria attività definisce e dà attuazione al protocollo di sorveglianza sanitaria;
- il Datore di Lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;
- il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;
- il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nella gestione dei rischi inerenti all'attività lavorativa, potrebbero crearsi i presupposti per un fatto di lesioni colpose o di omicidio colposo con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, qualora non fossero adeguatamente effettuate la identificazione, valutazione e gestione dei rischi relativi ad attività particolarmente pericolose svolte all'interno e all'esterno dell'azienda (ad es. utilizzo di strumenti. macchinari e prodotti pericolosi), mettendo di conseguenza in pericolo la salute dei lavoratori.

2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

In aggiunta ai protocolli di carattere generale, le attività svolte da PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.U.R.L. nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate dai seguenti protocolli specifici di prevenzione e controllo.

2.1. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.

- **Documento di politica interna.**
  Esistenza di un documento di politica interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.

2.2. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

- **Disposizioni organizzative**.
  Esistenza di disposizioni organizzative, emanate ed approvate dagli organi societari delegati, che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le modalità di attuazione e il relativo monitoraggio, che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione.

  In particolare, lo standard concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, coerentemente con le disposizioni di legge vigenti:

  - i requisiti e le skills specifiche del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "SPP");
  - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
  - il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente.

- **Impegni di spesa**.
  Esistenza di impegni di spessa per la gestione delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2.3. SISTEMA DI DELEGHE DI FUNZIONI.

- **Requisiti formali e sostanziali delle deleghe.**
  In conformità all'articolo 16 del D. Lgs. 81/2008, si prevede che:

  i) la delega risulti da atto scritto recante data certa;

  ii) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

  iii) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

  iv) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

  v) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;

  vi) che alla delega sia data idonea pubblicità;

  vii) che la delega abbia ad oggetto attività "delegabili", escluse pertanto la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la nomina del Responsabile aziendale per la

Sicurezza, Prevenzione e Protezione, che si configurano quali attività ricadenti esclusivamente sul Presidente, quale datore di lavoro.

- **Modalità di attribuzione delle deleghe.**
  È predisposto un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:
  i) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
  ii) idoneità tecnico-professionale del delegato;
  iii) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
  iv) certezza, specificità e consapevolezza.

- **Poteri e compiti del soggetto delegato.**
  Ill soggetto delegato:
  i) è munito di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate;
  ii) ha a disposizione un budget per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
  iii) è gravato da un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

2.4. INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI.

- **DVR.**
  Con il documento di valutazione dei rischi sono periodicamente individuati dal Datore di Lavoro e dal RSPP i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro e l'organizzazione del personale.

  Nella valutazione dei rischi, si adottano criteri oggettivi, documentati e ripetibili, considerando per ogni specifico rischio la possibilità di accadimento e l'impatto del danno possibile.

  Il DVR viene aggiornato, periodicamente ed in occasione di modifiche significative, il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 Il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rivedono periodicamente il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi.

- **Archiviazione.**
  Esistono procedure che individuano ruoli e responsabilità per la trascrizione, tracciabilità e archiviazione dei libri aziendali ed obbligatori relativi alla salute e sicurezza.

2.5. GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI.

- **Procedure.**
  Sono adeguatamente disciplinate le fasi dell'attività di predisposizione ed attuazione del sistema di prevenzione, prevedendo la trascrizione ed archiviazione dei risultati sanitari dei singoli lavoratori nelle cartelle sanitarie e di rischio, la gestione, distribuzione, il mantenimento dei dispositivi di sicurezza, le modalità di nomina dei lavoratori incaricati all'attuazione del sistema di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso, le modalità operative per la gestione della segnaletica di sicurezza, le modalità operative in caso di potenziali situazioni di emergenza, la modalità operativa in caso di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave ed immediato, le misure di richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi o nullaosta provvisorio.

- **Check list.**

esistenza di una check list finalizzata all'adozione di misure atte ad evitare il verificarsi di incidenti e che prevedano l'elencazione dei compiti critici o processi a impatto sulla salute, DPI, prodotti pericolosi ed apparecchiature critiche.

- **Piani di emergenza.**
  Esistenza di procedure di gestione delle emergenze che possono verificarsi durante l'attività lavorativa e che possano avere effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, siano esse legati ad eventi naturali, non naturali o legate a situazioni pandemiche che possono essere fonte di rischi biologici di tipo generico. Esistenza inoltre di procedure di gestione delle emergenze, dove richieste dalle attività svolte o dalla sicurezza e salute pubblica, atte a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e dell'ambiente

- **Misure organizzative per l'attribuzione dei compiti.**
  Esistenza di misure volte alla partecipazione del medico competente e RSPP nella definizione dei ruoli e responsabilità dei lavoratori.

- **Valutazione rischio incendio.**
  Valutazione del rischio incendio, l'aggiornamento del registro antincendio e la predisposizione di un piano di emergenza.

- **Comunicazione, rilevazione ed investigazione degli incidenti.**
  Sono previste modalità di comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti che consentano la valutazione e la tracciabilità degli incidenti occorsi r mancati e situazioni potenziali di rischio incidente.

2.6. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE.

- **Procedura aziendale.**
  È adeguatamente programmata l'attività di formazione e sensibilizzazione, attraverso la quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e gestione dei rischi.

- **Calendario delle riunioni.**
  Definizione di un calendario relativo alle Riunioni periodiche degli attori coinvolti nella gestione delle tematiche sulla sicurezza, d'informazione in caso di pericolo grave e l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva;

- **Diffusione delle informazioni**
  Esistenza di una norma aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza, tale da garantire a tutti i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

  In particolare, tale norma disciplina:

  - l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
  - l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

2.7. RAPPORTO CON I FORNITORI.

- **Procedura aziendale.**
  Sono adeguatamente definiti:

- modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.
- assicurare idonei criteri di selezione dei fornitori che tengano conto della rispondenza di quanto fornito e le migliori tecnologie in materia di ambiente, salute e sicurezza. Nello specifico l'esistenza di una norma aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori.

Tale norma tiene conto:

- dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
- della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

- **Clausole contrattuali.**
  Esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

  Nei contratti con i Consulenti, con i Partner e con i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto legislativo n. 231/2001, nonché dei principi contenuti nel presente Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi (e PSC) ad esso allegato.

2.8. GESTIONE DEGLI ASSET.

- **Procedura aziendale.**
  Esistenza di norme aziendali che, nel rispetto della normativa vigente, disciplinano le attività di ricezione, movimentazione, immagazzinamento, consegna/distribuzione compresi i rapporti di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza.

  In particolare, tali norme prevedono:

  - periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili
  - la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

2.9. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E AUDIT.

- **Procedura aziendale.**
  Esistenza di una procedura relativa al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l'altro:

  i) ruoli e responsabilità;

  ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza.;

  iii) la disciplina delle attività di monitoraggio;

  iv) l'analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

Esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini il campo di applicazione, la frequenza, la metodologia, le competenze, i ruoli e le responsabilità e i requisiti per la conduzione delle attività di audit e la registrazione e la comunicazione dei risultati sull'effettiva ed efficace applicazione delle soluzioni tecniche e organizzative atte alla gestione e al controllo di tutti gli aspetti operativi, che tengano conto delle prescrizioni legali e dei regolamenti aziendali.

- **Verifiche.**
  Esistenza di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori con la previsione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette specifiche soluzioni tecniche e organizzative e la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive.

- **Definizione dei ruoli**
  Esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative del reporting periodico relativo alle attività svolte al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema nei confronti dell'Alta Direzione e dell'Organismo di Vigilanza.

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

3.1. FLUSSI VERSO L'ODV

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche individuate nel Modello e in eventuali procedure aziendali applicabili alla materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura del RSPP, la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

1. Il Documento di Valutazione dei Rischi;
2. il Piano di emergenza;
3. le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Con cadenza semestrale è inoltre previsto l'invio all'OdV, da parte del RSPP, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D.lgs. n. 81/2008), e dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella SOCIETÀ.

Il RSPP fornisce inoltre all'OdV i dati in merito ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

Dal punto organizzativo, verrà fornita all'OdV la preventiva comunicazione da parte della Direzione, di ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D.lgs. 81/2008 ivi comprese anche quelle inerenti agli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza semestrale l'audizione da parte dell'OdV del RSPP, sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro e, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

L'OdV deve inoltre essere immediatamente informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

3.2. COMPITI DELL'ODV.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano resi edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di relativi alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati relativi alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

- comunicare eventuali violazioni del Modello alle Funzioni competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare la divulgazione di istruzioni standardizzate relative alla predisposizione dei supporti documentali da parte dei soggetti responsabili delle attività sensibili;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.u.r.l. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
    - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla SOCIETÀ con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla SOCIETÀ ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa della SOCIETÀ.

L'OdV deve comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini previsti dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE TRE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 6
RISORSE UMANE

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

INDICE

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI. 4

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE. 5

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING. 6

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE. 6

1. GESTIONE DEL PERSONALE – ASSUNZIONE, GESTIONE, FORMAZIONE E INCENTIVAZIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE PROTETTE. 8

1.1. I REATI PRESUPPOSTO. 8

Art. 318 e 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione 8

Artt. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 8

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 8

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 9

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 9

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite 9

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 10

Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati 10

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 10

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 11

Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998 - Impiego di lavoratori irregolari 11

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 11

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 11

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 13

1.2.1. ASSUNZIONE DI PERSONALE APPARTENENTE A CATEGORIE PROTETTE. 14

2. AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE. 15

2.1. I REATI PRESUPPOSTO. 15

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico 15

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee 15

Art. 640, comma secondo, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee 16

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 16

Art. 640, comma secondo, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee 16

Artt. 318 e 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione 16

Artt. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 16

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 17

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 17

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 17

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite 17

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 17

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati 18

Artt. 2621 e 2621-bis c.c. - False comunicazioni sociali 18

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 18

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 18

Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998 - Impiego di lavoratori irregolari 19
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 19
Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 19
2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 20

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 22
3.1. COMPITI DELL'ODV. 22

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.

La presente parte speciale detta i protocolli diretti alla prevenzione dei reati presupposto, potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione delle risorse umane da parte di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. (di seguito anche la SOCIETÀ).

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di efficienza nella gestione del personale, adottando protocolli che consentano la messa in atto dei principi di meritocrazia e di valorizzazione dei lavoratori che fondano la politica di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. in punto di risorse umane.

Questa sezione costituisce, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la SOCIETÀ si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto, nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo in esame sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Per completezza, nella seguente tabella vengono delineate le attività sensibili identificate all'interno del processo di approvvigionamento e le funzioni aziendali direttamente coinvolte in tali attività.

N°	Attività Sensibili		Funzioni Aziendali
1	Gestione del personale – assunzione, gestione, formazione e incentivazione, anche con riferimento alle categorie protette		• CDA - AA.DD.; • Ufficio del Personale (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Ufficio contabilità (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Funzione interessata dall'assunzione/gestione della risorsa.
2	Amministrazione del personale		• CDA - AA.DD.; • Ufficio del Personale (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Ufficio contabilità (CO.GE.AM. – Outsourcing).
	a.	Ottenimento e gestione di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale per assunzione di personale	
	b.	Ottenimento e gestione di crediti d'imposta da Enti Pubblici per assunzione e formazione di personale	
	c.	Predisposizione e invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali	
	d.	Gestione di infortuni, malattie, assunzioni e cessazioni di rapporto	
	e.	Predisposizione e invio di documentazione relativa all'assunzione di personale appartenente a categorie protette	
	f.	Gestione di visite ispettive	

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività di gestione delle risorse umane, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.lgs. n. 231/01;
- delle Linee Guida di Confindustria.

Tutti i Destinatari del Modello si attengono al rispetto di alcuni principi generali di comportamento di seguito descritti, finalizzati a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento delle attività connesse all'assunzione, alla gestione e all'amministrazione del personale aziendale. Tali principi devono essere rispettati dai Destinatari in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della SOCIETÀ.

I soggetti interni ed esterni devono obbligatoriamente:

1. rispettare tutti i regolamenti interni e leggi che disciplinano le attività svolte dalla SOCIETÀ, con particolare attenzione alle attività che riguardino l'assunzione, la gestione e l'amministrazione delle risorse umane;
2. astenersi da ogni comportamento che possa costituire una qualsiasi forma di discriminazione di un dipendente o di un collaboratore della SOCIETÀ;
3. istaurare e gestire ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima chiarezza, correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
4. prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
5. rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
6. evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della SOCIETÀ.

Inoltre, è fatto divieto di:

a) tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se vi si è autorizzati in ragione di regolamenti interni, organigramma, ordini di servizio o specifiche deleghe;

b) promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura a esponenti della Pubblica Amministrazione – indipendentemente dal ruolo e dalla funzione esercitata – al fine di influenzarne in qualsiasi modo le decisioni o di indurre i medesimi ad assicurare un qualche vantaggio indebito alla SOCIETÀ;

c) distribuire omaggi, regali al di fuori di quelli di valore esiguo o volti a promuovere iniziative di carattere artistico, sociale e/o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato;

d) riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente;

e) destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici (comunque denominati) a finalità diverse da quelle per le quali sono stati conseguiti;

f) tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore circa la corretta valutazione della documentazione presentata;

g) alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della SOCIETÀ o manipolare i dati;

h) favorire, nei processi di affidamento degli incarichi, soggetti che siano stati segnalati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione;

i) prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

In particolare, è vietato partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere:

- interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale; interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Infine, tutti i soggetti coinvolti nel processo in parola adottano comportamenti conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
- ai principi e protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello.

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. gestisce il processo in parola, affidando l'attività in *outsourcing* alla propria controllante CO.GE.AM. s.r.l.

A tal riguardo, al fine di predisporre idonei presidi che prevengano la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, devono essere rispettati i seguenti ulteriori protocolli di carattere generale.

È obbligatorio:

1. accertarsi che l'*outsourcee* sia posto a conoscenza delle previsioni del Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. e che si impegni a rispettarle, eventualmente anche prevedendo specifiche clausole all'interno del contratto di *outsourcing*;

2. vigilare sul corretto svolgimento dell'attività da parte dell'*outsourcee* e sul rispetto, da parte di quest'ultimo dei principi e protocolli previsti dal Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l.

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza e consentire la gestione dell'attività in modo efficace.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la SOCIETÀ attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;

- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della SOCIETÀ nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire:
    - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
    - il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri;
- Il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato.

1. GESTIONE DEL PERSONALE – ASSUNZIONE, GESTIONE, FORMAZIONE E INCENTIVAZIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE PROTETTE.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti alla gestione del personale aziendale.

1.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività di parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

ART. 318 E 321 C.P. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

ARTT. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, uno pubblico da un lato e uno privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione. L'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al pubblico ufficiale, di una somma di danaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione.

Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La prima (corruzione c.d. "*impropria*"), prevista dall'art. 318 c.p., si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto la realizzazione di un atto o l'esercizio di un potere conforme ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale; viceversa, la seconda (corruzione c.d. "*propria*"), disciplinata dall'art. 319 c.p., prevede l'omissione o il ritardo di un atto dovuto oppure il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il reato di corruzione, per sua natura, richiede il concorso (ossia l'attività in concerto) di un soggetto pubblico e di un soggetto privato; in quest'ottica, l'art. 321 c.p. estende la punibilità anche al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo e che, quindi, abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio. Al privato, dunque, si applicano le stesse pene previste per il soggetto pubblico dagli artt. 318, 319 (nonché dagli artt. 319-ter e 320 c.p., di cui si dirà a breve).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma ad un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nella fase di selezione e reclutamento del personale, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si concordasse con il soggetto pubblico di adottare un trattamento di favore nei confronti di un determinato candidato soltanto in virtù del suo legame con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 319-QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ha ad oggetto gli atteggiamenti del soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il soggetto privato a dare o promettere, a lui o ad un terzo soggetto, una qualche utilità.

Il reato si configura quando il comportamento prevaricatorio del soggetto pubblico non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a quest'ultimo possibilità di scelta (tipica del reato di concussione *ex* art. 317 c.p.).

In altri termini, l'art. 319-*quater* c.p. riguarda gli episodi in cui, mediante pressioni indebite, il funzionario pubblico ottiene una dazione (o quantomeno una promessa) di denaro o di altra utilità da parte del privato, il quale decide di assecondare il soggetto pubblico perché in tal modo può ottenere un vantaggio, rispetto a circostanze sfavorevoli che, altrimenti, avrebbe dovuto legittimamente subire.

In definitiva, il privato cede volontariamente alle pretese del funzionario pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora, nella fase di selezione e reclutamento delle risorse umane, si aderisse alla pressione da parte di un soggetto pubblico di utilizzare un trattamento di favore nei confronti di un determinato candidato che a lui sia in qualche modo legato.

ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, come definito dall'art. 358 c.p. Ciò significa che costituisce atto corruttivo anche quello compiuto nei confronti di un soggetto che – pur non ricoprendo la qualifica di pubblico ufficiale – svolga comunque un servizio pubblico.

Ai fini dell'applicazione delle varie fattispecie di corruzione, rilevano dunque le definizioni di "*pubblico ufficiale*" e di "*incaricato di pubblico servizio*" contemplate dagli artt. 357 e 358 c.p.:

- sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; ha natura pubblica qualsiasi funzione amministrativa che:
  a. sia disciplinata da norme di dritto pubblico e da atti autoritativi;
  b. sia caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione;
  c. sia svolta mediante l'esercizio di poteri autorizzativi o certificativi;
- sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della funzione pubblica, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (autorizzativi e certificativi).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un pubblico ufficiale ma un soggetto che svolge un servizio pubblico. Alla luce di ciò, nella fase di selezione e reclutamento del personale, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si adottasse un trattamento di favore nei confronti di un determinato candidato soltanto in virtù del suo legame con un soggetto incaricato di pubblico servizio allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

La fattispecie criminosa in esame punisce la condotta di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

In altri termini, il reato in parola estende la punibilità anche agli episodi in cui il fatto corruttivo non si compia a causa del rifiuto da parte del soggetto pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Ai sensi dell'art. 322 c.p., gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. In questo senso, nella fase di selezione e reclutamento del personale, può essere punita anche solo l'offerta (non accettata) di adottare un trattamento di favore nei confronti di un determinato candidato soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 346-BIS C.P. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

La fattispecie di reato, residuale rispetto ai casi di concorso nei reati di corruzione, incrimina chi, vantando rapporti privilegiati – veri o soltanto millantati – con soggetti pubblici, si proponga di realizzare, dietro compenso, un'attività di "mediazione" illecita, ossia realizzata con modalità improprie e al di fuori degli ambiti e contesti istituzionali o comunque legittimi.

In particolare, il "mediatore" manifesta al privato la possibilità di ottenere determinati risultati grazie alle proprie conoscenze (non necessariamente reali, ma anche solo millantate) con soggetti pubblici, ingenerando così il convincimento che – mediante i propri "agganci" – possa indebitamente indirizzare l'azione amministrativa.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito del Processo di selezione e reclutamento del personale, tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove la Società, al fine di ottenere un trattamento di favore da parte della P.A., assumesse un soggetto (o un soggetto a lui legato) che, avendo in passato prestato servizio presso tale Autorità, affermi di poter garantire tale trattamento favorevole, in cambio della propria assunzione (o di quella di un soggetto a lui legato)..

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI

Delle varie forme di configurabilità del reato in esame, quella rilevante ai fini della responsabilità dell'Ente è soltanto quella prevista dal terzo comma della norma, ossia quando un soggetto interno alla Società riveste il ruolo del corruttore e, pertanto – anche tramite interposta persona – offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della Società, ai sindaci, ai liquidatori ovvero altri soggetti che esercitino funzioni direttive o a soggetti sottoposti alla vigilanza e/o direzione di questi, al fine di compiere o di omettere un atto, inerente alla carica esercitata, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà verso la Società che rappresentano;

Per obblighi di ufficio o di fedeltà si intendono quegli obblighi comportamentali previsti dai vincoli contrattuali, dai doveri istituzionali societari, nonché in generale gli obblighi di fedeltà, lealtà e correttezza.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare se, nell'ambito della selezione e del reclutamento del personale, un soggetto interno alla Società si accordasse con un direttore di una controparte commerciale per la fornitura di materiali ad un prezzo più conveniente per la Società, a fronte della promessa di un'utilità consistente nell'assunzione di un soggetto a lui legato.

ART. 2635-BIS C.C.: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Il reato in esame, che rappresenta una forma di anticipazione della tutela rispetto al delitto di cui all'art. 2635 c.c. e si configura nel caso in cui un soggetto offre o promette denaro od altra utilità ad uno dei soggetti indicati dalla fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio o di fedeltà, e l'offerta o la promessa non viene accettata.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno all'azienda provasse a convincere un direttore della controparte commerciale a fornire prodotti ad un prezzo più conveniente per la Società, a fronte della promessa di un'utilità consistente nell'assunzione di un soggetto a lui legato, senza che questa proposta venga accettata dalla controparte.

ART. 600 C.P. - RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ

Il reato in esame si configura nel caso in cui taluno eserciti poteri analoghi a quelli di proprietà su una persona ovvero la riduca o la mantenga in uno stato di soggezione caratterizzato dalla costrizione a realizzare prestazioni lavorative ovvero altre attività che ne determinino lo sfruttamento.

La norma specifica che, affinché possa ritenersi integrato la riduzione od il mantenimento dello stato di soggezione, è necessario che venga realizzata violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità ovvero mediante la promessa o la dazione di denaro o altri vantaggi al soggetto che esercita l'autorità sulla persona.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Il reato potrebbe ritenersi commesso qualora la Società assumesse personale per ridurlo in uno stato di soggezione caratterizzato dalla costrizione a realizzare prestazioni lavorative ovvero altre attività che ne determinino lo sfruttamento.

ART. 603-BIS C.P. - INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Il reato in esame, che trova applicazione nel caso in cui la condotta non integri una fattispecie punita più severamente, si configura allorquando taluno recluti, utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno nel quale versano.

La norma precisa le condizioni in presenza delle quali possa ritenersi integrato il concetto di sfruttamento, tra le quali vengono enumerate una retribuzione nettamente inferiore rispetto a quella definita dagli accordi sindacali, la reiterata violazione della normativa in materia di orario di lavoro ed in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

È poi previsto un aumento della pena nelle ipotesi in cui il fatto venga realizzato mediante violenza o minaccia, vengano reclutati lavoratori in numero superiore a tre ovvero siano minori in età non lavorativa o, ancora, qualora i lavoratori siano stati sottoposti a situazioni di grave pericolo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale fattispecie si potrebbe configurare nel caso in cui la Società reclutasse risorse umane sottoponendole a ritmi ed orari di lavoro ben al di sopra dei limiti legislativamente definiti e prevedesse, oltretutto, un compenso irrisorio rispetto ai minimi salariali individuati nel relativo contratto collettivo.

ART. 22, COMMA 12-BIS, D. LGS. 286/1998 - IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Ai fini del Decreto, viene in considerazione unicamente il reato previsto dal comma 12-bis dell'art. 22 del D. Lgs. 286/1998, che si configura laddove il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze:

- tre o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato;
- uno o più lavoratori minorenni con permesso scaduto e non rinnovato o revocato o annullato;
- uno o più lavoratori sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, revocato o annullato.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale fattispecie si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, reclutasse quali dipendenti da impiegare alle proprie dipendenze più lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero uno o più lavoratori minorenni privi di permesso di soggiorno.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del c.d. metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione.

Sono previste delle circostanze aggravanti per i casi in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero per le ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la gestione delle risorse umane, con particolare riferimento al processo di selezione e assunzione del personale aziendale di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

Nella selezione e nell'assunzione delle risorse umane, l'obiettivo della SOCIETÀ è assicurare che il processo – caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità e basato su criteri obiettivi e non arbitrari – sia motivato unicamente da effettive necessità aziendali e sia ispirato a canoni meritocratici.

L'attività sensibile in oggetto è regolata dalle vigenti disposizioni legislative in materia giuslavoristica, contributiva (assicurativa e previdenziale), nonché dai seguenti principi di prevenzione è controllo.

A. **Segregazione delle attività.**

   Vi è diversità soggettiva tra chi svolge le attività di:

   - proposta di assunzione del personale;
   - selezione della risorsa;
   - assunzione della risorsa.

B. **Formalizzazione dell'iter di assunzione**.
   È formalizzato l'*iter* di assunzione, che consiste in: i) Proposta; ii) selezione; iv) assunzione.

C. **Poteri autorizzativi e di firma**.
   Oltre al Consiglio di amministrazione (che dispone dei poteri di legge), è conferita procura all'Amministratore Delegato, con evidenza per i terzi presso la camera di commercio.

   La firma del contratto di assunzione spetta a soggetti cui è conferito apposito potere di firma, debitamente pubblicizzato all'esterno.

D. **Documentazione e tracciabilità**.
   Ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo di selezione/assunzione/valutazione della risorsa deve poter essere verificato *ex-post* tramite appositi supporti documentali.

   È garantita la tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula e delle modalità di valutazione ("attitudinale" e "tecnica") del candidato, affidate a soggetti diversi che sottoscrivono le valutazioni medesime.

   L'intera documentazione relativa al processo di selezione e assunzione è debitamente archiviata (moduli, contratti, ecc.).

E. **Definizione del sistema di selezione.**
   È previsto un sistema di selezione della risorsa che permetta di identificare suoi eventuali rapporti con la P.A. o l'esistenza di conflitto d'interesse.

   Inoltre, sono adottati criteri oggettivi e trasparenti per la selezione dei candidati.

F. **Permesso di soggiorno.**
   Per l'assunzione di cittadini extra-comunitari è sempre richiesta la consegna di regolare permesso di soggiorno.

G. **Definizione degli eventuali piani di incentivazione.**
   Sono adeguatamente definiti eventuali piani di incentivazione e piani premianti del personale, con particolare riferimento a: *i)* livelli professionali di applicazione; *ii)* numero e tipologia di obiettivi da assegnare; *iii)* modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione.

H. **Definizione di specifici flussi informativi**.
Sono previsti flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire la correttezza delle operazioni svolte ponendo particolare attenzione alle modalità di verifica di eventuali rapporti con la Pubblica Amministrazione e di presenza di conflitto di interessi tra i canditati e la commissione selezionatrice, nonché alla gestione delle assunzioni di personale appartenente a categorie protette.

1.2.1. ASSUNZIONE DI PERSONALE APPARTENENTE A CATEGORIE PROTETTE.

Per quanto concerne l'assunzione di personale appartenente alle cc.dd. 'categorie protette' valgono altresì i seguenti protocolli.

I. **Segregazione di responsabilità.**
Vi è differenza soggettiva tra chi svolge le attività di: *i*) presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni; *ii*) redazione di documenti (dichiarazione e convenzioni); *iii*) presentazione dei documenti; *iv*) gestione dei rapporti con i soggetti pubblici.

J. **Definizione dei ruoli.**
Definizione dei ruoli e delle responsabilità in merito alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per: il monitoraggio della quota di riserva; il calcolo della quota di riserva; il controllo del corretto computo della quota di riserva.

K. **Informativa periodica.**
È prevista la predisposizione, l'autorizzazione e la trasmissione dell'informativa periodica.

L. **Poteri autorizzativi e di firma**.
È previsto il conferimento, ove necessario, di una procura speciale, ai responsabili delle funzioni coinvolte al fine di dotarli del potere di rappresentare l'azienda dinanzi alla Pubblica Amministrazione.

2. AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di amministrazione, da parte di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., del proprio personale.

Tale processo si suddivide in sei attività: *i)* ottenimento e gestione di crediti d'imposta da Enti Pubblici per assunzione e formazione di personale; *ii)* ottenimento e gestione di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale per assunzione di personale; *iii)* predisposizione e invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; *iv)* gestione di infortuni, malattie, assunzioni e cessazioni di rapporto; *v)* predisposizione e invio di documentazione relativa all'assunzione di personale appartenente a categorie protette; *vi)* gestione di visite ispettive.

2.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività sensibile in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi di reato. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

ART. 316-BIS C.P. - MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, o in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma (o parte di essa) per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma erogata.

Tale fattispecie si realizza mediante un comportamento fraudolento attuato successivamente all'ottenimento dell'erogazione pubblica e, dunque, nella fase esecutiva. Nel caso in cui il finanziamento sia stato ottenuto mediante un comportamento fraudolento, il reato potrà concorrere con il delitto di cui all'art. 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, avendo ottenuto dei contributi pubblici (comunque denominati) per la formazione del personale, impiegasse dette somme per finanziare altre e diverse attività aziendali.

ART. 316-TER C.P. – INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il reato in esame, che costituisce una fattispecie residuale rispetto a quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. (sussistendone i presupposti di entrambe, pertanto, sarà quest'ultima a prevalere), si configura quando taluno, mediante l'impiego o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. Per la realizzazione del reato è sufficiente il mendacio od il semplice silenzio su circostanze rilevanti, senza che occorra realizzare condotte più articolate come i raggiri e senza la necessità di indurre in errore l'amministrazione procedente. La fattispecie si consuma con l'effettivo conseguimento delle erogazioni pubbliche che, in assenza del mendacio, non sarebbero state erogate.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Tale fattispecie potrebbe realizzarsi laddove la Società, per ottenere una sovvenzione pubblica riservata alle imprese che abbiano assunto determinate categorie di soggetti, attestasse falsamente di possedere il requisito per tale sovvenzione.

ART. 640, COMMA SECONDO, N. 1 C.P. - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore affinché compia un atto di disposizione patrimoniale che determini profitto per l'agente o un soggetto terzo. In particolare, l'artificio consiste in una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera una trasfigurazione della realtà esterna agli occhi del soggetto passivo. Il raggiro, invece, è una progressione ingegnosa di parole o argomenti volti a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. Ai sensi del Decreto n. 231/2001, viene in considerazione l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., ovvero l'aver commesso il fatto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui la Società, per ottenere un pagamento da parte della Pubblica Amministrazione erogato quale contributo per l'assunzione e la retribuzione delle risorse umane, produca documenti falsi, attestanti il possesso di requisiti tecnici in realtà inesistenti.

ART. 640-BIS C.P. - TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

La fattispecie oggettiva del reato è indicata attraverso il richiamo al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.: l'elemento specializzante consiste nell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee».

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove la Società, per ottenere una sovvenzione erogata dallo Stato a favore delle imprese quale contributo per l'assunzione e la retribuzione delle risorse umane, producesse documenti falsi allo scopo di indurre l'amministrazione procedente a ritenere di possedere determinati requisiti, in realtà non sussistenti.

ART. 640, COMMA SECONDO, N. 1 C.P. - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore affinché compia un atto di disposizione patrimoniale che determini profitto per l'agente o un soggetto terzo. In particolare, l'artificio consiste in una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera una trasfigurazione della realtà esterna agli occhi del soggetto passivo. Il raggiro, invece, è una progressione ingegnosa di parole o argomenti volti a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. Ai sensi del Decreto n. 231/2001, viene in considerazione l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., ovvero l'aver commesso il fatto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie potrebbe realizzarsi laddove la Società, per ottenere un beneficio economico derivante dal rilascio di una concessione/autorizzazione, nell'ambito dell'istruttoria realizzata dall'ente pubblico producesse della falsa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, in realtà non sussistenti.

ARTT. 318 E 321 C.P. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

ARTT. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma ad un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nella fase di gestione del personale potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si concordasse con il soggetto pubblico di adottare un trattamento di favore (ad esempio corrispondenza una retribuzione maggiore del dovuto, mediante liquidazione in busta paga di straordinari non effettuati o bonus non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 c.p. estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un pubblico ufficiale ma un soggetto che svolge un servizio pubblico. Alla luce di ciò, nella fase di gestione del personale, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si adottasse un trattamento di favore (ad esempio corrispondere una retribuzione maggiore del dovuto, mediante liquidazione in busta paga di straordinari non effettuati) nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con un soggetto incaricato di pubblico servizio allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Ai sensi dell'art. 322 c.p., gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. In questo senso, nella fase di selezione e reclutamento del personale, può essere punita anche solo l'offerta (non accettata) di adottare un trattamento di favore (ad esempio corrispondere una retribuzione maggiore del dovuto, mediante liquidazione in busta paga di straordinari non effettuati o bonus non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 319-QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora, nella fase di gestione del personale, si aderisse alla pressione da parte di un soggetto pubblico di utilizzare un trattamento di favore (ad esempio corrispondere una retribuzione maggiore del dovuto, mediante liquidazione in busta paga di straordinari non effettuati) nei confronti di un determinato dipendente che a lui sia in qualche modo legato.

ART. 346-BIS C.P. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito del Processo di gestione del personale, tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove venisse concordato una retribuzione particolarmente favorevole ad un soggetto quale forma indiretta di pagamento verso un'altra persona che vanti relazioni con un pubblico ufficiale, dal quale la Società intenda ricevere un atto favorevole.

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Il reato potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno all'azienda provasse a convincere un direttore della controparte commerciale a fornire materiali ad un prezzo più conveniente per la Società, a fronte della promessa di un'utilità consistente nell'accordare trattamenti retributivi di favore (ad esempio, una retribuzione superiore al dovuto per liquidazione di straordinari non effettuati o bonus non dovuti) ad un soggetto a lui legato, senza che questa proposta venga accettata dalla controparte.

ART. 2635-BIS C.C. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno all'azienda provasse a convincere un direttore della controparte commerciale a fornire materie prime ad un prezzo più conveniente per la Società, a fronte della promessa di un'utilità consistente nell'accordare trattamenti retributivi di favore (ad esempio, una retribuzione superiore al dovuto per liquidazione di straordinari non effettuati o bonus non dovuti) ad un soggetto a lui legato, senza che questa proposta venga accettata dalla controparte.

ARTT. 2621 E 2621-BIS C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Il reato di false comunicazioni sociali (comunemente noto come "falso in bilancio"), previsto dall'art. 2621 c.c. per le società non quotate, si configura quando i soggetti specificatamente indicati nella norma (eventualmente anche in concorso con altri che non possiedano tali qualifiche soggettive), al fine di conseguire un ingiusto profitto:

i) espongano nei bilanci, o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti rilevanti falsi;

oppure

ii) omettano informazioni la cui comunicazione è obbligatoria, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

In entrambi i casi, deve trattarsi di informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo e, comunque, le condotte realizzate devono essere idonee ad indurre in errore i destinatari circa la predetta situazione.

Qualora fosse rilevata la responsabilità della Società per il reato in questione, potrebbe essere applicata una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Per l'ipotesi attenuata di cui all'art. 2621 c.c. (ossia quando i fatti siano considerabili di lieve entità), la sanzione pecuniaria è da cento a duecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui, nella tenuta della contabilità, venissero registrate voci attinenti alla gestione del personale (ad es.: crediti verso dipendenti) non coerenti con la realtà, riportando così in bilancio dei dati non veritieri tali da fornire un'informativa fuorviante ai soci o al pubblico.

ART. 600 C.P. - RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe ritenersi commesso qualora la Società riducesse o mantenesse uno o più lavoratori in uno stato di soggezione caratterizzato dalla costrizione a realizzare prestazioni lavorative ovvero altre attività che ne determinino lo sfruttamento.

ART. 603-BIS C.P. - INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale fattispecie si potrebbe configurare nel caso in cui la Società sottoponesse i propri lavoratori a ritmi ed orari di lavoro ben al di sopra dei limiti legislativamente definiti e prevedesse, oltretutto, un compenso irrisorio rispetto ai minimi salariali individuati nel relativo contratto collettivo.

ART. 22, COMMA 12-BIS, D. LGS. 286/1998 - IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale fattispecie si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, mantenesse alle proprie dipendenze più lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero uno o più lavoratori minorenni privi di permesso di soggiorno.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, commettessero una serie indefinita di reati tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale aderissero ad un sistema criminoso di stampo mafioso, contribuendo alla commissione di una serie indefinita di reati di reati tra quelli appena elencati.

2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina l'amministrazione delle risorse umane della Società, ossia lo svolgimento di tutta quelle attività che riguardano la gestione continuativa del personale assunto.

Come già illustrato, il processo in parola è composto di sei attività: *i)* ottenimento e gestione di crediti d'imposta da Enti Pubblici per assunzione e formazione di personale; *ii)* ottenimento e gestione di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale per assunzione di personale; *iii)* predisposizione e invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; *iv)* gestione di infortuni, malattie, assunzioni e cessazioni di rapporto; *v)* predisposizione e invio di documentazione relativa all'assunzione di personale appartenente a categorie protette; *vi)* gestione di visite ispettive.

Con riferimento all'attività di gestione amministrativa delle risorse umane, l'obiettivo della Società è assicurare che il processo – anche in questo caso caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità – sia orientato verso l'obiettivo di valorizzazione del personale, finalizzata alla crescita congiunta dei lavoratori e dell'impresa, secondo un criterio di meritocrazia.

L'attività sensibile in oggetto è regolata dalle vigenti disposizioni legislative in materia giuslavoristica, contributiva, assicurativa e previdenziale, nonché dai protocolli di prevenzione e controllo che seguono.

A. **Segregazione delle attività.**

   Vi è diversità soggettiva tra chi svolge le attività di:

   - richiesta di informazioni;
   - redazione dei modelli e/o documenti;
   - presentazione dei modelli/o documenti;
   - gestione dei rapporti con i soggetti pubblici.

B. **Monitoraggio delle scadenze**.
   Sono costantemente monitorate le tempistiche da rispettare per le comunicazioni, le denunce e gli adempimenti nei confronti degli Enti Pubblici competenti.

C. **Poteri autorizzativi e di firma**.
   Oltre al Consiglio di amministrazione (che dispone dei poteri di legge), è conferita procura all'Amministratore Delegato, con evidenza per i terzi presso la camera di commercio.

   Ove necessario, è conferita una apposita procura speciale, ai responsabili delle funzioni coinvolte nella gestione del rapporto di lavoro, al fine di dotarli del potere di rappresentare l'azienda dinanzi alla Pubblica Amministrazione.

   Per la consegna di documentazione alla P.A. è necessaria l'autorizzazione del vertice aziendale o di altro soggetto da questi delegato.

D. **Documentazione e tracciabilità**.
   Ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di amministrazione del personale deve poter essere verificato *ex-post* tramite appositi supporti documentali.

   È in particolare garantita la tracciabilità della documentazione trasmessa alla P.A. in relazione all'amministrazione del personale.

E. **Definizione del processo.**
   È adeguatamente definito il processo di elaborazione e trasmissione dei trattamenti previdenziali del personale, con particolare riferimento alle modalità e agli strumenti (sistemi) di elaborazione dei dati retributivi, alle modalità e strumenti di calcolo de trattamenti previdenziali e alle strutture

responsabili della predisposizione dei modelli (con definizione, altresì, delle operazioni svolte anche da soggetti esterni).

F. **Sistemi di controllo.**
Sono previsti specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) per perseguire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo.

G. **Clausole contrattuali.**
Nei contratti con società esterne/consulenti, sono introdotte apposite clausole, in ragione delle quali le controparti dichiarano di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Società, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

H. **Definizione di specifici flussi informativi**.
Sono previsti flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire la correttezza delle operazioni svolte ponendo particolare attenzione alle modalità di verifica di eventuali rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche individuate sia nella parte generale e nelle parti speciali del Modello.

I soggetti responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo portano a conoscenza dell'OdV le attività a rischio che si verificano nell'ambito del processo in parola, tramite adeguati supporti documentali aventi una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

3.1. COMPITI DELL'ODV.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano resi edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di relativi alla gestione e amministrazione delle risorse umane;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati relativi alla gestione e amministrazione delle risorse umane;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle Funzioni competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare la divulgazione di istruzioni standardizzate relative alla predisposizione dei supporti documentali da parte dei soggetti responsabili delle attività sensibili;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
    - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE DUE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 7

APPROVVIGIONAMENTI

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

INDICE

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI. 4

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE. 5

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING. 6

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE. 6

1. GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E ATTIVITÀ CORRELATE. 8

1.1. I REATI PRESUPPOSTO. 8

Art. 318 e 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione 8

Artt. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 8

Artt. 319-ter e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari 8

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 9

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 9

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 9

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite 10

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 10

Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati 10

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio 10

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con violenza o minaccia 11

Art. 648 c.p. – Ricettazione 11

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio 11

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 11

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio 12

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 12

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 12

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 13

1.2.1. GESTIONE DEL MAGAZZINO. 14

2. ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI. 15

2.1. I REATI PRESUPPOSTO. 15

Artt. 318 e 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione 15

Artt. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 15

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari 15

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 15

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 16

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 16

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite 16

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 16

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati 16

Art. 2 d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 16

Art. 3 d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 17

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 18

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 18

2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 19

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 21
3.1. COMPITI DELL'ODV. 21

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.

La presente parte speciale detta i protocolli diretti alla prevenzione dei reati presupposto, potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione degli acquisti di beni e servizi da parte di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. (di seguito anche la SOCIETÀ).

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire il rispetto delle necessità aziendali in termini di efficienza e trasparenza nell'acquisto di beni e servizi necessari all'attività di impresa, nonché il rispetto sia della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – e tributaria.

Questa sezione costituisce, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la SOCIETÀ si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto, nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo in esame sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Per completezza, nella seguente tabella vengono delineate le attività sensibili identificate all'interno del processo di approvvigionamento e le funzioni aziendali direttamente coinvolte in tali attività.

N°	Attività Sensibili		Funzioni Aziendali
1	Gestione degli approvvigionamenti ed attività correlate		• CDA - AA.DD. • Responsabile Ufficio Affari Legali e Rapporti con la P.A. (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Responsabile Ufficio Affari Societari e Outsourcing (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Ufficio contabilità (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Area Manutenzioni ed elaborazioni Ordini (CO.GE.AM. – Outsourcing).
	a.	Selezione dei fornitori	
	b.	Procedure di gara o di negoziazione diretta per l'affidamento di forniture e servizi	
	c.	Flussi finanziari e monetari in uscita, derivanti dal processo di approvvigionamento	
	d.	Gestione del magazzino per beni mobili	
2	Assegnazione di incarichi di consulenza e di prestazioni professionali		• CDA - AA.DD. • Responsabile Ufficio Affari Legali e Rapporti con la P.A. (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Responsabile Ufficio Affari Societari e Outsourcing (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Ufficio contabilità (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Area Manutenzioni ed elaborazioni Ordini (CO.GE.AM. – Outsourcing).
	a.	Definizione del budget e del piano annuale	
	b.	Emissione della richiesta di consulenza o di prestazione professionale	
	c.	Scelta della fonte di acquisto e formalizzazione del contratto	
	d.	Gestione operativa del contratto	
	e.	Rilascio del benestare, contabilizzazione e pagamento delle fatture	

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività di gestione degli approvvigionamenti, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.lgs. n. 231/01;
- delle Linee Guida di Confindustria.

Tutti i Destinatari del Modello si attengono al rispetto di alcuni principi generali di comportamento di seguito descritti, finalizzati a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento delle attività connesse all'assunzione, alla gestione e all'amministrazione del personale aziendale. Tali principi devono essere rispettati dai Destinatari in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della SOCIETÀ.

I soggetti interni ed esterni devono obbligatoriamente:

1. rispettare tutti i regolamenti interni e leggi che disciplinano le attività svolte dalla SOCIETÀ;
2. astenersi da ogni comportamento che possa costituire una qualsiasi forma di discriminazione di un dipendente o di un collaboratore della SOCIETÀ;
3. istaurare e gestire ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima chiarezza, correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
4. prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
5. rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
6. evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della SOCIETÀ.

Inoltre, è fatto divieto di:

a) tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se vi si è autorizzati in ragione di regolamenti interni, organigramma, ordini di servizio o specifiche deleghe;

b) promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura a esponenti della Pubblica Amministrazione – indipendentemente dal ruolo e dalla funzione esercitata – al fine di influenzarne in qualsiasi modo le decisioni o di indurre i medesimi ad assicurare un qualche vantaggio indebito alla SOCIETÀ;

c) distribuire omaggi, regali al di fuori di quelli di valore esiguo o volti a promuovere iniziative di carattere artistico, sociale e/o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato;

d) riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente;

e) destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici (comunque denominati) a finalità diverse da quelle per le quali sono stati conseguiti;

f) tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore circa la corretta valutazione della documentazione presentata;

g) alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della SOCIETÀ o manipolare i dati;

h) favorire, nei processi di affidamento degli incarichi, soggetti che siano stati segnalati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione;

i) prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

In particolare, è vietato partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere:

- interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale; interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Infine, tutti i soggetti coinvolti nel processo in parola adottano comportamenti conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
- ai principi e protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello.

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. gestisce il processo in parola, affidando l'attività in *outsourcing* alla propria controllante CO.GE.AM. s.r.l.

A tal riguardo, al fine di predisporre idonei presidi che prevengano la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, devono essere rispettati i seguenti ulteriori protocolli di carattere generale.

È obbligatorio:

1. accertarsi che l'*outsourcee* sia posto a conoscenza delle previsioni del Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. e che si impegni a rispettarle, eventualmente anche prevedendo specifiche clausole all'interno del contratto di *outsourcing*;

2. vigilare sul corretto svolgimento dell'attività da parte dell'*outsourcee* e sul rispetto, da parte di quest'ultimo dei principi e protocolli previsti dal Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l.

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza e consentire la gestione dell'attività in modo efficace.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la SOCIETÀ attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;

- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della SOCIETÀ nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire:
    - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
    - il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri;
- Il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato.

1. GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E ATTIVITÀ CORRELATE.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti alla gestione degli approvvigionamenti e delle attività a ciò correlate, quali: i) la selezione dei fornitori; ii) lo svolgimento di procedure di gara o di negoziazione diretta per l'affidamento di forniture e servizi; iii) la gestione dei flussi finanziari e monetari in uscita, derivanti dal processo di approvvigionamento; iv) la gestione del magazzino per i beni mobili.

1.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività di parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

ART. 318 E 321 C.P. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

ARTT. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, uno pubblico da un lato e uno privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione. L'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al pubblico ufficiale, di una somma di danaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione.

Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La prima (corruzione c.d. "*impropria*"), prevista dall'art. 318 c.p., si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto la realizzazione di un atto o l'esercizio di un potere conforme ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale; viceversa, la seconda (corruzione c.d. "*propria*"), disciplinata dall'art. 319 c.p., prevede l'omissione o il ritardo di un atto dovuto oppure il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il reato di corruzione, per sua natura, richiede il concorso (ossia l'attività in concerto) di un soggetto pubblico e di un soggetto privato; in quest'ottica, l'art. 321 c.p. estende la punibilità anche al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo e che, quindi, abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio. Al privato, dunque, si applicano le stesse pene previste per il soggetto pubblico dagli artt. 318, 319 (nonché dagli artt. 319-ter e 320 c.p., di cui si dirà a breve).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono ii fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma ad un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nella fase di selezione di nuovi fornitori potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si concordasse con il soggetto pubblico di selezionare una determinata controparte, soltanto in virtù del suo legame con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ARTT. 319-TER E 321 C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Il reato di corruzione in atti giudiziari si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., pocanzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Al pari di quanto detto in relazione al reato di corruzione, nella fase di selezione di nuovi fornitori potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, qualora l'accordo di scegliere una controparte commerciale soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico venisse raggiunto con un soggetto che esercita il potere giudiziario (l'esempio più immediato è quello del magistrato), allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte.

ART. 319-QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ha ad oggetto gli atteggiamenti del soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il soggetto privato a dare o promettere, a lui o ad un terzo soggetto, una qualche utilità.

Il reato si configura quando il comportamento prevaricatorio del soggetto pubblico non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a quest'ultimo possibilità di scelta (tipica del reato di concussione *ex* art. 317 c.p.).

In altri termini, l'art. 319-*quater* c.p. riguarda gli episodi in cui, mediante pressioni indebite, il funzionario pubblico ottiene una dazione (o quantomeno una promessa) di denaro o di altra utilità da parte del privato, il quale decide di assecondare il soggetto pubblico perché in tal modo può ottenere un vantaggio, rispetto a circostanze sfavorevoli che, altrimenti, avrebbe dovuto legittimamente subire.

In definitiva, il privato cede volontariamente alle pretese del funzionario pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora, nella fase di selezione di un nuovo fornitore, si aderisse alla pressione da parte di un soggetto pubblico di scegliere una determinata controparte commerciale che a lui sia in qualche modo legata.

ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, come definito dall'art. 358 c.p. Ciò significa che costituisce atto corruttivo anche quello compiuto nei confronti di un soggetto che – pur non ricoprendo la qualifica di pubblico ufficiale – svolga comunque un servizio pubblico.

Ai fini dell'applicazione delle varie fattispecie di corruzione, rilevano dunque le definizioni di "*pubblico ufficiale*" e di "*incaricato di pubblico servizio*" contemplate dagli artt. 357 e 358 c.p.:

- sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; ha natura pubblica qualsiasi funzione amministrativa che:
  a. sia disciplinata da norme di dritto pubblico e da atti autoritativi;
  b. sia caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione;
  c. sia svolta mediante l'esercizio di poteri autorizzativi o certificativi;
- sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della funzione pubblica, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (autorizzativi e certificativi).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un pubblico ufficiale ma un soggetto che svolge un servizio pubblico. Alla luce di ciò, nella fase di selezione di nuovi fornitori potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora scegliesse una controparte commerciale soltanto in virtù del suo legame con un soggetto incaricato di pubblico servizio allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

La fattispecie criminosa in esame punisce la condotta di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

In altri termini, il reato in parola estende la punibilità anche agli episodi in cui il fatto corruttivo non si compia a causa del rifiuto da parte del soggetto pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Come detto, ai sensi dell'art. 322 c.p., gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. In questo senso, nella fase di selezione di un fornitore, può essere punita anche solo l'offerta (non accettata) di scegliere una determinata controparte commerciale soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 346-BIS C.P. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

La fattispecie di reato, residuale rispetto ai casi di concorso nei reati di corruzione, incrimina chi, vantando rapporti privilegiati – veri o soltanto millantati – con soggetti pubblici, si proponga di realizzare, dietro compenso, un'attività di "mediazione" illecita, ossia realizzata con modalità improprie e al di fuori degli ambiti e contesti istituzionali o comunque legittimi.

In particolare, il "mediatore" manifesta al privato la possibilità di ottenere determinati risultati grazie alle proprie conoscenze (non necessariamente reali, ma anche solo millantate) con soggetti pubblici, ingenerando così il convincimento che – mediante i propri "agganci" – possa indebitamente indirizzare l'azione amministrativa.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove la Società scegliesse quale fornitore un soggetto che, avendo in passato prestato servizio presso un'amministrazione pubblica, affermi di poter consentire alla Società – sfruttando indebitamente le proprie conoscenze – alcuni vantaggi presso la Pubblica Amministrazione.

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI

Delle varie forme di configurabilità del reato in esame, quella rilevante ai fini della responsabilità dell'Ente è soltanto quella prevista dal terzo comma della norma, ossia quando un soggetto interno alla Società riveste il ruolo del corruttore e, pertanto – anche tramite interposta persona – offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della Società, ai sindaci, ai liquidatori ovvero altri soggetti che esercitino funzioni direttive o a soggetti sottoposti alla vigilanza e/o direzione di questi, al fine di compiere o di omettere un atto, inerente alla carica esercitata, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà verso la Società che rappresentano;

Per obblighi di ufficio o di fedeltà si intendono quegli obblighi comportamentali previsti dai vincoli contrattuali, dai doveri istituzionali societari, nonché in generale gli obblighi di fedeltà, lealtà e correttezza.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare se, nell'ambito della formulazione di un ordine ad un fornitore, il soggetto interno alla Società si accordasse con un direttore della controparte per la fornitura di prodotto ad un prezzo più conveniente per la Società, a fronte della promessa di un'utilità (eventualmente in denaro).

ART. 2635-BIS C.C.: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Il reato in esame, che rappresenta una forma di anticipazione della tutela rispetto al delitto di cui all'art. 2635 c.c. e si configura nel caso in cui un soggetto offre o promette denaro od altra utilità ad uno dei soggetti indicati dalla fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio o di fedeltà, e l'offerta o la promessa non viene accettata.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora, in fase di formulazione di un ordine, un soggetto interno all'azienda provasse a convincere un direttore della controparte commerciale a fornire un prodotto ad un prezzo maggiormente conveniente per la Società, a fronte della promessa di un'utilità (eventualmente in denaro), senza che questa proposta venga accettata dalla controparte

ART. 513 C.P. - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO

Il reato in esame si configura nel caso in cui un soggetto si serva di violenza sulle cose ovvero di mezzi fraudolenti (attività di inganno) allo scopo di impedire l'esercizio di un'attività industriale o di un commercio o, quantomeno, di turbarne il regolare svolgimento.

La fattispecie in esame rientra tra quelle considerate "di pericolo", dunque per la sua configurazione non occorre che si verifichi l'impedimento o il turbamento dell'industria o del commercio, essendo sufficiente che l'attività ingannevole o la violenza siano idonee allo scopo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno all'azienda inganni un fornitore (ad esempio sullo stato di solvibilità finanziaria di un'impresa concorrente) per indurlo a non rifornire tale concorrente.

ART. 513-BIS C.P. - ILLECITA CONCORRENZA CON VIOLENZA O MINACCIA

Il reato in esame differisce dal precedente in quanto la violenza viene individuata quale strumento che l'agente utilizza - non per impedire l'esercizio di un'impresa ma - per turbare la libera concorrenza all'interno del mercato in cui opera.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno all'azienda eserciti violenza nei confronti di un fornitore o lo minacci per indurlo a non rifornire un'impresa concorrente, avendo così un vantaggio concorrenziale.

ART. 648 C.P. – RICETTAZIONE

Il reato di ricettazione si configura nel caso in cui si acquisti, si riceva o si occulti denaro oppure altre cose provenienti da un precedente delitto, alla cui commissione però non si è concorso, col fine di ottenere per sé o procurare a terzi un profitto. Allo stesso modo, integra il reato in esame la condotta di "intermediazione", ossia di chi si intromette per far acquistare o ricevere la cosa di provenienza illecita.

È inoltre previsto un aumento della pena nel caso in cui il denaro o le cose ricettate provengano da particolari tipologie di reati.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso in caso di formulazione di un ordine per materiali che si sanno essere provento di un reato (ad esempio, rubate).

ART. 648-BIS C.P. - RICICLAGGIO

La fattispecie di riciclaggio si configura quando si compiano attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da un altro delitto doloso, alla cui commissione però non si è concorso; allo stesso modo, commette il reato di riciclaggio chi, sempre su denaro o beni di provenienza illecita, compia delle operazioni idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa. Se il reato è stato realizzato nell'esercizio dell'attività professionale, è previsto un aumento di pena.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di riciclaggio, nell'ambito della gestione degli ordini, potrebbe essere commesso mediante acquisto di beni che la Società sa che provengono da delitto, trasferendoli poi ad una parte correlata al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

ART. 648-TER C.P. - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Il reato in esame (c.d. "reimpiego") ricorre nel caso in cui non si realizzi un'ipotesi di concorso nel reato a monte e la condotta non presenti gli estremi dei reati di ricettazione e riciclaggio sopra illustrati; in particolare, il delitto in parola si configura laddove si impieghi denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. È previsto un aumento della pena nel caso in cui la condotta sia tenuta nell'esercizio di un'attività professionale.

Si ritiene che la fattispecie in commento (art. 648-ter c.p.) si differenzi dai reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e riciclaggio (art. 648-bis c.p.) sotto il profilo soggettivo: il delitto di ricettazione, infatti, richiede una generica finalità di profitto, quello di riciclaggio lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita delle risorse oggetto della condotta; il delitto in esame richiede, inoltre, che tale finalità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. Inoltre, se una somma di denaro è stata prima oggetto di una condotta di riciclaggio, per poi essere impiegata in attività economiche o finanziarie, si ritiene che sia integrato il solo reato di riciclaggio, e non anche quello di reimpiego.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame, nell'ambito della gestione degli ordini di acquisto, potrebbe essere commesso mediante acquisto di beni che la Società sa che provengono da delitto, con successiva messa in vendita attraverso i canali aziendali.

ART. 648-TER.1 C.P. – AUTORICICLAGGIO

Il reato di autoriciclaggio si configura laddove si impieghino in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro o le altre utilità derivanti da un reato doloso che si è commesso in precedenza, in tal modo rendendo maggiormente complessa l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro o delle utilità.

È poi prevista una diminuzione della pena nel caso in cui il reato presupposto sia punito poco severamente ed un aumento della stessa qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di attività professionali, bancarie o finanziarie.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Potrebbe configurarsi il reato in parola qualora venisse effettuato un ordine per merce oggetto di furto, che lo stesso soggetto che esegue l'ordine ha concorso a rubare.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del c.d. metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione.

Sono previste delle circostanze aggravanti per i casi in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero per le ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la gestione degli approvvigionamenti di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

Nella gestione degli acquisti, l'obiettivo della SOCIETÀ è assicurare che il processo sia caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità e risponde in maniera efficace alle esigenze di approvvigionamento aziendali.

L'attività sensibile in oggetto è regolata dai seguenti principi di prevenzione è controllo.

A. **Segregazione delle responsabilità.**

   Vi è diversità soggettiva tra chi svolge le attività di:

   - richiesta della fornitura;
   - sottoscrizione del contratto;
   - certificazione della corretta esecuzione del contratto;
   - autorizzazione del pagamento.

B. **Poteri autorizzativi e di firma e definizione dei ruoli**.
   Oltre al Consiglio di amministrazione (che dispone dei poteri di legge), è conferita procura all'Amministratore Delegato, con evidenza per i terzi presso la camera di commercio.

   La firma dei contratti spetta a soggetti cui è conferito apposito potere di firma, debitamente pubblicizzato all'esterno.

   Inoltre, sono adeguatamente definiti i ruoli e i compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività sensibile.

C. **Documentazione e tracciabilità**.
   Ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo di approvvigionamento deve poter essere verificato *ex-post* tramite appositi supporti documentali.

D. **Uniformità del processo.**
   Sono individuati i criteri di selezione e accreditamento dei fornitori, nonché le tipologie di beni o servizi di cui le funzioni possono richiedere l'acquisto. Sono altresì previste regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica della prestazione e pagamento con mantenimento dei requisiti richiesti).

   Sono infine definite l modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc.).

E. **Controlli**
   Sono individuati i controlli previsti per le diverse fasi di cui si compone il processo.

F. **Clausole contrattuali.**
   Nei contratti con società esterne/consulenti, sono introdotte apposite clausole, in ragione delle quali le controparti dichiarano di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla SOCIETÀ, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla SOCIETÀ la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

G. **Definizione di specifici flussi informativi**.
   Sono previsti specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

   Inoltre, è prevista un'informativa periodica da trasmettere all'OdV, in caso di gravi irregolarità e/o non conformità nella fornitura di un bene/servizio da parte dei fornitori.

1.2.1. GESTIONE DEL MAGAZZINO.

Per quanto concerne la gestione del magazzino valgono altresì i seguenti protocolli.

H. **Definizione dei ruoli.**
È prevista la segregazione di responsabilità tra i soggetti titolari delle attività di gestione del magazzino e sono definiti in maniera chiara e precisa i compiti e le responsabilità si tali soggetti.

I. **Definizione dei ruoli.**
Sono formalizzati i controlli svolti durante l'anno (esempio tramite inventario), mediante definizione di ruoli, modalità e poteri autorizzativi di firma e con modalità idonee a lasciare traccia delle eventuali anomalie o delle variazioni rilevate.

J. **Flussi informativi.**
È prevista la trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di gestione del magazzino, attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, con particolare riferimento alla gestione dei resi.

2. ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di assegnazione di incarichi di consulenza e di prestazioni professionali, da parte di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

Tale processo si suddivide in cinque attività: *i)* definizione del budget e del piano annuale; *ii)* emissione della richiesta di consulenza o di prestazione professionale; *iii)* scelta della fonte di acquisto e formalizzazione del contratto; *iv)* gestione operativa del contratto; *v)* rilascio del benestare, contabilizzazione e pagamento delle fatture.

2.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività sensibile in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi di reato. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

ARTT. 318 E 321 C.P. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

ARTT. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma ad un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nell'affidamento di un incarico consulenziale, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si concordasse con il soggetto pubblico di conferire un incarico (eventualmente fittizio o non necessario all'azienda) ad un determinato soggetto soltanto in virtù del suo legame con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 319-TER C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Al pari di quanto detto in relazione al reato di corruzione, nell'affidamento di un incarico consulenziale, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari qualora l'accordo di conferire un incarico (eventualmente fittizio o non necessario all'azienda) ad un determinato soggetto soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico venisse raggiunto con un soggetto che esercita il potere giudiziario (l'esempio più immediato è quello del magistrato), allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte.

ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un pubblico ufficiale ma un soggetto che svolge un servizio pubblico. Alla luce di ciò, nell'affidamento di un incarico consulenziale (eventualmente fittizio o non necessario all'azienda) potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si affidasse l'incarico ad un determinato soggetto soltanto in virtù del suo legame con un soggetto

incaricato di pubblico servizio allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Come detto, ai sensi dell'art. 322 c.p., gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. In questo senso, nell'ambito dell'affidamento di un incarico consulenziale, può essere punita anche solo l'offerta (non accettata) di affidare tale incarico (eventualmente fittizio o non necessario all'azienda) ad un determinato soggetto soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 319-QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora si aderisse alla pressione da parte di un soggetto pubblico di affidare un incarico consulenziale (eventualmente fittizio o non necessario all'azienda) ad un determinato soggetto che a lui sia in qualche modo legato.

ART. 346-BIS C.P. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito del Processo di gestione dei consulenti, tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove si conferisse un fittizio incarico di consulenza quale forma di retribuzione di un soggetto che vanti rapporti con un pubblico ufficiale, dal quale la Società vuole ottenere un atto favorevole

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare se, nell'ambito dell'affidamento di una consulenza ad un'impresa esterna, il soggetto interno alla Società si accordasse con un direttore della controparte affinché determini un compenso più basso per lo svolgimento dell'incarico, a fronte della promessa di un'utilità (eventualmente in denaro).

ART. 2635-BIS C.C. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora, nell'ambito dell'affidamento di una consulenza ad un'impresa esterna, un soggetto interno all'azienda provasse a convincere un direttore della controparte a determinare un compenso più basso per lo svolgimento dell'incarico, a fronte della promessa di un'utilità (eventualmente in denaro), senza che questa proposta venga accettata dalla controparte.

ART. 2 D.LGS. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Il reato in esame punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle relative dichiarazioni elementi passivi fittizi, utilizzando a supporto fatture – o documenti equipollenti, ossia alle stesse assimilati sul piano fiscale, quali scontrini o ricevute – relative ad operazioni inesistenti (in tutto o in parte).

Per effetto della registrazione in contabilità (o della detenzione ai fini di prova) di tale documentazione, il contribuente esibisce in dichiarazione costi o altri elementi (ad es. crediti d'imposta) fittizi che:

a) erodono la base imponibile;

b) riducono l'ammontare dell'imposta dovuta. Deve precisarsi che il reato non prevede alcuna soglia di punibilità, ed è dunque integrato indipendentemente da un'effettiva evasione d'imposta.

Ai fini del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, un'operazione è "inesistente":

1) quando non è mai stata effettuata o è stata realizzata solo in parte, oppure quando i corrispettivi o l'IVA sono indicati in misura superiore a quelli effettivamente corrisposti (compresa, quindi, la "sovrafatturazione"); in tal caso, si parla di inesistenza oggettiva;

2) quando è intercorsa tra soggetti diversi da quelli risultanti dai documenti contabili; si parla, a queste condizioni, di inesistenza soggettiva, fenomeno di particolare rilievo in ambito IVA.

Infine, è previsto un trattamento sanzionatorio meno grave nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a centomila euro.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso richiedendo ad un presunto consulente di emettere una fattura per un'attività in realtà mai svolta, al fine di generare un costo fittizio e abbattere l'imponibile da indicare nella dichiarazione.

ART. 3 D.LGS. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Il reato in parola – di portata residuale rispetto all'illecito dell'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – si configura quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, presenti una dichiarazione mendace, in cui siano indicati elementi passivi fittizi oppure siano occultati elementi reddituali positivi.

In particolare, la dichiarazione risulta viziata:

c) dal compimento di operazioni simulate;

d) dall'utilizzo di documenti (diversi da quelli contemplati dall'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, dunque dalle fatture e documenti equivalenti) falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova;

e) dal ricorso a mezzi fraudolenti, mediante i quali si manifesti una falsa rappresentazione della realtà. Inoltre, tutte le condotte descritte dalla norma devono essere – in concreto – idonee ad ostacolare l'accertamento fiscale e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

Nell'ipotesi in esame, dunque, il contribuente espone in dichiarazione dei costi (o altri elementi quali crediti d'imposta) fittizi oppure occulta componenti reddituali positive, in modo da erodere la base imponibile o ridurre l'ammontare dell'imposta da versare.

Per operazione "simulata" s'intende:

1) la simulazione oggettiva, in cui le parti solo apparentemente realizzano una determinata operazione economica, di cui tuttavia disconoscono in toto gli effetti (sicché risulterà documentata una prestazione in realtà mai effettuata); allo stesso modo, integra un'ipotesi di simulazione oggettiva quell'operazione commerciale alla quale le parti attribuiscono effetti parzialmente diversi da quelli documentati (ad es. operazione documentata per un corrispettivo – apparente – maggiore di quello realmente pagato/incassato). Infine, vi è simulazione oggettiva nel caso in cui le parti attribuiscano ad un'operazione economica una qualifica giuridica apparente diversa da quella reale (ad es., un finanziamento infragruppo apparentemente documentato come "acconti su forniture");

2) la simulazione soggettiva, integrata dalla interposizione fittizia di persona mediante un accordo simulatorio che coinvolga – almeno – tre soggetti: l'interponente, Tizio, si avvale di un terzo soggetto interposto, Caio, per realizzare un'operazione economica con Sempronio i cui effetti giuridici – in termini di redditi o di utilità – solo apparentemente si producono in capo all'interposto Caio, ma in concreto si realizzano a favore dell'interponente Tizio.

A differenza del reato di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" prevede una duplice soglia di punibilità; di conseguenza, ai fini del reato in esame è necessaria la contemporanea presenza delle condizioni indicate dal comma 1 dell'art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 ed è quindi necessario che:

- vi sia stata un'evasione – in relazione alla singola imposta – di almeno trentamila euro; inoltre,

- siano stati sottratti alla tassazione elementi reddituali positivi per un ammontare superiore al 5% di quelli dichiarati, oppure ad un milione e cinquecentomila euro, oppure ancora
- siano stati indicati, in diminuzione dell'imposta dovuta, crediti o ritenute per ammontare superiore al 5% dell'imposta medesima, oppure superiore a trentamila euro.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso mediante un accordo con una terza società in virtù del quale la Società figurerebbe quale apparente soggetto passivo di costi per attività consulenziale in realtà prestata alla terza società, al fine di abbattere l'imponibile da inserire in dichiarazione.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, commettessero una serie indefinita di reati tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale aderissero ad un sistema criminoso di stampo mafioso, contribuendo alla commissione di una serie indefinita di reati di reati tra quelli appena elencati.

2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina l'assegnazione di incarichi di consulenza e di prestazioni professionali.

Come già illustrato, il processo in parola è composto di sei attività: *i)* Definizione del budget e del piano annuale; *ii)* Emissione della richiesta di consulenza o di prestazione professionale; *iii)* Scelta della fonte di acquisto e formalizzazione del contratto; *iv)* Gestione operativa del contratto; *v)* Rilascio del benestare, contabilizzazione e pagamento delle fatture.

Nell'ambito dell'attività di gestione delle consulenze (ossia di selezione del consulente, conferimento dell'incarico, monitoraggio del lavoro consulenziale, pagamento del compenso e contabilizzazione dei relativi costi) l'obiettivo è di assicurare, mediante un processo trasparente e documentabile in ogni sua fase, la migliore soddisfazione possibile di effettive necessità aziendali, garantendo alla SOCIETÀ di potersi avvalere di un apporto consulenziale di elevato standard qualitativo, sostenendo un esborso finanziario equo rispetto al lavoro richiesto.

L'attività sensibile è regolata dalle disposizioni del Codice Civile e dallo Statuto, nonché dai seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Segregazione delle attività.**

   Vi è diversità soggettiva tra chi svolge le attività di:

   - indicazione della consulenza da ricevere;
   - sottoscrizione del contratto/lettera di incarico;
   - verifica della corretta esecuzione della prestazione;
   - autorizzazione del pagamento.

B. **Poteri autorizzativi e di firma**.
   Oltre al Consiglio di amministrazione (che dispone dei poteri di legge), è conferita procura all'Amministratore Delegato, con evidenza per i terzi presso la camera di commercio.

   La firma dei contratti spetta a soggetti cui è conferito apposito potere di firma, debitamente pubblicizzato all'esterno.

C. **Documentazione e tracciabilità**.
   Ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di gestione degli incarichi consulenziali deve poter essere verificato *ex-post* tramite appositi supporti documentali.

D. **Criteri di selezione.**
   I consulenti e i collaboratori devono essere scelti sulla base dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.

E. **Clausole contrattuali.**
   I contratti con i consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le condizioni e termini.

   Inoltre, i contratti di fornitura con i consulenti, devono contenere un'apposita clausola con la quale i consulenti: dichiarano di essere a conoscenza del Decreto 231 e del Modello adottato dalla Società e si impegnano a rispettarlo.

   I compensi devono giustificare l'incarico richiesto e devono essere congrui sulla base delle condizioni di mercato e/o tariffe vigenti. Nessun pagamento può essere fatto in contanti.

È vietato delegare a consulenti attività estranee da quanto previsto dal contratto regolarmente stipulato.

F. **Definizione di specifici flussi informativi**.
È previsto un rendiconto periodico all'OdV in merito ai vari incarichi di consulenza conferiti.

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche individuate sia nella parte generale e nelle parti speciali del Modello.

I soggetti responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo portano a conoscenza dell'OdV le attività a rischio che si verificano nell'ambito del processo in parola, tramite adeguati supporti documentali aventi una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

3.1. COMPITI DELL'ODV.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano resi edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di relativi alla gestione degli approvvigionamenti;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati relativi alla gestione degli approvvigionamenti;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle Funzioni competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare la divulgazione di istruzioni standardizzate relative alla predisposizione dei supporti documentali da parte dei soggetti responsabili delle attività sensibili;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
    - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE TRE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 8
ADEMPIMENTI TRIBUTARI

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

INDICE

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI. 3

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE. 4

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING. 4

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE. 5

1. TENUTA DELLA CONTABILITÀ. 6

1.1. I REATI PRESUPPOSTO. 6

Art. 2 d.lgs. 74/2000 lgs. 74/2000 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 6

Art. 3 d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 6

Art. 10 d.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili 7

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 7

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 8

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 9

RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 10

2.1. COMPITI DELL'ODV. 10

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.

La presente parte speciale detta i protocolli diretti alla prevenzione dei reati presupposto, potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione degli adempimenti tributari di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. (di seguito anche la SOCIETÀ).

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di obiettivi di efficienza nella gestione della SOCIETÀ, relativamente ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

Questa sezione costituisce, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la SOCIETÀ si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto, nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo in esame sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Per completezza, nella seguente tabella vengono delineate le attività sensibili identificate all'interno del processo di approvvigionamento e le funzioni aziendali direttamente coinvolte in tali attività.

N°	Attività Sensibili		Funzioni Aziendali
1	Gestione degli adempimenti tributari		• CDA - AA.DD. • Area contabilità (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Consulenti esterni.
	a.	Emissione di documenti contabili	
	b.	Ricezione di documenti contabili	
	c.	Predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni in materia tributaria	
	d.	Pagamento delle imposte	

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività di gestione degli adempimenti tributari, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.lgs. n. 231/01;
- delle Linee Guida di Confindustria.

Tutti i Destinatari del Modello si attengono al rispetto di alcuni principi generali di comportamento di seguito descritti, finalizzati a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che potrebbero configurarsi nell'ambito della gestione degli adempimenti tributari. Tali principi devono essere rispettati dai Destinatari in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della SOCIETÀ.

I soggetti interni ed esterni devono obbligatoriamente rispettare le norme di legge che impattano sulla gestione della contabilità e degli adempimenti di natura tributaria.

A tal riguardo, è fatto di divieto di:

a. compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, idonei ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
b. indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: *i*) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; *ii*) elementi passivi fittizi; *iii*) crediti e ritenute fittizi.
c. emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
d. occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
e. alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
f. indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Infine, tutti i soggetti coinvolti nel processo in parola adottano comportamenti conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
- ai principi e protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello.

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. gestisce il processo in parola, affidando l'attività in *outsourcing* alla propria controllante CO.GE.AM. s.r.l.

A tal riguardo, al fine di predisporre idonei presidi che prevengano la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, devono essere rispettati i seguenti ulteriori protocolli di carattere generale.

È obbligatorio:

1. accertarsi che l'*outsourcee* sia posto a conoscenza delle previsioni del Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. e che si impegni a rispettarle, eventualmente anche prevedendo specifiche clausole all'interno del contratto di *outsourcing*;

2. vigilare sul corretto svolgimento dell'attività da parte dell'*outsourcee* e sul rispetto, da parte di quest'ultimo dei principi e protocolli previsti dal Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l.

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza e consentire la gestione dell'attività in modo efficace.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la SOCIETÀ attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della SOCIETÀ nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire:
    - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
    - il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri;
- Il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato.

.

1. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di gestione degli adempimenti tributari.

1.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività di parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

ART. 2 D.LGS. 74/2000 LGS. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Il reato in esame punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle relative dichiarazioni elementi passivi fittizi, utilizzando a supporto fatture – o documenti equipollenti, ossia alle stesse assimilati sul piano fiscale, quali scontrini o ricevute – relative ad operazioni inesistenti (in tutto o in parte).

Per effetto della registrazione in contabilità (o della detenzione ai fini di prova) di tale documentazione, il contribuente esibisce in dichiarazione costi o altri elementi (ad es. crediti d'imposta) fittizi che:

a) erodono la base imponibile;

b) riducono l'ammontare dell'imposta dovuta. Deve precisarsi che il reato non prevede alcuna soglia di punibilità, ed è dunque integrato indipendentemente da un'effettiva evasione d'imposta.

Ai fini del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, un'operazione è "inesistente":

1) quando non è mai stata effettuata o è stata realizzata solo in parte, oppure quando i corrispettivi o l'IVA sono indicati in misura superiore a quelli effettivamente corrisposti (compresa, quindi, la "sovrafatturazione"); in tal caso, si parla di inesistenza oggettiva;

2) quando è intercorsa tra soggetti diversi da quelli risultanti dai documenti contabili; si parla, a queste condizioni, di inesistenza soggettiva, fenomeno di particolare rilievo in ambito IVA.

Infine, è previsto un trattamento sanzionatorio meno grave nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a centomila euro.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui venissero consapevolmente indicati, nella dichiarazione ai fini IRES, voci di costo per prestazioni (ad es., consulenze legali) di cui la stessa non ha in realtà mai beneficiato, con registrazione in contabilità delle relative fatture "false".

ART. 3 D.LGS. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Il reato in parola – di portata residuale rispetto all'illecito dell'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – si configura quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, presenti una dichiarazione mendace, in cui siano indicati elementi passivi fittizi oppure siano occultati elementi reddituali positivi.

In particolare, la dichiarazione risulta viziata:

c) dal compimento di operazioni simulate;

d) dall'utilizzo di documenti (diversi da quelli contemplati dall'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, dunque dalle fatture e documenti equivalenti) falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova;

e) dal ricorso a mezzi fraudolenti, mediante i quali si manifesti una falsa rappresentazione della realtà. Inoltre, tutte le condotte descritte dalla norma devono essere – in concreto – idonee ad ostacolare l'accertamento fiscale e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

Nell'ipotesi in esame, dunque, il contribuente espone in dichiarazione dei costi (o altri elementi quali crediti d'imposta) fittizi oppure occulta componenti reddituali positive, in modo da erodere la base imponibile o ridurre l'ammontare dell'imposta da versare.

Per operazione "simulata" s'intende:

1) la simulazione oggettiva, in cui le parti solo apparentemente realizzano una determinata operazione economica, di cui tuttavia disconoscono in toto gli effetti (sicché risulterà documentata una prestazione in realtà mai effettuata); allo stesso modo, integra un'ipotesi di simulazione oggettiva quell'operazione commerciale alla quale le parti attribuiscono effetti parzialmente diversi da quelli documentati (ad es. operazione documentata per un corrispettivo – apparente – maggiore di quello realmente pagato/incassato). Infine, vi è simulazione oggettiva nel caso in cui le parti attribuiscano ad un'operazione economica una qualifica giuridica apparente diversa da quella reale (ad es., un finanziamento infragruppo apparentemente documentato come "acconti su forniture");
2) la simulazione soggettiva, integrata dalla interposizione fittizia di persona mediante un accordo simulatorio che coinvolga – almeno – tre soggetti: l'interponente, Tizio, si avvale di un terzo soggetto interposto, Caio, per realizzare un'operazione economica con Sempronio i cui effetti giuridici – in termini di redditi o di utilità – solo apparentemente si producono in capo all'interposto Caio, ma in concreto si realizzano a favore dell'interponente Tizio.

A differenza del reato di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" prevede una duplice soglia di punibilità; di conseguenza, ai fini del reato in esame è necessaria la contemporanea presenza delle condizioni indicate dal comma 1 dell'art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 ed è quindi necessario che:

- vi sia stata un'evasione – in relazione alla singola imposta – di almeno trentamila euro; inoltre,
- siano stati sottratti alla tassazione elementi reddituali positivi per un ammontare superiore al 5% di quelli dichiarati, oppure ad un milione e cinquecentomila euro, oppure ancora
- siano stati indicati, in diminuzione dell'imposta dovuta, crediti o ritenute per ammontare superiore al 5% dell'imposta medesima, oppure superiore a trentamila euro.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, nell'ambito del ciclo passivo, tale reato si potrebbe configurare laddove la Società, mediante un accordo simulatorio con le società Beta e Gamma, si ponga quale apparente soggetto passivo di costi per approvvigionamenti in realtà sostenuti da Beta, la quale – in un secondo momento e con strumenti di pagamento non tracciabili – provveda a versare alla medesima il pagamento effettuato da Gamma.

ART. 10 D.LGS. 74/2000 - OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

Il reato in commento si configura nel caso in cui il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA oppure per consentire l'evasione altrui, occulti o distrugga scritture contabili o documenti, la cui tenuta è obbligatoria. Affinché la citata condotta sia penalmente rilevante, è necessario che la stessa non consenta la ricostruzione del volume degli affari o dei redditi percepiti dal contribuente, anche soltanto in termini di impossibilità "relativa" o di mera "difficoltà di ricostruzione" da parte dell'amministrazione finanziaria. Il reato in esame non è escluso se il calcolo dei redditi o del volume d'affari sia comunque realizzabile mediante documenti reperiti altrove (e non presso il contribuente).

Si ritiene che la condotta illecita possa essere commessa sia prima di presentare una dichiarazione fraudolenta (ai sensi degli artt. 2 e 3 D. Lgs. n. 74/2000) o infedele (ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), sia dopo aver realizzato un'evasione d'imposta.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, la fattispecie in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui gli addetti del Dipartimento Amministrazione, Finanza e Controllo della Società, al fine di evadere l'IRES, distruggessero una parte delle scritture contabili obbligatorie, in modo da non consentire all'Agenzia delle Entrate di ricostruire i ricavi effettivamente conseguiti.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in

cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del c.d. metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione.

Sono previste delle circostanze aggravanti per i casi in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero per le ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la tenuta della contabilità di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

L'attività sensibile, caratterizzata da ampia trasparenza, veridicità e tracciabilità, è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, dallo Statuto nonché dalle prassi operative aziendali, nonché dai seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Segregazione delle attività.**
Vi è diversità soggettiva tra chi autorizza il compimento di un'attività, chi la esegue e chi controlla.

È dunque assicurata l'interazione di più uffici per escludere che un singolo soggetto possa coprire l'intero spettro di attività che compongono la gestione degli adempimenti tributari.

B. **Principi etici e comportamentali.**
Il Codice etico e il modello prevedono specifici principi di condotta, diffusi verso tutti i Destinatari.

C. **Poteri autorizzativi e di firma**.
Oltre al Consiglio di amministrazione (che dispone dei poteri di legge), è conferita procura agli amministratori delegati, con evidenza per i terzi presso la camera di commercio.

I rapporti con l'Agenzia delle Entrate e altri soggetti assimilabili sono tenuti da chi ha un formale potere in tal senso.

Inoltre, sono adeguatamente definiti i ruoli e i compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività sensibile.

D. **Documentazione e tracciabilità**.
Le principali fasi dell'attività sensibile devono essere opportunamente documentate ed archiviate, in formato cartaceo ed elettronico, per un tempo non inferiore a quello previsto dalla legge e con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, presso la sede della SOCIETÀ.

Il sistema informatico utilizzato per la tenuta della contabilità (eventualmente da parte di professionisti esterni) garantisce la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione degli utenti che inseriscono i dati nel sistema o ne modificano il contenuto. In particolare, la registrazione garantisce la tracciabilità di ogni eventuale modifica successiva all'archiviazione.

E. **Definizione di specifici flussi informativi**.
Sono definiti specifici flussi informativi all'organismo di vigilanza, attraverso modalità che garantiscano la tracciabilità dell'intera operazione e dei responsabili coinvolti.

Qualunque criticità che dovesse sorgere nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e nell'ambito della gestione degli adempimenti tributari deve essere comunicata all'OdV.

RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche individuate sia nella parte generale e nelle parti speciali del Modello.

I soggetti responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo portano a conoscenza dell'OdV le attività a rischio che si verificano nell'ambito del processo in parola, tramite adeguati supporti documentali aventi una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

2.1. COMPITI DELL'ODV.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano resi edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di relativi alla gestione degli adempimenti tributari;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati relativi agli adempimenti tributari;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle Funzioni competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare la divulgazione di istruzioni standardizzate relative alla predisposizione dei supporti documentali da parte dei soggetti responsabili delle attività sensibili;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
    - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE TRE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 9
GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E DEI RAPPORTI CON I SOCI

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

INDICE

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI. 3

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE. 4

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING. 5

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE. 5

1. REDAZIONE DEL BILANCIO E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI. 7

1.1. I REATI PRESUPPOSTO. 7

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali 7

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 7

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 7

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 8

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 9

2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE 11

2.1. I REATI PRESUPPOSTO. 11

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali 11

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo 11

art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti 11

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 12

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea 12

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 12

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 12

2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 13

3. ADEMPIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI 14

3.1. I REATI PRESUPPOSTO. 14

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo 14

art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti 14

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea 14

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 14

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 14

3.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 16

4. OPERAZIONI SU UTILI, CAPITALE E RISERVE. 17

4.1. I REATI PRESUPPOSTO. 17

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 17

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali 17

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori 17

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale 18

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 18

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 18

4.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 19

5. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 20

5.1. COMPITI DELL'ODV. 20

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.

La presente parte speciale detta i protocolli diretti alla prevenzione dei reati presupposto, potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione della contabilità e dei rapporti con i soci di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. (di seguito anche la SOCIETÀ).

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di obiettivi di efficienza nell'attività di tenuta della contabilità e predisposizione delle comunicazioni sociali

Questa sezione costituisce, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la SOCIETÀ si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto, nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo in esame sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Per completezza, nella seguente tabella vengono delineate le attività sensibili identificate all'interno del processo di approvvigionamento e le funzioni aziendali direttamente coinvolte in tali attività.

N°	Attività Sensibili	Funzioni Aziendali
1	Redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali	• CDA - AA.DD.: • Area contabilità (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Consulenti esterni.
2	Gestione dei rapporti con i soci, con il collegio sindacale e con la società di revisione	• CDA - AA.DD.; • Area contabilità (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Responsabile Ufficio Affari Societari e outsourcing (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Consulenti esterni.
3	Adempimenti per il funzionamento degli organi sociali	• CDA - AA.DD.; • Responsabile Ufficio Affari Societari e outsourcing (CO.GE.AM. – Outsourcing).
3	Operazioni su capitale, utili e riserve	• CDA - AA.DD.; • Area contabilità (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Responsabile Ufficio Affari Societari e outsourcing (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Consulenti esterni.

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività di gestione della contabilità, delle comunicazioni sociali e dei rapporti con i soci, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.lgs. n. 231/01;
- delle Linee Guida di Confindustria.

Tutti i Destinatari del Modello si attengono al rispetto di alcuni principi generali di comportamento di seguito descritti, finalizzati a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che potrebbero configurarsi nell'ambito della gestione della contabilità e dei rapporti con i soci. Tali principi devono essere rispettati dai Destinatari in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della SOCIETÀ.

I soggetti interni ed esterni devono obbligatoriamente rispettare le norme di legge che impattano sulla gestione della contabilità e della gestione societaria.

A tal riguardo, è fatto obbligo di:

1. tenere comportamenti corretti, trasparenti e collaborativi, nel rispetto delle norme di legge e delle prassi aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e terzi una informazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle prassi aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari e ai loro emittenti;
3. assumere comportamenti corretti, trasparenti e collaborativi, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate a consentire il regolare funzionamento degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà degli Organi Sociali
4. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
5. assicurare il regolare funzionamento della SOCIETÀ e degli organi sociali garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti dei soci, e altri soggetti terzi, non frapponendo nessun ostacolo all'esercizio delle loro funzioni;
7. assicurare il regolare funzionamento della SOCIETÀ e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando la libera e corretta formazione della volontà degli organi sociali e ogni forma di controllo su eventuali ipotesi di conflitto di interessi.

Nell'ambito di suddetti comportamenti, è fatto divieto di:

a. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nel bilancio, nelle relazioni e nei prospetti o in altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SOCIETÀ;
b. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della SOCIETÀ;

c. alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione di eventuali prospetti obbligatori, al fine di trarre in inganno gli investitori;

d. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

e. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

f. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

g. procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale.

Infine, tutti i soggetti coinvolti nel processo in parola adottano comportamenti conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
- ai principi e protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello.

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. gestisce il processo in parola, affidando l'attività in *outsourcing* alla propria controllante CO.GE.AM. s.r.l.

A tal riguardo, al fine di predisporre idonei presidi che prevengano la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, devono essere rispettati i seguenti ulteriori protocolli di carattere generale.

È obbligatorio:

1. accertarsi che l'*outsourcee* sia posto a conoscenza delle previsioni del Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. e che si impegni a rispettarle, eventualmente anche prevedendo specifiche clausole all'interno del contratto di *outsourcing*;

2. vigilare sul corretto svolgimento dell'attività da parte dell'*outsourcee* e sul rispetto, da parte di quest'ultimo dei principi e protocolli previsti dal Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l.

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza e consentire la gestione dell'attività in modo efficace.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la SOCIETÀ attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della SOCIETÀ nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire:
    - i poteri del delegato, precisandone i limiti;

  - il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri;
- Il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato.

1. REDAZIONE DEL BILANCIO E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di Redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali e, dunque, di tenuta della contabilità, gestione degli applicativi contabili al fine della formazione delle scritture contabili.

1.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività di parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

ART. 2621 C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Il reato di false comunicazioni sociali (comunemente noto come "falso in bilancio"), previsto dall'art. 2621 c.c. per le società non quotate, si configura quando i soggetti specificatamente indicati nella norma (eventualmente anche in concorso con altri che non possiedano tali qualifiche soggettive), al fine di conseguire un ingiusto profitto:

(i) espongano nei bilanci, o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti rilevanti falsi; oppure
(ii) omettano informazioni la cui comunicazione è obbligatoria, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

In entrambi i casi, deve trattarsi di informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo e, comunque, le condotte realizzate devono essere idonee ad indurre in errore i destinatari circa la predetta situazione.

È invece prevista la pena da sei mesi a tre anni nel caso in cui i fatti di false comunicazioni di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, volendo fornire un'immagine di maggiore solidità patrimoniale, non provvedesse a rettificare i valori dell'attivo lasciando in bilancio crediti ormai divenuti del tutto inesigibili per intervenuto fallimento – senza attivo patrimoniale – del debitore.

ART. 2627 C.C. - ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

La fattispecie in esame, di carattere residuale rispetto a reati più gravi, si configura nel caso in cui gli amministratori attribuiscano ad un socio una somma non dovuta sulla base delle risultanze di bilancio, con relativa diminuzione del patrimonio indisponibile della Società. La condotta può avere ad oggetto utili, acconti su utili o riserve.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui, a seguito di una perdita operativa che abbia intaccato la riserva legale, si proceda comunque alla integrale distribuzione dell'utile di esercizio.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del c.d. metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione.

Sono previste delle circostanze aggravanti per i casi in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero per le ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina l'attività di predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

L'obiettivo della SOCIETÀ è assicurare che il processo – anche in questo caso caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità – sia orientato verso obiettivi di efficienza e veridicità.

L'attività sensibile è regolata dalle disposizioni del Codice Civile e dallo Statuto, nonché dai seguenti principi di prevenzione e controllo

A. **Segregazione delle attività.**
Vi è diversità soggettiva tra chi autorizza il compimento di un'attività, chi la esegue e chi controlla.

È dunque assicurata l'interazione di più uffici per escludere che un singolo soggetto possa coprire l'intero spettro di attività che compongono il processo di predisposizione del bilancio.

B. **Poteri autorizzativi e di firma**.
I compiti all'interno del processo sono coerenti con i ruoli e con le posizioni di responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del processo in questione, ricevendo supporto dagli amministratori delegati e dagli Uffici Aziendali competenti per materia.

C. **Documentazione e tracciabilità**.
Le principali fasi dell'attività sensibile devono essere opportunamente documentate ed archiviate, in formato cartaceo ed elettronico, per un tempo non inferiore a quello previsto dalla legge e con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, presso la sede della SOCIETÀ.

Il sistema informatico utilizzato per la tenuta della contabilità (eventualmente da parte di professionisti esterni) garantisce la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione degli utenti che inseriscono i dati nel sistema o ne modificano il contenuto. In particolare, la registrazione garantisce la tracciabilità di ogni eventuale modifica successiva all'archiviazione.

D. **Formazione e informazione.**
È previsto un programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria.

È inoltre previsto lo svolgimento di attività di formazione di base verso i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio, nonché la diffusione al personale coinvolto in attività di elaborazione dei documenti di cui sopra, di strumenti normativi che definiscano i principi contabili da adottare per fornire informazioni veritiere e corrette sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

E. **Definizione di specifici flussi informativi**.
Sono definiti specifici flussi informativi all'organismo di vigilanza.

In particolare, è prevista la trasmissione della documentazione di bilancio all'OdV, nonché almeno un incontro all'anno con quest'ultimo e il collegio sindacale, avente ad oggetto il bilancio.

F. **Principi di comportamento.**
È fatto obbligo al responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse.

La bozza del bilancio deve essere messa a disposizione dell'amministratore tempestivamente, prima della riunione con l'assemblea. L'avvenuta consegna della bozza in questione deve essere documentata.

2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti alla gestione dei rapporti con i soci, con il collegio sindacale e con la società di revisione.

2.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi di reato. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

ART. 2621 C.C. - FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, nell'ambito del processo "Rapporti con i Soci" il reato si potrebbe configurare nel caso in cui l'Amministratore Delegato presentasse ai soci un Progetto di Bilancio di esercizio che ometta volontariamente di svalutare alcuni crediti (in modo da rappresentare una soluzione più solida) senza fornire - a supporto - adeguata documentazione, dalla quale si potrebbe desumere l'erroneità dei valori riportati. Per l'effetto, il Bilancio approvato dall'Assemblea contemplerà crediti non rettificati ancorché ormai divenuti del tutto inesigibili per intervenuto fallimento – senza attivo patrimoniale – del debitore.

ART. 2625 C.C. – IMPEDITO CONTROLLO

La fattispecie in esame si realizza nel caso in cui gli amministratori impediscano od ostacolino l'attività di controllo dei soci o di altri organi attraverso l'occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici. L'attività cui si riferisce la norma è quella di controllo interno e non è, ovviamente, riferita alla vigilanza esterna effettuata dalle autorità di vigilanza.

Ai fini del Decreto, rileva il secondo comma dell'articolo in esame, che richiede il verificarsi di un danno ai soci.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito del processo "Rapporti con i Soci", tale reato si potrebbe configurare, a titolo esemplificativo, laddove l'Amministratore Delegato, nel rispondere ad una richiesta di informazioni di un socio in Assemblea, fornisse documentazione alterata occultando un accordo corruttivo intervenuto con un fornitore (da cui la Società ha tratto un vantaggio) e impedendo l'esercizio dell'azione di responsabilità nei propri confronti

ART. 2626 C.C. – INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

Il reato in commento si configura nel caso in cui gli amministratori della Società, senza che ricorra una delle ipotesi nelle quali è legittimo operare una riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione dei conferimenti ai soci ovvero li liberino dall'obbligo di eseguire i predetti conferimenti.

Con riferimento alla prima condotta, la restituzione si configura in relazione ad ogni operazione che determini la riconsegna al socio, diretta o indiretta, di quanto già versato a titolo di capitale di rischio. La fattispecie si applica anche nei casi di condotte apparentemente lecite, le quali hanno però l'effetto di dissimulare un'operazione di restituzione dei conferimenti (ad es., in caso di acquisto da parte della Società di un bene del socio ad un prezzo superiore rispetto al proprio valore).

Invece, la liberazione dall'obbligo presuppone che il socio non abbia ancora interamente versato quanto previsto dall'atto costitutivo e ricomprende ogni atto avente l'effetto di svincolare il socio dall'obbligazione assunta. Anche in questo caso, assume rilevanza penale il conferimento realizzato in forma simulata (ad es., in caso di simulata remissione del debito tramite compensazione di un credito inesistente del socio verso la Società).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, nell'ambito del processo "Rapporti con i Soci" tale fattispecie si potrebbe configurare nel caso in cui l'Assemblea deliberasse la restituzione del capitale ad un socio mediante compensazione con un credito – in realtà inesistente – da questi vantato per asserite prestazioni in realtà mai eseguite, con circolazione nella relativa adunanza, e successiva verbalizzazione, di documentazione incompleta.

ART. 2627 C.C. - ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

La fattispecie in esame, di carattere residuale rispetto a reati più gravi, si configura nel caso in cui gli amministratori attribuiscano ad un socio una somma non dovuta sulla base delle risultanze di bilancio, con relativa diminuzione del patrimonio indisponibile della Società. La condotta può avere ad oggetto utili, acconti su utili o riserve.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, nell'ambito del processo "Rapporti con i Soci" tale reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui la Società proceda alla ripartizione degli utili in nero, senza la prededuzione dell'onere tributario, così manomettendo la ricchezza sociale.

ART. 2636 C.C. - ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

Il reato in esame si pone a tutela del corretto e regolare funzionamento dell'organo assembleare, le cui determinazioni non devono essere viziate da atti o comportamenti aventi una valenza ingannatoria. Il reato è integrato dalla determinazione delle maggioranze assembleari mediante atti ""simulati o fraudolenti"" allo scopo di conseguire un ingiusto profitto.

Il concetto di "atti simulati o fraudolenti" ricomprende qualsiasi condotta ingannatoria da cui derivi un'alterazione della maggioranza in assemblea, quindi qualsiasi stratagemma artificioso che consenta di conseguire un risultato non consentito dalla legge o dallo Statuto.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, nell'ambito del processo "rapporti con i soci" il reato potrebbe configurarsi in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti da parte dell'Amministratore e Presidente dell'Assemblea, con le quali il Socio Unico venga tratto in inganno sulla portata o sulla convenienza di una delibera.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la gestione dei rapporti con i soci di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

L'attività sensibile, caratterizzata da ampia trasparenza, veridicità e tracciabilità, è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, dallo Statuto nonché dalle prassi operative aziendali, nonché dai seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Segregazione delle attività.**
Vi è diversità soggettiva tra chi autorizza il compimento di un'attività, chi la esegue e chi controlla.

È dunque assicurata l'interazione di più soggetti/uffici per escludere che un singolo soggetto possa coprire l'intero spettro di attività che compongono il processo.

B. **Poteri autorizzativi e di firma**.
Il Consiglio di Amministrazione, quale vertice aziendale, è il responsabile del processo e, dunque, gestisce i rapporti con i Soci. In tale attività riceve supporto operativo dagli amministratori delegati.

C. **Documentazione e tracciabilità**.
Le principali fasi dell'attività sensibile devono essere opportunamente documentate ed archiviate, in formato cartaceo ed elettronico, per un tempo non inferiore a quello previsto dalla legge e con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, presso la sede della SOCIETÀ.

D. **Definizione di specifici flussi informativi**.
Sono definiti specifici flussi informativi all'organismo di vigilanza, attraverso modalità che garantiscano la tracciabilità dell'intera operazione e dei responsabili coinvolti.

È prevista la comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.

È previsto l'invio all'OdV delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, ecc. e non solo in base all'economicità).

È previsto lo svolgimento di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed OdV per verificare l'osservanza della normativa societaria.

E. **Principi di comportamento.**
È obbligatorio:

- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale i documenti sulla gestione della SOCIETÀ per le verifiche proprie;
- rispettare i ruoli e delle responsabilità per l'accesso da parte dei soci al contenuto dei libri sociali ai sensi dell'art. 2421 c.c.;
- rispettare le regole previste in materia di accesso ai libri sociali che prevedono: i) la formulazione di una richiesta scritta da parte del socio; ii) la previa verifica della legittimazione del richiedente; iii) l'accesso dei soci ai libri sociali in modo da evitare qualsiasi compromissione dell'integrità e genuinità dei medesimi e la documentazione attestante l'attività svolta.

3. ADEMPIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti agli adempimenti per il funzionamento degli organi sociali.

3.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi di reato. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

ART. 2625 C.C. – IMPEDITO CONTROLLO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito del processo "Adempimenti per il funzionamento degli Organi Sociali", tale reato si potrebbe configurare, a titolo esemplificativo, laddove l'Amministratore delegato nascondesse ai soci notizie rilevanti ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio, così da celare una propria cattiva gestione.

ART. 2626 C.C. – INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, nell'ambito del processo "Adempimenti per il funzionamento degli Organi Sociali" tale fattispecie si potrebbe configurare nel caso in cui l'Assemblea, volendo offrire ai creditori bancari una falsa rappresentazione della propria situazione patrimoniale per ottenere il rinnovo dei finanziamenti in precedenza erogati, esegua un aumento del capitale sociale, interamente sottoscritto e liberato mediante compensazione con un credito – in realtà inesistente – vantato dai soci, con circolazione nella relativa adunanza, e successiva verbalizzazione, di documentazione incompleta.

ART. 2636 C.C. - ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, nell'ambito del processo "Adempimenti per il funzionamento degli Organi Sociali" il reato potrebbe configurarsi in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti da parte dell'Amministratore, con le quali i soci vengano tratto in inganno sulla portata o sulla convenienza di una delibera.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

3.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la gestione degli adempimenti per il funzionamento degli organi sociali di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

L'attività sensibile, caratterizzata da ampia trasparenza, veridicità e tracciabilità, è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, dallo Statuto nonché dalle prassi operative aziendali, nonché dai seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Segregazione delle attività.**
Vi è diversità soggettiva tra chi autorizza il compimento di un'attività, chi la esegue e chi controlla.

È dunque assicurata l'interazione di più uffici per escludere che un singolo soggetto possa coprire l'intero spettro di attività che compongono la gestione degli adempimenti per il funzionamento degli organi sociali.

B. **Poteri autorizzativi e di firma**.
I compiti all'interno del processo sono coerenti con i ruoli e con le posizioni di responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del processo in questione, ricevendo supporto dagli amministratori delegati e dagli Uffici Aziendali competenti per materia.

Sono adeguatamente definiti i ruoli e le responsabilità in materia di: i) trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale di Assemblea; ii) predisposizione e verifica della documentazione destinata ai soci.

C. **Documentazione e tracciabilità**.
Le principali fasi dell'attività sensibile devono essere opportunamente documentate ed archiviate, in formato cartaceo ed elettronico, per un tempo non inferiore a quello previsto dalla legge e con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, presso la sede della SOCIETÀ.

D. **Definizione di specifici flussi informativi**.
Sono definiti specifici flussi informativi all'organismo di vigilanza, attraverso modalità che garantiscano la tracciabilità dell'intera operazione e dei responsabili coinvolti.

E. **Principi di comportamento.**
È obbligatorio:

- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale i documenti sulla gestione della SOCIETÀ per le verifiche proprie;
- rispettare i ruoli e delle responsabilità per l'accesso da parte dei soci al contenuto dei libri sociali ai sensi dell'art. 2421 c.c.;
- rispettare le regole previste in materia di accesso ai libri sociali che prevedono: i) la formulazione di una richiesta scritta da parte del socio; ii) la previa verifica della legittimazione del richiedente; iii) l'accesso dei soci ai libri sociali in modo da evitare qualsiasi compromissione dell'integrità e genuinità dei medesimi e la documentazione attestante l'attività svolta.

4. OPERAZIONI SU UTILI, CAPITALE E RISERVE.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento alla gestione delle operazioni su utili, capitale e riserve.

4.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi di reato. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

ART. 2627 C.C. - ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui, a seguito di una perdita operativa che abbia intaccato la riserva legale, si proceda comunque alla integrale distribuzione dell'utile di esercizio.

ART. 2628 C.C. - ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI

Il reato in commento si configura nel caso in cui gli amministratori della Società, nei casi non consentiti dalla legge, provvedano ad acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali o della Società o della società controllante, laddove dalla loro condotta derivi una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

Le operazioni di acquisto o sottoscrizione possono anche rispondere a legittime esigenze societarie e pertanto non sono vietate in assoluto. In particolare, le menzionate condotte assumono rilevanza penale solo quando, attraverso modalità illecite, sia intaccato il patrimonio sociale.

La fattispecie dispone che l'acquisto possa avvenire utilizzando le riserve disponibili, ossia quelle risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo solo esemplificativo, la fattispecie in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società procedesse ad un massiccio acquisto di quote proprie, in tal modo celando una restituzione del capitale sociale che risulterebbe versato solo fittiziamente.

ART. 2629 C.C. - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui gli amministratori, agendo in contrasto con le disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni che determinino un danno ai creditori stessi.

Le "leggi a tutela dei creditori" menzionate dalla norma sono costituite da quelle disposizioni del Codice Civile (e delle altre leggi speciali in materia societaria) che disciplinano le operazioni, pure menzionate dalla norma medesima, di fusione, scissione e riduzione del capitale sociale (ad es., artt. 2503 e 2506-*ter* c.c., rispettivamente in materia di fusione e scissione).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'organo gestorio procedesse ad una illegittima riduzione per esuberanza del capitale sociale.

ART. 2632 C.C. - FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Il reato in commento si configura nel caso in cui gli amministratori ed i soci conferenti formino od aumentino (anche parzialmente) in modo fittizio il capitale sociale, mediante le condotte specificatamente illustrate dalla norma incriminatrice.

Ciò che la norma vuole punire sono le condotte degli amministratori e dei soci volte a "gonfiare" il valore dei beni in natura (quali immobili, rami d'azienda ecc.) o dei crediti conferiti, alterando in questo modo il rapporto di simmetria tra quanto conferito e la relativa partecipazione sociale.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui la Società deliberasse un aumento di capitale e ne accettasse la liberazione mediante conferimento di beni in natura il cui valore sia notevolmente sovrastimato, grazie ad una perizia compiacente.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

4.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la gestione delle operazioni su utili, capitale e riserve di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

L'attività sensibile, caratterizzata da ampia trasparenza, veridicità e tracciabilità, è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, dallo Statuto nonché dalle prassi operative aziendali, nonché dai seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Segregazione delle attività.**
Vi è diversità soggettiva tra chi autorizza il compimento di un'attività, chi la esegue e chi controlla.

È dunque assicurata l'interazione di più uffici per escludere che un singolo soggetto possa coprire l'intero spettro di attività realizzabili nell'ambito delle operazioni su utili, capitale e riserve.

B. **Poteri autorizzativi e di firma**.
I compiti all'interno del processo sono coerenti con i ruoli e con le posizioni di responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'approvazione delle operazioni che possano incidere sull'integrità del capitale sociale.

È previsto il rispetto dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità definiti dalla legge, dai documenti organizzativi e dal sistema autorizzativo, nello svolgimento delle operazioni che possano in qualsiasi modo incidere sull'integrità del capitale sociale.

C. **Documentazione e tracciabilità**.
Le principali fasi dell'attività sensibile devono essere opportunamente documentate ed archiviate, in formato cartaceo ed elettronico, per un tempo non inferiore a quello previsto dalla legge e con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, presso la sede della SOCIETÀ.

D. **Conflitto di interesse.**
È fatto obbligo agli esponenti aziendali di fornire adeguata e tempestiva in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

E. **Definizione di specifici flussi informativi**.
Sono definiti specifici flussi informativi all'organismo di vigilanza, attraverso modalità che garantiscano la tracciabilità dell'intera operazione e dei responsabili coinvolti.

5. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche individuate sia nella parte generale e nelle parti speciali del Modello.

I soggetti responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo portano a conoscenza dell'OdV le attività a rischio che si verificano nell'ambito del processo in parola, tramite adeguati supporti documentali aventi una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

5.1. COMPITI DELL'ODV.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano resi edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di relativi alla gestione delle attività relative alla predisposizione delle comunicazioni sociali, nonché al rapporto con soci, collegio sindacale e società di revisione;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni sociali, nonché al rapporto con soci, collegio sindacale e società di revisione;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle Funzioni competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare la divulgazione di istruzioni standardizzate relative alla predisposizione dei supporti documentali da parte dei soggetti responsabili delle attività sensibili;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
    - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE TRE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 10
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

INDICE

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI. 3

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE. 4

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING. 4

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE. 5

1. GESTIONE DEL CONTANTE. 6

1.1. I REATI PRESUPPOSTO. 6

Art. 648 c.p. – Ricettazione 6

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio 6

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 6

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio 7

Art. 416 c.p.: Associazione a delinquere 7

Art. 416-bis c.p.: Associazioni di stampo mafioso 7

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 8

2. GESTIONE DEI PAGAMENTI. 9

2.1. I REATI PRESUPPOSTO. 9

Art. 648 c.p. – Ricettazione 9

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio 9

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 9

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio 9

Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti 9

Art. 416 c.p.: Associazione a delinquere 10

Art. 416-bis c.p.: Associazioni di stampo mafioso 10

2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 11

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 12

3.1. COMPITI DELL'ODV. 12

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.

La presente parte speciale detta i protocolli diretti alla prevenzione dei reati presupposto, potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione delle risorse finanziarie di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. (di seguito anche la SOCIETÀ).

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di obiettivi di efficienza nella gestione dei flussi finanziari della SOCIETÀ.

Questa sezione costituisce, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la SOCIETÀ si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto, nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo in esame sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Per completezza, nella seguente tabella vengono delineate le attività sensibili identificate all'interno del processo di approvvigionamento e le funzioni aziendali direttamente coinvolte in tali attività.

N°	Attività Sensibili		Funzioni Aziendali
1	Gestione del denaro contante		• CDA - AA.DD.; • ufficio contabilità (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Funzione Interessata.
	a.	Pagamenti tramite contanti	
	b.	Incassi tramite contanti	
2	Gestione dei pagamenti		• CDA - AA.DD.; • Ufficio contabilità (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Funzione Interessata.

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività di gestione delle risorse finanziarie, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.lgs. n. 231/01;
- delle Linee Guida di Confindustria.

Tutti i Destinatari del Modello si attengono al rispetto di alcuni principi generali di comportamento di seguito descritti, finalizzati a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che potrebbero configurarsi nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie. Tali principi devono essere rispettati dai Destinatari in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della SOCIETÀ.

In particolare, è obbligatorio:

1. operare nel rispetto di leggi, normative nazionali ed internazionali vigenti, e principi di correttezza e trasparenza;
2. operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
3. privilegiare il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni d'incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni e servizi;
4. utilizzare la clausola di non trasferibilità per le operazioni a mezzo assegno bancario;
5. consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

inoltre, è fatto divieto di:

a. accettare beni/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;
b. aprire conti e libretti di risparmio in forma anonima con intestazione fittizia ed utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove non sia correlata un'attività economico/commerciale;
c. trasferire importi superiori a 3.000 euro, anche frazionati, tramite denaro contante, libretti di deposito bancari e postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
d. creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
e. effettuare pagamenti per cassa/in contanti, salvo che per particolari tipologie di acquisto e per importi limitati;
f. effettuare pagamenti o riconoscere compensi a favore di soggetti terzi che operino per conto della SOCIETÀ, che non trovino adeguata giustificazione in rapporto negoziale;
g. accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati);
h. promettere o versare somme di denaro anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della P.A., anche a seguito di illecite pressioni.

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. gestisce il processo in parola, affidando l'attività in *outsourcing* alla propria controllante CO.GE.AM. s.r.l.

A tal riguardo, al fine di predisporre idonei presidi che prevengano la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, devono essere rispettati i seguenti ulteriori protocolli di carattere generale.

È obbligatorio:

1. accertarsi che l'*outsourcee* sia posto a conoscenza delle previsioni del Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. e che si impegni a rispettarle, eventualmente anche prevedendo specifiche clausole all'interno del contratto di *outsourcing*;

2. vigilare sul corretto svolgimento dell'attività da parte dell'*outsourcee* e sul rispetto, da parte di quest'ultimo dei principi e protocolli previsti dal Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l.

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza e consentire la gestione dell'attività in modo efficace.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la SOCIETÀ attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della SOCIETÀ nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire:
    - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
    - il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri;
- Il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato.

1. GESTIONE DEL CONTANTE.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di gestione del denaro contante.

1.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività di parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

ART. 648 C.P. – RICETTAZIONE

Il reato di ricettazione si configura nel caso in cui si acquisti, si riceva o si occulti denaro oppure altre cose provenienti da un precedente delitto, alla cui commissione però non si è concorso, col fine di ottenere per sé o procurare a terzi un profitto. Allo stesso modo, integra il reato in esame la condotta di "intermediazione", ossia di chi si intromette per far acquistare o ricevere la cosa di provenienza illecita.

È inoltre previsto un aumento della pena nel caso in cui il denaro o le cose ricettate provengano da particolari tipologie di reati.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito dell'attività di "gestione del contante" il reato in commento si potrebbe configurare qualora la Società accettasse di ricevere denaro in contanti, consapevole della sua provenienza da un precedente reato.

ART. 648-BIS C.P. - RICICLAGGIO

La fattispecie di riciclaggio si configura quando si compiano attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da un altro delitto doloso, alla cui commissione però non si è concorso; allo stesso modo, commette il reato di riciclaggio chi, sempre su denaro o beni di provenienza illecita, compia delle operazioni idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa. Se il reato è stato realizzato nell'esercizio dell'attività professionale, è previsto un aumento di pena.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Riprendendo l'esempio immaginato per il reato di ricettazione, nell'ambito dell'attività di "gestione del contante" si potrebbe configurare un episodio di riciclaggio qualora la Società, ricevuto denaro in contanti nella consapevolezza della sua provenienza illecita, provvedesse a depositarlo sui propri conti correnti bancari.

ART. 648-TER C.P. - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Il reato in esame (c.d. "reimpiego") ricorre nel caso in cui non si realizzi un'ipotesi di concorso nel reato a monte e la condotta non presenti gli estremi dei reati di ricettazione e riciclaggio sopra illustrati; in particolare, il delitto in parola si configura laddove si impieghi denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. È previsto un aumento della pena nel caso in cui la condotta sia tenuta nell'esercizio di un'attività professionale.

Si ritiene che la fattispecie in commento (art. 648-ter c.p.) si differenzi dai reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e riciclaggio (art. 648-bis c.p.) sotto il profilo soggettivo: il delitto di ricettazione, infatti, richiede una generica finalità di profitto, quello di riciclaggio lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita delle risorse oggetto della condotta; il delitto in esame richiede, inoltre, che tale finalità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. Inoltre, se una somma di denaro è stata prima oggetto di una condotta di riciclaggio, per poi essere impiegata in attività economiche o finanziarie, si ritiene che sia integrato il solo reato di riciclaggio, e non anche quello di reimpiego.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Riprendendo l'esempio immaginato per il reato di ricettazione, nell'ambito dell'attività di "gestione del contante" il reato di reimpiego si potrebbe configurare qualora la Società accettando pagamenti in contanti, pur nella piena consapevolezza della sua provenienza delittuosa, provvedesse ad impiegarli per l'acquisto di attrezzature per l'esercizio della propria attività.

ART. 648-TER.1 C.P. – AUTORICICLAGGIO

Il reato di autoriciclaggio si configura laddove si impieghino in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro o le altre utilità derivanti da un reato doloso che si è commesso in precedenza, in tal modo rendendo maggiormente complessa l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro o delle utilità.

È poi prevista una diminuzione della pena nel caso in cui il reato presupposto sia punito poco severamente ed un aumento della stessa qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di attività professionali, bancarie o finanziarie.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, nell'ambito dell'attività di "gestione del contante" il reato in esame si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, dopo aver realizzato la fattispecie di dichiarazione fraudolenta (cfr. artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000) ed essersi garantita un ingente risparmio fiscale (chiaramente non risultante in contabilità), investa le relative somme di denaro nella propria attività pagando alcuni fornitori con mezzi non tracciabili.

ART. 512-BIS C.P. – TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

La fattispecie in esame punisce colui che attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o al fine di agevolare la commissione del delitto di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, nell'ambito dell'attività di "gestione del contante" il reato in esame si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, attribuisca ad un determinato soggetto la titolarità di denaro contante ricevuto, al fine di agevolare la commissione di un'ipotesi di riciclaggio di denaro proveniente da reato.

ART. 416 C.P.: ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere, con riferimento all'attività di "gestione del contante", potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P.: ASSOCIAZIONI DI STAMPO MAFIOSO

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati c.d. fine venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione. Sono inoltre previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso, con riferimento all'attività di "gestione del contante", potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, commettendo una serie indefinita di reati societari, mediante fondi neri appositamente generati attraverso un'impropria gestione del contante.

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la gestione del contante da parte di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

La SOCIETÀ non riceve e non effettua pagamenti per contanti; dunque, l'utilizzo di tale forma di denaro costituisce una assoluta eccezione nella gestione delle finanze ed è, in ogni caso, destinata esclusivamente all'acquisto di beni di modesto valore.

Tale circostanza elide in modo pressoché integrale il rischio di commissione di reati mediante utilizzo del denaro contante aziendale. Ciononostante, in ragione del rilievo della tematica "gestione del contante" nel sistema 231, la Società ha ritenuto in ogni caso di dotarsi dei seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Segregazione delle attività.**
Vi è diversità soggettiva tra chi autorizza il compimento di un'attività, chi la esegue e chi controlla.

È dunque assicurata l'interazione di più uffici per escludere che un singolo soggetto possa coprire l'intero spettro di attività che compongono la gestione del denaro contante.

B. **Poteri autorizzativi**.
È garantita una specifica attribuzione di compiti, con riferimento a chi autorizza l'utilizzo del denaro contante e chi archivia le ricevute degli acquisti effettuati per il tramite di denaro contante.

C. **Documentazione e tracciabilità**.
Ogni utilizzo di denaro contante viene debitamente registrato e le ricevute fiscali dei relativi acquisti sono archiviate.

D. **Definizione di specifici flussi informativi**.
Sono definiti specifici flussi informativi all'organismo di vigilanza, attraverso modalità che garantiscano la tracciabilità dell'intera operazione e dei responsabili coinvolti.

E. **Principi di comportamento.**
I soggetti coinvolti nel processo di gestione del contante devono rispettare i seguenti principi di comportamento:

- la SOCIETÀ predilige l'utilizzo di metodi di pagamento tracciati. L'utilizzo del contante costituisce un'eccezione ed è limitato a pagamenti di importo contenuto;
- qualora una funzione aziendale abbia necessità di provvista di denaro contante, deve formularne richiesta al soggetto munito del relativo potere autorizzativo;
- il soggetto che utilizza denaro contante è tenuto alla restituzione del contante non utilizzato e alla presentazione della documentazione giustificativa della parte di contante impiegata.

2. GESTIONE DEI PAGAMENTI.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di gestione dei pagamenti.

2.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività sensibile in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi di reato. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

ART. 648 C.P. – RICETTAZIONE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito all'attività di Gestione dei pagamenti, il reato in commento si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui la Società ricevesse, a titolo di pagamento per fatture emesse, denaro proveniente da reati (ad es. da reati tributari) commessi dal cliente.

ART. 648-BIS C.P. - RICICLAGGIO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito all'attività di gestione dei pagamenti si potrebbe configurare un episodio di riciclaggio mediante utilizzo, ai fini del pagamento delle fatture ricevute, di denaro proveniente da attività illecite commesse da un soggetto diverso da chi si occupa di tale pagamento.

ART. 648-TER C.P. - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è fattispecie attigua a quella di riciclaggio, dalla quale si differenzia soltanto sulla base delle modalità con cui, nel caso concreto, è stato movimentato il denaro proveniente da reato. Anche in questo caso, dunque, la condotta potenzialmente idonea a configurare il reato consiste nell'impiego di risorse di origine delittuosa ai fini di pagamento delle fatture passive.

ART. 648-TER.1 C.P. – AUTORICICLAGGIO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di autoriciclaggio sanziona ogni impiego in attività economiche di denaro proveniente da reato, da parte dello stesso soggetto che tale reato ha commesso. Costituisce pertanto ipotesi di commissione del delitto in questione il consapevole utilizzo, al fine del pagamento delle fatture passive, di denaro proveniente da altro reato commesso dallo stesso soggetto che procede al pagamento.

ART. 512-BIS C.P. – TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato

Il reato in esame si potrebbe configurare nel caso in cui la Società attribuisse ad un determinato soggetto la titolarità di risorse finanziarie oggetto di un pagamento, al fine di agevolare la commissione di un'ipotesi di riciclaggio di denaro proveniente da reato.

ART. 493-TER C.P. INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Il reato in parola punisce chiunque utilizza, , carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni, pur non essendone titolare. La stessa norma sanziona anche la condotta di falsifica tali strumenti di pagamento o, ancora, si attivi per acquistarli o venderli illecitamente.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora, per effettuare un pagamento, venisse utilizzata una carta di credito (o altro strumento di pagamento diverso dal contante) che la società non ha diritto di utilizzare, ad esempio una carta di credito di un soggetto terzo.

ART. 416 C.P.: ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere, con riferimento all'attività di "gestione del contante", potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P.: ASSOCIAZIONI DI STAMPO MAFIOSO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso, con riferimento all'attività di "gestione del contante", potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, commettendo una serie indefinita di reati societari, mediante fondi neri appositamente generati attraverso un'impropria gestione del contante.

2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la gestione dei pagamenti da parte di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

L'attività sensibile, caratterizzata da ampia trasparenza, veridicità e tracciabilità, è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, dallo Statuto nonché dalle prassi operative aziendali, nonché dai seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Segregazione delle attività.**
Vi è diversità soggettiva tra chi autorizza il compimento di un'attività, chi la esegue e chi controlla.

È dunque assicurata l'interazione di più uffici per escludere che un singolo soggetto possa coprire l'intero spettro di attività che compongono la gestione dei pagamenti.

B. **Poteri autorizzativi e di firma**.
Oltre al Consiglio di amministrazione (che dispone dei poteri di legge), è conferita procura all'Amministratore Delegato, con evidenza per i terzi presso la camera di commercio.

Chi effettua pagamenti per conto della SOCIETÀ deve essere munito di apposito potere.

Inoltre, sono adeguatamente definiti i ruoli e i compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività sensibile.

C. **Documentazione e tracciabilità**.
Ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo di approvvigionamento deve poter essere verificato ex-post tramite appositi supporti documentali.

D. **Definizione di specifici flussi informativi**.
Sono definiti specifici flussi informativi all'organismo di vigilanza, attraverso modalità che garantiscano la tracciabilità dell'intera operazione e dei responsabili coinvolti.

E. **Principi di comportamento.**
I soggetti coinvolti nel processo di gestione dei pagamenti devono rispettare i seguenti principi di comportamento:

- prima di generare il relativo flusso monetario, è prevista una puntuale attività di riconciliazione documentale. In particolare, può procedersi al pagamento solo a fronte del positivo confronto tra ordine/contratto/lettera d'incarico, relativa fattura (adeguatamente dettagliata in merito alle prestazioni rese) e documentazione giustificativa;
- tutti i flussi in uscita di importo superiore al limite previsto dalla legge sono effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili, secondo quanto meglio precisato dai protocolli relativi alla "Gestione del contante";
- tutte le operazioni che generano movimentazioni finanziarie devono sempre avere una causale espressa, devono essere specificamente documentate e registrate in contabilità, conformemente ai principi di correttezza professionale e contabile;
- è vietato ricevere o eseguire pagamenti da o verso un Paese terzo diverso da quello in cui le parti hanno la propria sede legale o da quello di esecuzione del contratto; nel caso di pagamento verso un Paese offshore o di black list ai fini fiscali e/o antiriciclaggio (oppure ancora sottoposto a sanzioni o ad embargo da parte dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali), è necessaria l'autorizzazione motivata per iscritto dell'Amministratore Delegato, di cui deve essere informato anche l'Organismo di Vigilanza, assistita da sufficiente documentazione in grado di escludere il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche individuate sia nella parte generale e nelle parti speciali del Modello.

I soggetti responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo portano a conoscenza dell'OdV le attività a rischio che si verificano nell'ambito del processo in parola, tramite adeguati supporti documentali aventi una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

3.1. COMPITI DELL'ODV.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano resi edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di relativi alla gestione delle risorse finanziarie;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati relativi alla gestione delle risorse finanziarie;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle Funzioni competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare la divulgazione di istruzioni standardizzate relative alla predisposizione dei supporti documentali da parte dei soggetti responsabili delle attività sensibili;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
    - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE TRE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 11
ATTIVITÀ PROMOZIONALE

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

INDICE

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI....4

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE. 5

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING. 6

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE. 6

1. GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI. 8

1.1. I reati presupposto. 8

Art. 318 e 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione 8

Artt. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 8

Artt. 319-ter e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari 8

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 9

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 9

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 9

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite 10

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 10

Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati 10

Art. 2 d. lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 10

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 11

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 11

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 12

2. INIZIATIVE SOCIALI ED EROGAZIONI LIBERALI....13

2.1. I REATI PRESUPPOSTO. 13

2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 13

3. GESTIONE DEGLI OMAGGI....14

3.1. I reati presupposto. 14

Art. 318 e 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione 14

Artt. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 14

Artt. 319-ter e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari 14

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 14

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 14

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 15

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite 15

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 15

Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati 15

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 15

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 15

3.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 16

4. 1. GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI TRASFERTA. 17

4.1. I reati presupposto. 17

Art. 318 e 321 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione 17

Artt. 319 e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 17

Artt. 319-ter e 321 c.p. - Corruzione in atti giudiziari 17
Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 17
Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 17
Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 18
Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite 18
Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 18
Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati 18
Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 18
Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate 19
Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede 19
Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio 19
Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio 20
Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere 20
Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 20
4.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 21
5. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 22
5.1. COMPITI DELL'ODV. 22

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.

La presente parte speciale detta i protocolli diretti alla prevenzione dei reati presupposto, potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione dell'attività promozionale di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. (di seguito anche la SOCIETÀ).

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia il rispetto delle necessità aziendali in termini di efficienza nella gestione delle attività utili a promuovere presso clienti attuali e potenziali l'attività imprenditoriale di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

Questa sezione costituisce, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la SOCIETÀ si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto, nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo in esame sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Per completezza, nella seguente tabella vengono delineate le attività sensibili identificate all'interno del processo di approvvigionamento e le funzioni aziendali direttamente coinvolte in tali attività.

N°	Attività Sensibili		Funzioni Aziendali
1	Sponsorizzazioni		• C.d.A. - AA.DD.; • Responsabile Ufficio Affari Legali (CO.GE.AM – Outsourcing); • Responsabile Ufficio Affari Societari e Outsourcing (CO.GE.AM – Outsourcing); • Ufficio Contabilità (CO.GE.AM – Outsourcing).
	a.	Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale	
	b.	Negoziazione e formalizzazione contrattuale dell'impegno	
	c.	Gestione operativa del contratto	
	d.	Rilascio del benestare, contabilizzazione e pagamento delle fatture	
2	Iniziative sociali ed erogazioni liberali		• C.d.A. - AA.DD.; • Responsabile Ufficio Affari Legali (CO.GE.AM – Outsourcing); • Responsabile Ufficio Affari Societari e Outsourcing (CO.GE.AM – Outsourcing); • Ufficio Contabilità (CO.GE.AM. – Outsourcing).
	a.	Individuazione delle possibili iniziative sociali ed erogazioni liberali per promozione interna o su richieste esterne	
	b.	Selezione e scelta delle iniziative sociali ed erogazioni liberali tramite istruzione delle relative pratiche	
	c.	conferimento del contributo o gestione dell'iniziativa	
	d.	Reportistica sull'attività svolta	
3	Omaggistica		• C.d.A. - AA.DD.; • Responsabile Ufficio Affari Legali (CO.GE.AM – Outsourcing); • Responsabile Ufficio Affari Societari e Outsourcing (CO.GE.AM – Outsourcing); • Ufficio Contabilità (CO.GE.AM. – Outsourcing).
	a.	Pianificazione e comunicazione del fabbisogno	
	b.	Individuazione del fornitore e conseguente acquisizione	
	c.	gestione dell'erogazione di beni/servizi (diretta e tramite magazzino)	
4	Gestione delle spese di rappresentanza e di trasferta		• C.d.A. - AA.DD.; • Responsabile Ufficio Affari Legali (CO.GE.AM – Outsourcing); • Responsabile Ufficio Affari Societari e Outsourcing (CO.GE.AM – Outsourcing); • Ufficio Contabilità (CO.GE.AM. – Outsourcing).
	a.	effettuazione della spesa	
	b.	autorizzazione al rimborso	
	c.	effettuazione del rimborso	

ha eliminato: ;¶

ha eliminato: ;¶

ha eliminato: ;¶

ha eliminato: ;¶

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività di gestione dell'attività promozionale, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.lgs. n. 231/01;
- delle Linee Guida di Confindustria.

Tutti i Destinatari del Modello si attengono al rispetto di alcuni principi generali di comportamento di seguito descritti, finalizzati a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento delle attività connesse ad iniziative di carattere promozionale e di marketing. Tali principi devono essere rispettati dai Destinatari in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della SOCIETÀ.

I soggetti interni ed esterni devono obbligatoriamente:

1. istaurare e gestire ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima chiarezza, correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
2. prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
3. rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
4. evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della SOCIETÀ.

Inoltre, è fatto divieto di:

a) tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se non vi si è autorizzati in ragione di regolamenti interni, organigramma, ordini di servizio o specifiche deleghe;

b) promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura a esponenti della Pubblica Amministrazione – indipendentemente dal ruolo e dalla funzione esercitata – al fine di influenzarne in qualsiasi modo le decisioni o di indurre i medesimi ad assicurare un qualche vantaggio indebito alla SOCIETÀ;

c) distribuire omaggi, regali al di fuori di quelli di valore esiguo o volti a promuovere iniziative di carattere artistico, sociale e/o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato;

d) riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente;

e) destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici (comunque denominati) a finalità diverse da quelle per le quali sono stati conseguiti;

f) tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore circa la corretta valutazione della documentazione presentata;

g) alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della SOCIETÀ o manipolare i dati;

h) favorire, nei processi di affidamento degli incarichi, soggetti che siano stati segnalati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione;

i) prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non

patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

In particolare, è vietato partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere:

- interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale; interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Infine, tutti i soggetti coinvolti nel processo in parola adottano comportamenti conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
- ai principi e protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello.

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. gestisce il processo in parola, affidando l'attività in *outsourcing* alla propria controllante CO.GE.AM. s.r.l.

A tal riguardo, al fine di predisporre idonei presidi che prevengano la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, devono essere rispettati i seguenti ulteriori protocolli di carattere generale.

È obbligatorio:

1. accertarsi che l'*outsourcee* sia posto a conoscenza delle previsioni del Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. e che si impegni a rispettarle, eventualmente anche prevedendo specifiche clausole all'interno del contratto di *outsourcing*;
2. vigilare sul corretto svolgimento dell'attività da parte dell'*outsourcee* e sul rispetto, da parte di quest'ultimo dei principi e protocolli previsti dal Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l.

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza e consentire la gestione dell'attività in modo efficace.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la SOCIETÀ attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della SOCIETÀ nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire:

  - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
  - il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri;
- Il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato.

1. GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti alla gestione delle sponsorizzazioni. Tale processo si suddivide in quattro attività: *i)* individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale; *ii)* negoziazione e formalizzazione contrattuale dell'impegno; *iii)* Gestione operativa del contratto; *iv)* Rilascio del benestare, contabilizzazione e pagamento delle fatture.

1.1. I reati presupposto.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività di parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

ART. 318 E 321 C.P. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

ARTT. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Il reato di corruzione consiste in un accordo criminoso tra (almeno) due soggetti, uno pubblico da un lato e uno privato dall'altro, avente ad oggetto l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione. L'attività amministrativa viene quindi mercificata a fronte della dazione o dell'offerta, da parte del privato al pubblico ufficiale, di una somma di danaro o di un'altra utilità. Il reato in esame si configura anche con la sola accettazione della promessa di una futura dazione.

Il codice penale prevede due tipi di corruzione. La prima (corruzione c.d. "*impropria*"), prevista dall'art. 318 c.p., si realizza nel caso in cui l'accordo criminoso abbia ad oggetto la realizzazione di un atto o l'esercizio di un potere conforme ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale; viceversa, la seconda (corruzione c.d. "*propria*"), disciplinata dall'art. 319 c.p., prevede l'omissione o il ritardo di un atto dovuto oppure il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il reato di corruzione, per sua natura, richiede il concorso (ossia l'attività in concerto) di un soggetto pubblico e di un soggetto privato; in quest'ottica, l'art. 321 c.p. estende la punibilità anche al soggetto privato che abbia preso parte all'accordo corruttivo e che, quindi, abbia dato, offerto o promesso denaro (o qualsiasi altro tipo di utilità) al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio. Al privato, dunque, si applicano le stesse pene previste per il soggetto pubblico dagli artt. 318, 319 (nonché dagli artt. 319-ter e 320 c.p., di cui si dirà a breve).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma ad un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nell'ambito dell'attività in esame, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si concordasse con il soggetto pubblico di stipulare un accordo di sponsorizzazione con una determinata controparte soltanto in virtù del legame di quest'ultima con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ARTT. 319-TER E 321 C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Il reato di corruzione in atti giudiziari si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., pocanzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Al pari di quanto detto in relazione al reato di corruzione, nella gestione del marketing e delle sponsorizzazioni, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, qualora l'accordo di sponsorizzazione stipulato con una determinata controparte soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico venisse raggiunto con un soggetto che esercita il potere giudiziario (l'esempio più immediato è quello del magistrato), allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte.

ART. 319-QUATER C.P. – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ha ad oggetto gli atteggiamenti del soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il soggetto privato a dare o promettere, a lui o ad un terzo soggetto, una qualche utilità.

Il reato si configura quando il comportamento prevaricatorio del soggetto pubblico non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a quest'ultimo possibilità di scelta (tipica del reato di concussione *ex* art. 317 c.p.).

In altri termini, l'art. 319-*quater* c.p. riguarda gli episodi in cui, mediante pressioni indebite, il funzionario pubblico ottiene una dazione (o quantomeno una promessa) di denaro o di altra utilità da parte del privato, il quale decide di assecondare il soggetto pubblico perché in tal modo può ottenere un vantaggio, rispetto a circostanze sfavorevoli che, altrimenti, avrebbe dovuto legittimamente subire.

In definitiva, il privato cede volontariamente alle pretese del funzionario pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora si aderisse alla pressione da parte di un soggetto pubblico di stipulare un contratto di sponsorizzazione con un determinato soggetto che a lui sia in qualche modo legato.

ART. 320 C.P. – CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, come definito dall'art. 358 c.p. Ciò significa che costituisce atto corruttivo anche quello compiuto nei confronti di un soggetto che – pur non ricoprendo la qualifica di pubblico ufficiale – svolga comunque un servizio pubblico.

Ai fini dell'applicazione delle varie fattispecie di corruzione, rilevano dunque le definizioni di "*pubblico ufficiale*" e di "*incaricato di pubblico servizio*" contemplate dagli artt. 357 e 358 c.p.:

- sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; ha natura pubblica qualsiasi funzione amministrativa che:
  a. sia disciplinata da norme di dritto pubblico e da atti autoritativi;
  b. sia caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione;
  c. sia svolta mediante l'esercizio di poteri autorizzativi o certificativi;
- sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della funzione pubblica, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (autorizzativi e certificativi).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un pubblico ufficiale ma un soggetto che svolge un servizio pubblico. Alla luce di ciò, gli esempi sinora rappresentati valgono anche qualora la condotta fosse indirizzata verso un soggetto incaricato di pubblico servizio, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 322 C.P. – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

La fattispecie criminosa in esame punisce la condotta di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

In altri termini, il reato in parola estende la punibilità anche agli episodi in cui il fatto corruttivo non si compia a causa del rifiuto da parte del soggetto pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. In questo senso, può essere punita anche solo l'offerta (non accettata) di stipula di un contratto di sponsorizzazione con una controparte soltanto

in virtù del suo legame con un soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 346-BIS C.P. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

La fattispecie di reato, residuale rispetto ai casi di concorso nei reati di corruzione, incrimina chi, vantando rapporti privilegiati – veri o soltanto millantati – con soggetti pubblici, si proponga di realizzare, dietro compenso, un'attività di "mediazione" illecita, ossia realizzata con modalità improprie e al di fuori degli ambiti e contesti istituzionali o comunque legittimi.

In particolare, il "mediatore" manifesta al privato la possibilità di ottenere determinati risultati grazie alle proprie conoscenze (non necessariamente reali, ma anche solo millantate) con soggetti pubblici, ingenerando così il convincimento che – mediante i propri "agganci" – possa indebitamente indirizzare l'azione amministrativa.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi qualora si stipulasse un accordo di sponsorizzazione con una controparte riferibile ad un soggetto che, avendo in passato prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione, affermi di riuscire ad orientare l'attività di tale ufficio pubblico, sfruttando indebitamente le proprie conoscenze.

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI

Delle varie forme di configurabilità del reato in esame, quella rilevante ai fini della responsabilità dell'Ente è soltanto quella prevista dal terzo comma della norma, ossia quando un soggetto interno alla Società riveste il ruolo del corruttore e, pertanto – anche tramite interposta persona – offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della Società, ai sindaci, ai liquidatori ovvero altri soggetti che esercitino funzioni direttive o a soggetti sottoposti alla vigilanza e/o direzione di questi, al fine di compiere o di omettere un atto, inerente alla carica esercitata, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà verso la Società che rappresentano;

Per obblighi di ufficio o di fedeltà si intendono quegli obblighi comportamentali previsti dai vincoli contrattuali, dai doveri istituzionali societari, nonché in generale gli obblighi di fedeltà, lealtà e correttezza.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame potrebbe trovare configurazione qualora, nell'ambito di una sponsorizzazione, si convenisse con la società sponsorizzatrice un prezzo più basso, a fronte della promessa o dazione di utilità in favore di un esponente di quest'ultima, ad esempio denaro contante.

ART. 2635-BIS C.C.: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Il reato in esame, che rappresenta una forma di anticipazione della tutela rispetto al delitto di cui all'art. 2635 c.c. e si configura nel caso in cui un soggetto offre o promette denaro od altra utilità ad uno dei soggetti indicati dalla fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio o di fedeltà, e l'offerta o la promessa non viene accettata.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame potrebbe trovare configurazione qualora, nell'ambito di una un accordo di marketing, si convenisse con la società sponsorizzatrice un prezzo più basso, a fronte della promessa o dazione di utilità in favore di un esponente di quest'ultima, ad esempio denaro contante, senza che questa proposta venga accettata dalla controparte.

ART. 2 D. LGS. 74/2000 – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Il reato in esame punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle relative dichiarazioni elementi passivi fittizi, utilizzando a supporto fatture – o documenti equipollenti, ossia alle stesse assimilati sul piano fiscale, quali scontrini o ricevute – relative ad operazioni inesistenti (in tutto o in parte).

Per effetto della registrazione in contabilità di tale documentazione, il contribuente esibisce in dichiarazione costi o altri elementi (ad es. crediti d'imposta) fittizi che:

- erodono la base imponibile;
- riducono l'ammontare dell'imposta dovuta. Deve precisarsi che il reato non prevede alcuna soglia di punibilità, ed è dunque integrato indipendentemente da un'effettiva evasione d'imposta.

Ai fini del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, un'operazione è "inesistente":

- quando non è mai stata effettuata o è stata realizzata solo in parte, oppure quando i corrispettivi o l'IVA sono indicati in misura superiore a quelli effettivamente corrisposti (compresa, quindi, la "sovrafatturazione"); in tal caso, si parla di inesistenza oggettiva;
- quando è intercorsa tra soggetti diversi da quelli risultanti dai documenti contabili; si parla, a queste condizioni, di inesistenza soggettiva, fenomeno di particolare rilievo in ambito IVA.

Infine, è previsto un trattamento sanzionatorio meno grave nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a centomila euro.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito della gestione delle attività di marketing, delle liberalità e delle sponsorizzazioni, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui nella fase di predisposizione delle dichiarazioni IRES, IRAP o IVA venissero indicati elementi passivi attinenti a sponsorizzazioni fittizie, allo scopo di abbattere l'imponibile e ottenere un risparmio di spesa nel versamento delle imposte.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del c.d. metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione.

Sono previste delle circostanze aggravanti per i casi in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero per le ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la gestione delle sponsorizzazioni di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

Nella gestione delle attività di marketing, quali le sponsorizzazioni, l'obiettivo della SOCIETÀ è assicurare che il processo sia caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità e sia orientato all'effettiva promozione commerciale dell'attività aziendale.

Inoltre, qualora si tratti di iniziative di tipo sociale e/o umanitario, l'obiettivo della SOCIETÀ è assicurare che il processo sia altresì ispirato a valori sociali e/o culturali ed orientato all'effettiva promozione commerciale dell'attività aziendale, dei prodotti, della reputazione e dell'immagine della SOCIETÀ.

Il processo di gestione è basato sui seguenti principi di prevenzione è controllo.

A. **Segregazione delle responsabilità.**

   Vi è diversità soggettiva tra chi decide di effettuare la spesa, chi l'autorizza e chi svolge attività di controllo, nonché all'interno delle varie fasi che compongono il processo.

B. **Poteri autorizzativi e di firma e definizione dei ruoli**.
   Oltre al Consiglio di amministrazione (che dispone dei poteri di legge), è conferita procura all'Amministratore Delegato, con evidenza per i terzi presso la camera di commercio.

   La firma dei contratti spetta a soggetti cui è conferito apposito potere di firma, debitamente pubblicizzato all'esterno.

   Inoltre, sono adeguatamente definiti i ruoli e i compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività sensibile.

C. **Documentazione e tracciabilità**.
   Ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo deve poter essere verificato *ex-post* tramite appositi supporti documentali, dai quali sia possibile risalire anche all'identità del beneficiario della spesa.

D. **Uniformità del processo.**
   Sono individuati e definiti: i) le possibili tipologie e i possibili beneficiari delle iniziative; ii) i limiti di importo; iii) i livelli autorizzativi.

   Sono infine definite l modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc.).

E. **Controlli**
   È prevista la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra tali giustificativi e le spese rendicontate in contabilità, con una specifica voce.

F. **Definizione di specifici flussi informativi**.
   È prevista un'informativa in favore dell'OdV in merito alle iniziative di sponsorizzazione intraprese, mediante supporto documentale avente una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

2. INIZIATIVE SOCIALI ED EROGAZIONI LIBERALI.

di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti gestione delle iniziative sociali e delle erogazioni di carattere liberale, da parte di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

Tale processo si suddivide in quattro attività: *i)* individuazione delle possibili iniziative sociali ed erogazioni liberali per promozione interna o su richieste esterne; *ii)* selezione e scelta delle iniziative sociali ed erogazioni liberali tramite istruzione delle relative pratiche; *iii)* conferimento del contributo o gestione dell'iniziativa; *iv)* Reportistica sull'attività svolta.

2.1. I REATI PRESUPPOSTO.

I reati presupposto per le iniziative sociali e le erogazioni liberali si configurano del tutto analoghi a quelli appena richiamati per le attività di sponsorizzazione. Pertanto, ci si limita a rinviare a quanto indicato nel par. 1.1.

2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Anche in questo caso, si rinvia ai protocolli indicati nel par. 1.2., relativi alle attività di sponsorizzazione, posto che essi risultano del tutto analoghi a quelli necessari a prevenire la commissione di reati nell'ambito del processo di gestione delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali.

3. GESTIONE DEGLI OMAGGI.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti alla gestione degli omaggi che potrebbe elargire la SOCIETÀ nei confronti di terzi. Tale processo si suddivide in tre attività: *i)* pianificazione e comunicazione del fabbisogno; *ii)* individuazione del fornitore e conseguente acquisizione; *iii)* gestione dell'erogazione di beni/servizi (diretta e tramite magazzino).

3.1. I reati presupposto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi di reato. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

ART. 318 E 321 C.P. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

ARTT. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nella gestione degli omaggi e dei gadget, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si regalasse un bene (non di modico valore) ad un soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ARTT. 319-TER E 321 C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Al pari di quanto detto in relazione al reato di corruzione, nella gestione dei gadget e delle regalie, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, qualora il bene venisse regalato ad un soggetto che esercita il potere giudiziario (l'esempio più immediato è quello del magistrato), allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte.

ART. 319-QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora si aderisse alla pressione da parte di un soggetto pubblico regalargli un bene, allo scopo di favorire il compimento di un atto del suo ufficio o di un atto contrario ai suoi doveri o, ancora, l'omissione di un atto del suo ufficio.

ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un pubblico ufficiale ma un soggetto che svolge un servizio pubblico. Alla luce di ciò, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si regalasse un bene ad un soggetto incaricato di pubblico servizio allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. In questo senso, nella gestione dei gadget e delle regalie, può essere punita anche solo l'offerta (non accettata) regalare un bene ad un soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 346-BIS C.P. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi qualora si stipulasse un accordo di sponsorizzazione con una controparte riferibile ad un soggetto che, avendo in passato prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione, affermi di riuscire ad orientare l'attività di tale ufficio pubblico, sfruttando indebitamente le proprie conoscenze.

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame potrebbe trovare configurazione in caso di promessa o dazione di utilità (e.g. omaggi e regali) a soggetti apicali o subordinati di società clienti, finalizzata alla stipula di un contratto a condizioni economiche sfavorevoli per gli interessi di tale controparte contrattuale.

ART. 2635-BIS C.C.: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame potrebbe trovare configurazione in caso di promessa o dazione di utilità (e.g. omaggi e regali) a soggetti apicali o subordinati di società clienti, finalizzata alla stipula di un contratto a condizioni economiche sfavorevoli per gli interessi di tale controparte contrattuale.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

3.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la gestione degli omaggi da parte di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

Il protocollo relativo all'attività di gestione di omaggi, regalie, gadget e spese di rappresentanza ha l'obiettivo di assicurare che il processo sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia finalizzato alla promozione dell'attività aziendale verso la clientela.

Il processo di gestione degli omaggi è in larga parte assimilabile a quello di approvvigionamento, dovendo La SOCIETÀ provvedere all'acquisto dei beni oggetto della futura regalia. Pertanto, si fa in questa sede ampio rinvio ai protocolli previsti nella parte speciale dedicata al processo di approvvigionamento (parte speciale n. 7).

In aggiunta, il processo in esame è basato sui seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Poteri autorizzativi e di firma e definizione dei ruoli**.
Oltre al Consiglio di amministrazione (che dispone dei poteri di legge), è conferita procura all'Amministratore Delegato, con evidenza per i terzi presso la camera di commercio.

   La firma dei contratti spetta a soggetti cui è conferito apposito potere di firma, debitamente pubblicizzato all'esterno.

   Inoltre, sono adeguatamente definiti i ruoli e i compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività sensibile.

B. **Documentazione e tracciabilità**.
Ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo di gestione degli omaggi deve poter essere verificato *ex post* tramite appositi supporti documentali.

C. **Uniformità del processo.**
Sono individuati e definiti: i) le possibili tipologie di oggetti da destinare come omaggi, affinché rientrino nel concetto di beni di modico valore; ii) i limiti di importo.

D. **Controlli**
Sono individuati i controlli previsti per le diverse fasi di cui si compone il processo e sull'approvazione degli omaggi.

E. **Definizione di specifici flussi informativi**.
È prevista un'informativa in favore dell'OdV in merito alla gestione degli omaggi, che sia fornita mediante supporto documentale avente una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

4. 1. GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI TRASFERTA.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti alla gestione delle spese di rappresentanza e delle spese di trasferta. Tale processo si suddivide in tre attività: *i)* effettuazione della spesa; *ii)* autorizzazione al rimborso; *iii)* effettuazione del rimborso.

4.1. I reati presupposto.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi di reato. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

ART. 318 E 321 C.P. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

ARTT. 319 E 321 C.P. - CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Le norme che puniscono i fatti di corruzione prevedono la configurabilità di tali reati anche quando l'utilità è data o promessa non direttamente al soggetto pubblico ma ad un terzo, che sia in qualche modo a questi legato. In questo senso, nella fase di gestione dei rimborsi in favore del personale potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si concordasse con il soggetto pubblico di adottare un trattamento di favore (consistente ad esempio nel corrispondere rimborsi non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con quel soggetto pubblico, allo scopo di fargli compiere un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ARTT. 319-TER E 321 C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Al pari di quanto detto in relazione al reato di corruzione, nella fase di gestione del personale potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, qualora l'accordo di usare un trattamento di favore (consistente ad esempio nel corrispondere rimborsi non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico venisse raggiunto con un soggetto che esercita il potere giudiziario (l'esempio più immediato è quello del magistrato), allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte.

ART. 319-QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora, nella fase di gestione dei rimborsi in favore del personale, si aderisse alla pressione da parte di un soggetto pubblico di utilizzare un trattamento di favore (consistente ad esempio nel corrispondere rimborsi non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente che a lui sia in qualche modo legato.

ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
L'art. 320 estende la configurabilità dei fatti di corruzione anche ai casi in cui il soggetto la cui attività si vuole influenzare non è un pubblico ufficiale ma un soggetto che svolge un servizio pubblico. Alla luce di ciò, nella fase di

gestione del personale, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione qualora si adottasse un trattamento di favore (consistente ad esempio nel corrispondere rimborsi non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con un soggetto incaricato di pubblico servizio allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Ai sensi dell'art. 322 c.p., gli episodi corruttivi sono puniti anche qualora il soggetto pubblico non accetti l'offerta. In questo senso, nella gestione amministrativa del personale, può essere punita anche solo l'offerta (non accettata) di adottare un trattamento di favore (consistente, ad esempio, nel corrispondere rimborsi non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente soltanto in virtù del suo legame con un soggetto pubblico, allo scopo di far compiere a quest'ultimo un atto del suo ufficio, ovvero di farglielo omettere o ritardare o, ancora, di fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.

ART. 346-BIS C.P. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito del Processo di gestione delle trasferte e dei rimborsi, tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi laddove venissero effettuati dei rimborsi non dovuti in favore di un dipendente quale forma indiretta di pagamento verso un'altra persona che vanti relazioni con un pubblico ufficiale, dal quale la Società intenda ricevere un atto favorevole.

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare se, nell'ambito della gestione del personale, un soggetto interno alla Società si accordasse con un direttore di una controparte commerciale per la fornitura di materiali ad un prezzo più conveniente per la Società, a fronte della promessa di un'utilità consistente nell'accordare trattamenti di favore (consistente, ad esempio, nel corrispondere rimborsi non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente a lui legato.

ART. 2635-BIS C.C.: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento si potrebbe configurare se, nell'ambito della gestione dei rimborsi in favore del personale, un soggetto interno alla Società si accordasse con un direttore di una controparte commerciale affinché fornisca materiali ad un prezzo più conveniente per la Società, a fronte della promessa di un'utilità consistente nell'accordare trattamenti di favore (consistente, ad esempio, nel corrispondere rimborsi non dovuti) nei confronti di un determinato dipendente a lui legato.

ART. 453 C.P. FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE

Il reato in esame si configura nel caso in cui taluno abbia contraffatto o abbia alterato monete (concetto da intendersi anche comprensivo delle banconote) nazionali o straniere, anche allo scopo di creare l'apparenza di un valore superiore rispetto a quello reale, ovvero – pur non avendo concorso all'alterazione o alla contraffazione, ma in accordo con l'autore di tale fatto o con un intermediario, introduca in Italia, detenga, spenda o le metta comunque in circolazione, ovvero ancora acquisti o riceva monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione.

Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della Società per tale fattispecie, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della

sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non superiore ad un anno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in commento si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui la Società, consapevole di aver ricevuto un pagamento in contanti con banconote contraffatte, le rimetta in circolazione mediante rimborso in contanti di spese sostenute dai propri dipendenti.

ART. 455 C.P. SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE

La fattispecie in esame si configura allorquando taluno introduca in Italia, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate allo scopo di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta effettivamente in circolazione, senza averle reperite direttamente dal falsificatore o da un suo intermediario, ma da un altro soggetto che le deteneva.

Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della Società per tale fattispecie, il Decreto richiama le sanzioni pecuniarie comminate per le fattispecie di cui agli artt. 453 e 454 c.p. (rispettivamente la pena pecuniaria da trecento a ottocento quote e la pena pecuniaria fino a cinquecento quote), ridotte da un terzo alla metà, oltre alle sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non superiore ad un anno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo solo esemplificativo, il reato in commento si potrebbe configurare qualora la Società, senza che vi fosse un accordo al riguardo, utilizzasse per i rimborsi ai propri dipendenti delle banconote contraffatte da terzi e ricevute in precedenza.

ART. 457 C.P. SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE

Il reato in esame si configura laddove taluno spenda o metta in altro modo in circolazione monete contraffatte o alterate che ha ricevuto in buona fede.
Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della Società per tale fattispecie, potrebbe essere applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo solo esemplificativo, tale delitto si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, avendo ricevuto un pagamento con banconote false senza avvedersene nell'immediatezza, le utilizzasse per rimborsare le spese sostenute dai propri dipendenti, pur avendo acquisito consapevolezza della loro falsità.

ART. 648-BIS C.P. - RICICLAGGIO

La fattispecie di riciclaggio si configura quando si compiano attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da un altro delitto doloso, alla cui commissione però non si è concorso; allo stesso modo, commette il reato di riciclaggio chi, sempre su denaro o beni di provenienza illecita, compia delle operazioni idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa. Se il reato è stato realizzato nell'esercizio dell'attività professionale, è previsto un aumento di pena.

Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della Società per tale fattispecie, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sarà applicata una pena pecuniaria da quattrocento a mille quote. Sono altresì applicate sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non superiore a due anni.

A titolo solo esemplificativo, il reato di riciclaggio si potrebbe configurare qualora la Società riceva un finanziamento (in parte mediante strumenti di pagamento non tracciabili) da parte della controllante e, consapevole della provenienza delle risorse finanziarie dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, provveda a depositarle presso il proprio conto corrente bancario.

ART. 648-TER.1 C.P. – AUTORICICLAGGIO

Il reato di autoriciclaggio si configura laddove si impieghino in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro o le altre utilità derivanti da un reato doloso che si è commesso in precedenza, in tal modo rendendo maggiormente complessa l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro o delle utilità.

È poi prevista una diminuzione della pena nel caso in cui il reato presupposto sia punito poco severamente ed un aumento della stessa qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di attività professionali, bancarie o finanziarie.

Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità della Società per tale fattispecie, potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e nel caso in cui il denaro o le altre utilità provengano da un delitto per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sarà applicata una pena pecuniaria da quattrocento a mille quote. Sono altresì applicate sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata non superiore a due anni.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A seconda delle peculiarità del caso concreto, nell'ambito dell'attività di gestione dei rimborsi in favore del personale, potrebbe commettersi un'ipotesi di riciclaggio o autoriciclaggio di denaro in attività illecite, utilizzando quale provvista per i suddetti rimborsi denaro non tracciato proveniente da un reato precedentemente commesso.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del c.d. metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione.

Sono previste delle circostanze aggravanti per i casi in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero per le ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

4.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la gestione delle spese di rappresentanza e di trasferta di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

Nella gestione delle spese di rappresentanza e di trasferta, l'obiettivo della SOCIETÀ è assicurare che il processo sia caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità e risponde in maniera efficace alle esigenze aziendali.

L'attività sensibile in oggetto è regolata dai seguenti principi di prevenzione è controllo.

A. **Segregazione delle responsabilità.**

   Vi è diversità soggettiva tra chi svolge le attività di autorizzazione della spesa e di controllo.

B. **Poteri autorizzativi e di firma e definizione dei ruoli**.
   Oltre al Consiglio di amministrazione (che dispone dei poteri di legge), è conferita procura all'Amministratore Delegato, con evidenza per i terzi presso la camera di commercio.

   La firma dei contratti spetta a soggetti cui è conferito apposito potere di firma, debitamente pubblicizzato all'esterno.

   Inoltre, sono adeguatamente definiti i ruoli e i compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività sensibile.

C. **Documentazione e tracciabilità**.
   Ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo deve poter essere verificato *ex-post* tramite appositi supporti documentali.

   In particolare, deve essere lasciata evidenza dell'avvenuta approvazione preventiva della spesa.

   Deve inoltre essere archiviata la documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari della spesa.

D. **Uniformità del processo.**
   Sono individuate preventivamente le tipologie di spese effettuabili nonché i limiti massimi di spesa, con previsione altresì di specifiche soglie di autorizzazione.

E. **Controlli.**
   È prevista una verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra tali giustificativi e le somme contabilizzate.

F. **Definizione di specifici flussi informativi**.
   È prevista un'informativa in favore dell'OdV in merito ad eventuali spese di rappresentanza di carattere e rilievo eccezionali (ad es.: grandi eventi) da fornire mediante supporto documentale avente una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

5. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche individuate sia nella parte generale e nelle parti speciali del Modello.

I soggetti responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo portano a conoscenza dell'OdV le attività a rischio che si verificano nell'ambito del processo in parola, tramite adeguati supporti documentali aventi una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

5.1. COMPITI DELL'ODV.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano resi edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di relativi alla gestione delle attività promozionali;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati relativi alla gestione delle attività promozionali;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle Funzioni competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare la divulgazione di istruzioni standardizzate relative alla predisposizione dei supporti documentali da parte dei soggetti responsabili delle attività sensibili;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
    - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE TRE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 12
CONTROVERSIE

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

INDICE

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI. 3

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE. 4

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING. 5

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE. 5

1. GESTIONE DELLE VICENDE GIUDIZIALI, STRAGIUDIZIALI E ARBITRALI. 7

1.1. I REATI PRESUPPOSTO. 7

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari 7

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 7

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 7

Art. 377-*bis* c. p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria 8

Art. 416 c.p.: Associazione a delinquere 8

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 8

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 9

2. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 11

2.1. COMPITI DELL'ODV. 11

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.

La presente parte speciale detta i protocolli diretti alla prevenzione dei reati presupposto, potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione delle tematiche di natura legale e giudiziaria che possono caratterizzare l'attività di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. (di seguito anche la SOCIETÀ).

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa sia garantire il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia assicurare alla SOCIETÀ un efficiente ed efficace gestione delle controversie e di ogni altra vicenda di natura legale nell'ambito delle quali essa può rimanere coinvolta in ragione dell'attività sociale.

Questa sezione costituisce, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la SOCIETÀ si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto, nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo in esame sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Per completezza, nella seguente tabella vengono delineate le attività sensibili identificate all'interno del processo di approvvigionamento e le funzioni aziendali direttamente coinvolte in tali attività.

N°	Attività Sensibili		Funzioni Aziendali
1	Gestione delle vicende giudiziali, stragiudiziali e arbitrali		• CdA • AA.DD. • Ufficio del Personale (CO.GE.AM. – Outsourcing); • Ufficio affari legali e rapporti con la P.A. (CO.GE.AM. – Outsourcing)
	a.	Gestione del contenzioso	
	b.	Coordinamento e gestione dei legali esterni	

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento dell'attività di gestione delle controversie, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.lgs. n. 231/01;
- delle Linee Guida di Confindustria.

Tutti i Destinatari del Modello si attengono al rispetto di alcuni principi generali di comportamento di seguito descritti, finalizzati a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che potrebbero configurarsi nello svolgimento delle attività connesse alla gestione di vertenze di natura giudiziale, stragiudiziale e arbitrale, nonché alla gestione di consulenti legali esterni. Tali principi devono essere rispettati dai Destinatari in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della SOCIETÀ.

I soggetti interni ed esterni devono obbligatoriamente:

1. rispettare tutte le fonti normative che disciplinano le attività svolte dalla SOCIETÀ, con particolare attenzione alle attività che riguardino l'assunzione, la gestione delle controversie;
2. istaurare e gestire ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima chiarezza, correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
3. prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
4. rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
5. evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della SOCIETÀ.

Inoltre, è fatto divieto di:

a) tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se non vi si è autorizzati in ragione di regolamenti interni, organigramma, ordini di servizio o specifiche deleghe;

b) promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura a esponenti della Pubblica Amministrazione – indipendentemente dal ruolo e dalla funzione esercitata – al fine di influenzarne in qualsiasi modo le decisioni o di indurre i medesimi ad assicurare un qualche vantaggio indebito alla SOCIETÀ;

c) distribuire omaggi, regali al di fuori di quelli di valore esiguo o volti a promuovere iniziative di carattere artistico, sociale e/o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato;

d) riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente;

e) destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici (comunque denominati) a finalità diverse da quelle per le quali sono stati conseguiti;

f) tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore circa la corretta valutazione della documentazione presentata;

g) alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della SOCIETÀ o manipolare i dati;

h) favorire, nei processi di affidamento degli incarichi, soggetti che siano stati segnalati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione;

i) prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

In particolare, è vietato partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere:

- interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale; interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Infine, tutti i soggetti coinvolti nel processo in parola adottano comportamenti conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato);
- ai principi e protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello.

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. gestisce il processo in parola, affidando l'attività in *outsourcing* alla propria controllante CO.GE.AM. s.r.l.

A tal riguardo, al fine di predisporre idonei presidi che prevengano la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, devono essere rispettati i seguenti ulteriori protocolli di carattere generale.

È obbligatorio:

1. accertarsi che l'*outsourcee* sia posto a conoscenza delle previsioni del Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. e che si impegni a rispettarle, eventualmente anche prevedendo specifiche clausole all'interno del contratto di *outsourcing*;

2. vigilare sul corretto svolgimento dell'attività da parte dell'*outsourcee* e sul rispetto, da parte di quest'ultimo dei principi e protocolli previsti dal Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l.

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza e consentire la gestione dell'attività in modo efficace.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la SOCIETÀ attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della SOCIETÀ nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione;

- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire:
  - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
  - il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri;
- Il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato.

1. GESTIONE DELLE VICENDE GIUDIZIALI, STRAGIUDIZIALI E ARBITRALI.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti alla gestione delle vicende giudiziali, stragiudiziali e arbitrali (compresa la gestione dei consulenti legali esterni).

1.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività di parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

ART. 319-TER C.P. - CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Il reato di corruzione in atti giudiziari si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., pocanzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito della gestione di una controversia, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, qualora un soggetto interno alla Società promettesse o desse denaro o altra utilità al magistrato titolare del procedimento o a un soggetto a questi collegato, allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte.

ART. 322 C.P. - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

La fattispecie criminosa in esame punisce la condotta di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

In altri termini, il reato in parola estende la punibilità anche agli episodi in cui il fatto corruttivo non si compia a causa del rifiuto da parte del soggetto pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito della gestione di una controversia, potrebbe essere commessa un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, qualora un soggetto interno alla Società promettesse o desse denaro o altra utilità al magistrato titolare del procedimento o a un soggetto a questi collegato, allo scopo di indirizzare l'andamento di un procedimento penale, civile o amministrativo, favorendo o danneggiando una delle parti coinvolte, qualora la promessa o la dazione non venisse accettata.

ART. 319-QUATER C.P. - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ha ad oggetto gli atteggiamenti del soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il soggetto privato a dare o promettere, a lui o ad un terzo soggetto, una qualche utilità.

Il reato si configura quando il comportamento prevaricatorio del soggetto pubblico non raggiunge gli estremi della costrizione tale da non lasciare a quest'ultimo possibilità di scelta (tipica del reato di concussione *ex* art. 317 c.p.).

In altri termini, l'art. 319-*quater* c.p. riguarda gli episodi in cui, mediante pressioni indebite, il funzionario pubblico ottiene una dazione (o quantomeno una promessa) di denaro o di altra utilità da parte del privato, il quale decide di assecondare il soggetto pubblico perché in tal modo può ottenere un vantaggio, rispetto a circostanze sfavorevoli che, altrimenti, avrebbe dovuto legittimamente subire.

In definitiva, cedendo alle pretese del funzionario pubblico, il privato intende evitare un danno giusto ed è per tale ragione che la fattispecie di reato prevede anche per costui la punibilità (ancorché in misura meno grave).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso qualora si aderisse alla pressione da parte di un magistrato titolare del fascicolo di una controversia in cui è coinvolta la Società di dare o promettere denaro o altra utilità a sé o ad un soggetto a lui collegato.

ART. 377-*BIS* C. P. - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il reato in esame, che costituisce una fattispecie residuale rispetto a reati più gravi, si configura quando taluno, con una condotta violenta o minacciosa ovvero mediante offerta o promessa di denaro o di un'altra utilità, induca un soggetto, chiamato a rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale e al quale spetti la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni non corrispondenti al vero. Tale soggetto, titolare della facoltà di non rispondere, può essere un prossimo congiunto dell'imputato, un soggetto tenuto ad osservare il segreto professionale (ministri di confessioni religiose, avvocati, medici, ecc.) o il segreto d'ufficio (pubblici ufficiali, pubblici impiegati, ecc.) oppure ancora il segreto di stato. Inoltre, possono astenersi dal rendere testimonianza anche i coimputati o gli imputati di un reato connesso o collegato, in ragione del fatto che le loro dichiarazioni potrebbero determinare un effetto autoaccusatorio.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui esponente della Società, imputato in un procedimento penale per un fatto connesso all'esercizio della propria funzione, offrisse una somma di denaro ad un testimone per indurlo a rilasciare dichiarazioni favorevoli nel procedimento, al fine di conseguire un vantaggio per la Società che, in caso contrario, sarebbe chiamata a rispondere del reato ai sensi del Decreto 231.

ART. 416 C.P.: ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione a delinquere, nell'ambito della gestione delle controversie e degli altri aspetti legali, potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno della compagine aziendale collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere uno dei reati sinora esaminati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del c.d. metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione.

Sono previste delle circostanze aggravanti per i casi in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero per le ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la gestione delle controversie in cui può risultare coinvolta PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

In tale contesto, l'obiettivo della SOCIETÀ è assicurare che il processo – caratterizzato da ampia trasparenza e tracciabilità e basato su criteri obiettivi e non arbitrari – sia motivato unicamente da effettive necessità aziendali e sia ispirato a canoni meritocratici.

L'attività sensibile in oggetto è regolata dai seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Segregazione delle responsabilità.**

   Vi è diversità soggettiva tra chi svolge le attività di:

   - ricezione gli atti di natura giudiziale/stragiudiziale;
   - verifica dell'oggetto del contendere;
   - gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale.

B. **Poteri autorizzativi e di firma**.
   Determinazione della funzione deputata a rappresentare la SOCIETÀ nei confronti della P.A concedente, cui deve essere conferita apposita delega e/o procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso l'Organismo di Vigilanza.

C. **Documentazione e tracciabilità**.
   Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di gestione di una controversia deve poter essere verificato *ex-post* tramite appositi supporti documentali.

   È garantita la conservazione della documentazione in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

D. **Modalità di selezione dei consulenti.**
   Sono adeguatamente determinati i criteri di selezione dei legali esterni di cui la SOCIETÀ si avvale, secondo modalità che lascino evidenza del motivo della scelta e delle modalità di gestione e di controllo del suo operato.

E. **Formalizzazione degli incarichi.**
   È sempre garantita l'esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale. La relativa documentazione è conservata in un apposito archivio. Al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, dovrebbe essere fatta una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute.

F. **Clausole contrattuali.**
   Nei contratti con i consulenti legali esterni, sono introdotte apposite clausole, in ragione delle quali le controparti dichiarano di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla SOCIETÀ, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla SOCIETÀ la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

G. **Definizione di specifici flussi informativi**.
   Sono previsti specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti nella gestione di un contenzioso, in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

Sono inoltre previste apposite forme di rendiconto periodico all'OdV, da fornire mediante supporto documentale avente una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email) riepilogativo dei contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali, con indicazione dei seguenti dati:

i) stato della vertenza;

ii) possibilità e termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa;

iii) incarichi di assistenza legale assegnati a consulenti esterni.

2. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche individuate sia nella parte generale e nelle parti speciali del Modello.

I soggetti responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo portano a conoscenza dell'OdV le attività a rischio che si verificano nell'ambito del processo in parola, tramite adeguati supporti documentali aventi una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

2.1. COMPITI DELL'ODV.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano resi edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di relativi alla gestione delle controversie;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati relativi alla gestione delle controversie;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle Funzioni competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare la divulgazione di istruzioni standardizzate relative alla predisposizione dei supporti documentali da parte dei soggetti responsabili delle attività sensibili;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
    - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE TRE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 13

GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

INDICE

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI. 3

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE. 4

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING. 4

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE. 4

1. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI. 6

1.1. I REATI PRESUPPOSTO. 6

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico 6

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici 6

Art. 615-*ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 6

Art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 7

Art. 615-quinquies C.P. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 7

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 7

Art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche 7

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 8

Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità 8

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 8

Art. 635-quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 8

Art. 416 c.p. - Associazione a delinquere 8

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere 9

2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 10

2.1. NORMATIVE AZIENDALI 10

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 12

3.1. COMPITI DELL'ODV. 12

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.

La presente sezione detta i protocolli diretti alla prevenzione di reati "presupposto" potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione dei sistemi informativi di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. (di seguito anche la SOCIETÀ).

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa sia garantire il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – sia assicurare che la SOCIETÀ sia dotata di una infrastruttura informativa efficiente e sicura.

Questa sezione costituisce, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la SOCIETÀ si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto, nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo in esame sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Per completezza, nella seguente tabella vengono delineate le attività sensibili identificate all'interno del processo di approvvigionamento e le funzioni aziendali direttamente coinvolte in tali attività.

N°	Attività Sensibili		Funzioni Aziendali
1	Gestione dei sistemi informativi aziendali		• CDA - AA.DD.; • Area Informatica e Specialistica Privacy (CO.GE.AM. – Outsourcing) • Funzioni interessate.
	a.	Gestione di accessi, account e profili	
	b.	Gestione degli hardware e dei software	
	c.	Acquisizione, gestione e comunicazione di informazioni riservate	

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nella gestione dei sistemi informativi aziendali:

- delle previsioni del D.lgs. n. 231/01;
- della vigente disciplina normativa – nazionale ed europea – in materia di protezione dei dati personali, prevista dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento UE n. 2016/679 (e successive modificazioni ed integrazioni);
- delle Linee Guida di Confindustria.

Tutti i Destinatari del Modello si attengono al rispetto di alcuni principi generali di comportamento di seguito descritti, finalizzati a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che potrebbero configurarsi nell'ambito della gestione dei sistemi informativi aziendali. Tali principi devono essere rispettati dai Destinatari in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della SOCIETÀ.

In particolare, è fatto divieto di:

1. scaricare, installare e utilizzare programmi e *tools* informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
2. scaricare, installare e utilizzare programmi e tools informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettono la permanenza al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati, reperire, diffondere, condividere e/o comunicare password, chiavi di accesso o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai due punti precedenti.;
3. utilizzare, reperire, diffondere, condividere e/o comunicare le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Al contempo, è obbligatorio il rispetto delle licenze, dei diritti d'autore e di tutte le leggi e regolamenti locali nazionali ed internazionali che tutelano la proprietà intellettuale e le attività on-line.

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. gestisce il processo in parola, affidando l'attività in *outsourcing* alla propria controllante CO.GE.AM. s.r.l.

A tal riguardo, al fine di predisporre idonei presidi che prevengano la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, devono essere rispettati i seguenti ulteriori protocolli di carattere generale.

È obbligatorio:

1. accertarsi che l'*outsourcee* sia posto a conoscenza delle previsioni del Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. e che si impegni a rispettarle, eventualmente anche prevedendo specifiche clausole all'interno del contratto di *outsourcing*;
2. vigilare sul corretto svolgimento dell'attività da parte dell'*outsourcee* e sul rispetto, da parte di quest'ultimo dei principi e protocolli previsti dal Modello di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l.

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza e consentire la gestione dell'attività in modo efficace.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la SOCIETÀ attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della SOCIETÀ nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire:
    - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
    - il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri;
- Il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato.

1. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di gestione dei sistemi informativi aziendali.

1.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività di parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

ART. 640-TER C.P. - FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo, senza averne il diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del Decreto solamente ove commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, per ottenere un finanziamento pubblico, accedesse al sistema informatico della P.A. erogante e manipolasse i dati presenti, al fine di attestare falsamente il possesso dei requisiti necessari all'erogazione del denaro.

ART. 491-BIS C.P. - DOCUMENTI INFORMATICI

La norma in esame richiama le fattispecie di reato previste per gli atti pubblici, quando siano commesse su documenti informatici. In particolare, sono richiamati i reati di:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati dal contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- Falsità in foglio firmato. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Nel caso venisse accertata la responsabilità della Società per tale reato verrebbe applicata una sanzione

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso qualora un soggetto interno alla Società, volontariamente commettesse una delle condotte elencate dalla norma, mediante falsificazione di un documento informatico

ART. 615-*TER* C.P. – ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui taluno realizzi un accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico presidiato da misure di sicurezza ovvero si mantenga nel medesimo contro la volontà del gestore del sistema.

Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui, alternativamente, la condotta: (a) presenti modalità particolarmente lesive (ad es., uso di armi, violenza); (b) sia tenuta da parte di un soggetto qualificato (ad es., pubblico

ufficiale); (c) determini conseguenze pregiudizievoli a seguito dell'accesso abusivo (ad es., distruzione o danneggiamento del sistema); (d) infine, abbia ad oggetto un sistema informatico o telematico di "interesse pubblico", relativo – cioè – ad attività direttamente volte al soddisfacimento di bisogni generali della collettività (ad es., rete di telefonia).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato si potrebbe configurare laddove un dipendente della Società prendesse accordi con un dipendente del Tribunale affinché questi acceda al sistema informatico dell'Amministrazione Giudiziaria per verificare pendenze a carico del legale rappresentante della Società medesima.

ART. 615-QUATER C.P. – DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Il reato in commento si configura nel caso in cui taluno, per il tramite di una condotta abusiva, si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi che consentano l'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero fornisca indicazioni o istruzioni in tal senso allo scopo di procurare a sé stesso o ad altri un profitto ovvero arrecare ad altri un danno.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, il reato in commento si potrebbe configurare nel caso in cui la Società si procurasse abusivamente i codici di accesso al sistema informatico utilizzato da un'azienda concorrente.

ART. 615-QUINQUIES C.P. – DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui taluno si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni ovvero metta a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi ivi contenuti oppure di favorire l'interruzione, anche parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il delitto in commento si potrebbe realizzare laddove la Società si procurasse un software in grado di alterare il funzionamento del sistema informatico di un'azienda concorrente.

ART. 617-QUATER C.P. – INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Il reato in commento si configura nel caso in cui taluno, mediante un comportamento fraudolento, intercetti, impedisca o interrompa comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra una pluralità si sistemi.

Inoltre, nel caso in cui la condotta non integri un reato punito più gravemente, la fattispecie in esame si realizza anche qualora taluno riveli al pubblico, in tutto o in parte, le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra una pluralità si sistemi attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in esame potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società, allo scopo di rallentare l'esecuzione di controlli concernenti la situazione fiscale della stessa, si introducesse nel sistema informatico dell'Amministrazione Finanziaria per impedire l'accesso ai dati della stessa.

ART. 617-QUINQUIES C.P. – INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui taluno proceda all'installazione di apparecchiature volte a intercettare, impedire ovvero ad interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra una pluralità si sistemi nelle ipotesi non consentite dalla legge.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un esponente della Società disponesse l'installazione di software per intercettare le comunicazioni, inviate a mezzo di posta elettronica, dai propri dipendenti o dai collaboratori esterni, in modo da monitorarne il rendimento.

ART. 635-BIS C.P. – DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Il reato in commento, che si applica laddove il fatto non integri una fattispecie punita più severamente, si configura nel caso in cui taluno distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici appartenenti ad altri.

È prevista inoltre una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un esponente della Società, avvedutosi di aver trasmesso per errore a terzi una comunicazione pregiudizievole per l'impresa, si rechi dal destinatario e, con minaccia, proceda alla cancellazione della e-mail.

ART. 635-TER C.P. – DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

La fattispecie in esame, di carattere residuale rispetto a norme punite più severamente, si configura nel caso in cui taluno, anche a titolo di tentativo, distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni dati o programmi informatici impiegati dallo Stato, da enti pubblici ovvero di pubblica utilità.

È inoltre prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il reato sia stato commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
La fattispecie in commento potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui la Società, in concorso con un cancelliere della Procura della Repubblica, ottenesse la cancellazione della scheda personale di un esponente aziendale, scheda in cui risultavano pendenze a suo carico, così da poter poi allegare – nell'ambito delle procedure istituzionali – il certificato "nullo" alla documentazione richiesta dalle Amministrazioni competenti.

ART. 635-QUATER C.P. - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Il reato in esame, di carattere residuale rispetto a fattispecie più gravi, si configura nel caso in cui taluno, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda (anche in parte) inservibili sistemi informatici appartenenti ad altri ovvero ne ostacoli in maniera apprezzabile il funzionamento. Analogamente ai casi precedenti, è prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il reato sia stato commesso con violenza o minaccia ovvero abusando della qualifica di operatore di sistema.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, la fattispecie in commento si potrebbe configurare nel caso in cui la Società, nel richiedere un finanziamento ad un istituto bancario, incidesse sul sistema informatico della controparte, rendendolo temporaneamente inservibile, in modo da impedire un controllo incrociato sulla documentazione contabile fornita alla medesima.

ART. 635-QUINQUIES - DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

Il reato in esame, che costituisce un'ipotesi speciale del delitto di cui all'art. 635-*quater* c.p., si configura nel caso in cui le medesime condotte – richiamate dalla norma incriminatrice da ultimo citata – abbiano ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi laddove la Società, onde evitare controlli da parte del creditore bancario al quale abbia fornito un bilancio falso nell'ambito di una richiesta di proroga di un precedente finanziamento, intervenisse sui sistemi informatici della Camera di Commercio impedendone temporaneamente il funzionamento.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in

cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti interni alla Società si associassero al fine di commettere plurimi reati tra quelli sinora richiamati.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del c.d. metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione.

Sono previste delle circostanze aggravanti per i casi in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero per le ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale, aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra cui quelli appena elencati.

2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il processo in esame, si compone delle attività di: *i*) gestione di accessi, account e profili; *ii*) gestione degli hardware e dei software; *iii*) acquisizione, gestione e comunicazione di informazioni riservate.

Le attività sono disciplinata dal Codice della Privacy (e GDPR), dalle prassi operative aziendali, nonché dai seguenti protocolli di prevenzione e controllo.

A. **Gestione degli account e degli accessi.**
È previsto e attuato un sistema di protezione idoneo ad identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo.

L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.

È inoltre previsto ed attuato un sistema di accesso idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte degli utenti, che si esplichi attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.

B. **Tracciabilità.**
È previsto e attuato un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.

C. **Analisi dei dati**.
Sono proceduralizzate ed espletate attività di analisi degli eventi registrati, volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce.

D. **Sicurezza dei supporti**.
Sono previsti strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).

Inoltre, sono previsti meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti.

E. **Formazione e informazione**.
Sono previste e attuate politiche aziendali di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano:

- che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni);
- che stabilisca (i) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e (ii) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive;

F. **Documenti tecnici.**
Sono redatti, diffusi e conservati documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.

2.1. NORMATIVE AZIENDALI

Inoltre, sono previsti documenti aziendali – conformi al Regolamento UE 679/2016, c.d. "GDPR") relative alla gestione del rischio informatico che delinei le seguenti fasi:

- identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia – con riferimento alle seguenti componenti: (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), (ii) hardware, (iii) software, (iv) documentazione, (v) dati/informazioni, (vi) risorse umane;
- individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie: (i) errori e malfunzionamenti, (ii) frodi e furti, (iii) software dannoso, (iv) danneggiamenti fisici, (v) sovraccarico del sistema, (vi) mancato rispetto della legislazione vigente;
- individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
- identificazione delle possibili contromisure;
- effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;
- definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;
- documentazione e accettazione del rischio residuo.

Infine, è previsto un documento aziendale che disciplina i seguenti aspetti:

- definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;
- costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;
- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
- progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;
- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la business continuity attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
- applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche individuate sia nella parte generale e nelle parti speciali del Modello.

I soggetti responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo portano a conoscenza dell'OdV le attività a rischio che si verificano nell'ambito del processo in parola, tramite adeguati supporti documentali aventi una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

3.1. COMPITI DELL'ODV.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano resi edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di relativi alla gestione dei sistemi informativi aziendali;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati relativi ai sistemi informativi aziendali;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle Funzioni competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare la divulgazione di istruzioni standardizzate relative alla predisposizione dei supporti documentali da parte dei soggetti responsabili delle attività sensibili;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
    - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PROGETTO AMBIENTE
BACINO LECCE TRE S.R.L.
a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE N. 14
GESTIONE DEI RAPPORTI CON PARTE CORRELATE

REV.	APPROVATO IN DATA	DA	FIRMA
00			
01			
02			
03			

INDICE

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI. 3

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE. 4

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING. 4

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE. 4

1. OPERAZIONI STRAORDINARIE CON PARTI CORRELATE. 6

1.1. I REATI PRESUPPOSTO. 6

ART. 2621 C.C. – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI 6

ART. 2628 C.C. - ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI 6

ART. 2629 C.C. - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI 6

ART. 2632 C.C. - FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE 7

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE A DELINQUERE 7

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO 7

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 8

2. RAPPORTI COMMERCIALI CON PARTI CORRELATE. 9

2.1. I REATI PRESUPPOSTO. 9

ART. 648 C.P. – RICETTAZIONE 9

ART. 648-BIS C.P. - RICICLAGGIO 9

ART. 648-TER C.P. - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA 9

ART. 648-TER.1 C.P. – AUTORICICLAGGIO 10

ART. 2 D.LGS. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI 10

ART. 3 D.LGS. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI 10

ART. 8 D. LGS. 74/2000 - EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI 11

ART. 416 C.P.: ASSOCIAZIONE A DELINQUERE 11

ART. 416-BIS C.P.: ASSOCIAZIONI DI STAMPO MAFIOSO 12

2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO. 13

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 14

3.1. COMPITI DELL'ODV. 14

A. PREMESSA ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI.

La presente parte speciale detta i protocolli diretti alla prevenzione dei reati presupposto, potenzialmente realizzabili nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con le parti correlate di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. (di seguito anche la SOCIETÀ).

L'obiettivo è quello di definire un processo che possa garantire sia il rispetto della normativa penalistica – riducendo, dunque, al minimo il rischio di commissione di reati – e civilistica, sia il raggiungimento degli obiettivi aziendali della SOCIETÀ nell'ambito dei rapporti con Enti nei cui confronti esiste una qualsiasi forma di collegamento

Questa sezione costituisce, dunque, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la SOCIETÀ si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto, nell'esercizio della propria attività d'impresa.

Tutti i Destinatari del Modello che si occupano anche soltanto di un segmento del processo in esame sono pertanto chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito del processo aziendale in parola.

Per completezza, nella seguente tabella vengono delineate le attività sensibili identificate all'interno del processo di approvvigionamento e le funzioni aziendali direttamente coinvolte in tali attività.

N°	Attività Sensibili	Funzioni Aziendali
1	Operazioni straordinarie con parti correlate	• CDA - AA.DD.; • Ufficio contabilità (CO.GE.AM. Outsourcing); • Ufficio Affari Societari e outsourcing (CO.GE.AM. Outsourcing).
2	Operazioni commerciali con parti correlate	• CDA - AA.DD. • Ufficio contabilità (CO.GE.AM. Outsourcing); • Ufficio Affari Societari e outsourcing (CO.GE.AM. Outsourcing);

B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DI CARATTERE GENERALE.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., nel definire un Modello idoneo a prevenire i reati che potrebbero configurarsi nell'ambito del processo di gestione dell'operatività con parti correlate, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.lgs. n. 231/01;
- delle Linee Guida di Confindustria.

Tutti i Destinatari del Modello si attengono al rispetto di alcuni principi generali di comportamento di seguito descritti, finalizzati a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che potrebbero configurarsi nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie. Tali principi devono essere rispettati dai Destinatari in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della SOCIETÀ.

In particolare, è obbligatorio:

1. operare nel rispetto di leggi, normative nazionali ed internazionali vigenti, e principi di correttezza e trasparenza;
2. operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
3. privilegiare il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni d'incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni e servizi;
4. consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte,
5. orientare la propria attività nell'ambito della gestione dei rapporti con parti correlate alla logica del valore di mercato e alla soddisfazione delle necessità e degli interessi aziendali (anche sottoforma di interessi compensativi) della SOCIETÀ;
6. assumere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge.
7. assicurare il regolare funzionamento della SOCIETÀ e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo su eventuali ipotesi di conflitto di interessi.

C. ATTIVITÀ IN OUTSOURCING.

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. intrattiene costanti rapporti con la propria controllante CO.GE.AM. s.c.a.r.l., alla quale affida numerose attività in regime di *outsourcing*.

A tal riguardo, al fine di predisporre idonei presidi che prevengano la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231, è previsto nel presente modello che:

1. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. si accerti che l'*outsourcee* sia posto a conoscenza delle previsioni del proprio Modello e che si impegni a rispettarle, eventualmente anche prevedendo specifiche clausole all'interno del contratto di *outsourcing*;
2. PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. vigili sul corretto svolgimento dell'attività da parte dell'*outsourcee* e sul rispetto, da parte di quest'ultimo dei principi e protocolli previsti dal proprio Modello.

D. IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza e consentire la gestione dell'attività in modo efficace.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la SOCIETÀ attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema deleghe-procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale e, ove occorra, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della SOCIETÀ nei confronti di terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire:
    - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
    - il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato devono essere riconosciuti limiti di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dei poteri;
- Il sistema di deleghe-procure deve essere tempestivamente aggiornato.

1. OPERAZIONI STRAORDINARIE CON PARTI CORRELATE.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti all'attività di gestione dei rapporti con parti correlate ultronei rispetto alla normale attività aziendale di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

1.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Preliminarmente, si riporta un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività di parola, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi delittuose.

ART. 2621 C.C. – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Il reato di false comunicazioni sociali (comunemente noto come "falso in bilancio"), previsto dall'art. 2621 c.c. per le società non quotate, si configura quando i soggetti specificatamente indicati nella norma (eventualmente anche in concorso con altri che non possiedano tali qualifiche soggettive), al fine di conseguire un ingiusto profitto:

(i) espongano nei bilanci, o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti rilevanti falsi;
(ii) oppure
(iii) omettano informazioni la cui comunicazione è obbligatoria, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

In entrambi i casi, deve trattarsi di informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo e, comunque, le condotte realizzate devono essere idonee ad indurre in errore i destinatari circa la predetta situazione.

È invece prevista la pena da sei mesi a tre anni nel caso in cui i fatti di false comunicazioni di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito delle operazioni straordinarie con parti correlate, il reato di false comunicazioni sociali potrebbe essere commesso mediante omessa svalutazione di un credito verso la società collegata, pur nella consapevolezza dell'inesigibilità dello stesso.

ART. 2628 C.C. - ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI

Il reato in commento si configura nel caso in cui gli amministratori della Società, nei casi non consentiti dalla legge, provvedano ad acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali o della Società o della società controllante, laddove dalla loro condotta derivi una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

Le operazioni di acquisto o sottoscrizione possono anche rispondere a legittime esigenze societarie e pertanto non sono vietate in assoluto. In particolare, le menzionate condotte assumono rilevanza penale solo quando, attraverso modalità illecite, sia intaccato il patrimonio sociale.

La fattispecie dispone che l'acquisto possa avvenire utilizzando le riserve disponibili, ossia quelle risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito delle operazioni straordinarie con parti correlate, tale reato si potrebbe configurare laddove l'Amministratore Delegato, nel rispondere ad una richiesta di informazioni dei soci in assemblea, fornisse documentazione alterata, occultando un accordo corruttivo intervenuto con una parte correlata (da cui la Società ha tratto un vantaggio) e impedendo l'esercizio dell'azione di responsabilità nei propri confronti.

ART. 2629 C.C. - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui gli amministratori, agendo in contrasto con le disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni che determinino un danno ai creditori stessi.

Le "leggi a tutela dei creditori" menzionate dalla norma sono costituite da quelle disposizioni del Codice Civile (e delle altre leggi speciali in materia societaria) che disciplinano le operazioni, pure menzionate dalla norma medesima, di fusione, scissione e riduzione del capitale sociale (ad es., artt. 2503 e 2506-ter c.c., rispettivamente in materia di fusione e scissione).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito delle operazioni straordinarie con parti correlate, tale reato potrebbe essere commesso qualora venisse deliberata una scissione della Società, con cessione alla parte correlata dell'attivo sociale, lasciando nella scissa soltanto gli elementi passivi.

ART. 2632 C.C. - FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Il reato in commento si configura nel caso in cui gli amministratori ed i soci conferenti formino od aumentino, anche parzialmente, in modo fittizio il capitale sociale, mediante le condotte specificatamente illustrate dalla norma incriminatrice e quindi attraverso: (a) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

La norma incrimina quindi le condotte degli amministratori e dei soci volte a "gonfiare" il valore dei beni in natura (quali immobili, rami d'azienda ecc.) o dei crediti oggetto di conferimento, alterando in questo modo il rapporto di simmetria tra quanto conferito e la relativa partecipazione al capitale sociale.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito delle operazioni straordinarie con parti correlate, tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui la Società deliberasse un aumento di capitale e ne accettasse la liberazione mediante conferimento, da parte di una società che detiene quote del capitale, di beni in natura, il cui valore sia notevolmente sovrastimato grazie ad una perizia compiacente di cui si ometta l'allegazione al verbale della relativa Assemblea.

ART. 416 C.P. - ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito delle operazioni straordinarie con parti correlate, il reato di associazione per delinquere potrebbe essere commesso qualora tre o più soggetti all'interno delle società del Gruppo collaborassero stabilmente tra loro al fine di commettere più reati ex art. 2621 c.c.

ART. 416-BIS C.P. - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati c.d. fine venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione. Sono inoltre previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito delle operazioni straordinarie con parti correlate, il reato di associazione di tipo mafioso potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, commettendo una serie indefinita di reati societari (ad esempio, di falso in bilancio).

1.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la gestione dell'operatività straordinaria con parti correlate di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

L'attività è regolata dai seguenti principi di prevenzione e controllo.

A. **Segregazione delle attività.**
Vi è diversità soggettiva tra chi autorizza il compimento di un'attività, chi la esegue e chi controlla.

È dunque assicurata l'interazione di più uffici per escludere che un singolo soggetto possa coprire l'intero spettro di attività che compongono la gestione del denaro contante.

B. **Poteri autorizzativi**.
L'assegnazione e l'esercizio dei compiti e dei poteri autorizzativi nell'ambito del processo decisionale è coerente con i ruoli e con le posizioni di responsabilità, con il Consiglio di Amministrazione, quale vertice della SOCIETÀ, responsabile del processo in questione.

C. **Documentazione e tracciabilità**.
Ogni operazione con una parte correlata viene debitamente registrata e la relativa documentazione archiviata, al fine di consentire la ricostruzione ex post dell'intero iter dell'operazione.

D. **Definizione di specifici flussi informativi**.
Le operazioni straordinarie con parti correlate sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, attraverso supporti documentali che ne garantiscano la tracciabilità e la conservazione (ad es.: email).

E. **Principi di comportamento.**
I soggetti coinvolti nel processo in parola devono rispettare i seguenti principi di comportamento:

- tutte le operazioni con società collegate, controllate, controllanti e/o sottoposte al controllo delle controllanti, devono essere eseguite secondo logiche e parametri di mercato (c.d. "*valore normale*" o "*fair value*"), garantendone sempre la congruità economica;
- inoltre, le medesime operazioni e prestazioni devono rispondere ad un effettiva necessità aziendale; in particolare, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto degli Amministratori Delegati ed eventualmente di Consulenti esterni, verifica che la SOCIETÀ, nell'effettuare operazioni di disposizione patrimoniale – non rientranti nella ordinaria operatività dell'ente – a favore di altre società collegate (ad es., prestazione di garanzie reali o fidejussorie, erogazione di finanziamenti), riceva o possa ragionevolmente e fondatamente prevedere di ottenere vantaggi compensativi, derivanti dal collegamento.

2. RAPPORTI COMMERCIALI CON PARTI CORRELATE.

Di seguito, sono riportati i protocolli e le norme di comportamento inerenti ai rapporti commerciali ordinari con parti correlate.

2.1. I REATI PRESUPPOSTO.

Anche in questo caso, si riporta innanzitutto un elenco delle fattispecie di reato che assumono rilevanza nell'ambito dell'attività sensibile in esame, con illustrazione di un esempio di circostanze concrete nell'ambito delle quali potrebbe ritenersi configurabile ciascuna di tali ipotesi di reato. Allo scopo di agevolare l'esposizione e la lettura, per le fattispecie già richiamate in precedenza, non verrà nuovamente riportata la spiegazione in termini astratti degli elementi del reato, rinviando per tale analisi ai capitoli che precedono, e si indicheranno esclusivamente gli esempi concreti di condotte potenzialmente configuranti il reato.

ART. 648 C.P. – RICETTAZIONE

Il reato di ricettazione si configura nel caso in cui si acquisti, si riceva o si occulti denaro oppure altre cose provenienti da un precedente delitto, alla cui commissione però non si è concorso, col fine di ottenere per sé o procurare a terzi un profitto. Allo stesso modo, integra il reato in esame la condotta di "intermediazione", ossia di chi si intromette per far acquistare o ricevere la cosa di provenienza illecita.

È inoltre previsto un aumento della pena nel caso in cui il denaro o le cose ricettate provengano da particolari tipologie di reati.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito dell'attività commerciale intrattenuta con una parte correlata, potrebbe essere commesso il reato di ricettazione qualora si acquistassero beni o prodotti nella consapevolezza che questi siano provento di reato.

ART. 648-BIS C.P. - RICICLAGGIO

La fattispecie di riciclaggio si configura quando si compiano attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da un altro delitto doloso, alla cui commissione però non si è concorso; allo stesso modo, commette il reato di riciclaggio chi, sempre su denaro o beni di provenienza illecita, compia delle operazioni idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa. Se il reato è stato realizzato nell'esercizio dell'attività professionale, è previsto un aumento di pena.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
A titolo esemplificativo, nell'ambito dell'attività commerciale intrattenuta con una parte correlata, si potrebbe commettere il reato di riciclaggio qualora la Società ricevesse dalla parte correlata denaro provento di reato, eventualmente mediante sistemi di pagamento non tracciati (contante).

ART. 648-TER C.P. - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Il reato in esame (c.d. "reimpiego") ricorre nel caso in cui non si realizzi un'ipotesi di concorso nel reato a monte e la condotta non presenti gli estremi dei reati di ricettazione e riciclaggio sopra illustrati; in particolare, il delitto in parola si configura laddove si impieghi denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. È previsto un aumento della pena nel caso in cui la condotta sia tenuta nell'esercizio di un'attività professionale.

Si ritiene che la fattispecie in commento (art. 648-ter c.p.) si differenzi dai reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e riciclaggio (art. 648-bis c.p.) sotto il profilo soggettivo: il delitto di ricettazione, infatti, richiede una generica finalità di profitto, quello di riciclaggio lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita delle risorse oggetto della condotta; il delitto in esame richiede, inoltre, che tale finalità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. Inoltre, se una somma di denaro è stata prima oggetto di una condotta di riciclaggio, per poi essere

impiegata in attività economiche o finanziarie, si ritiene che sia integrato il solo reato di riciclaggio, e non anche quello di reimpiego.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito dell'attività commerciale intrattenuta con una parte correlata, si potrebbe commettere il reato in esame ricevendo denaro proveniente da reato dalla parte correlata e immettendolo nel ciclo finanziario della Società.

ART. 648-TER.1 C.P. – AUTORICICLAGGIO

Il reato di autoriciclaggio si configura laddove si impieghino in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro o le altre utilità derivanti da un reato doloso che si è commesso in precedenza, in tal modo rendendo maggiormente complessa l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro o delle utilità.

È poi prevista una diminuzione della pena nel caso in cui il reato presupposto sia punito poco severamente ed un aumento della stessa qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di attività professionali, bancarie o finanziarie.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Nell'ambito dell'attività commerciale intrattenuta con una parte correlata, si potrebbe commettere il reato di autoriciclaggio utilizzando quale corrispettivo di una prestazione commerciale ricevuta dalla parte correlata, denaro proveniente da un reato commesso dalla stessa persona che lo utilizza per il pagamento.

ART. 2 D.LGS. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Il reato in esame punisce chi, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle relative dichiarazioni elementi passivi fittizi, utilizzando a supporto fatture – o documenti equipollenti, ossia alle stesse assimilati sul piano fiscale, quali scontrini o ricevute – relative ad operazioni inesistenti (in tutto o in parte). Per effetto della registrazione in contabilità (o della detenzione ai fini di prova) di tale documentazione, il contribuente esibisce in dichiarazione costi o altri elementi (ad es. crediti d'imposta) fittizi che: (a) erodono la base imponibile; (b) riducono l'ammontare dell'imposta dovuta. Deve precisarsi che il reato non prevede alcuna soglia di punibilità, ed è dunque integrato indipendentemente da un'effettiva evasione d'imposta.

Ai fini del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, un'operazione è "inesistente" : (1) quando non è mai stata effettuata o è stata realizzata solo in parte, oppure quando i corrispettivi o l'IVA sono indicati in misura superiore a quelli effettivamente corrisposti (compresa, quindi, la "sovrafatturazione"); in tal caso, si parla di inesistenza oggettiva; (2) quando è intercorsa tra soggetti diversi da quelli risultanti dai documenti contabili; si parla, a queste condizioni, di inesistenza soggettiva, fenomeno di particolare rilievo in ambito IVA.

Infine, è previsto un trattamento sanzionatorio meno grave nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia inferiore a centomila euro.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso richiedendo alla parte correlata l'emissione di una fattura per una operazione commerciale in realtà non effettuata, al fine di generare un costo fittizio e abbattere l'imponibile da indicare nella dichiarazione.

ART. 3 D.LGS. 74/2000 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Il reato in parola – di portata residuale rispetto all'illecito dell'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – si configura quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, presenti una dichiarazione mendace, in cui siano indicati elementi passivi fittizi oppure siano occultati elementi reddituali positivi. In particolare, la dichiarazione risulta viziata: (a) dal compimento di operazioni simulate; (b) dall'utilizzo di documenti (diversi da quelli contemplati dall'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, dunque dalle fatture e documenti equivalenti) falsi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova; (c) dal ricorso a mezzi fraudolenti, mediante i quali si manifesti una falsa rappresentazione della realtà. Inoltre, tutte le condotte descritte dalla norma devono essere – in concreto – idonee ad ostacolare l'accertamento fiscale e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.

Nell'ipotesi in esame, dunque, il contribuente espone in dichiarazione dei costi (o altri elementi quali crediti d'imposta) fittizi oppure occulta componenti reddituali positive, in modo da erodere la base imponibile o ridurre l'ammontare dell'imposta da versare.

Per operazione "simulata" s'intende:

(1) la simulazione oggettiva, in cui le parti solo apparentemente realizzano una determinata operazione economica, di cui tuttavia disconoscono in toto gli effetti (sicché risulterà documentata una prestazione in realtà mai effettuata); allo stesso modo, integra un'ipotesi di simulazione oggettiva quell'operazione commerciale alla quale le parti attribuiscono effetti parzialmente diversi da quelli documentati (ad es. operazione documentata per un corrispettivo – apparente – maggiore di quello realmente pagato/incassato). Infine, vi è simulazione oggettiva nel caso in cui le parti attribuiscano ad un'operazione economica una qualifica giuridica apparente diversa da quella reale (ad es., un finanziamento infragruppo apparentemente documentato come "acconti su forniture");

(2) la simulazione soggettiva, integrata dalla interposizione fittizia di persona mediante un accordo simulatorio che coinvolga – almeno – tre soggetti: l'interponente, Tizio, si avvale di un terzo soggetto interposto, Caio, per realizzare un'operazione economica con Sempronio i cui effetti giuridici – in termini di redditi o di utilità – solo apparentemente si producono in capo all'interposto Caio, ma in concreto si realizzano a favore dell'interponente Tizio.

A differenza del reato di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" prevede una duplice soglia di punibilità; di conseguenza, ai fini del reato in esame è necessaria la contemporanea presenza delle condizioni indicate dal comma 1 dell'art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 ed è quindi necessario che: (a) vi sia stata un'evasione – in relazione alla singola imposta – di almeno trentamila euro; inoltre, (b.1.) siano stati sottratti alla tassazione elementi reddituali positivi per un ammontare superiore al 5% di quelli dichiarati, oppure ad un milione e cinquecentomila euro, oppure ancora (b.2.) siano stati indicati, in diminuzione dell'imposta dovuta, crediti o ritenute per ammontare superiore al 5% dell'imposta medesima, oppure superiore a trentamila euro.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato potrebbe essere commesso mediante un accordo con la parte correlata in virtù del quale la Società figurerebbe quale apparente soggetto passivo di costi per approvvigionamenti in realtà sostenuti dalla correlata, al fine di abbattere l'imponibile da inserire in dichiarazione.

ART. 8 D. LGS. 74/2000 - EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rappresenta un illecito "speculare" rispetto a quello previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000. È escluso che chi abbia emesso fatture per operazioni inesistenti possa concorrere nel reato dichiarativo dell'utilizzatore e, viceversa, quest'ultimo non concorrerà nell'illecito in esame (salvo che si tratti di operazioni infragruppo, in cui vi sia un unico soggetto in grado di condizionare l'amministrazione sia della società che emette fatture per operazioni inesistenti sia della società che ne fa uso in dichiarazione).

Il reato è integrato dall'emissione o dal rilascio di fatture o altri documenti – aventi analogo valore probatorio sul piano fiscale – per operazioni inesistenti, in tutto o in parte, al fine di consentire al destinatario di evadere le imposte sui redditi o l'IVA. Come per il reato dell'art. 2, non sono previste soglie di punibilità, sicché integra la fattispecie dell'art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 anche l'emissione di una sola fattura – o il rilascio di documenti equivalenti – per operazioni inesistenti, indipendentemente dall'importo indicato.

Come per il reato di cui all'art. 2, l'illecito in esame contempla l'inesistenza oggettiva e soggettiva dell'operazione, falsamente dedotta nella fattura o nel documento fiscale, rilevando – in definitiva – ogni divergenza fra espressione contabile e realtà commerciale/economica (ad eccezione della c.d. "sotto-fatturazione"), sempreché la fattura o il documento fiscale (ad es. ricevuta o scontrino, nota di credito o di addebito) presenti tutti i requisiti di forma e contenuto prescritti dalla normativa tributaria; in caso contrario, infatti, il documento non rappresenterebbe titolo idoneo ai fini della deduzione del relativo costo.

Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che l'emissione di più fatture o il rilascio di più documenti relativi ad operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta integra un unico reato, indipendentemente dall'unicità o pluralità dei destinatari.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato in esame potrebbe essere commesso emettendo verso la parte correlata una fattura per un'operazione commerciale invero non effettuata, al fine di consentirgli di generare un costo fittizio.

ART. 416 C.P.: ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Il reato in esame si configura nel caso in cui tre o più persone costituiscono un'associazione, al fine di commettere un numero indeterminato di reati. Sono inoltre previste delle circostanze aggravanti nel caso in cui gli associati siano armati e se il loro numero sia superiore a dieci. È poi prevista, dal sesto comma della norma, una pena più grave nel caso in

cui l'associazione sia stata costituita allo scopo di commettere alcuni tipi di reati (in materia di immigrazione, di pornografia minorile, di prostituzione minorile).

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione per delinquere, con riferimento all'attività di "gestione del contante", potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale cooperassero stabilmente al fine di commettere una serie indeterminata di reati, tra quelli appena elencati.

ART. 416-BIS C.P.: ASSOCIAZIONI DI STAMPO MAFIOSO

La fattispecie in esame si configura allorquando l'associazione di cui all'articolo precedente si avvalga del metodo mafioso, che ricorre nel momento in cui la realizzazione dei reati c.d. fine venga perpetrata attraverso la forza intimidatrice esercitata dall'associazione. Sono inoltre previste circostanze aggravanti nel caso in cui i componenti dell'associazione abbiano la disponibilità di armi o esplosivi ovvero nell'ipotesi in cui le attività economiche controllate dall'associazione siano finanziate con il provento di precedenti attività criminose.

Esempio di possibili modalità di commissione del reato
Il reato di associazione di tipo mafioso, con riferimento all'attività di "gestione del contante", potrebbe essere commesso qualora tre o più membri della compagine aziendale aderissero stabilmente ad un sistema criminoso che veda coinvolte associazioni mafiose, commettendo una serie indefinita di reati societari, mediante fondi neri appositamente generati attraverso un'impropria gestione del contante.

2.2. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE E CONTROLLO.

Il presente protocollo disciplina la gestione dell'attività ordinaria di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. con le proprie parti correlate.

L'attività sensibile è disciplinata dai seguenti principi di prevenzione e controllo.

In particolare, per quanto riguarda:

- *Formulazione degli ordini verso parti correlate*: si rinvia ai protocolli previsti nella parte speciale n. 7 in tema di Approvvigionamenti;
- *Erogazione di servizi in favore di parti correlate*: si rinvia ai protocolli previsti nella parte speciale n. 3 in tema di Erogazione dei servizi;
- *Ricezione ed emissione delle fatture e ricezione e predisposizione dei pagamenti*: si rinvia ai protocolli previsti nelle parti speciali nn. 8 (Adempimenti Tributari) e 10 (gestione delle risorse finanziarie);
- *Archiviazione dei documenti contabili*: si rinvia ai protocolli previsti nella parte speciale n. 9 in tema di Gestione della contabilità e dei rapporti con i soci.

In ogni caso, i rapporti commerciali con le parti correlate vengono intrattenuti sempre a valori di mercato.

3. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha il potere/dovere di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza riceve appositi flussi informativi dalle varie funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche individuate sia nella parte generale e nelle parti speciali del Modello.

I soggetti responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo portano a conoscenza dell'OdV le attività a rischio che si verificano nell'ambito del processo in parola, tramite adeguati supporti documentali aventi una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione (ad es.: comunicazioni email).

3.1. COMPITI DELL'ODV.

È compito dell'OdV:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano resi edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di relativi alla gestione dei rapporti con parti correlate;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati relativi alla gestione dei rapporti con parti correlate;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle Funzioni competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare la divulgazione di istruzioni standardizzate relative alla predisposizione dei supporti documentali da parte dei soggetti responsabili delle attività sensibili;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
    - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
    - alla possibilità di PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
    - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.